

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 agosto 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (17CE1730)..... Pag. 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) (17CE1731)..... Pag. 9
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE1732)..... Pag. 13
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Lactococcus lactis* PCM B/00039, *Carnobacterium divergens* PCM KKP 2012p, *Lactobacillus casei* PCM B/00080, *Lactobacillus plantarum* PCM B/00081 e *Saccharomyces cerevisiae* PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione JHJ Ltd) (17CE1733)..... Pag. 16
- Direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione (17CE1734)..... Pag. 21
- Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti (17CE1735)..... Pag. 23
- Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche (17CE1736)..... Pag. 25



<u>Decisione (PESC) 2017/1012 del comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) (17CE1737) .....</u>	Pag. 27
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 1927] (17CE1738) .....</u>	Pag. 28
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1739) .....</u>	Pag. 36
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1015 della Commissione, del 15 giugno 2017, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2014 (17CE1740) .....</u>	Pag. 38
<i>Publicati nel n. L 153 del 16 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1016 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantniliprololo, deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotrammato, olio di girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su determinati prodotti (17CE1741) .....</u>	Pag. 41
<u>Regolamento (UE) 2017/1017 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (17CE1742) .....</u>	Pag. 88
<i>Publicati nel n. L 159 del 21 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (17CE1743) .....</u>	Pag. 160
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (17CE1744) .....</u>	Pag. 165
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1020 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Croazia (17CE1745) .....</u>	Pag. 180
<u>Decisione (UE) 2017/1021 della Commissione, del 10 gennaio 2017, relativa all'aiuto di stato SA.44727 2016/C (ex 2016/N) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo Areva [notificata con il numero C(2016) 9029] (17CE1746) .....</u>	Pag. 182
<i>Publicati nel n. L 155 del 17 giugno 2017</i>	

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, e l'articolo 52, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/65/UE istituisce un sistema in base al quale la sospensione dalla negoziazione, la revoca della sospensione e l'esclusione dalla negoziazione devono essere pubblicate e comunicate in modo tempestivo ed efficiente.
- (2) La pubblicazione di queste informazioni sui siti web da parte dei gestori delle sedi di negoziazione e delle autorità competenti permette di accedervi agevolmente senza rilevanti costi aggiunti. Pertanto, la pubblicazione sul sito web dovrebbe essere il principale mezzo di pubblicazione e di contestuale divulgazione delle informazioni nell'Unione. Per assicurare che le informazioni siano messe simultaneamente a disposizione di tutti, la pubblicazione con altri mezzi dovrebbe essere possibile solo contestualmente o successivamente alla pubblicazione sul sito web.
- (3) Vista la necessità di una comunicazione rapida e precisa per consentire il funzionamento dello scambio di informazioni e della collaborazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE, è opportuno stabilire formati e una tempistica uniformi per agevolare e rendere efficienti le comunicazioni e la pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti. L'uso di questi formati e tempistica non dovrebbe pregiudicare l'uso di altri formati o tempistica in circostanze eccezionali e imprevedibili, in cui i formati e la tempistica stabiliti nel presente regolamento non fossero appropriati, in considerazione del notevole volume e dell'urgenza delle comunicazioni imposte, ad esempio, dalla chiusura dell'intero mercato.
- (4) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Ambito di applicazione**

Il presente regolamento definisce il formato e la tempistica delle seguenti comunicazioni e pubblicazioni:

- a) pubblicazione, da parte di un operatore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, di un'impresa di investimento o di un operatore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, della sua decisione di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalla negoziazione;
- b) comunicazione delle decisioni di cui alla lettera a) all'autorità competente;
- c) pubblicazione, da parte dell'autorità competente, della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;
- d) comunicazione, da parte dell'autorità competente, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;
- e) comunicazione, da parte dell'autorità competente notificata, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della sua decisione di dare seguito a una decisione di cui alla lettera d).

*Articolo 2*

**Definizione di «gestore della sede di negoziazione»**

Ai fini del presente regolamento, per «gestore della sede di negoziazione» si intende:

- a) un operatore di mercato che gestisce un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- b) un'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

*Articolo 3*

**Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione**

1. Il gestore della sede di negoziazione pubblica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), sul proprio sito web nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato.
2. Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), all'autorità competente in un formato standard leggibile da dispositivo informatico, approvato dall'autorità competente utilizzando il formato di cui alla tabella 2 dell'allegato.

*Articolo 4*


**Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione**

1. Il gestore della sede di negoziazione pubblica immediatamente le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a).
2. Il gestore della sede di negoziazione non pubblica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), con altre mezzi prima della loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
3. Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), all'autorità competente contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo.

*Articolo 5*

**Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti**

1. Le autorità competenti pubblicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettera c), su un sito web nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato.
2. Le autorità competenti comunicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettere d) ed e), in un formato standard leggibile da dispositivo informatico utilizzando i formati di cui rispettivamente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato.



*Articolo 6***Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti**

1. Le autorità competenti pubblicano immediatamente la decisione di cui all'articolo 1, lettera c).
2. Le autorità competenti comunicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettera d), contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo.
3. L'autorità competente notificata comunica la decisione di cui all'articolo 1, lettera e), senza indebiti ritardi non appena riceve la comunicazione di cui all'articolo 1, lettera d).

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Tabella 1


**Tabella dei simboli da applicare a tutte le tabelle**

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{COUNTRYCODE_2}	2 caratteri alfanumerici	Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	Data e ora nel formato seguente: — AAAA-MM-GGThh:mm:ss.Z. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica i minuti; — «ss» indica i secondi; — «Z» indica l'ora UTC. La data e l'ora sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166.
{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442.
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.

Tabella 2

**Formato della pubblicazione e della comunicazione all'autorità competente da parte del gestore della sede di negoziazione della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e i relativi strumenti derivati e della sua decisione di revocare la sospensione dello strumento finanziario e dei relativi strumenti derivati**

CAMPO	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Data e ora della pubblicazione/comunicazione	Campo da compilare con la data e l'ora della pubblicazione/comunicazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Tipo di azione	Campo da compilare con il tipo di azione.	Sospensione, esclusione, revoca della sospensione
Motivi dell'azione	Campo da compilare con i motivi dell'azione	{ALPHANUM-350}




CAMPO	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Avente effetto dal	Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali l'azione ha effetto.	{DATE_TIME_FORMAT}
Con effetto fino al	Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali l'azione ha effetto.	{DATE_TIME_FORMAT}
In corso	Campo da compilare con «Vero» se l'azione in corso o «Falso» se non è in corso.	«Vero» — L'azione è in corso «Falso» — L'azione non è in corso
Sede(i) di negoziazione:	Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce l'azione.	{MIC} Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.
Denominazione dell'emittente	Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.	{ALPHANUM-350}
Emittente	Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.	{LEI}
Identificativo dello strumento	Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.	{ISIN}
Nome completo dello strumento	Campo da compilare con il nome dello strumento.	{ALPHANUM-350}
Strumenti derivati relativi	Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 <sup>(1)</sup> ugualmente interessati dall'azione.	{ISIN} Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.
Altri strumenti relativi	Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.	{ISIN} Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.
Osservazioni	Campo da compilare con le osservazioni.	{ALPHANUM-350}

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122).

Tabella 3

**Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e i relativi derivati e di revocare la sospensione di uno strumento finanziario e dei relativi derivati**

CAMPO	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Autorità competente	Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che effettua la pubblicazione/comunicazione.	{ALPHANUM-10}
Stato membro dell'autorità competente	Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che effettua la pubblicazione/comunicazione.	{COUNTRYCODE_2}




CAMPO	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Gestore della sede di negoziazione all'origine dell'azione	Campo da compilare con: — «Vero» se il soggetto all'origine dell'azione è il gestore della sede di negoziazione o — «Falso» se il soggetto all'origine dell'azione non è il gestore della sede di negoziazione, ma un'autorità competente.	«Vero» — è il gestore della sede di negoziazione  «Falso» — non è il gestore della sede di negoziazione
Data e ora della pubblicazione/comunicazione	Campo da compilare con la data e l'ora della pubblicazione/comunicazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Tipo di azione	Campo da compilare con il tipo di azione.	Sospensione, esclusione, revoca della sospensione
Motivi dell'azione	Campo da compilare con i motivi dell'azione.	{ALPHANUM-350}
Avente effetto dal	Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali l'azione ha effetto.	{DATE_TIME_FORMAT}
Con effetto fino al	Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali l'azione ha effetto.	{DATE_TIME_FORMAT}
In corso	Campo da compilare con «Vero» se l'azione in corso o «Falso» se non è in corso.	«Vero» — L'azione è in corso «Falso» — L'azione non è in corso
Sede(i) di negoziazione:	Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce l'azione.	{MIC} Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.
Denominazione dell'emittente	Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.	{ALPHANUM-350}
Emittente	Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.	{LEI}
Identificativo dello strumento	Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.	{ISIN}
Nome completo dello strumento	Campo da compilare con il nome dello strumento.	{ALPHANUM-350}
Strumenti derivati relativi	Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 ugualmente interessati dall'azione.	{ISIN} Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.
Altri strumenti relativi	Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.	{ISIN} Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.
Osservazioni	Campo da compilare con le osservazioni.	{ALPHANUM-350}



Tabella 4

**Formato della comunicazione all'ESMA e alle altre autorità competenti, da parte delle autorità competenti, della decisione di dare seguito alla sospensione, all'esclusione o alla revoca della sospensione**

CAMPO	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Autorità competente	Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che ha comunicato l'azione originaria.	{ALPHANUM-10}
Stato membro dell'autorità competente	Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che ha comunicato l'azione originaria.	{COUNTRYCODE_2}
Autorità competente all'origine della presente azione	Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che dà o non dà seguito all'azione originaria.	{ALPHANUM-10}
Stati membro dell'autorità competente all'origine della presente azione	Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che dà o non dà seguito all'azione iniziale.	{COUNTRYCODE_2}
Tipo di azione originaria	Campo da compilare con il tipo dell'azione originaria.	Sospensione, esclusione, revoca della sospensione
Decisione di dare seguito, se pertinente	Campo da compilare, se pertinente, con: — «Vero» se si dà seguito all'azione o — «Falso» se non si dà seguito all'azione.	«Vero» — Si dà seguito all'azione «Falso» — Non si dà seguito all'azione
Motivi della decisione di non dare seguito all'esclusione, sospensione o revoca, se pertinente	Campo da compilare con i motivi della decisione di non dare seguito all'esclusione, sospensione o revoca, se pertinente.	{ALPHANUM-350}
Data e ora della comunicazione	Campo da compilare con la data e l'ora della comunicazione della presente azione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Avente effetto dal	Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali la presente azione ha effetto.	{DATE_TIME_FORMAT}
Con effetto fino al	Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali la presente azione è effettiva.	{DATE_TIME_FORMAT}
In corso	Campo da compilare con «Vero» se l'azione è in corso o «Falso» se non è in corso.	«Vero» — L'azione è in corso «Falso» — L'azione non è in corso
Sede(i) di negoziazione:	Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce la presente azione.	{MIC} Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.



CAMPO	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Denominazione dell'emittente	Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.	{ALPHANUM-350}
Emittente	Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.	{LEI}
Identificativo dello strumento	Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.	{ISIN}
Nome completo dello strumento	Campo da compilare con il nome dello strumento.	{ALPHANUM-350}
Strumenti derivati relativi	Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 ugualmente interessati dall'azione.	{ISIN} Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.
Altri strumenti relativi	Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.	{ISIN} Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.
Osservazioni	Campo da compilare con le osservazioni.	{ALPHANUM-350}

17CE1730



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1006 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 giugno 2017**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 10287), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato in questione chiedendo una modifica del ceppo produttore *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) con *Aspergillus oryzae* (DSM 26372). La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (3) Nel suo parere del 14 luglio 2016 <sup>(3)</sup>, l'Autorità ha concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) non ha effetti dannosi per la salute animale, la salute umana e l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è potenzialmente efficace come additivo zootecnico per le specie avicole da ingrasso, i suinetti svezzati e i suini da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GUL 347 del 15.12.2012, pag. 12.

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2016; 14(8):4564.



*Articolo 2*

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

*Per la Commissione*


*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO  
«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
<b>Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.</b>									
4a1607i	DSM Nutritional Products Ltd.	Endo-1,4-beta-xilanasici EC 3.2.1.8	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanasici prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 26372) con un'attività minima di:</p> <p>forma solida: 1 000 FXU (1) g</p> <p>forma liquida: 650 FXU/ml</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>endo-1,4-beta-xilanasici prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 26372)</p> <p>Metodo di analisi (2)</p> <p>Per la quantificazione dell'endo-1,4-beta-xilanasici prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 26372) in un additivo per mangimi:</p> <p>— metodo colorimetrico per la misurazione del composto colorato prodotto dall'acido dinitrosalicilico (DNS) e delle parti xilosiliche rilasciate dall'azione della xilanasici sull'arabinosilano.</p>	<p>Pollame da ingrasso</p> <p>Suinetti svezzati</p> <p>Suini da ingrasso</p>	—	<p>100FXU</p> <p>200FXU</p> <p>200FXU</p>	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Dose massima raccomandata per kg di mangime completo:</p> <p>— pollame da ingrasso: 200 FXU;</p> <p>— suinetti (svezzati): 400 FXU;</p> <p>— suini da ingrasso: 400 FXU.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscelate, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.</p> <p>4. Da utilizzare per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.</p>	4 gennaio 2023



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
			Per la quantificazione dell'endo-1,4-beta-xilanasī prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 26372) nelle premiscele e negli alimenti per animali: — metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione della xilanasī a partire dall'azo-xilano di avena/farro evidenziato con colorante.						

(1) 1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dall'azo-arabinosilano del frumento, a pH 6,0 e a 50 °C.  
 (2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eu/food-additives/evaluation-reports>



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1007 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 giugno 2017**  
**relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte**  
**le specie animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Le lecitine sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di riesame di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «emulsionanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 13 luglio 2016 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di lecitine non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato è considerato efficace per l'impiego nei mangimi come emulsionante. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi contenuti negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione delle lecitine dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2016;14(8):4560.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

L'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «emulsionanti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2*

**Disposizioni transitorie**

1. L'additivo specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
1c322	—	Lecitine	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di lecitine avente un minimo di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fosfolipidi ≥ 18 %,</li> <li>— lisofosfolipidi ≥ 11 %,</li> <li>— altri fosfolipidi ≤ 6 %,               <ul style="list-style-type: none"> <li>Umidità ≤ 1 %</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Lecitine (n. CAS 8002-43-5) estratte dai semi di soia</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi:</p> <p>Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) e prove corrispondenti della monografia FAO JECFA «Lecithin» (3) (4).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	Livello d'impiego nel mangime completo: 100-1 500 mg di additivo/kg di mangime completo	6 luglio 2027

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eum/feed-additives/evaluation-reports>.

(2) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3) FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, «Lecithin», Monograph n. 4 (2007), <http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advices/jecfa-additives/detail/en/c/260/>.

(4) FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications — Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, <http://www.fao.org/doctrep/009/a0691e/a0691e00.htm>.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1008 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

relativo all'autorizzazione del preparato di *Lactococcus lactis* PCM B/00039, *Carnobacterium divergens* PCM KKP 2012p, *Lactobacillus casei* PCM B/00080, *Lactobacillus plantarum* PCM B/00081 e *Saccharomyces cerevisiae* PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione JH) Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di *Lactococcus lactis* PCM B/00039, *Carnobacterium divergens* PCM KKP 2012p, *Lactobacillus casei* PCM B/00080, *Lactobacillus plantarum* PCM B/00081 e *Saccharomyces cerevisiae* PCM KKP 2059p. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di *Lactococcus lactis* PCM B/00039, *Carnobacterium divergens* PCM KKP 2012p, *Lactobacillus casei* PCM B/00080, *Lactobacillus plantarum* PCM B/00081 e *Saccharomyces cerevisiae* PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 12 luglio 2016 <sup>(2)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Lactococcus lactis* PCM B/00039, *Carnobacterium divergens* PCM KKP 2012p, *Lactobacillus casei* PCM B/00080, *Lactobacillus plantarum* PCM B/00081 e *Saccharomyces cerevisiae* PCM KKP 2059p non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e che può migliorare il rendimento zootecnico nei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Lactococcus lactis* PCM B/00039, *Carnobacterium divergens* PCM KKP 2012p, *Lactobacillus casei* PCM B/00080, *Lactobacillus plantarum* PCM B/00081 e *Saccharomyces cerevisiae* PCM KKP 2059p dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2016;14(9):4555.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1892	JHJ Ltd	<i>Lactococcus lactis</i> PCM B/00039, <i>Carnobacterium divergens</i> PCM KKP 2012p, <i>Lactobacillus casei</i> PCM B/00080, <i>Lactobacillus plantarum</i> PCM B/00081 e <i>Saccharomyces cerevisiae</i> PCM KKP 2059p	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> PCM B/00039, <i>Carnobacterium divergens</i> PCM KKP 2012p, <i>Lactobacillus casei</i> PCM B/00080, <i>Lactobacillus plantarum</i> PCM B/00081 e <i>Saccharomyces cerevisiae</i> PCM KKP 2059p con un minimo di: <i>Lactococcus lactis</i> PCM B/00039 $\geq 5 \times 10^8$ CFU/g <i>Carnobacterium divergens</i> PCM KKP 2012p $\geq 3 \times 10^8$ CFU/g <i>Lactobacillus casei</i> PCM B/00080 $\geq 1 \times 10^8$ CFU/g <i>Lactobacillus plantarum</i> PCM B/00081 $\geq 3 \times 10^8$ CFU/g <i>Saccharomyces cerevisiae</i> PCM KKP 2059p $\geq 1 \times 10^7$ CFU/g	Polli da ingrasso	—	—	5 $\times$ 10 <sup>8</sup> (LAB) 5 $\times$ 10 <sup>6</sup> ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> PCM KKP 2059p)	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomina sodica, diclazuril, decocchinato o maduramicina ammonio. 3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.	6 luglio 2027

Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Lactococcus lactis</i> PCM B/00039, <i>Carnobacterium divergens</i> PCM KKP 2012p, <i>Lactobacillus casei</i> PCM B/00080, <i>Lactobacillus plantarum</i> PCM B/00081 e <i>Saccharomyces cerevisiae</i> PCM KKP 2059p.</p> <p>Metodo analitico (*)</p> <p>Per il conteggio di <i>Lactococcus lactis</i> PCM B/00039 e <i>Carnobacterium divergens</i> PCM KKP 2012p nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo di diffusione su piastra con MRS agar (de Man, Rogosa e Sharpe) ISO 15214</li> </ul> <p>Per il conteggio di <i>Lactobacilli</i> nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo di diffusione su piastra con MRS agar EN 15787</li> </ul> <p>Per il conteggio di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> PCM KKP 2059p nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo di diffusione su piastra con agar di estratto di lievito glucosio cloramfenicolo EN 15789</li> </ul>			UFC/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			Per l'identificazione di <i>Lactobacilli</i> , <i>Lactococcus lactis</i> PCM B/00039 e <i>Carnobacterium divergens</i> PCM KKP 2012p: — identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). Per l'identificazione di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> PCM KKP 2059p: — reazione a catena della polimerasi (PCR).				UFC/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %		

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

17CE1733



**DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1009 DELLA COMMISSIONE****del 13 marzo 2017****che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo e cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Le lenti ottiche filtranti contenenti cadmio o piombo sono usate in un'ampia gamma di applicazioni ottiche per molti tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sia il cadmio che il piombo sono usati in quanto presentano proprietà ottiche uniche consentite loro, quale l'elevata selettività nello spettro visibile non inficiato dall'angolo di riflessione.
- (3) Anche se esistono diverse modalità di sostituzione, queste non forniscono una prestazione selettiva sufficiente. Nei pochi casi in cui le alternative sono ritenute erogare prestazioni sufficienti in questo ambito, i materiali usati sono troppo sensibili alle condizioni operative ambientali, quali calore o radiazioni UV, e non offrono quindi un'affidabilità analoga.
- (4) In questo senso, le alternative non sono ancora idonee a molte applicazioni per le quali il reperimento di alternative è complesso ed esoso in termini di tempo, pertanto un periodo quinquennale è ritenuto giustificato per le categorie da 1 a 7 e 10.
- (5) Si dovrebbero pertanto esentare alcune lenti ottiche contenenti cadmio e/o piombo di categoria da 1 a 7 e 10 fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei cicli di innovazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate, la durata della presente esenzione non è suscettibile di incidere negativamente sull'innovazione.
- (6) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

<sup>(1)</sup> GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

#### ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 13 b) è sostituito dal seguente:

«13 b)	Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione	Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: — 21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro; — 21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11; — 21 luglio 2021 per le altre sottocategorie delle categorie 8 e 9
13 b)-(I)	Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate	Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; Scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;»
13 b)-(II)	Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; Escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato	
13 b)-(III)	Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione	

17CE1734



**DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1010 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 marzo 2017**

**che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Il piombo è utilizzato nei cuscinetti dei compressori contenenti refrigerante ermeticamente sigillati per impedire la fuoriuscita del refrigerante. Il piombo garantisce un basso attrito nei cuscinetti agendo come lubrificante solido nel caso di lubrificazione inadeguata.
- (3) Benché i cuscinetti senza piombo rappresentino una soluzione praticabile, essi non garantiscono tuttavia la necessaria affidabilità come sostituti dei cuscinetti con piombo nei compressori contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore.
- (4) Il piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) dovrebbe pertanto essere oggetto di esenzione fino al 21 luglio 2019. Alla luce dei cicli di innovazione per le applicazioni HVACR, la durata della presente esenzione non dovrebbe avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (5) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.


Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



## Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 9, lettera b), è sostituito dal seguente:

«9(b)	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; — 21 luglio 2021 per altre sottocategorie delle categorie 8 e 9.
9(b)-(l)	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.»

17CE1735



**DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1011 DELLA COMMISSIONE****del 15 marzo 2017****che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Le lenti a base di piombo sono usate in quanto presentano una combinazione unica di proprietà e caratteristiche, quali la prestazione in termini di trasmissione luminosa, la dispersione ottica, la conduttività termica, la rifrazione doppia e altre.
- (3) Le lenti ottiche senza piombo di tipo alternativo esistono sotto forma di lenti senza piombo, di lenti di plastica e come attrezzature a progettazione alternativa. Tuttavia queste alternative non possono offrire diverse proprietà né combinazioni analoghe a quelle delle lenti a base di piombo.
- (4) Laddove il reperimento di sostituti si è rivelato relativamente semplice, questo è già avvenuto e i sostituti sono in uso. Continuano a non essere disponibili alternative per le applicazioni rimanenti. La sostituzione per l'intera gamma di applicazioni non è pertanto possibile in generale. Si dovrebbe quindi esentare l'uso del piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche di categoria da 1 a 7 e 10 fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei cicli di innovazione di questo tipo di applicazioni ottiche, la durata della presente esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (5) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*


1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER


---

*ALLEGATO*

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 13 a) è sostituito dal seguente:

«13 a)	Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche	Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: — 21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro; — 21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11; — 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie»
--------	--	--

17CE1736



**DECISIONE (PESC) 2017/1012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 13 giugno 2017**

**che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in  
Kosovo\* (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo EULEX KOSOVO <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 <sup>(2)</sup> che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018.
- (3) Il 20 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1207 <sup>(3)</sup> relativa alla nomina della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO dal 1° settembre 2016 al 14 giugno 2017.
- (4) Il 30 maggio 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

*Per il comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

W. STEVENS


---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> GUL 42 del 16.2.2008, pag. 92.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GUL 157 del 15.6.2016, pag. 26).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (GUL 198 del 23.7.2016, pag. 49).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1013 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

**che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2017) 1927]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

visto il parere del comitato per i trasporti su strada istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il formulario tipo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per trasmettere alla Commissione ogni due anni le informazioni necessarie per elaborare una relazione sull'attuazione del regolamento in questione nonché del regolamento (UE) n. 165/2014 e sull'evoluzione dei settori contemplati da tali atti.
- (2) Il formulario tipo istituito dalla decisione 2009/810/CE della Commissione <sup>(3)</sup> dovrebbe essere soppresso e dovrebbe essere adottata una nuova decisione che tenga conto anche degli sviluppi successivi all'adozione della decisione per quanto riguarda l'Unione europea, ad esempio l'adesione della Croazia, e delle nuove norme sui periodi di guida e di riposo.
- (3) Gli obblighi in materia di relazioni sanciti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e dalla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, che ne fissa le condizioni minime di applicazione, riguardano in particolare le informazioni sulle deroghe nazionali concesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e informazioni più precise sui controlli effettuati sui veicoli.
- (4) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, integra le disposizioni riguardanti i periodi di guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006.
- (5) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE, ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva in questione. Questo periodo biennale coincide con quello di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Per motivi di praticità amministrativa e di efficacia dei controlli sull'impatto delle norme dell'Unione in questo settore, è opportuno includere le informazioni in questione nel formulario tipo,


<sup>(1)</sup> GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 60 del 28.2.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione, del 22 settembre 2008, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 289 del 5.11.2009, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GUL 80 del 23.3.2002, pag. 35).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il formulario tipo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è stabilito in conformità al modello di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*


1. La decisione 2009/810/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

*Per la Commissione*  
Violeta BULC  
*Membro della Commissione*



ALLEGATO

**Formulario tipo per la trasmissione delle relazioni sull'attuazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dell'articolo 13 della direttiva 2002/15/CE**

1. STATO MEMBRO

2. PERIODO DI RIFERIMENTO

[articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006]

Dal (data):

Al (data):

3. CALCOLO DEI CONTROLLI MINIMI DA EFFETTUARE

(articolo 2 della direttiva 2006/22/CE)

a) Numero di giorni di lavoro per conducente nel periodo di riferimento: .....

b) Numero totale dei veicoli soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006: .....

c) Numero totale di giorni di lavoro [(a) \* (b)]: .....

d) Numero minimo di controlli [3 % dal gennaio 2010]: .....


4. CONTROLLI SU STRADA

4.1. Numero di conducenti controllati su strada ripartiti per paese di immatricolazione e tipo principale di trasporto

Tipo principale di trasporto	UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi
	Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati	
Trasporto di persone			
Trasporto di merci			
Totale			

4.2. Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per tipo di strada e paese di immatricolazione

Tipo di strada	A	B	BG	CY	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GB	GR	H	HR	I	IRL
Autostrada																	
Strada nazionale																	
Strada secondaria																	



Tipo di strada	L	LT	LV	M	NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	FL	IS	N	CH	Altro	Totale
Autostrada																	
Strada nazionale																	
Strada secondaria																	

## 4.3. Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per tipo di tachigrafo

Tipo di tachigrafo	UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi
	Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati	
Analogico			
Digitale			
Intelligente (1)			
Totale			

(1) Obbligatorio a partire dalla data di applicazione dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

Se le statistiche nazionali lo consentono, si prega di completare anche la tabella sottostante indicando le cifre esatte riguardanti i veicoli provvisti di tachigrafo digitale:

a) Numero di veicoli provvisti di tachigrafo digitale	
b) Percentuale di veicoli provvisti di tachigrafo digitale rispetto al totale dei veicoli soggetti ai regolamenti	

## 4.4. Numero di giorni di lavoro controllati su strada ripartiti per tipo principale di trasporto e per paese di registrazione

Tipo principale di trasporto	UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi
	Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati	
Trasporto di persone			
Trasporto di merci			
Totale			



4.5. *Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate su strada*


[R — infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, D — infrazione ai sensi della direttiva 2006/22/CE]

Articolo	Tipo di infrazione	Trasporto di persone			Trasporto di merci		
		UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi	UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi
		Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati		Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati	
R 6	Periodo di guida: — limite giornaliero — limite settimanale — limite bisettimanale						
R 6	Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità						
R 7	Interruzioni durante i periodi di guida (guida per oltre 4,5 ore senza interruzione o con un'interruzione troppo breve)						
R 8	Periodi di riposo: — minimo giornaliero — minimo settimanale						
R 10 & 26	Dati riguardanti i periodi di guida: — registrazioni per i 28 giorni precedenti						
D allegato I A	Apparecchio di controllo: — funzionamento non corretto — abuso o manipolazione dell'apparecchio di controllo						

## 5. CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE

5.1. *Numero di conducenti controllati e numero di giorni di lavoro controllati nei locali delle imprese:*

Tipo di trasporto	Numero di conducenti controllati	Numero di giorni di lavoro controllati
I. Tipologia		
Trasporto di persone		
Trasporto di merci		



Tipo di trasporto	Numero di conducenti controllati	Numero di giorni di lavoro controllati
II. Tipologia		
Trasporto per conto terzi		
Trasporto per conto proprio		

5.2. *Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate nei locali delle imprese*

[R — infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, D — infrazione ai sensi della direttiva 2006/22/CE]

Articolo	Tipo di infrazione	Trasporto di persone	Trasporto di merci
R 6	Periodo di guida: — limite giornaliero — limite settimanale — limite bisettimanale		
R 6	Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità		
R 7	Interruzioni durante i periodi di guida (guida per oltre 4,5 ore senza interruzione o con un'interruzione troppo breve)		
R 8	Periodi di riposo: — minimo giornaliero — minimo settimanale		
R 10 & 26	Dati riguardanti i periodi di guida: — dati conservati per 1 anno		
D allegato I A	Apparecchio di controllo: — funzionamento non corretto — abuso o manipolazione dell'apparecchio di controllo		

5.3. *Numero di imprese e di conducenti controllati nei locali delle imprese ripartiti in base alle dimensioni della flotta*

Dimensioni della flotta	Numero di imprese controllate	Numero di conducenti controllati	Numero di infrazioni accertate
1			
2-5			
6-10			
11-20			
21-50			



Dimensioni della flotta	Numero di imprese controllate	Numero di conducenti controllati	Numero di infrazioni accertate
51-200			
201-500			
Oltre 500			

6. CAPACITÀ DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO A LIVELLO NAZIONALE

- a) Numero di agenti di controllo impiegati nei controlli su strada e nei locali delle imprese: .....
- b) Numero di agenti di controllo formati per analizzare i dati dei tachigrafi digitali su strada e nei locali delle imprese: .....
- c) Numero di apparecchi forniti agli agenti di controllo per trasferire, leggere e analizzare i dati dei tachigrafi digitali su strada e nei locali delle imprese: .....

7. INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

7.1. Nazionali

- a) Regolamentari (compreso l'aggiornamento dei dati relativi al ricorso alle deroghe ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1)
- b) Amministrative
- c) Altro

7.2. Internazionali

- a) Controlli coordinati: numero per anno, paesi partecipanti
- b) Scambio di esperienze, di dati, di personale: numero di iniziative, persone, materie oggetto di scambio, paesi partecipanti

8. SANZIONI

8.1. Tabelle: nell'anno di riferimento

8.2. Variazioni

- a) Data e natura delle variazioni più recenti (sulla base dell'anno di riferimento)
- b) Riferimenti amministrativi o legali

9. CONCLUSIONI E COMMENTI, COMPRESI EVENTUALI SVILUPPI NEI SETTORI IN QUESTIONE

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/15/CE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In generale, questa sezione contiene le informazioni seguenti:

- modalità di elaborazione della relazione e dettagli sulle parti interessate consultate;
- attuazione [contesto giuridico, modifiche al contesto giuridico relativo ai periodi di lavoro per effetto del recepimento, eventuali difficoltà specifiche incontrate nell'applicazione della direttiva, misure adottate in risposta alle difficoltà incontrate, eventuali misure di sostegno per agevolare l'attuazione pratica della legislazione];



- monitoraggio dell'attuazione [organismi responsabili di monitorare la conformità alle regole, metodi utilizzati a tal fine, problemi incontrati e soluzioni adottate];
- interpretazione giudiziale [indicare se sono state emesse sentenze a livello nazionale che interpretano o applicano la direttiva su questioni rilevanti e quali sono i principi giuridici fondamentali in proposito];
- valutazione dell'efficacia [dati utilizzati per valutare l'efficacia delle misure di recepimento, aspetti positivi e negativi dell'applicazione pratica della legislazione];
- prospettive [indicare eventuali priorità nel settore pertinente, suggerire adattamenti o modifiche della direttiva illustrandone i motivi, indicare le modifiche ritenute necessarie per tenere conto del progresso tecnico, suggerire misure di sostegno a livello di UE].

11. RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE

Nome: .....

Funzione: .....

Organizzazione: .....


Indirizzo amministrativo: .....

Tel./fax .....

E-mail: .....

Data: .....

17CE1738



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1014 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

**relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE impone ai produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
- (2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 4 di detta direttiva.
- (3) In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.
- (5) Il 23 aprile 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/357/CE <sup>(2)</sup> e il 7 giugno 2008 ha affidato al Comitato europeo di normazione (CEN) il mandato M/427 riguardante i requisiti di resistenza all'uso da parte di bambini degli accendini.
- (6) Sulla base del mandato M/427, il CEN ha adottato la norma EN 13869:2016 «Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma europea EN 13869:2016 soddisfa il mandato M/427 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha affidato il mandato M/264 al CEN e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) in materia di sicurezza degli articoli di puericoltura.
- (8) Sulla base del mandato M/264, il CEN ha adottato la norma EN 13209-2:2015 «Articoli per puericoltura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile». La norma europea EN 13209-2:2015 soddisfa il mandato M/264 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

<sup>(1)</sup> GUL 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Decisione 2008/357/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 120 del 7.5.2008, pag. 11).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I riferimenti alle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

- a) EN 13869:2016 «Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;
- b) EN 13209-2:2015 «Articoli per puericoltura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile».


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1739



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1015 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 2017****sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce i limiti delle emissioni di gas a effetto serra (le assegnazioni annuali di emissioni) per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali assegnazioni sono state adeguate dalla decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri ai fini di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2014 trasmessi alla Commissione nell'aprile 2016, secondo le procedure di cui al capo III e all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (3) La quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per il 2014 dovrebbe prendere in considerazione le rettifiche tecniche e le stime rivedute calcolate nel corso della revisione completa, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.
- (4) La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione al fine di essere in linea con le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2014, calcolata in base ai dati di inventario corretti al momento del completamento della revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 165 del 18.6.2013, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

<sup>(3)</sup> Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO

Stato membro	Emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per l'anno 2014 (tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente)
Belgio	70 054 910
Bulgaria	22 900 867
Repubblica ceca	57 620 658
Danimarca	32 643 514
Germania	436 790 185
Estonia	6 083 093
Irlanda	41 663 021
Grecia	44 409 918
Spagna	199 755 020
Francia	353 528 786
Croazia	14 663 196
Italia	265 275 604
Cipro	3 924 856
Lettonia	9 017 595
Lituania	12 922 268
Lussemburgo	8 858 306
Ungheria	38 423 028
Malta	1 291 392
Paesi Bassi	97 887 338
Austria	48 194 334
Polonia	181 543 023
Portogallo	38 836 638
Romania	72 534 134
Slovenia	10 472 374
Slovacchia	19 782 144
Finlandia	30 146 832
Svezia	34 522 651
Regno Unito	324 444 705

17CE1740



## REGOLAMENTO (UE) 2017/1016 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

**che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantniliprololo, deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotrammato, olio di girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze benzovindiflupir, deltametrina, etofumesato, alossifop, piraclostrobin, tolclofos-metile e trinexapac sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clorantniliprololo, penthiopyrad e spirotrammato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin e olio di girasole non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva deltametrina su sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze e rabarbaro, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'etofumesato, è stata presentata una domanda simile per prezzemolo a grossa radice e porri. Per quanto riguarda il penthiopyrad, è stata presentata una domanda simile per albicocche, pesche, orzo e avena. Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per sedano rapa, spinaci, foglie di bietole da costa e di barbabietole, cicoria Witloof, fagioli e piselli con baccello, piselli (senza baccello), sedani e finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze. Per quanto riguarda lo spirotrammato, è stata presentata una domanda simile per melograni, «altri ortaggi a radice e tubero» e radici di cicoria. Per quanto riguarda il tolclofos-metile, è stata presentata una domanda simile per le patate.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state presentate una domanda per il benzovindiflupir usato su pomacee, uve da vino, patate, «ortaggi a radice e tubero tropicali», topinambur, solanacee, cucurbitacee, legumi da granella, semi di lino, semi di papavero, semi di colza, semi di senape, semi di cotone, semi di camelina/dorella, orzo, mais, avena, segale, frumento, zenzero, curcuma e presente nel fegato di ruminanti e una domanda per il trinexapac usato sui semi di papavero. I richiedenti

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.



sostengono che gli impieghi autorizzati di tali sostanze su questi prodotti in America settentrionale e in Australia determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.

- (5) Conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in data 27 giugno 2016 il Regno Unito ha informato la Commissione di avere autorizzato l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clorantranilipolo per l'uso sul luppolo, a seguito della comparsa improvvisa di una specie di lepidotteri. Tale autorizzazione è apparsa necessaria a causa del fatto che l'insorgenza dell'infestazione di lepidotteri non poteva essere contenuta in alcun altro modo ragionevole. Il Regno Unito ha altresì informato dell'autorizzazione gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per il luppolo.
- (6) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti <sup>(2)</sup>. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
- (8) L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'uso di benzovindiflupir sulle cucurbitacee con buccia non commestibile, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti.
- (9) Per quanto riguarda l'uso di clorantranilipolo sul luppolo, l'Autorità ha sottoposto per tale prodotto tre LMR diversi all'attenzione dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 a una concentrazione di 10 mg/kg, che è stata ottenuta riducendo i risultati delle sperimentazioni sui residui di un fattore 3, tenuto conto che esse sono state sovrastimate in termini di numero di applicazioni e tasso di applicazione. Tale LMR dovrebbe essere fissato provvisoriamente fino al 31 dicembre 2020.
- (10) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>:

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for benzovindiflupyr in various plant and animal origin commodities (Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per il benzovindiflupir in vari prodotti di origine vegetale e animale). *EFSA Journal* 2016; 14(12):4644. [30 pagg.].

Reasoned opinion on the setting of a temporary maximum residue level for chlorantraniliprole in hops (Parere motivato sulla fissazione di un livello massimo provvisorio di residui di clorantranilipolo nel luppolo). *EFSA Journal* 2016; 14(11):4638. [16 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for deltamethrin in celery, Florence fennel and rhubarb (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di deltametrina in sedano, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze e rabarbaro). *EFSA Journal* 2017; 15(1):4683. [24 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of MRLs for haloxyfop-P in parsley root and leek (Parere motivato sulla modifica degli LMR di alossifop-P nel prezzemolo a grossa radice e i porri). *EFSA Journal* 2016; 14(10):4608. [13 pagg.].


Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for penthiopyrad in stone fruits and cereals (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di penthiopyrad nelle drupacee e nei cereali). *EFSA Journal* 2016; 14(12):4648. [19 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in various crops (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di piraclostrobin in varie colture). *EFSA Journal* 2017; 15(1):4686. [22 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for tolclofos-methyl in potatoes (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di tolclofos-metile nelle patate). *EFSA Journal* 2017; 15(2):4730. [25 pagg.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for trinexapac in poppy seed (Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per il trinexapac nei semi di papavero). *EFSA Journal* 2016; 14(11):4636. [15 pagg.].

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for spirotriamat in pomegranates and various vegetables (Parere motivato sulla fissazione di livelli massimi di residui di spirotriamato nei melograni e in vari ortaggi). *EFSA Journal* 2017;15(1):4684. [22 pagg.].



- (11) L'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitari delle sostanze attive etofumesato, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1 e oxathiapiprolin <sup>(1)</sup>.
- (12) L'Autorità ha raccomandato di fissare gli LMR di etofumesato per bietole, barbabietole da zucchero e bietole da foglia e da costa. Essa ha raccomandato di includere le sostanze virus del mosaico del pepino isolato blando VC1 e virus del mosaico del pepino isolato blando VX1 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha raccomandato di fissare gli LMR di oxathiapiprolin per uve da tavola, patate, pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, meloni, lattughe e foglie di vite. Conformemente alle linee guida dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare lo stesso LMR delle uve da tavola anche per le uve da vino.
- (13) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i limiti di determinazione appropriati. Per l'oxathiapiprolin, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (14) L'olio di girasole è approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione <sup>(2)</sup>. La Commissione ritiene che sia opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (15) Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


<sup>(1)</sup> Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethofumesate (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva etofumesato). *EFSA Journal* 2016; 14(1):4374. [141 pagg.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Mild Pepino mosaic virus isolate VC1 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva virus del mosaico del pepino isolato blando VC1). *EFSA Journal* 2016; 14(12):4651. [23 pagg.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Mild Pepino mosaic virus isolate VX1 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva virus del mosaico del pepino isolato blando VX1). *EFSA Journal* 2016; 14(12):4650. [22 pagg.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxathiapiprolin (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva oxathiapiprolin). *EFSA Journal* 2016; 14(7):4504. [89 pagg.].

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (G.U. L 305 del 12.11.2016, pag. 23).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:


a) le colonne relative a benzovindiflupir, deltametrina, etofumesato, alossifop, piraclostrobin, tolclofos-metile e trinexapac sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	(3)	Deltametrina (F)	Etofumesato (somma di etofumesato, 2-cheto-etofumesato ad anello aperto e del suo 2-cheto-etofumesato coniugato, espressa come etofumesato)	Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati, espressa come alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto] (F) (R)]	Piraclostrobin (F)	Tolclofos-metile (F)	Trinexapac [somma di trinexapac (acido) e dei suoi sali, espressa come trinexapac]
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	0,01 (*)	0,04	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0110000	<b>Agrumi</b>							
0110010	Pompelmi		(+) (+)			1		
0110020	Arance dolci		(+) (+)			2		
0110030	Limoni		(+) (+)			1		
0110040	Limette/limi		(+) (+)			1		
0110050	Mandarini		(+) (+)			1		
0110990	Altri		(+) (+)			1		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	0,01 (*)	0,02 (*)					
0120010	Mandorle dolci		(+) (+)			0,02 (*)		
0120020	Noci del Brasile		(+) (+)			0,02 (*)		
0120030	Noci di anacardi		(+) (+)			0,02 (*)		
0120040	Castagne e marroni		(+) (+)			0,02 (*)		
0120050	Noci di cocco		(+) (+)			0,02 (*)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120060	Nocciole		(+)			0,02 (*)		
0120070	Noci del Queensland		(+)			0,02 (*)		
0120080	Noci di pecan		(+)			0,02 (*)		
0120090	Pinoli		(+)			0,02 (*)		
0120100	Pistacchi		(+)			1		
0120110	Noci comuni		(+)			0,02 (*)		
0120990	Altri		(+)			0,02 (*)		
0130000	<b>Pomacee</b>	<b>0,2</b>				0,5		
0130010	Mele		0,2 (+)					
0130020	Pere		0,1 (+)					
0130030	Cotogne		0,1 (+)					
0130040	Nespole		0,1 (+)					
0130050	Nespole del Giappone		0,1 (+)					
0130990	Altri		0,1					
0140000	<b>Drupacee</b>	0,01 (*)						
0140010	Albicocche		0,15 (+)			1		
0140020	Ciliege (dolci)		0,1 (+)			3		
0140030	Pesche		0,15 (+)			0,3		
0140040	Prugne		0,07 (+)			0,8		
0140990	Altri		0,01 (*)			0,02 (*)		
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>							
0151000	a) Uve		0,2					
0151010	Uve da tavola	0,01 (*)	(+)			1 (+)		
0151020	Uve da vino	<b>1</b>	(+)			2		
0152000	b) Fragole	0,01 (*)	0,2 (+)			1,5		
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)	0,1					
0153010	More di rovo		(+)			3		
0153020	More selvatiche		(+)			2		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		(+)			3		
0153990	Altri		(+)			2		
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,01 (*)	0,6					
0154010	Mirtilli		(+)			4		
0154020	Mirtilli giganti americani		(+)			3		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		(+)			3		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		(+)			3		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		(+)			3		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		(+)			3		
0154070	Azzeruoli		(+)			3		
0154080	Bacche di sambuco		(+)			3		
0154990	Altri		(+)			3		
0160000	<b>Frutta varia con</b>	0,01 (*)						
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>					0,02 (*)		
0161010	Datteri		0,01 (*)					
0161020	Fichi		0,01 (*)					
0161030	Olive da tavola		1 (+)					
0161040	Kumquat		0,01 (*)					
0161050	Carambole		0,01 (*)					
0161060	Cachi		0,01 (*)					
0161070	Jambul/jambolan		0,01 (*)					
0161990	Altri		0,01 (*)					
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>					0,02 (*)		
0162010	Kivi (verdi, rossi, gialli)		0,15 (+)					
0162020	Litci		0,01 (*)					
0162030	Frutti della passione/maracuja		0,01 (*)					
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		0,01 (*)					
0162050	Melastelle/cainette		0,01 (*)					
0162060	Cachi di Virginia		0,01 (*)					
0162990	Altri		0,01 (*)					
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		0,01 (*)					
0163010	Avocado					0,02 (*)		
0163020	Banane					0,02 (*)		
0163030	Manghi					0,05		
0163040	Papaie					0,07		
0163050	Melograni					0,02 (*)		
0163060	Cerimolia/cherimolia					0,02 (*)		
0163070	Guaiave/guave					0,02 (*)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163080	Ananas					0,02 (*)		
0163090	Frutti dell'albero del pane					0,02 (*)		
0163100	Durian					0,02 (*)		
0163110	Anona/graviola/guanabana					0,02 (*)		
0163990	Altri					0,02 (*)		
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>							
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>							0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	<b>0,02</b>	0,3 (+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	<b>0,2</b>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	<b>0,02</b>	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta/arrow root							
0212990	Altri							
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		0,02 (*)					
0213010	Bietole	0,01 (*)	(+)	<b>0,2</b>	0,01 (*)	0,1	0,01 (*)	
0213020	Carote	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,09 (+)	0,5	0,01 (*)	
0213030	Sedano rapa	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	<b>0,5</b>	0,01 (*)	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,3	0,01 (*)	
0213050	Topinambur	<b>0,02</b>	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,06	0,01 (*)	
0213060	Pastinaca	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,3	0,01 (*)	
0213070	Prezzenolo a grossa radice/prezzenolo di Amburgo	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	<b>0,09</b>	0,1	0,01 (*)	
0213080	Ravanelli	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,5	0,1 (+)	
0213090	Salsefrica	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,1	0,01 (*)	
0213100	Rutabaga	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,09	0,01 (*)	
0213110	Rape	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,09	0,01 (*)	
0213990	Altri	0,01 (*)	(+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	0,01 (*)		0,03 (*)			0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio		0,06 (+)		0,01 (*)	0,3		
0220020	Cipolle		0,06 (+)		0,2 (+)	1,5		
0220030	Scalogni		0,06 (+)		0,01 (*)	0,3		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		0,3 (+)		0,01 (*)	1,5		
0220990	Altri		0,01 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>							
0231000	a) Solanacee			0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0231010	Pomodori	0,7	0,07 (+)			0,3		
0231020	Peperoni	1	0,2 (+)			0,5		
0231030	Melanzane	0,7	0,4 (+)			0,3		
0231040	Gombi	1	0,01 (*)			0,02 (*)		
0231990	Altri	1	0,01 (*)			0,02 (*)		
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,08	0,2			0,5		
0232010	Cetrioli		(+)					
0232020	Cetriolini		(+)					
0232030	Zucchine		(+)					
0232990	Altri							
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 (*)				0,5		
0233010	Meloni		0,02 (*) (+)					
0233020	Zucche		0,2 (+)					
0233030	Cocomeri/angurie		0,02 (*) (+)					
0233990	Altri		0,02 (*)					
0234000	d) Mais dolce	0,01 (*)	0,02 (*) (+)			0,02 (*)		
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)		
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	0,01 (*)		0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza		0,1			0,1		
0241010	Cavoli broccoli		(+)				(+)	
0241020	Cavolfiori		(+)				(+)	
0241990	Altri							
0242000	b) Cavoli a testa							
0242010	Cavoletti di Bruxelles		0,01 (*) (+)			0,3	(+)	
0242020	Cavoli cappucci		0,1 (+)			0,2	(+)	
0242990	Altri		0,01 (*)			0,02 (*)		
0243000	c) Cavoli a foglia					1,5		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		0,2 (+)					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0243020	Cavoli ricci		0,01 (*) (+)					
0243990	Altri		0,01 (*)					
0244000	d) Cavoli rapa		0,01 (*) (+)			0,02 (*)		
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>							
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)		0,03 (*)	0,01 (*)		(+)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		2 (+)			10	0,9	
0251020	Lattughe		0,5 (+)			2	2	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		0,1 (+)			0,4	0,9	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		2 (+)			10	0,9	
0251050	Barbarea		2 (+)			10	0,9	
0251060	Rucola		2 (+)			10	0,9	
0251070	Senape juncea		2 (+)			10	0,9	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		2 (+)			10	0,9	
0251990	Altri		0,01 (*)			10	0,9	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci		(+)	0,1 (*) (+)		<b>0,6</b>		
0252020	Portulaca/porcellana		(+)	0,03 (*)		0,02 (*)		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		(+)	<b>0,3</b>		1,5		
0252990	Altri		(+)	0,03 (*)		0,02 (*)		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	2 (+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	2 (+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)	0,02 (*) (+)	0,03 (*) (+)	0,01 (*)	<b>0,09</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)	2		0,02 (*)	2	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio		(+)	0,05 (*)				
0256020	Erba cipollina		(+)	0,05 (*)				
0256030	Foglie di sedano		(+)	0,05 (*)				
0256040	Prezzemolo		(+)	1,5 (+)				
0256050	Salvia		(+)	1,5 (+)				
0256060	Rosmarino		(+)	1,5 (+)				
0256070	Timo		(+)	1,5 (+)				
0256080	Basilico e fiori commestibili		(+)	1 (+)				
0256090	Foglie di alloro/lauro		(+)	0,05 (*)				
0256100	Dragoncello		(+)	0,05 (*)				
0256990	Altri		(+)	0,05 (*)				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0260000	<b>Legumi</b>	0,01 (*)	0,2		0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		(+)	0,1 (*) (+)		<b>0,6</b>		
0260020	Fagioli (senza baccello)		(+)	0,03 (*)		0,02 (*)		
0260030	Piselli (con baccello)		(+)	0,1 (*) (+)		<b>0,6</b>		
0260040	Piselli (senza baccello)		(+)	0,03 (*)		<b>0,15</b>		
0260050	Lenticchie		(+)	0,03 (*)		0,02 (*)		
0260990	Altri			0,03 (*)		0,02 (*)		
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	0,01 (*)		0,03 (*)			0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi		0,01 (*) (+)			0,02 (*)		
0270020	Cardi		0,01 (*)			0,02 (*)		
0270030	Sedani		<b>0,3</b>			<b>1,5</b>		
0270040	Finocchi dolci/finocchimi/finocchi di Firenze		<b>0,3</b>			<b>1,5</b>		
0270050	Carciofi		0,2 (+)			2		
0270060	Porri		0,3 (+)			0,7		
0270070	Rabarbaro		<b>0,3</b>			0,02 (*)		
0270080	Germogli di bambù		0,01 (*)			0,02 (*)		
0270090	Cuori di palma		0,01 (*)			0,02 (*)		
0270990	Altri		0,01 (*)			0,02 (*)		
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)		0,03 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		0,05 (+)					
0280020	Funghi selvatici		0,01 (*)					
0280990	Muschi e licheni		0,01 (*)					
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>						0,01 (*)	
0300010	Fagioli	<b>0,2</b>	0,6 (+)	0,03 (*)	0,15 (+)	0,3		10 (+)
0300020	Lenticchie	<b>0,2</b>	1 (+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,5		0,02 (*)
0300030	Piselli	<b>0,08</b>	1 (+)	0,1 (*) (+)	0,15 (+)	0,3		0,02 (*)
0300040	Lupini/semi di lupini	<b>0,2</b>	1 (+)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05		0,02 (*)
0300990	Altri	<b>0,2</b>	0,02 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,3		0,02 (*)
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>			0,03 (*)			0,01 (*)	
0401000	<b>Semi oleginosi</b>							
0401010	Semi di lino	<b>0,15</b>	0,02 (*) (+)		0,01 (*)	0,2		0,01 (*)
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)	0,04		0,01 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401030	Semi di papavero	<b>0,15</b>	0,2 (+)		0,01 (*)	0,2		7
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	0,02 (*) (+)		0,01 (*)	0,2		0,01 (*)
0401050	Semi di girasole	0,01 (*)	0,05 (*) (+)		0,4 (+)	0,3		0,01 (*)
0401060	Semi di colza	<b>0,15</b>	0,07 (*) (+)		0,2 (+)	0,2		2
0401070	Semi di soia	0,04	0,02 (*)		0,5	0,05		0,01 (*)
0401080	Semi di senape	<b>0,15</b>	0,07 (*) (+)		0,01 (*)	0,2		0,01 (*)
0401090	Semi di cotone	<b>0,15</b>	0,02 (*) (+)		0,01 (*)	0,3		0,01 (*)
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)	0,02 (*) (+)		0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	0,02 (*) (+)		0,01 (*)	0,2		0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	0,2 (+)		0,01 (*)	0,2		0,01 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	<b>0,15</b>	0,07 (*) (+)		0,01 (*)	0,2		0,01 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	0,2 (+)		0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,2 (+)		0,01 (*)	0,2		0,01 (*)
0401990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0402010	Olive da olio		0,6 (+)					
0402020	Semi di palma		0,02 (*)					
0402030	Frutti di palma		0,02 (*)					
0402040	Capoc		0,02 (*)					
0402990	Altri		0,02 (*)					
0500000	<b>CEREALI</b>			0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0500010	Orzo	<b>1,5</b>	2 (+)			1		3
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)	2 (+)			0,02 (*)		0,02 (*)
0500030	Mais/granturco	<b>0,02</b>	2 (+)			0,02 (*)		0,02 (*)
0500040	Miglio	0,01 (*)	2 (+)			0,02 (*)		0,02 (*)
0500050	Avena	<b>1,5</b>	2 (+)			1		3
0500060	Riso	0,01 (*)	1 (+)			0,02 (*)		0,02 (*)
0500070	Segale	<b>0,1</b>	2 (+)			0,2		0,5
0500080	Sorgo	0,01 (*)	2 (+)			0,5		0,02 (*)
0500090	Frumento	<b>0,1</b>	1 (+)			0,2		3
0500990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)		0,02 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06000000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	0,05 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
06100000	<b>Tè</b>		5 (+)	0,1 (*)		0,1 (*)		
06200000	<b>Chicchi di caffè</b>		0,1 (*)	0,1 (*)		0,3 (+)		
06300000	<b>Infusioni di erbe da</b>					0,1 (*)		
06310000	a) <i>Fiori</i>		15	15 (+)				
06310100	Camomilla		(+)					
06310200	Ibisco/rosella		(+)					
06310300	Rosa		(+)					
06310400	Gelsomino		(+)					
06310500	Tiglio		(+)					
06319900	Altri							
06320000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		15	15 (+)				
06320100	Fragola		(+)					
06320200	Rooibos		(+)					
06320300	Mate		(+)					
06329900	Altri							
06330000	c) <i>Radici</i>		0,3	0,1 (*)				
06330100	Valeriana		(+)					
06330200	Ginseng		(+)					
06339900	Altri							
06390000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		0,1 (*)	0,1 (*)				
06400000	<b>Semi di cacao</b>		0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*)		
06500000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>		0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*)		
07000000	<b>LUPPOLO</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	15	0,05 (*)	0,05 (*)
08000000	<b>SPEZIE</b>							
08100000	<b>Semi</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,6 (+)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
08100100	Anice verde							
08100200	Grano nero/cumino nero							
08100300	Sedano							
08100400	Coriandolo							
08100500	Cumino							
08100600	Aneto							




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Finocchio							
0810080	Fieno greco							
0810090	Noce moscata							
0810990	Altri							
0820000	<b>Frutta</b>	0,05 (*)	15	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		(+)					
0820020	Pepe di Sichuan		(+)					
0820030	Carvi		(+)					
0820040	Cardamomo		(+)					
0820050	Bacche di ginepro		(+)					
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		(+)					
0820070	Vaniglia		(+)					
0820080	Tamarindo		(+)					
0820990	Altri		(+)					
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella							
0830990	Altri							
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>			0,1 (*)				
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,5 (+)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	<b>0,15</b>	0,5 (+)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	<b>0,15</b>	0,5 (+)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,5		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	0,05 (*)	15	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		(+)					
0850020	Capperi		(+)					
0850990	Altri							
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)	15	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano		(+)					
0860990	Altri		(+)					
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis							
0870990	Altri							



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>						0,01 (*)	
0900010	Barbabetole da zucchero	0,01 (*)	0,02 (*) (+)	<b>0,2</b>	0,2 (+)	0,2		0,01 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,04	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,5
0900030	Radici di cicoria	0,01 (*)	0,04 (+)	0,1 (*) (+)	0,01 (*)	0,08		0,01 (*)
0900090	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>							
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>			0,03 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
1011000	a) <b>Suini</b>	0,01 (*)						
1011010	Muscolo		0,03 (+)	(+)	0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1011020	Tessuto adiposo		0,5 (+)	(+)	0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1011030	Fegato		0,03 (*) (+)	(+)	0,03 (+)			0,01 (*)
1011040	Rene		0,03 (*) (+)	(+)	0,06 (+)			0,05
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5 (+)		0,06			0,01 (*)
1011990	Altri		0,02 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
1012000	b) <b>Bovini</b>							
1012010	Muscolo	0,01 (*)	0,03 (+)	(+)	0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1012020	Tessuto adiposo	0,02	0,5 (+)	(+)	0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1012030	Fegato	<b>0,06</b>	0,03 (*) (+)	(+)	0,03 (+)			0,01 (*)
1012040	Rene	0,01 (*)	0,03 (*) (+)	(+)	0,07 (+)			0,05
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	0,5 (+)		0,07			0,01 (*)
1012990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
1013000	c) <b>Ovini</b>							
1013010	Muscolo	0,01 (*)	0,03 (+)	(+)	0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1013020	Tessuto adiposo	0,02	0,5 (+)	(+)	0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1013030	Fegato	<b>0,06</b>	0,03 (*) (+)	(+)	0,03 (+)			0,01 (*)
1013040	Rene	0,01 (*)	0,03 (*) (+)	(+)	0,07 (+)			0,05
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	0,5 (+)		0,07			0,01 (*)
1013990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
1014000	d) <b>Caprini</b>							
1014010	Muscolo	0,01 (*)	0,03 (+)	(+)	0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1014020	Tessuto adiposo	0,02	0,5 (+)	(+)	0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1014030	Fegato	<b>0,06</b>	0,03 (*) (+)	(+)	0,03 (+)			0,01 (*)
1014040	Rene	0,01 (*)	0,03 (*) (+)	(+)	0,07 (+)			0,05



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	0,5 (+)		0,07			0,01 (*)
1014990		0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>							
1015010	Muscolo	0,01 (*)	0,03		0,01 (*)			0,01 (*)
1015020	Tessuto adiposo	0,02	0,5		0,01 (*)			0,01 (*)
1015030	Fegato	<b>0,06</b>	0,03 (*)		0,03			0,01 (*)
1015040	Rene	0,01 (*)	0,03 (*)		0,07			0,05
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	0,5		0,07			0,01 (*)
1015990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,01 (*)						
1016010	Muscolo		0,02 (*) (+)		0,01 (*) (+)			0,01 (*)
1016020	Tessuto adiposo		0,1 (+)		0,015 (+)			0,01 (*)
1016030	Fegato		0,02 (*) (+)		0,03 (+)			0,05
1016040	Rene		0,02 (*) (+)		0,01 (*)			0,05
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,02 (*) (+)		0,03			0,05
1016990	Altri		0,02 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>							
1017010	Muscolo	0,01 (*)	0,03		0,01 (*)			0,01 (*)
1017020	Tessuto adiposo	0,02	0,5		0,01 (*)			0,01 (*)
1017030	Fegato	<b>0,06</b>	0,03 (*)		0,03			0,01 (*)
1017040	Rene	0,01 (*)	0,03 (*)		0,07			0,05
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	0,5		0,07			0,01 (*)
1017990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
1020000	<b>Latte</b>	0,01 (*)	0,05	0,03 (*)	0,015	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01
1020010	Bovini		(+)	(+)	(+)			
1020020	Pecora		(+)	(+)	(+)			
1020030	Capra		(+)	(+)	(+)			
1020040	Cavallo							
1020990	Altri							
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,03 (*)	0,01 (*) (+)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline		(+)					
1030020	Anatre		(+)					
1030030	Oche		(+)					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040 1030990	Quaglie Altri		(+)					
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

#### **Benzovindiflupir**


(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

#### **0840040 Barbaforte/rafano/cren**


#### **Delametrina (cis-delametrina) (F)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.


<b>0110010</b>	<b>Pompelmi</b>
<b>0110020</b>	<b>Arance dolci</b>
<b>0110030</b>	<b>Limoni</b>
<b>0110040</b>	<b>Limette/limo</b>
<b>0110050</b>	<b>Mandarini</b>
<b>0120010</b>	<b>Mandorle dolci</b>
<b>0120020</b>	<b>Noci del Brasile</b>
<b>0120030</b>	<b>Noci di anacardi</b>
<b>0120040</b>	<b>Castagne e marroni</b>
<b>0120050</b>	<b>Noci di cocco</b>
<b>0120060</b>	<b>Nocciole</b>
<b>0120070</b>	<b>Noci del Queensland</b>
<b>0120080</b>	<b>Noci di pecan</b>
<b>0120090</b>	<b>Pinoli</b>
<b>0120100</b>	<b>Pistacchi</b>



0120110	Noci comuni
0130010	Mele
0130020	Pere
0130030	Cotogne
0130040	Nespole
0130050	Nespole del Giappone
0140010	Albicocche
0140020	Cliege (dolci)
0140030	Pesche
0140040	Prugne
0151010	Uve da tavola
0151020	Uve da vino
0152000	b) Fragole
0153010	More di rovo
0153020	More selvatiche
0153030	Lamponi (rossi e gialli)
0154010	Mirtilli
0154020	Mirtilli giganti americani
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)
0154060	More di gelso (nero e bianco)
0154070	Azzeruoli
0154080	Bacche di sambuco
0161030	Olive da tavola
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle sperimentazioni sulla lavorazione e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
0211000	a) Patate
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
0213010	Bietole
0213020	Carote



0213030	Sedano rapa
0213040	Barbaforte/rafano/cren
0213050	Topinambur
0213060	Pastinaca
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080	Ravanelli
0213090	Salsefrica
0213100	Rutabaga
0213110	Rape
0220010	Aglione
0220020	Cipolle
0220030	Scalogni
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette
0231010	Pomodori
0231020	Peperoni
0231030	Melanzane
0232010	Cetrioli
0232020	Cetriolini
0232030	Zucchine
0233010	Meloni
0233020	Zucche
0233030	Cocomeri/angurie
0234000	d) Mais dolce
0241010	Cavoli broccoli
0241020	Cavolfiori
0242010	Cavoletti di Bruxelles
0242020	Cavoli cappucci
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai
0243020	Cavoli ricci
0244000	d) Cavoli rapa
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella
0251020	Lattughe
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe
0251040	Crescione e altri germogli e gemme



0251050	Barbarea
0251060	Rucola
0251070	Senape juncea
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0252010	Spinaci
0252020	Portulaca/porcellana
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole
0253000	c) Foglie di vite e specie simili
0254000	d) Crescione acquatico
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga
0256010	Cerfoglio
0256020	Erba cipollina
0256030	Foglie di sedano
0256040	Prezzemolo
0256050	Salvia
0256060	Rosmarino
0256070	Timo
0256080	Basilico e fiori commestibili
0256090	Foglie di alloro/lauro
0256100	Dragoncello
0260010	Fagioli (con baccello)
0260020	Fagioli (senza baccello)
0260030	Piselli (con baccello)
0260040	Piselli (senza baccello)
0260050	Lenticchie
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
0270010	Asparagi
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
0270050	Carciofi
0270060	Porri
0280010	Funghi coltivati



(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di conservazione dei campioni e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.


**0300010 Fagioli**  
**0300020 Lenticchie**  
**0300030 Piselli**  
**0300040 Lupini/semi di lupini**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0401010 Semi di lino**  
**0401030 Semi di papavero**  
**0401040 Semi di sesamo**  
**0401050 Semi di girasole**  
**0401060 Semi di colza**  
**0401080 Semi di senape**  
**0401090 Semi di cotone**  
**0401100 Semi di zucca**  
**0401110 Semi di cartamo**  
**0401120 Semi di borragine**  
**0401130 Semi di camelina/dorella**  
**0401140 Semi di canapa**  
**0401150 Semi di ricino**  
**0402010 Olive da olio**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di conservazione dei campioni e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0500010 Orzo**  
**0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali**  
**0500030 Mais/granturco**  
**0500040 Miglio**  
**0500050 Avena**  
**0500060 Riso**  
**0500070 Segale**  
**0500080 Sorgo**  
**0500090 Frumento**



(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0610000	Tè
0631010	Camomilla
0631020	Ibisco/rosella
0631030	Rosa
0631040	Gelsomino
0631050	Tiglio
0632010	Fragola
0632020	Rooibos
0632030	Mate
0633010	Valeriana
0633020	Ginseng
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020	Pepe di Sichuan
0820030	Carvi
0820040	Cardamomo
0820050	Bacche di ginepro
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)
0820070	Vaniglia
0820080	Tamarindo
0840010	Liquirizia
0840020	Zenzero
0840030	Curcuma

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0850010	Chiodi di garofano
0850020	Capperi
0860010	Zafferano




0900010	Barbabettole da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo del bestiame e agli studi sull'alimentazione del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 18 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	



1020030	Capra
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
<b>Etofumesato (somma di etofumesato, 2-cheto-etofumesato, 2-cheto-etofumesato ad anello aperto e del suo coniugato, espressa come etofumesato)</b>	
(*)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
0252010	Spinaci
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga
0256040	Prezzemolo
0256050	Salvia
0256060	Rosmarino
0256070	Timo
0256080	Basilico e fiori commestibili
0260010	Fagioli (con baccello)
0260030	Piselli (con baccello)
0300030	Piselli
0631000	a) Fiori
0631010	Camomilla
0631020	Ibisco/rosella
0631030	Rosa
0631040	Gelsomino
0631050	Tiglio
0631990	Altri
0632000	b) Foglie ed erbe
0632010	Fragola
0632020	Rooibos
0632030	Mate
0632990	Altri
0810000	Semi
0810010	Anice verde
0810020	Grano nero/cuminio nero



<b>0810030</b>	<b>Sedano</b>	
<b>0810040</b>	<b>Coriandolo</b>	
<b>0810050</b>	<b>Cumino</b>	
<b>0810060</b>	<b>Aneto</b>	
<b>0810070</b>	<b>Finocchio</b>	
<b>0810080</b>	<b>Fieno greco</b>	
<b>0810090</b>	<b>Noce moscata</b>	
<b>0810990</b>	<b>Altri</b>	
(+)	Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.	
<b>0840040</b>	<b>Barbaforte/rafano/cren</b>	
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.	
<b>0900030</b>	<b>Radici di cicoria</b>	
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.	
<b>1011010</b>	<b>Muscolo</b>	
<b>1011020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>	
<b>1011030</b>	<b>Fegato</b>	
<b>1011040</b>	<b>Rene</b>	
<b>1012010</b>	<b>Muscolo</b>	
<b>1012020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>	
<b>1012030</b>	<b>Fegato</b>	
<b>1012040</b>	<b>Rene</b>	
<b>1013010</b>	<b>Muscolo</b>	
<b>1013020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>	
<b>1013030</b>	<b>Fegato</b>	
<b>1013040</b>	<b>Rene</b>	
<b>1014010</b>	<b>Muscolo</b>	
<b>1014020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>	
<b>1014030</b>	<b>Fegato</b>	
<b>1014040</b>	<b>Rene</b>	
<b>1020010</b>	<b>Bovini</b>	



**1020020 Pecora**  
**1020030 Capra**

**Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati, espressa come alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto]] (F) (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Alossifop — codice 1000000 eccetto 1040000; Somma di alossifop e dei suoi sali e coniugati espressa come alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto]

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di magazzino impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzino. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni non siano state presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0213020 Carote**  
**0220020 Cipolle**  
**0300010 Fagioli**  
**0300030 Piselli**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle condizioni di magazzino impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzino. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0401050 Semi di girasole**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle sperimentazioni sui residui, alle condizioni di magazzino impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzino e alla buona pratica agricola dei paesi settentrionali. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni non sono state presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0401060 Semi di colza**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.


**0840040 Barbaforfe/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle sperimentazioni sui residui, alle condizioni di magazzino impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzino. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni non sono state presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.


**0900010 Barbabietole da zucchero**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzino e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni non sono state presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**1011010 Muscolo**  
**1011020 Tessuto adiposo**  
**1011030 Fegato**  
**1011040 Rene**  
**1012010 Muscolo**  
**1012020 Tessuto adiposo**



- 1012030 Fegato  
 1012040 Rene  
 1013010 Muscolo  
 1013020 Tessuto adiposo  
 1013030 Fegato  
 1013040 Rene  
 1014010 Muscolo  
 1014020 Tessuto adiposo  
 1014030 Fegato  
 1014040 Rene  
 1016010 Muscolo  
 1016020 Tessuto adiposo  
 1016030 Fegato
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio, alla natura dei residui nei prodotti trasformati e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 1020010 Bovini  
 1020020 Pecora  
 1020030 Capra
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 1030000 Uova di volatili  
 1030010 Galline  
 1030020 Anatre  
 1030030 Oche  
 1030040 Quaglie  
 1030990 Altri
- Piraclostrobin (F)**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0151010 Uve da tavola
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0620000 Chiechi di caffè



(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

#### 0840040 Barbaforte/rafano/cren

#### Toldofos-metile (F)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

#### 0213080 Ravanelli

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, ai dati tossicologici per gli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH3 e TM-CH2OH e alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi degli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH3 e TM-CH2OH. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

#### 0241010 Cavoli broccoli

#### 0241020 Cavolfiori

#### 0242010 Cavoletti di Bruxelles

#### 0242020 Cavoli cappucci

#### 0251000 a) Lattughe e insalate

#### 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

#### 0251020 Lattughe

#### 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

#### 0251040 Crescione e altri germogli e gemme

#### 0251050 Barbarea

#### 0251060 Rucola

#### 0251070 Senape juncea

#### 0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

#### 0251990 Altri

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

#### 0840040 Barbaforte/rafano/cren


#### Trinexapac [somma di trinexapac (acido) e dei suoi sali, espressa come trinexapac]

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 5 febbraio 2016, o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

#### 0300010 Fagioli

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.


#### 0840040 Barbaforte/rafano/cren»




b) è aggiunta la seguente colonna relativa all'oxathiapiprolin:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Oxathiapiprolin
(1)	(2)	(3)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,01 (*)</b>
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	<b>0,01 (*)</b>
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	<b>Pomacee</b>	<b>0,01 (*)</b>
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	<b>Drupacee</b>	<b>0,01 (*)</b>
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>	
0151000	a) Uve	<b>0,7</b>
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	




(1)	(2)	(3)
0152000	b) <i>Fragole</i>	<b>0,01 (*)</b>
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	<b>0,01 (*)</b>
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	<b>0,01 (*)</b>
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	<b>Frutta varia con</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	




(1)	(2)	(3)
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,01 (*)</b>
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	<b>0,2</b>
0231020	Peperoni	<b>0,01 (*)</b>
0231030	Melanzane	<b>0,2</b>
0231040	Gombi	<b>0,01 (*)</b>
0231990	Altri	<b>0,01 (*)</b>
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	<b>0,1</b>
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	<b>0,15</b>
0233020	Zucche	<b>0,01 (*)</b>



(1)	(2)	(3)
0233030	Cocomeri/angurie	<b>0,01</b> (*)
0233990	Altri	<b>0,01</b> (*)
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	<b>0,01</b> (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	<b>0,01</b> (*)
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	<b>0,01</b> (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	<b>0,01</b> (*)
0251020	Lattughe	<b>0,3</b>
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	<b>0,01</b> (*)
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	<b>0,01</b> (*)
0251050	Barbarea	<b>0,01</b> (*)
0251060	Rucola	<b>0,01</b> (*)
0251070	Senape juncea	<b>0,01</b> (*)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	<b>0,01</b> (*)
0251990	Altri	<b>0,01</b> (*)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	<b>0,01</b> (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	<b>40</b>
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	<b>0,01</b> (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	<b>0,01</b> (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	<b>0,02</b> (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	



(1)	(2)	(3)
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	<b>Legumi</b>	<b>0,01 (*)</b>
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	<b>0,01 (*)</b>
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	



(1)	(2)	(3)
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,01 (*)</b>
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,05 (*)</b>
0610000	<b>Tè</b>	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	



(1)	(2)	(3)
0640000	<b>Semi di cacao</b>	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>0,05 (*)</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>	
0810000	<b>Semi</b>	<b>0,05 (*)</b>
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	<b>Frutta</b>	<b>0,05 (*)</b>
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,05 (*)</b>
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>	
0840010	Liquirizia	<b>0,05 (*)</b>
0840020	Zenzero	<b>0,05 (*)</b>
0840030	Curcuma	<b>0,05 (*)</b>
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	<b>0,05 (*)</b>
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	<b>0,05 (*)</b>
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	<b>0,05 (*)</b>
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	<b>0,05 (*)</b>
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,01 (*)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>	
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>	<b>0,01 (*)</b>
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	



(1)	(2)	(3)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	<b>Latte</b>	<b>0,01 (*)</b>
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,01 (*)</b>
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,01 (*)</b>
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,01 (*)</b>

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

#### Oxathiapiprolin

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.


#### 0840040 Barbaforfe/rafano/cren»




2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative a clorantranilprolo, penthiopyrad e spirotrammato sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Clorantranilprolo (DPX E-2Y45) (F)	Penthiopyrad	Spirotrammato e i suoi 4 metaboliti BY108330-enolo, BY108330-chetodrossilico, BY108330-monoidrossilico e BY108330-enol-glucoside, espressi come spirotrammato (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>			
0110000	<b>Agrumi</b>	0,7	0,01 (*)	1
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri			
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	0,05	0,05	0,5
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			
0120060	Nocciole			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecan			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri			
0130000	<b>Pomacee</b>	0,5	0,5	1
0130010	Mele			
0130020	Pere			
0130030	Cotogne			
0130040	Nespole			
0130050	Nespole del Giappone			
0130990	Altri			
0140000	<b>Drupacee</b>	1		3
0140010	Albicocche		4	
0140020	Ciliege (dolci)		4	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140030	Pesche		<b>4</b>	
0140040	Prugne		1,5	
0140990	Altri		0,01 (*)	
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>			
0151000	a) <i>Uve</i>	1	0,01 (*)	2
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) <i>Fragole</i>	1	3	0,4
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	1	0,01 (*)	0,1 (*)
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			
0153990	Altri			
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>			
0154010	Mirtilli	1,5	0,01 (*)	0,1 (*)
0154020	Mirtilli giganti americani	1	0,01 (*)	0,2
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	1	0,01 (*)	0,1 (*)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	1	0,01 (*)	0,1 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	1	0,01 (*)	0,1 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	1	0,01 (*)	0,1 (*)
0154070	Azzerruoli	0,01 (*)	0,4	0,1 (*)
0154080	Bacche di sambuco	1	0,01 (*)	0,1 (*)
0154990	Altri	1	0,01 (*)	0,1 (*)
0160000	<b>Frutta varia con</b>			
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	0,01 (*)		
0161010	Datteri		0,01 (*)	0,1 (*)
0161020	Fichi		0,01 (*)	0,1 (*)
0161030	Olive da tavola		0,01 (*)	4
0161040	Kumquat		0,01 (*)	0,1 (*)
0161050	Carambole		0,01 (*)	0,1 (*)
0161060	Cachi		0,4	0,3
0161070	Jambul/jambolan		0,01 (*)	0,1 (*)
0161990	Altri		0,01 (*)	0,1 (*)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			0,3
0162020	Litci			15
0162030	Frutti della passione/maracuja			0,1 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			0,1 (*)
0162050	Melastelle/cainette			0,1 (*)
0162060	Cachi di Virginia			0,1 (*)
0162990	Altri			0,1 (*)
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		0,01 (*)	
0163010	Avocado	0,01 (*)		0,7
0163020	Banane	0,01 (*)		0,6
0163030	Manghi	0,01 (*)		0,3
0163040	Papaie	0,01 (*)		0,4




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0163050	Melograni	0,4		<b>0,5</b>
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)		0,1 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)		2
0163080	Ananas	0,01 (*)		0,3
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)		0,1 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)		0,1 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)		0,1 (*)
0163990	Altri	0,01 (*)		0,1 (*)
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>			
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>			
0211000	a) <i>Patate</i>	0,02	0,05	0,8
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,02	0,04	0,1 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			<b>0,1</b>
0213010	Bietole	0,06	0,6	
0213020	Carote	0,08	0,6	
0213030	Sedano rapa	0,06	0,6	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,06	0,6	
0213050	Topinambur	0,06	0,6	
0213060	Pastinaca	0,06	0,6	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Am- burgo	0,06	0,6	
0213080	Ravanelli	0,5	3	
0213090	Salsefrica	0,06	0,6	
0213100	Rutabaga	0,06	0,6	
0213110	Rape	0,06	0,6	
0213990	Altri	0,06	0,6	
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	0,01 (*)		
0220010	Aglio		0,8	0,1 (*)
0220020	Cipolle		0,8	0,4
0220030	Scalogni		0,8	0,4
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		4	0,1 (*)
0220990	Altri		0,8	0,1 (*)
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>			
0231000	a) <i>Solanacee</i>		2	
0231010	Pomodori	0,6		2
0231020	Peperoni	1		2
0231030	Melanzane	0,6		2
0231040	Gombi	0,6		1
0231990	Altri	0,6		1
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,3	0,7	0,2
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Zucchine			
0232990	Altri			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,3	0,6	0,2
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,2	0,02	1,5
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,2	0,01 (*)	0,1 (*)
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>			
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		4	1
0241010	Cavoli broccoli	1		
0241020	Cavolfiori	0,6		
0241990	Altri	0,6		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,01 (*)	0,01 (*)	0,3
0242020	Cavoli cappucci	2	4	2
0242990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	20	0,01 (*)	7
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri			
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	2
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>	20		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>			7
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		15	
0251020	Lattughe		15	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		0,01 (*)	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		15	
0251050	Barbarea		15	
0251060	Rucola		15	
0251070	Senape juncea		15	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		50	
0251990	Altri		15	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		30	7
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole			
0252990	Altri			
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>		0,01 (*)	0,1 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>		0,01 (*)	7
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>		0,01 (*)	0,1 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>			4
0256010	Cerfoglio		20	
0256020	Erba cipollina		0,01 (*)	
0256030	Foglie di sedano		0,01 (*)	
0256040	Prezzemolo		20	
0256050	Salvia		0,01 (*)	
0256060	Rosmarino		0,01 (*)	
0256070	Timo		0,01 (*)	
0256080	Basilico e fiori commestibili		0,01 (*)	
0256090	Foglie di alloro/lauro		0,01 (*)	
0256100	Dragoncello		0,01 (*)	
0256990	Altri		0,01 (*)	
0260000	<b>Legumi</b>			1,5
0260010	Fagioli (con baccello)	0,8	3	
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)	0,4	
0260030	Piselli (con baccello)	2	4	
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 (*)	0,3	
0260050	Lenticchie	0,01 (*)	0,01 (*)	
0260990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>			
0270010	Asparagi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)	15	0,1 (*)
0270030	Sedani	10	15	4
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)	15	0,1 (*)
0270050	Carciofi	2	0,01 (*)	1
0270060	Porri	0,01 (*)	3	0,1 (*)
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)	15	0,1 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0270990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	0,01 (*)	0,3	2
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri			
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>			
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>			
0401010	Semi di lino	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)	0,05	0,1 (*)
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401050	Semi di girasole	2	1,5	0,1 (*)
0401060	Semi di colza	2	0,5	0,1 (*)
0401070	Semi di soia	0,05	0,3	4
0401080	Semi di senape	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401090	Semi di cotone	0,3	0,5	0,4
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0401990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	
0402010	Olive da olio			4
0402020	Semi di palma			0,1 (*)
0402030	Frutti di palma			0,1 (*)
0402040	Capoc			0,1 (*)
0402990	Altri			0,1 (*)
0500000	<b>CEREALI</b>			0,1 (*)
0500010	Orzo	0,02	<b>0,3</b>	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,02	0,01 (*)	
0500030	Mais/granturco	0,02	0,01	
0500040	Miglio	0,02	0,8	
0500050	Avena	0,02	<b>0,3</b>	
0500060	Riso	0,4	0,01 (*)	
0500070	Segale	0,02	0,1	
0500080	Sorgo	0,02	0,8	
0500090	Frumento	0,02	0,1	
0500990	Altri	0,02	0,01 (*)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0610000	<b>Tè</b>			
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>			
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>			
0631000	a) <i>Fiori</i>			
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			
0640000	<b>Semi di cacao</b>			
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>			
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>10 (+)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>15</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>			
0810000	<b>Semi</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	<b>Frutta</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>
0830010	Cannella			
0830990	Altri			
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>			
0840010	Liquirizia	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>
0840020	Zenzero	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>
0840030	Curcuma	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>
0840040	Barbaforte/rafano/cren	<b>(+)</b>	<b>(+)</b>	<b>(+)</b>
0840990	Altri	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri			
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>			
0900010	Barbabietole da zucchero	0,02	0,5	0,1 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,5	0,01 (*)	0,1 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,02	0,01 (*)	<b>0,1</b>
0900990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>			
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>		0,01 (*)	
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo	0,2		0,05
1011020	Tessuto adiposo	0,2		0,01 (*)
1011030	Fegato	0,2		0,7
1011040	Rene	0,2		0,7
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2		0,7
1011990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo	0,2		0,05
1012020	Tessuto adiposo	0,2		0,01 (*)
1012030	Fegato	0,2		0,7
1012040	Rene	0,2		0,7
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2		0,7
1012990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo	0,2		0,05
1013020	Tessuto adiposo	0,2		0,01 (*)
1013030	Fegato	0,2		0,7
1013040	Rene	0,2		0,7
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2		0,7
1013990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo	0,2		0,05
1014020	Tessuto adiposo	0,2		0,01 (*)
1014030	Fegato	0,2		0,7
1014040	Rene	0,2		0,7
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2		0,7
1014990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo	0,2		0,05
1015020	Tessuto adiposo	0,2		0,01 (*)
1015030	Fegato	0,2		0,7



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Rene	0,2		0,7
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2		0,7
1015990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,01 (*)		0,01 (*)
1016010	Muscolo			
1016020	Tessuto adiposo			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri			
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			
1017010	Muscolo	0,2		0,05
1017020	Tessuto adiposo	0,2		0,01 (*)
1017030	Fegato	0,2		0,7
1017040	Rene	0,2		0,7
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2		0,7
1017990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)
1020000	<b>Latte</b>	0,05	0,01 (*)	0,005 (*)
1020010	Bovini			
1020020	Pecora			
1020030	Capra			
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,1	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

#### Clorantrolipolo (DPX E-2Y45) (F)

(+) LMR applicabili fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data gli LMR saranno di 0,02 (\*) mg/kg, salvo modifica introdotta da un regolamento.

##### 0700000 LUPPOLO

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

##### 0840040 Barbaforte/rafano/cren

#### Penthiopyrad

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

##### 0840040 Barbaforte/rafano/cren



**Spirotetrammato e i suoi 4 metaboliti BY108330-enolo, BY108330-chetoidrossilico, BY108330-monoidrossilico e BY108330-enol-glucoside, espressi come spirotetrammato (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:


Spirotetrammato — codice 1000000 eccetto 1040000: Spirotetrammato e il suo metabolita BY108330-enolo espresso come spirotetrammato

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren»**

3) nell'allegato IV, sono inserite le seguenti voci, secondo l'ordine alfabetico: «olio di girasole», «virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1» e «virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1».

17CE1741



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1017 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 giugno 2017**  
**che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In consultazione con altre parti interessate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dall'evoluzione scientifica o tecnologica, i rappresentanti competenti del settore europeo dei mangimi hanno elaborato una serie di modifiche da apportare al catalogo delle materie prime per mangimi in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 <sup>(2)</sup>. Tali modifiche riguardano chiarimenti delle disposizioni generali, voci nuove relative a processi di trattamento e a materie prime per mangimi nonché il miglioramento delle voci esistenti. Fissano inoltre il tenore massimo di impurità chimiche, i livelli di purezza botanica o i livelli di tenore di umidità e stabiliscono dichiarazioni obbligatorie per le materie prime per mangimi.
- (2) Le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2009 sono rispettate.
- (3) Dato l'elevato numero di modifiche apportate al regolamento (UE) n. 68/2013, è opportuno, per motivi di coerenza, chiarezza e semplificazione, procedere alla sostituzione dell'allegato di detto regolamento.
- (4) È opportuno ridurre l'onere amministrativo per gli operatori dando un periodo di tempo che consenta un'agevole conversione dell'etichettatura per evitare perturbazioni inutili delle pratiche commerciali.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


L'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le materie prime per mangimi etichettate prima dell'11 gennaio 2018 in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere usate fino a esaurimento delle scorte.

<sup>(1)</sup> GUL 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).



*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO

## CATALOGO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI

PARTE A

## Disposizioni generali

- 1) L'uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nella parte C può essere usata unicamente per indicare una materia prima per mangimi che soddisfi i requisiti relativi alla voce interessata.
- 2) Tutte le voci dell'elenco delle materie prime per mangimi riportate nella parte C rispettano le restrizioni sull'impiego di materie prime per mangimi conformemente alla normativa pertinente dell'Unione; per quanto riguarda le materie prime per mangimi che sono organismi modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione di microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Le materie prime per mangimi costituiti da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>, e il loro utilizzo può essere soggetto a restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Gli operatori del settore dei mangimi che utilizzano una materia prima per mangimi presente nel catalogo garantiscono che essa è conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.
- 3) «Ex prodotti alimentari» indica prodotti alimentari, diversi dai residui della ristorazione, fabbricati, in modo del tutto conforme alla legislazione comunitaria sugli alimenti, per il consumo umano ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a difetti di lavorazione, d'imballaggio o d'altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi. La fissazione di tenori massimi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 non si applica agli ex prodotti alimentari e ai residui della ristorazione. Essa si applica quando tali alimenti sono ulteriormente lavorati al fine dell'ottenimento di mangimi.
- 4) In conformità alle buone pratiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego nei mangimi sia vietato devono essere del tutto assenti; per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi. A fini di trasparenza, gli operatori del settore dei mangimi forniscono, nel contesto delle normali transazioni commerciali, una serie di informazioni pertinenti se usano materie prime per mangimi contenenti residui tollerati.
- 5) Ai sensi delle buone pratiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, in applicazione del principio ALARA <sup>(6)</sup> e fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005, della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> e del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, è opportuno specificare nel catalogo delle materie prime per mangimi il tenore massimo di impurità chimiche derivante dal processo di fabbricazione e

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.


<sup>(5)</sup> GUL 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

<sup>(6)</sup> As Low As Reasonable Achievable, Livello più basso ragionevolmente conseguibile.

<sup>(7)</sup> GUL 140 del 30.5.2002, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.



dai coadiuvanti tecnologici che sono presenti in una percentuale pari o superiore allo 0,1 %. Il catalogo può anche stabilire dei tenori massimi per le impurità chimiche e dei coadiuvanti tecnologici presenti a livelli inferiori allo 0,1 % se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nella parte B o C del presente allegato, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso <sup>(1)</sup>.

I tenori massimi di impurità chimiche e di coadiuvanti tecnologici sono fissati o nella parte B alla descrizione del processo, o nella parte C alla descrizione della materia prima per mangimi o nella parte C alla fine di una categoria. A meno che non sia fissato un tenore massimo specifico nella parte C, il tenore massimo fissato nella parte B per un determinato processo è applicabile a qualsiasi materia prima per mangimi elencata nella parte C se la descrizione della materia prima per mangimi si riferisce a tale processo e se il processo in questione soddisfa la descrizione di cui alla parte B.


- 6) Le materie prime per mangimi non elencate al capo 12 della parte C che sono state prodotte per fermentazione e/o che hanno una naturale presenza di microrganismi possono essere immesse sul mercato con microrganismi vivi, purché la destinazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti che le contengono
- a) non sia la moltiplicazione dei microrganismi e
  - b) non sia legata ad una funzione esercitata da uno o più microrganismi ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La presenza di microrganismi nonché tutte le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime per mangimi e i mangimi composti che li contengono.

- 7) La purezza botanica di una materia prima per mangimi non deve essere inferiore al 95 %. La percentuale di impurità botaniche, come i residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non deve superare tuttavia lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto oleoso. In deroga a tali norme generali, va fissato un livello specifico nell'elenco delle materie prime per mangimi nella parte C.
- 8) Al nome della materia prima per mangimi deve <sup>(2)</sup> essere aggiunto il termine/la denominazione di uso corrente di uno o più processi, indicato (parte B) nell'ultima colonna del glossario dei processi, per indicare che essa è stata sottoposta ai processi in questione. Una materia prima per mangimi il cui nome sia una combinazione di un nome elencato alla parte C e di un termine/denominazione di uso corrente di uno o più processi elencati alla parte B va considerata come inclusa nel catalogo e la sua etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima per mangimi, indicate, a seconda dei casi, nell'ultima colonna delle parti B e C. Se il metodo specifico usato per il processo è elencato nell'ultima colonna della parte B, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima per mangimi.
- 9) Se il processo di lavorazione di una materia prima per mangimi è diverso dalla descrizione del processo interessato, quale stabilito nel glossario dei processi nella parte B, tale processo di lavorazione sarà illustrato nella descrizione della materia prima in questione.
- 10) Per alcune materie prime per mangimi si possono impiegare sinonimi, che compaiono tra parentesi quadre nella colonna «denominazione» della voce relativa alla materia prima in questione nell'elenco di materie prime per mangimi di cui alla parte C.
- 11) Nella descrizione delle materie prime nell'elenco di materie prime per mangimi di cui alla parte C, si usa il termine «prodotto» invece di «sottoprodotto» per riflettere la situazione del mercato e la terminologia usata nella pratica dagli operatori del settore dei mangimi per evidenziare il valore commerciale delle materie prime per mangimi.
- 12) La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C.
- 13) Il principio alla base dell'etichettatura obbligatoria dei componenti analitici di una certa materia prima per mangimi inserita nel catalogo è quello di indicare se un determinato prodotto contiene elevate concentrazioni di uno specifico componente o se il processo di fabbricazione ha mutato le caratteristiche nutrizionali del prodotto.
- 14) L'articolo 15, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, in combinato disposto con il punto 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, stabilisce i requisiti di etichettatura riguardanti il tenore di umidità. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato V, stabilisce i requisiti di etichettatura relativi ad altri componenti analitici. Il punto 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 767/2009 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico, se superiore al 2,2 % in generale o, per

<sup>(1)</sup> Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente paragrafo non si applicano alle materie prime per mangimi elencate nel registro delle materie prime per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.

<sup>(2)</sup> In deroga a tale obbligo, per il processo «essiccazione» può essere aggiunto il termine/denominazione di uso corrente.




determinate materie prime per mangimi, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell'allegato V del suddetto regolamento. Tuttavia, alcune voci dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C derogano a tali regole nel modo seguente:

- a) dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009;
  - b) se la colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C è lasciata in bianco riguardo ai componenti analitici che sono soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Per ceneri insolubili in acido cloridrico tuttavia, se non è indicato alcun livello nell'elenco delle materie prime per mangimi della parte C, il livello deve essere dichiarato se supera il 2,2 %;
  - c) se nella colonna «dichiarazioni obbligatorie» dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sono fissati uno o più livelli di umidità specifici, si applicano questi ultimi anziché i livelli di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 767/2009. Non è tuttavia obbligatorio dichiarare il tenore di umidità se esso è inferiore al 14 %. Quando in tale colonna non è indicato un livello specifico di umidità, si applica il punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 767/2009.
- 15) Un operatore del settore dei mangimi, che dichiara che una materia prima per mangimi ha più proprietà di quelle indicate nella colonna «Descrizione» dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C o si riferisca a un processo di cui alla parte B che può essere assimilato a una dichiarazione (ad esempio protezione endoruminale), deve conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 767/2009. Le materie prime per mangimi possono inoltre essere destinate a particolari fini nutrizionali in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 767/2009.


## PARTE B

**Glossario dei processi**


	Processo	Definizione	Termine/denominazione di uso corrente
1	Separazione ad aria	Separazione di parti minute mediante un flusso d'aria.	Separato ad aria
2	Aspirazione	Processo atto a rimuovere polveri, particolato fine e altri frammenti sospesi di cereali da una massa di grano nel corso di un trasferimento per mezzo di un flusso d'aria.	Aspirato
3	Scottatura	Processo consistente nel trattamento termico di una sostanza organica mediante cottura in acqua o al vapore al fine di denaturare gli enzimi naturali, di ammorbidire i tessuti e di eliminare gli aromi grezzi, seguito da immersione in acqua fredda per interrompere il processo di cottura.	Scottato
4	Decolorazione	Rimozione del colore naturale mediante processi chimici o fisici o l'uso della terra decolorante.	Decolorato
5	Refrigerazione	Abbassamento della temperatura al di sotto della temperatura ambiente ma al di sopra del punto di congelamento per facilitare la conservazione.	Refrigerato
6	Spezzatura	Riduzione della dimensione delle parti minute mediante l'impiego di una o più lame.	Tritato
7	Vagliatura	Rimozione di oggetti (contaminanti, ad esempio pietre/pietrisco) o di parti vegetative di un vegetale, ad esempio particelle libere di paglia, oppure tegumenti oppure erbe spontanee.	Pulito/vagliato




	Processo	Definizione	Termini/denominazione di uso corrente
8	Concentrazione <sup>(1)</sup>	Eliminazione di acqua e/o di altri componenti.	Concentrato
9	Condensazione	Passaggio di una sostanza da uno stato gassoso a uno stato liquido.	Condensato
10	Cottura	Impiego di calore al fine di mutare le caratteristiche fisiche e chimiche delle materie prime per mangimi.	Cotto
11	Frantumazione	Riduzione della dimensione delle parti minute impiegando un apparecchio per la frantumazione.	Frantumato
12	Cristallizzazione	Purificazione mediante formazione di cristalli solidi da una soluzione liquida. Le impurità presenti nei liquidi non sono di norma incorporate nella struttura a reticolo del cristallo.	Cristallizzato
13	Decorticazione <sup>(2)</sup>	Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno (tegumento) da grani, semi, frutta, frutta a guscio ecc.	Decorticato, parzialmente decorticato
14	Sbramatura/decorticazione	Eliminazione dei tegumenti esterni da chicchi, grani e semi, di norma mediante processi fisici.	Sbramato o decorticato <sup>(3)</sup>
15	Depectinizzazione	Estrazione di pectine da una materia prima per mangimi.	Depectinizzato
16	Disseccamento	Processo di estrazione dell'umidità.	Disseccato
17	Sfangamento	Processo impiegato per eliminare strati di limo dalla superficie.	Sfangato
18	Dezuccheraggio	Estrazione totale o parziale dei mono- o disaccaridi dal melasso e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici.	Dezuccherato, parzialmente dezuccherato
19	Detossificazione	Distruzione di contaminanti tossici o riduzione della loro concentrazione.	Detossificato
20	Distillazione	Frazionamento di liquidi mediante bollitura e raccolta del vapore condensato in un contenitore separato.	Distillato
21	Essiccazione	Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali.	Essiccato naturalmente o artificialmente, a seconda dei casi
22	Insilamento	Stoccaggio di materie prime per mangimi con o senza l'aggiunta di conservanti o in condizioni anaerobiche con o senza additivi per l'insilamento.	Insilato
23	Evaporazione	Riduzione del tenore d'acqua.	Evaporato
24	Espansione	Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto, trattato con vapore in modo repentino, causa l'esplosione del prodotto.	Espanso o soffiato
25	Estrazione per pressione	Eliminazione di olio/grasso mediante pressione	Expeller/panello e oli/grassi




	Processo	Definizione	Termine/denominazione di uso corrente
26	Estrazione	Eliminazione, mediante solvente organico, di grassi/oli da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili.	Estratto/farina e grassi/oli, melassi/polpa e zucchero o altri componenti idrosolubili
27	Estrusione	Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto viene fatto evaporare rapidamente, causando la scomposizione del prodotto, conferendo al tempo stesso al prodotto una forma specifica tramite il passaggio attraverso un determinato orifizio.	Estruso
28	Fermentazione	Processo nel quale microorganismi quali batteri, funghi o lieviti sono prodotti oppure impiegati su materie prime al fine di modificarne la composizione o le proprietà chimiche.	Fermentato
29	Filtrazione	Il processo di passaggio di un liquido attraverso un materiale o un filtro a membrana poroso al fine di eliminarne le particelle solide.	Filtrato
30	Fiocatura	Laminazione di materiale trattato con caldo umido per ottenere fiocchi di materiale.	Fiocchi
31	Molitura a secco	Riduzione della dimensione delle parti minute di grani secchi per agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e cruschetto/farinaccio).	Farina, crusca, farinaccio (*) o cruschetto, a seconda dei casi
32	Demargarinazione	Raffreddamento degli oli che separa le parti più sature e quelle meno sature. Le parti più sature degli oli si solidificano mediante raffreddamento, mentre le parti meno sature sono liquide e possono, ad esempio, essere sottoposte a decantazione. Il prodotto demargarinato è l'olio solidificato.	Winterizzato
33	Frammentazione	Processo atto a ridurre materie prime per mangimi in frammenti.	Frammentato
34	Frittura	Cottura di materie prime per mangimi in oli o grassi.	Fritto
35	Gelificazione	Processo atto alla formazione di gel, un materiale solido simile alla gelatina che può variare da morbido e fragile a duro e resistente, di norma tramite l'impiego di agenti gelificanti.	Gelificato
36	Granulazione	Trattamento di materie prime per mangimi al fine di ottenere una dimensione e una consistenza specifiche delle parti minute.	Granulato
37	Macinazione	Riduzione della dimensione delle parti minute di materie prime per mangimi solide mediante un processo a secco o a umido.	Macinato
38	Riscaldamento	Trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche quali pressione e umidità.	Riscaldato/trattato termicamente



	Processo	Definizione	Termini/denominazione di uso corrente
39	Idrogenazione	Processo catalitico volto a saturare doppi legami degli oli/grassi/acidi grassi, effettuato ad alta temperatura sotto pressione con idrogeno, al fine di ottenere trigliceridi/acidi grassi in parte o completamente saturati, o polioli per riduzione dei gruppi carbonili dei carboidrati in gruppi idrossili.	Idrogenato, parzialmente idrogenato
40	Idrolisi	Riduzione della dimensione molecolare mediante appropriato trattamento con acqua, calore/pressione, enzimi o acidi/alcali	Idrolizzato
41	Liquefazione	Passaggio da uno stato solido o gassoso a uno liquido	Liquefatto
42	Macerazione	Riduzione della dimensione di materie prime per mangimi mediante l'impiego di mezzi meccanici, spesso in presenza di acqua o altri liquidi.	Macerato
43	Maltaggio	Processo che consente l'avvio della germinazione finalizzata ad attivare gli enzimi naturalmente presenti in grado di scomporre l'amido in carboidrati fermentabili e le proteine in amminoacidi e peptidi.	Maltato
44	Scioglimento	Passaggio da uno stato solido a uno stato liquido mediante l'impiego di calore.	Sciolto
45	Micronizzazione	Processo atto a ridurre il diametro medio delle parti minute di una materia prima solida alla scala micrometrica.	Micronizzato
46	Parboiling	Processo di immersione in acqua combinato a un trattamento termico in modo che l'amido si gelatinizzi completamente, seguito da un procedimento di essiccazione.	Parboiled
47	Pastorizzazione	Trattamento termico a temperatura critica per un determinato periodo di tempo volto all'eliminazione di microorganismi dannosi seguito da un raffreddamento rapido.	Pastorizzato
48	Pelatura	Rimozione della buccia da frutta e ortaggi.	Pelato
49	Pelletatura	Compressione mediante passaggio in una trafilatura.	Pellet, pellettato
50	Lavorazione del riso	Eliminazione parziale o quasi totale della crusca e del germe dal riso semigreggio.	Lavorato
51	Pregelatinizzazione	Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda.	Pregelatinizzato <sup>(5)</sup>
52	Pressatura <sup>(6)</sup>	Eliminazione mediante trattamento fisico di liquidi quali grassi, oli, acqua o succo da solidi.	Expeller/panello (per i materiali contenenti oli) polpa, residuo (per frutta ecc.) fettucce pressate (per le barbabietole da zucchero)
53	Raffinazione	Eliminazione totale o parziale di impurità o componenti indesiderati mediante trattamento chimico/fisico.	Raffinato, parzialmente raffinato



	Processo	Definizione	Termini/denominazione di uso corrente
54	Torrefazione	Riscaldamento di materie prime per mangimi fino a portarle allo stato secco per migliorarne la digeribilità, intensificarne il colore e/o ridurre i fattori antinutritivi naturalmente presenti.	Torrefatto
55	Laminazione/schiacciamento	Riduzione della dimensione delle parti minute ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, ad esempio grani, tra due rulli.	Laminato/schiacciato
56	Protezione dalla degradazione ruminale	Processo che, mediante trattamento fisico con l'utilizzo di calore, pressione, vapore e di una combinazione di tali fattori e/o mediante ad esempio l'azione di aldeidi, ligninsolfonati, idrossido di sodio o acidi organici (come acido propionico o tannico), mira a proteggere i nutrienti dalla degradazione nel rumine.  Le materie prime per mangimi protette dalla degradazione ruminale da aldeidi possono contenere fino allo 0,12 % di aldeidi liberi.	Protetto dalla degradazione ruminale grazie all'azione di [inserire quanto pertinente]
57	Setacciatura/Vagliatura	Separazione delle parti minute di diverse dimensioni ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, che vengono scosse o versate, attraverso uno o più crivelli.	Setacciato, vagliato
58	Scrematura	Separazione dello strato superiore galleggiante di un liquido, ad esempio le materie grasse del latte, tramite mezzi meccanici.	Scremato
59	Affettamento	Taglio di materie prime per mangimi in pezzi piatti.	Affettato
60	Immersione/Macerazione	Inumidimento e ammorbidimento di materie prime per mangimi, di norma semi, al fine di ridurre il tempo di cottura, contribuire alla rimozione del rivestimento esterno e facilitare l'assorbimento dell'acqua per attivare il processo di germinazione o ridurre la concentrazione di fattori antinutritivi naturali.	Immerso
61	Essiccazione a spray	Riduzione del tenore di umidità di un liquido mediante la nebulizzazione o la polverizzazione di una materia prima per mangimi al fine di aumentare il rapporto tra superficie e massa attraverso cui viene soffiata aria calda.	Essiccato a spray
62	Trattamento con vapore	Processo che impiega vapore pressurizzato per riscaldare e cuocere al fine di aumentare la digeribilità.	Trattato con vapore
63	Tostatura	Trattamento termico mediante calore secco di norma applicato ai semi oleosi, ad esempio al fine di ridurre o rimuovere i fattori antinutritivi naturalmente presenti.	Tostato
64	Ultrafiltrazione	Filtrazione di liquidi attraverso una membrana permeabile impiegata solo per molecole di piccole dimensioni.	Ultrafiltrato
65	Degerminazione	Processo di eliminazione parziale o totale di germi da grani di cereali tritati.	Degerminato



	Processo	Definizione	Termine/denominazione di uso corrente
66	Micronizzazione a raggi infrarossi	Processo termico che usa il calore infrarosso per la cottura e la tostatura di cereali, semi, radici o tuberi o dei loro coprodotti, generalmente seguito da fiocatura.	Micronizzato all'infrarosso
67	Frazionamento di oli/grassi idrogenati e non	Processo chimico di idrolisi dei grassi/oli. La reazione dei grassi/oli con l'acqua, ottenuta ad alte temperature e pressioni, consente l'ottenimento di acidi grassi grezzi nella fase idrofobica e acque dolci (glicerolo greggio) nella fase idrofilica.	Frazionato
68	Sonicazione con ultrasuoni	Rilascio di composti solubili per lavorazione meccanica con ultrasuoni ad alta potenza e calore in acqua.	Sottoposto a sonicazione
69	Eliminazione meccanica di imballaggi alimentari	Sconfezionamento meccanico di imballaggi alimentari	Sconfezionato

(1) Nella versione tedesca «Konzentrieren» può essere sostituito a seconda dei casi da «Eindicken», nel qual caso il termine d'uso corrente sarà pertanto «eingedickt».

(2) Il termine «decorticazione» può essere sostituito a seconda dei casi da «sbramatura» o da «sbucciatura», nel qual caso il termine d'uso corrente sarà «sbramato» o «sbucciato».

(3) Nel caso del riso, questo processo viene denominato «decorticatura» e il termine d'uso corrente «decorticato».

(4) Nella versione francese si può utilizzare la denominazione «issues».

(5) Nella versione tedesca si può usare il termine d'uso corrente «aufgeschlossen» e la denominazione «Quellwasser» (in riferimento all'amido). Nella versione danese si può usare il termine di uso corrente «Kvældning» e la denominazione «Kvældet» (in riferimento all'amido).


(6) Nella versione francese «Pressage» a seconda dei casi può essere sostituito da «Extraction mécanique».

#### PARTE C


#### Elenco delle materie prime per mangimi

##### 1. Cereali e prodotti derivati


Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.1.1	Orzo	Grani di <i>Hordeum vulgare</i> L. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
1.1.2	Orzo, soffiato	Prodotto ottenuto da orzo macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.1.3	Orzo, torrefatto	Prodotto della torrefazione parziale dell'orzo, che risulta poco colorato	Amido, se > 10 % Proteina grezza, se > 15 %
1.1.4	Fiocchi d'orzo	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'orzo decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Amido
1.1.5	Fibra d'orzo	Prodotto della fabbricazione di amido d'orzo. È costituito da parti minute dell'endosperma e principalmente di fibra.	Fibra grezza Proteina grezza, se > 10 %
1.1.6	Glume d'orzo	Prodotto della fabbricazione di etanolo da amido mediante molitura a secco, vagliatura e decorticazione dei chicchi d'orzo.	Fibra grezza Proteina grezza, se > 10 %



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.1.7	Farinetta d'orzo	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito e decorticato in orzo mondato, semola o farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.1.8	Proteina d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido e della crusca. È costituito principalmente da proteine.	Proteina grezza
1.1.9	Mangime a base di proteine d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido. È costituito principalmente da proteine e parti minute dell'endosperma.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza — Amido
1.1.10	Solubili d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido.	Proteina grezza
1.1.11	Crusca d'orzo	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di orzo decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.1.12	Amido liquido d'orzo	Frazione amilacea secondaria ottenuta dalla produzione di amido a partire dall'orzo.	Con tenore di umidità < 50 %: — Amido
1.1.13	Residui della vagliatura del malto d'orzo	Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi d'orzo piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.	Fibra grezza Ceneri grezze, se > 2,2 %
1.1.14	Frazioni fini di malto d'orzo e malto	Prodotto costituito da orzo frantumato e malto separati durante la produzione di malto.	Fibra grezza
1.1.15	Glumelle di malto d'orzo	Prodotto della pulitura del malto d'orzo costituito da frazioni di glumelle e frammenti fini.	Fibra grezza
1.1.16	Residui solidi umidi della distillazione dell'orzo	Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni di mangimi solidi ottenuti dalla distillazione.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.1.17	Residui solubili umidi della distillazione dell'orzo	Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni di mangimi solubili ottenute dalla distillazione.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.1.18	Malto (*)	Prodotto da cereali germinati, essiccati, sottoposti a macinazione e/o estrazione.	




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.1.19	Radichette di malto <sup>(1)</sup>	Prodotto della germinazione di malto di cereali e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di cereali maltati frantumati. Può essere macinato.	
1.2.1	Granturco <sup>(2)</sup>	Grani di <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>mays</i> . Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
1.2.2	Fiocchi di granturco <sup>(2)</sup>	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micro-nizzando all'infrarosso e poi schiacciando il granturco decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Amido
1.2.3	Farinetta di granturco <sup>(2)</sup>	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del chicco private dell'endosperma, ma in minor misura rispetto alla crusca di granturco. Può contenere frammenti di germi di granturco.	Fibra grezza Amido Sostanze grasse grezze, se > 5 %
1.2.4	Crusca di granturco <sup>(2)</sup>	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito da tegumenti esterni e da frammenti di germe di granturco e, in una certa misura, da parti minute dell'endosperma.	Fibra grezza
1.2.5	Tutolo di granturco <sup>(2)</sup>	Parte centrale della pannocchia. Può contenere piccole quantità di granturco e spate che potrebbero non essere state rimosse durante la raccolta meccanica.	Fibra grezza Amido
1.2.6	Residui della vagliatura di granturco <sup>(2)</sup>	Frazione di chicchi di granturco separati per vagliatura all'ingresso del prodotto.	
1.2.7	Fibra di granturco <sup>(2)</sup>	Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente da fibra.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 50 %: — Fibra grezza
1.2.8	Glutine di granturco <sup>(2)</sup>	Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente dal glutine ottenuto durante la separazione dell'amido.	Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 90 % Con tenore di umidità < 70 %: — Proteina grezza
1.2.9	Farina glutinata di granturco <sup>(2)</sup>	Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito da crusca e solubili di granturco. Il prodotto può inoltre contenere granturco frantumato e residui dell'estrazione di olio da germi di granturco. Possono essere aggiunti altri prodotti derivati dall'amido e della raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei.	Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 65 % Con tenore di umidità < 40 %: — Proteina grezza — Fibra grezza — Amido




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.2.10	Germe di granturco <sup>(?)</sup>	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della semola, della farina o dell'amido di granturco. È costituito prevalentemente da germe di granturco, tegumenti esterni e parti dell'endosperma.	Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 40 %: — Proteina grezza — Sostanze grasse grezze
1.2.11	Pannello di germe di granturco <sup>(?)</sup>	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco lavorati, ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
1.2.12	Farina di germe di granturco <sup>(?)</sup>	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati.	Proteina grezza
1.2.13	Olio grezzo di germe di granturco <sup>(?)</sup>	Olio ottenuto dal germe di granturco.	Tenore di umidità, se > 1 %
1.2.14	Granturco soffiato <sup>(?)</sup>	Prodotto ottenuto da granturco macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione	Amido
1.2.15	Acqua di macerazione di granturco <sup>(?)</sup>	Frazione di liquido concentrato proveniente dal processo di macerazione del granturco.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 65 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.2.16	Insilato di granturco dolce <sup>(?)</sup>	Sottoprodotto dell'industria di trasformazione del granturco dolce, composto del tutolo centrale, di tegumenti, della base dei chicchi, tritato e drenato o pressato. Ottenuto tramite la tritatura del tutolo di granturco dolce, di tegumenti, di foglie e di alcuni chicchi di granturco dolce.	Fibra grezza
1.2.17	Granturco macinato (degerminato) <sup>(?)</sup>	Prodotto ottenuto mediante degerminazione del granturco macinato. È costituito principalmente da frammenti di endosperma e può contenere germi di granturco e parti minute di tegumento esterno.	Fibra grezza Amido
1.2.18	Semola di granturco <sup>(?)</sup>	Pezzetti di granturco macinato duri e granulosi con contenuto minimo o nullo di crusca o germi.	Fibra grezza Amido
1.3.1	Miglio	Grani di <i>Panicum miliaceum</i> L.	
1.4.1	Avena	Grani di <i>Avena sativa</i> L. e di altre specie coltivate di avena.	
1.4.2	Avena decorticata	Chicchi di avena decorticati. Può essere trattata con vapore.	
1.4.3	Fiocchi di avena	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micro-rizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'avena decorticata. Può contenere una piccola quantità di tegumento di avena.	Amido




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.4.4	Cruschello di avena	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da endosperma.	Fibra grezza Amido
1.4.5	Crusca di avena	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di avena decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.4.6	Tegumenti di avena	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei chicchi d'avena.	Fibra grezza
1.4.7	Avena soffiata	Prodotto ottenuto da avena macinata o frantumata mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.4.8	Tritello di avena	Avena pulita e decorticata.	Fibra grezza Amido
1.4.9	Farina di avena	Prodotto ottenuto dalla macinazione dei chicchi di avena.	Fibra grezza Amido
1.4.10	Farina foraggera di avena	Prodotto a base di avena decorticata con elevato contenuto di amido.	Fibra grezza
1.4.11	Mangime a base di avena	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da endosperma.	Fibra grezza
1.5.1	Semi di quinoa estratti	Seme intero pulito della pianta quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> Willd.) da cui è stata eliminata la saponina contenuta nello strato più esterno dei semi.	
1.6.1	Rotture di riso	Parti di chicchi di riso <i>Oryza sativa</i> L. di lunghezza inferiore ai 3/4 del seme. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.2	Riso lavorato	Riso decorticato dal quale la crusca e il germe sono stati quasi completamente rimossi per macinazione. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.3	Riso pregelatinizzato	Prodotto ottenuto da rotture o da riso lavorato per pregelatinizzazione.	Amido
1.6.4	Riso estruso	Prodotto ottenuto dall'estrusione della farina di riso.	Amido
1.6.5	Fiocchi di riso	Prodotto ottenuto per fiocatura pregelatinizzata dei chicchi di riso o delle rotture di riso.	Amido




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.6.6	Riso semigreggio	Risone ( <i>Oryza sativa</i> L.) dal quale è stata asportata solo la lolla. Può essere parboiled. I processi di decorticazione e di lavorazione possono comportare una certa perdita di crusca.	Amido Fibra grezza
1.6.7	Riso da foraggio macinato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessati, ottenuti per vagliatura all'atto della lavorazione del riso semigreggio o da normali chicchi di riso, semigreggio, macchiati o gialli.	Amido
1.6.8	Farina di riso	Prodotto ottenuto mediante macinazione di riso lavorato. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.9	Farina di riso semigreggio	Prodotto ottenuto dalla macinazione del riso decorticato. Il riso può essere stato parboiled.	Amido Fibra grezza
1.6.10	Pula di riso	Prodotto ottenuto dalla macinazione del riso decorticato, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Il riso può essere stato parboiled o estruso.	Fibra grezza
1.6.11	Pula di riso con carbonato di calcio	Prodotto ottenuto dalla macinazione del riso decorticato, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.	Fibra grezza Carbonato di calcio
1.6.12	Pula di riso deoliata	Crusca di riso ottenuta dall'estrazione di olio. Può essere protetta dalla degradazione ruminale	Fibra grezza
1.6.13	Olio di pula di riso	Olio estratto dalla crusca di riso stabilizzata.	
1.6.14	Farinaccio di riso	Prodotto ottenuto per molitura a secco o a umido e setacciatura a partire dalla produzione di farina di riso e amido. È costituito principalmente da amido, proteine, lipidi e fibra. Il riso può essere stato parboiled. Può contenere fino allo 0,25 % di sodio e fino allo 0,25 % di solfato.	Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Sostanze grasse grezze, se > 5 % Fibra grezza
1.6.15	Farinaccio di riso con carbonato di calcio	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione, essenzialmente costituito da particelle dello strato aleuronico e da endosperma. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.	Amido Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza Carbonato di calcio




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.6.16	Riso	Grani di <i>Oryza sativa</i> L. Può essere protetto dalla degradazione ruminale	
1.6.17	Germe di riso	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, consistente prevalentemente nel germe.	Sostanze grasse grezze Proteina grezza
1.6.18	Pannello di germe di riso	Prodotto restante dopo la macinazione del germe di riso per spremerne l'olio.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
1.6.20	Proteina di riso	Prodotto della fabbricazione dell'amido di riso, ottenuto per setacciatura del macinato a umido, concentrazione ed essiccazione.	Proteina grezza
1.6.21	Mangime liquido di riso	Liquido concentrato ottenuto dalla molitura a umido e dalla setacciatura del riso.	Amido
1.6.22	Riso soffiato	Prodotto ottenuto per espansione dei chicchi o delle rotture di chicchi di riso.	Amido
1.6.23	Riso fermentato	Prodotto ottenuto dalla fermentazione del riso.	Amido
1.6.24	Risetto/riso gessato	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, consistente prevalentemente in chicchi malformati e/o gessati e/o danneggiati e/o chicchi colorati naturalmente (verdi, rossi, gialli), e/o da normali chicchi di riso semigreggio, interi o frantumati. Può essere parboiled.	Amido
1.6.25	Grana verde	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso consistente prevalentemente in chicchi immaturi e/o gessati.	Amido
1.7.1	Segale	Grani di <i>Secale cereale</i> L.	
1.7.2	Farinetta di segale	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente vagliata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi.	Amido Fibra grezza
1.7.3	Cruschello di segale	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente vagliata. È costituito principalmente da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di segale.	Amido Fibra grezza
1.7.4	Crusca di segale	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente vagliata. È costituito principalmente da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme, privato quasi totalmente dell'endosperma.	Amido Fibra grezza
1.8.1	Sorgo; [Milo]	Grani/semi del <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.	




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.8.2	Sorgo bianco	Semi di determinati cultivar di sorgo con rivestimento bianco.	
1.8.3	Farina glutinata di sorgo	Prodotto essiccato ottenuto durante la separazione di amido di sorgo. È costituito principalmente da crusca. Il prodotto può contenere anche residui secchi dell'acqua di macerazione e possono essere aggiunti germi.	Proteina grezza
1.9.1	Spelta	Grani di spelta <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i> .	
1.9.2	Crusca di spelta	Prodotto della fabbricazione di farina di spelta. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germe di spelta e, in certa misura, da parti minute dell'endosperma.	Fibra grezza
1.9.3	Glumelle di spelta	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei grani di spelta.	Fibra grezza
1.9.4	Cruschello di spelta	Prodotto ottenuto durante la trasformazione della spelta, preventivamente pulita e decorticata, in farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.10.1	Triticale	Grani dell'ibrido <i>Triticum</i> × <i>Secale cereale</i> L.	
1.11.1	Frumento	Grani di <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. e altre cultivar di frumento. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
1.11.2	Radichette di frumento	Prodotto della germinazione del malto di frumento e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli frammenti di chicchi di frumento maltato frantumati.	
1.11.3	Frumento pregelatinizzato	Prodotto ottenuto da frumento macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.11.4	Farinetta di frumento	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina, a partire da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.11.5	Fiocchi di frumento	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micro-nizzando all'infrarosso e poi schiacciando il frumento decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Fibra grezza Amido



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.11.6	Cruschello di frumento	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina o di malto, a partire da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di frumento.	Fibra grezza
1.11.7	Crusca di frumento (3)	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina o di malto, a partire da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.11.8	Parti minute di frumento maltato fermentato	Prodotto ottenuto mediante la combinazione dei processi del maltaggio e della fermentazione di frumento e di crusca di frumento. Il prodotto è quindi essiccato e macinato.	Amido Fibra grezza
1.11.10	Fibra di frumento	Fibra estratta durante la lavorazione del frumento. È costituito principalmente da fibra.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Fibra grezza
1.11.11	Germe di frumento	Prodotto della molitura costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
1.11.12	Germe di frumento, fermentato	Prodotto della fermentazione del germe di frumento	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
1.11.13	Pannello di germe di frumento	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da germi di frumento [ <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. e altre specie coltivate di frumento e spelta decorticata ( <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i> L.)] ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.	Proteina grezza
1.11.15	Proteina di frumento	Proteina di frumento estratta durante la produzione di amido o etanolo che può essere parzialmente idrolizzata.	Proteina grezza
1.11.16	Farina glutinata di frumento	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. È costituito da crusca, che può essere parzialmente privata del germe. Possono essere aggiunti solubili di frumento, frumento frantumato e altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza — Amido
1.11.18	Glutine vitale di frumento	Proteina di frumento caratterizzata da alta viscoelasticità se idratata, avente un tenore di proteine almeno dell'80 % (N × 6,25) e un tenore massimo di ceneri sulla sostanza secca del 2 %.	Proteina grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.11.19	Amido liquido di frumento	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido/glucosio e glutine a partire dal frumento.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 85 % Con tenore di umidità < 65 %: — Amido
1.11.20	Amido di frumento contenente proteine, parzialmente dezuccherato	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido di frumento, costituito principalmente da amido parzialmente zuccherato, da proteine solubili e altre parti solubili dell'endosperma.	Proteina grezza Amido Zuccheri totali espressi in saccarosio
1.11.21	Concentrati solubili di frumento	Prodotto del frumento ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido. Può essere idrolizzato.	Tenore di umidità, se < 55 % oppure > 85 % Con tenore di umidità < 55 %: — Proteina grezza
1.11.22	Concentrato di lievito di frumento	Sottoprodotto umido ottenuto dalla fermentazione dell'amido di frumento per la produzione di alcol.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Proteina grezza
1.11.23	Residui della vagliatura del malto di frumento	Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi di frumento piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.	Fibra grezza
1.11.24	Frazioni fini di malto di frumento e malto	Prodotto costituito da frumento frantumato e malto separati durante la produzione di malto.	Fibra grezza
1.11.25	Tegumenti di malto di frumento	Prodotto della pulitura del malto di frumento costituito da frazioni di tegumento e frammenti fini.	Fibra grezza
1.12.2	Farina di cereali <sup>(1)</sup>	Farina ottenuta dalla macinazione di cereali.	Amido Fibra grezza
1.12.3	Concentrato proteico di cereali <sup>(1)</sup>	Concentrato e materia secca ottenuti da cereali in seguito alla rimozione dell'amido mediante fermentazione del lievito.	Proteina grezza
1.12.4	Residui della vagliatura di cereali <sup>(1)</sup>	Prodotti della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) composto da chicchi piccoli e frazioni di chicchi, che possono essere germinati, separati prima dell'ulteriore lavorazione del cereale. I prodotti contengono più fibra grezza (ad esempio, tegumenti) dei cereali non frazionati	Fibra grezza
1.12.5	Germe di cereali <sup>(1)</sup>	Prodotto della molitura e della fabbricazione di amido costituito principalmente da germi di cereali, schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.12.6	Sciroppo di acqua di macerazione di cereali <sup>(1)</sup>	Prodotto di cereali ottenuto dall'evaporazione del concentrato dell'acqua di macerazione derivante da fermentazione e distillazione dei cereali impiegati per la produzione di alcol di cereali.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.12.7	Trebbie (borlande) umide di distilleria <sup>(1)</sup>	Prodotto umido che consiste nella frazione solida ottenuta mediante centrifuga e/o filtrazione dell'acqua di macerazione di cereali fermentati e distillati impiegati nella produzione di alcol di cereali.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.12.8	Solubili concentrati di distilleria <sup>(1)</sup>	Prodotto umido ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di frumento e sciroppo di zuccheri precedentemente privati di crusca e glutine. Può contenere cellule morte e/o parti della fermentazione dei microrganismi.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza, se > 10 %
1.12.9	Trebbie (borlande) e solubili di distilleria <sup>(1)</sup>	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. Può contenere cellule morte e/o parti della fermentazione dei microrganismi. Può contenere il 2 % di solfato. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Proteina grezza
1.12.10	Trebbie (borlande) essiccate di distilleria	Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei residui solidi di cereali fermentati. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza
1.12.11	Trebbie scure di distilleria <sup>(1)</sup> ; [trebbie essiccate e solubili di distilleria] <sup>(1)</sup>	Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei residui solidi di cereali fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza
1.12.12	Trebbie di birra <sup>(1)</sup>	Prodotto della birreria composto da residui di cereali sottoposti o meno a maltaggio o di altri prodotti amilacei, che possono contenere luppolo. È di norma commercializzato allo stato umido ma può essere anche venduto essiccato. Può contenere fino allo 0,3 %, di dimetilpolisilossano, fino all'1,5 % di enzimi e fino all'1,8 % di bentonite.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.12.13	Residui di malto <sup>(1)</sup>	Prodotto solido della fabbricazione di whisky di cereali. È costituito da residui dell'estrazione di acqua calda dal cereale maltato. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per gravità.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.12.14	Trebbie ottenute per filtrazione del fermentato	Prodotto solido ottenuto dalla fabbricazione di birra, estratto di malto e whisky. È costituito dai residui dell'estrazione, con acqua calda, di malto macinato con l'eventuale aggiunta di altri prodotti ricchi di zuccheri e amido. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per pressione.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.12.15	Borlanda	Il prodotto rimanente nell'alambicco dopo la prima distillazione del malto.	Proteina grezza, se > 10 %
1.12.16	Sciroppo di borlande	Prodotto della prima distillazione del malto ottenuto dall'evaporazione della borlanda rimanente nell'alambicco.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: Proteina grezza

(<sup>1</sup>) La denominazione può essere integrata dall'indicazione della specie di cereale.

(<sup>2</sup>) Si osservi che nella versione inglese il «granturco» può essere denominato anche «mais».


(<sup>3</sup>) Se questo prodotto è stato sottoposto a una molitura più fina, può essere aggiunto il termine «fina»; la denominazione può anche essere sostituita da un termine corrispondente.

## 2. Semi oleosi, frutti oleosi e prodotti derivati


Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.1.1	Pannello di babassu	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci del babassu della varietà <i>Orbignya</i> .	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.2.1	Semi di camelina	Semi di <i>Camelina sativa</i> L. Crantz.	
2.2.2	Pannello di camelina	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di camelina.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.2.3	Farina di camelina	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di camelina.	Proteina grezza
2.3.1	Gusci di cacao	Tegumenti dei semi essiccati e torrefatti di <i>Theobroma cacao</i> L.	Fibra grezza
2.3.2	Buccette di cacao	Prodotto ottenuto dalla lavorazione dei semi di <i>Theobroma cacao</i> L.	Fibra grezza Proteina grezza
2.3.3	Farina di semi di cacao parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, tostati e parzialmente decorticati di <i>Theobroma cacao</i> L.	Proteina grezza Fibra grezza




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.4.1	Pannello di copra	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.4.2	Pannello di copra idrolizzato	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione e idrolisi enzimatica dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.4.3	Farina di copra	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza
2.5.1	Semi di cotone	Semi di <i>Gossypium</i> ssp. privati delle fibre. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
2.5.2	Farina di semi di cotone parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati. (Tenore massimo di fibra grezza: 22,5 % sulla sostanza secca). Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Fibra grezza
2.5.3	Pannello di semi di cotone	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da semi di cotone privati delle fibre.	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.6.1	Pannello di arachidi parzialmente decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi parzialmente decorticati di arachide <i>Arachis hypogaea</i> L. e di altre specie di <i>Arachis</i> (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.6.2	Farina di arachidi parzialmente decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di arachidi parzialmente decorticate. (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Fibra grezza
2.6.3	Pannello di arachidi decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide decorticati.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.6.4	Farina di arachidi decorticate	Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione dal pannello di arachidi decorticate.	Proteina grezza Fibra grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.7.1	Pannello di kapok	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di kapok ( <i>Ceiba pentadra</i> L. Gaertn.).	Proteina grezza Fibra grezza
2.8.1	Semi di lino	Semi di lino <i>Linum usitatissimum</i> L. (purezza botanica minima: 93 %) interi, appiattiti o macinati. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
2.8.2	Pannello di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.8.3	Farina di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di lino. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza
2.8.4	Mangime di pannello di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filossilicati e fibre cellulosiche o di legno); — l'1,3 % di lecitine grezze; — il 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.8.5	Mangimi di farina di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino a: — l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filossilicati e fibre cellulosiche o di legno); — l'1,3 % di lecitine grezze; — il 2 % di paste di saponificazione. Può essere protetta dalla degradazione ruminale	Proteina grezza
2.9.1	Crusca di senape	Prodotto della lavorazione della senape ( <i>Brassica juncea</i> L.). È costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme.	Fibra grezza
2.9.2	Farina di semi di senape	Prodotto ottenuto per estrazione dell'essenza volatile dall'olio dai semi di senape.	Proteina grezza




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.10.1	Semi di neuk	Semi della pianta neuk <i>Guizotia abyssinica</i> (L.F.) Cass.	
2.10.2	Pannello di semi di neuk	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di neuk (ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %).	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.11.1	Sansa di oliva	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti pressati dell'olivo <i>Olea europaea</i> L. privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli.	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.11.2	Mangimi di farina di oliva sgrassata	Prodotto della produzione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino a: — l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno); — l'1,3 % di lecitine grezze; — il 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Fibra grezza
2.11.3	Farine di oliva sgrassate	Prodotto della produzione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.	Proteina grezza Fibra grezza
2.12.1	Pannello di palmisti	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Corozo oleifera</i> (HBK) L. H. Bailey ( <i>Elaeis melanococca</i> auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.12.2	Farina di palmisti	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.	Proteina grezza Fibra grezza
2.13.1	Semi di zucca e zucchini	Semi di <i>Cucurbita pepo</i> L. e delle piante del genere <i>Cucurbita</i> .	
2.13.2	Pannello di semi di zucca e zucchini	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di <i>Cucurbita pepo</i> e delle piante del genere <i>Cucurbita</i> .	Proteina grezza Sostanze grasse grezze



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.14.1	Semi di colza <sup>(1)</sup>	Semi di colza della specie <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., di colza indiana <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz e di colza <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. (Purezza botanica minima: 94 %). Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
2.14.2	Pannello di colza	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.14.3	Farina di semi di colza	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di colza. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza
2.14.4	Semi di colza estrusi	Prodotto ottenuto da semi di colza interi mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
2.14.5	Concentrato proteico di semi di colza	Prodotto di oleificio ottenuto per separazione della frazione proteica del pannello di semi di colza o dei semi di colza.	Proteina grezza
2.14.6	Mangimi di pannello di colza	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno); — l'1,3 % di lecitine grezze; — il 2 % di paste di saponificazione. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.14.7	Mangimi a base di farine di semi di colza	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno); — l'1,3 % di lecitine grezze; — il 2 % di paste di saponificazione. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.15.1	Semi di cartamo	Semi di cartamo <i>Carthamus tinctorius</i> L.	
2.15.2	Farina di semi di cartamo parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cartamo parzialmente decorticati.	Proteina grezza Fibra grezza
2.15.3	Gusci di semi di cartamo	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di cartamo.	Fibra grezza
2.16.1	Semi di sesamo	Semi di <i>Sesamum indicum</i> L.	
2.17.1	Semi di sesamo parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto mediante rimozione parziale del tegumento.	Proteina grezza Fibra grezza
2.17.2	Gusci di semi di sesamo	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di sesamo.	Fibra grezza
2.17.3	Pannello di sesamo	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di sesamo (ceneri insolubili in HCl: max. 5 %).	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.18.1	Soia tostata (semi)	Semi di soia ( <i>Glycine max</i> L. Merr.) che hanno subito un appropriato trattamento termico. (Attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
2.18.2	Pannello (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.18.3	Farina (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto dai di semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico. (Attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Fibra grezza se > 8 % sulla sostanza secca
2.18.4	Farina (di semi) di soia decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto dai di semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico. (Attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza
2.18.5	Gusci (di semi) di soia	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di soia.	Fibra grezza
2.18.6	Semi di soia estrusi	Prodotto ottenuto da semi di soia mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.18.7	Concentrato proteico (di semi) di soia	Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante una seconda estrazione o un secondo trattamento enzimatico al fine di ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può contenere enzimi inattivati.	Proteina grezza
2.18.8	Polpa di semi di soia; [pasta di semi di soia]	Prodotto ottenuto per estrazione dai semi di soia destinati alla preparazione di alimenti.	Proteina grezza
2.18.9	Melasso di semi di soia	Prodotto ottenuto durante la lavorazione dei semi di soia.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
2.18.10	Sottoprodotto della preparazione dei semi di soia	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di semi di soia per ottenere preparazioni di alimenti a base di semi di soia.	Proteina grezza
2.18.11	Soia (semi)	Semi di soia ( <i>Glycine max</i> L. Merr.)	Attività ureasica se > 0,4 mg N/g × min.
2.18.12	Fiocchi di soia	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micro-rizzando all'infrarosso e poi schiacciando i semi di soia decorticati (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	Proteina grezza
2.18.13	Mangimi a base di farina (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto dai di semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico. (Attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino a: — l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filossilicati e fibre cellulosiche o di legno); — l'1,3 % di lecitine grezze; — l'1,5 % di paste di saponificazione. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Fibra grezza se > 8 % sulla sostanza secca
2.18.14	Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto dai di semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico. (Attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino a: — l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filossilicati e fibre cellulosiche o di legno);	Proteina grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— l'1,3 % di lecitine grezze;</li> <li>— l'1,5 % di paste di saponificazione.</li> </ul> Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
2.18.15	Concentrato proteico (di semi) di soia fermentato	Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante fermentazione microbica finalizzata a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può comprendere anche cellule morte dei microorganismi della fermentazione utilizzati, e/o parti di esse.	Proteina grezza
2.19.1	Semi di girasole	Semi di girasole <i>Helianthus annuus</i> L. Possono essere protetti dalla degradazione ruminale.	
2.19.2	Pannello di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.19.3	Farina di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico del pannello di semi di girasole. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.4	Farina di semi di girasole decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. (Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.5	Bucce di semi di girasole	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di girasole.	Fibra grezza
2.19.6	Mangimi a base di farina di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal pannello di semi di girasole. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino a: <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filossilicati e fibre cellulosiche o di legno);</li> <li>— l'1,3 % di lecitine grezze;</li> <li>— il 2 % di paste di saponificazione.</li> </ul> Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.19.7	Mangimi a base di farina di semi di girasole decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino a: — l'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filossilicati e fibre cellulosiche o di legno); — l'1,3 % di lecitine grezze; — il 2 % di paste di saponificazione. Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.8	Frazione di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole ottenuto per macinazione e frazionamento (separazione ad aria e setacciatura) di farina di semi di girasole decorticati. Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con l'8 % di umidità Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con l'8 % di umidità Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.9	Frazione di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con l'8 % di umidità Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	Proteina grezza Fibra grezza
2.20.1	Oli e grassi vegetali <sup>(2)</sup>	Oli e grassi ottenuti da semi o frutti oleaginosi (tranne l'olio di ricino della pianta <i>Ricinus</i> ), che possono essere degommati, raffinati e/o idrogenati.	Tenore di umidità, se > 1 %
2.20.2	Oli vegetali esausti provenienti da impianti di produzione di alimenti	Oli vegetali che sono stati utilizzati dagli operatori del settore alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 per la cottura e che non sono stati a contatto con carne, grassi animali, pesce o animali acquatici.	Tenore di umidità, se > 1 %




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.21.1	Lecitine grezze	Prodotto ottenuto durante la degommazione di olio grezzo da semi e frutta oleaginosi con acqua. Durante la degommazione dell'olio grezzo si possono aggiungere acido citrico, acido fosforico, idrossido di sodio o enzimi.	
2.22.1	Semi di canapa	Semi delle varietà di <i>Cannabis sativa</i> L. controllati, con un tenore massimo di tetraidrocannabinolo a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003.	
2.22.2	Pannello di canapa	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di canapa.	Proteina grezza Fibra grezza
2.22.3	Olio di canapa	Olio ottenuto per pressione dalla canapa e dai suoi semi.	Tenore di umidità, se > 1 %
2.23.1	Semi di papavero	Semi di <i>Papaver somniferum</i> L.	
2.23.2	Farina di papavero	Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione dal pannello di semi di papavero.	Proteina grezza

(<sup>1</sup>) Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione «a basso tenore di glucosinolato», la cui definizione è quella riportata nella legislazione dell'Unione. Ciò vale per tutti i prodotti a base di semi di colza.


(<sup>2</sup>) La denominazione «oli e grassi vegetali» può essere sostituita dalla denominazione «olio vegetale» o «grassi vegetali», a seconda dei casi. Essa deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale e, ove opportuno, della parte della pianta. Essa deve altresì specificare se gli oli e/o i grassi sono grezzi o raffinati.

### 3. Semi di leguminose e prodotti derivati

Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
3.1.1	Fagioli tostati	Semi di <i>Phaseolus</i> spp o <i>Vigna</i> ssp. sottoposti a un appropriato trattamento termico. Può essere protetto dalla degradazione ruminale.	
3.1.2	Concentrato proteico di fagioli	Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione del baccello durante la produzione di amido.	Proteina grezza
3.2.1	Carrube	Frutti essiccati del carrubo <i>Ceratonia siliqua</i> L. che contengono il seme della pianta	Fibra grezza
3.2.3	Carrube frantumate	Prodotto ottenuto dalla frantumazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi.	Fibra grezza
3.2.4	Polvere di carruba; [farina di carruba]	Prodotto ottenuto per micronizzazione del frutto secco (baccello) del carrubo dal quale sono stati eliminati i semi.	Fibra grezza Zuccheri totali espressi in saccarosio
3.2.5	Germe di carruba	Germe dei semi del frutto del carrubo.	Proteina grezza
3.2.6	Pannello di germe di carruba	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dal germe di carruba.	Proteina grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
3.2.7	Semi di carruba	Semi ottenuti dal baccello di carruba e costituiti da endosperma, guscio e germe.	Fibra grezza
3.2.8	Guscio dei semi di carruba	Guscio dei semi di carruba ottenuto per decorticazione dei semi di carruba.	Fibra grezza
3.3.1	Ceci	Seeds of <i>Cicer arietinum</i> L.	
3.4.1	Vecciolo o zirlo	Semi di <i>Ervum ervilia</i> L.	
3.5.1	Semi di fieno greco	Semi di fieno greco ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> ).	
3.6.1	Farina di guar	Prodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di guar <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.	Proteina grezza
3.6.2	Farina di germi di guar	Prodotto dell'estrazione della mucillagine dal germe dei semi di guar.	Proteina grezza
3.7.1	Favette/favino	Semi della specie <i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. e var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.	
3.7.2	Fiocchi di favette/favino	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micro-nizzando all'infrarosso e poi schiacciando le favette decorticate.	Amido Proteina grezza
3.7.3	Bucette di favette/favino; [gusci di fava]	Prodotto ottenuto per decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente da involucri esterni.	Fibra grezza Proteina grezza
3.7.4	Favette/favino decorticato	Prodotto ottenuto per decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente dalla mandorla dei semi di favette.	Proteina grezza Fibra grezza
3.7.5	Proteina di favetta/favino	Prodotto ottenuto per macinazione e separazione ad aria delle favette.	Proteina grezza
3.8.1	Lenticchie	Semi di <i>Lens culinaris</i> a.o. Medik.	
3.8.2	Bucette di lenticchie	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lenticchie.	Fibra grezza
3.9.1	Lupini dolci	Semi di <i>Lupinus</i> spp. a basso tenore di sostanze amare.	
3.9.2	Lupini dolci decorticati	Semi di lupino decorticati.	Proteina grezza
3.9.3	Baccelli di lupini; [bucette di lupini]	Prodotto ottenuto per decorticazione dei semi di lupino, costituito principalmente da involucri esterni.	Proteina grezza Fibra grezza
3.9.4	Polpa di lupino	Prodotto ottenuto per estrazione di componenti del lupino.	Fibra grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
3.9.5	Cruschello di lupini	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di lupini. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.	Proteina grezza Fibra grezza
3.9.6	Proteina di lupino	Prodotto ottenuto dall'acqua separata di lavorazione del lupino durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria.	Proteina grezza
3.9.7	Farina di proteine di lupino	Prodotto della lavorazione del lupino per l'ottenimento di una farina altamente proteica.	Proteina grezza
3.10.1	Fagioli mungo	Fagioli di <i>Vigna radiata</i> L.	
3.11.1	Piselli	Semi di <i>Pisum</i> spp. Possono essere protetti dalla degradazione ruminale.	
3.11.2	Crusca di piselli	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.	Fibra grezza
3.11.3	Fiocchi di piselli	Prodotto ottenuto per trattamento al vapore o micronizzazione all'infrarosso e schiacciamento dei semi di piselli.	Amido
3.11.4	Farina di piselli	Prodotto ottenuto dalla macinazione di piselli.	Proteina grezza
3.11.5	Bucchette di piselli	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli e, in minor misura, dall'endosperma.	Fibra grezza
3.11.6	Piselli decorticati	Semi di pisello decorticati.	Proteina grezza Fibra grezza
3.11.7	Cruschello di piselli	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.	Proteina grezza Fibra grezza
3.11.8	Residui della vagliatura di piselli	Prodotto della vagliatura meccanica costituito da frazioni di granella di pisello separata prima di ulteriori trasformazioni.	Fibra grezza
3.11.9	Proteina di piselli	Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua del baccello durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria; può essere parzialmente idrolizzato.	Proteina grezza
3.11.10	Polpa di piselli	Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da fibre interne e amido.	Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 85 % Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
3.11.11	Solubili di piselli	Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili e oligosaccaridi.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 85 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio Proteina grezza
3.11.12	Fibra di piselli	Prodotto ottenuto per estrazione da piselli decorticati sottoposti precedentemente a macinazione e setacciatura.	Fibra grezza
3.12.1	Veccia	Semi della <i>Vicia sativa</i> L. var. <i>sativa</i> e altre varietà.	
3.13.1	Cicerchia	Semi di <i>Lathyrus sativus</i> L. che hanno subito un appropriato trattamento termico.	Metodo di trattamento termico
3.14.1	Veccia articolata	Semi della <i>Vicia monanthos</i> Desf.	

## 4. Tuberi, radici e loro prodotti derivati


Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
4.1.1	Barbabietole da zucchero	Radice di <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell.	
4.1.2	Cime e code di barbabietola da zucchero	Prodotto fresco ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero costituito principalmente da pezzi puliti di barbabietola da zucchero provvisti o meno delle foglie.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 50 %
4.1.3	Zucchero (di barbabietola); [saccarosio]	Zucchero ottenuto per estrazione con acqua dalla barbabietola da zucchero.	
4.1.4	Melasso di barbabietola (da zucchero)	Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione di zucchero di barbabietola da zucchero. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
4.1.5	Melasso di barbabietola (da zucchero), parzialmente dezuccherata e/o privata della betaina	Prodotto ottenuto dopo un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio e/o betaina dalla melasso di barbabietole da zucchero. Può contenere fino allo 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
4.1.6	Melasso di isomaltulosio	Frazione non cristallizzata ottenuta dalla produzione di isomaltulosio per conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.	Tenore di umidità, se > 40 %
4.1.7	Polpa di barbabietola (da zucchero) umida	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua. Tenore minimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico).	Ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 82 % oppure > 92 %




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
4.1.8	Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua e sono state pressate meccanicamente. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %
4.1.9	Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata, melassata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente e a cui è stato aggiunto melasso. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore dello zucchero diminuisce a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %
4.1.10	Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate. Può contenere fino allo 2 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10,5 %
4.1.11	Polpa di barbabietole (da zucchero) essiccata, melassata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate e a cui è stato aggiunto melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni e fino al 2 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca Zuccheri totali, espressi in saccarosio
4.1.12	Sciroppo di zucchero	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di zucchero e/o melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 35 %
4.1.13	Fettucce di barbabietola (da zucchero) bollite	Prodotto della fabbricazione di sciroppo commestibile ottenuto da barbabietola da zucchero, che può essere pressato o essiccato.	Se essiccato: ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca Se pressato: ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 50 %
4.1.14	Fruttoligosaccaridi	Prodotto ottenuto dallo zucchero di barbabietola mediante processo enzimatico.	Tenore di umidità, se > 28 %
4.1.15	Melasso di barbabietola (da zucchero), ricca in betaina, liquida/disidratata (1)	Prodotto ottenuto dopo l'estrazione di zucchero, con acqua e ulteriore filtrazione di melasso di barbabietola da zucchero. Il prodotto contiene i costituenti del melasso e una maggiore quantità di betaina naturale rispetto al melasso comune. Può essere essiccato. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Tenore di betaina Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 14 %
4.1.16	Isomaltulosio	Isomaltulosio sotto forma di sostanza monoidrata cristallina. Si ottiene mediante conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.	




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
4.2.1	Succo di barbabietola	Succo ottenuto per pressione dalla barbabietola rossa ( <i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>conditiva</i> ) con successiva concentrazione e pastorizzazione, che mantiene il tipico gusto e sapore di verdura.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 % Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.3.1	Carote	Radice della carota gialla o rossa <i>Daucus carota</i> L.	
4.3.2	Bucce di carota trattate con vapore	Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle carote costituito dalle bucce rimosse dalle radici di carota mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di carote. Tenore massimo di umidità: 97 %.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se > 97 %
4.3.3	Raschiature di carote	Prodotto umido ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle carote e dei resti di carote. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico. Tenore massimo di umidità: 97 %.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se > 97 %
4.3.4	Fiocchi di carota	Prodotto ottenuto per fioccatore delle radici di carote gialle o rosse e successiva essiccazione.	
4.3.5	Carote essiccate	Radici di carote gialle o rosse, indipendentemente dalla presentazione, successivamente essiccate.	Fibra grezza
4.3.6	Mangime a base di carote essiccate	Prodotto costituito da polpa interna e buccia esterna sottoposte a essiccazione.	Fibra grezza
4.4.1	Radici di cicoria	Radici di <i>Cichorium intybus</i> L.	
4.4.2	Cime e code di cicoria	Prodotto fresco ottenuto dalla lavorazione della cicoria. È costituito principalmente di pezzi puliti di cicoria e da parti delle foglie.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 50 %
4.4.3	Semi di cicoria	Semi di <i>Cichorium intybus</i> L.	
4.4.4	Polpa di cicoria pressata	Prodotto ottenuto dalla produzione di inulina a partire dalle radici di <i>Cichorium intybus</i> L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica. I carboidrati (solubili) e l'acqua della cicoria sono stati parzialmente eliminati. Può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,2 % di solfito.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %
4.4.5	Polpa di cicoria essiccata	Prodotto ottenuto dalla produzione di inulina a partire dalle radici di <i>Cichorium intybus</i> L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica e successivamente essiccate. I carboidrati (solubili) della cicoria sono stati parzialmente estratti. Può contenere fino allo 2 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
4.4.6	Radici di cicoria in polvere	Prodotto ottenuto per tritatura, essiccazione e macinazione di radici di cicoria. Può contenere fino all'1 % di antiagglomeranti.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.4.7	Melasso di cicoria	Prodotto della lavorazione della cicoria, ottenuto durante la produzione di inulina e oligofruztosio. Il melasso di cicoria è costituita da materiale vegetale organico e minerali. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiu-mogeni.	Proteina grezza Ceneri grezze Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %
4.4.8	Vinacce di cicoria	Sottoprodotto della lavorazione della cicoria ottenuto dopo la separazione dell'inulina e dell'oligofruztosio e l'eluizione a scambio ionico. Le vinacce di cicoria sono costituite da materiale vegetale organico e minerali. Può contenere fino all'1 % di agenti antischiu-mogeni.	Proteina grezza Ceneri grezze Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 40 %
4.4.9	Inulina (?)	L'inulina è un fruttano estratto dalle radici, ad esempio, di <i>Cichorium intybus</i> L., <i>Inula helenium</i> o <i>Helianthus tuberosus</i> ; l'inulina grezza può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.	
4.4.10	Sciroppo di oligofruztosio	Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel <i>Cichorium intybus</i> L.; lo sciroppo di oligofruztosio grezzo può contenere fino all'1 % di solfito e fino allo 0,5 % di solfito.	Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %
4.4.11	Oligofruztosio essiccato	Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel <i>Cichorium intybus</i> L. e dalla sua successiva essiccazione.	
4.5.1	Aglione essiccato	Polvere di colore bianco-giallastra di aglio puro macinato <i>Allium sativum</i> L.	
4.6.1	Manioca; [tapioca]; [cassava]	Radici di <i>Manihot esculenta</i> Crantz, indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 70 %
4.6.2	Manioca essiccata; [tapioca essiccata]	Radici di manioca, indipendentemente dalla presentazione, sottoposte a essiccazione.	Amido Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.7.1	Polpa di cipolla	Prodotto umido ottenuto dalla lavorazione delle cipolle (genere <i>Allium</i> ) costituito sia da bucce che da cipolle intere. Se ottenuto dal processo di produzione di olio di cipolla è costituito principalmente da resti di cipolle cotte.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.7.2	Cipolle fritte	Pezzi di cipolla sbucciati, tritati e fritti.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca Sostanze grasse grezze



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
4.7.3	Solubili di cipolla essiccati	Prodotto secco ottenuto dalla lavorazione di cipolle fresche. Si ottiene per estrazione alcolica e/o acquosa; l'acqua o la frazione alcolica viene separata ed essiccata per atomizzazione. È costituito principalmente da carboidrati.	Fibra grezza
4.8.1	Patate	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Tenore di umidità, se < 72 % oppure > 88 %
4.8.2	Patate sbucciate	Patate private della buccia mediante trattamento con vapore.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.8.3	Bucce di patata trattate con vapore	Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle patate, costituito da bucce rimosse dai tuberi della patata mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di patate. Può essere schiacciato.	Tenore di umidità, se > 93 % Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.8.4	Porzioni di patata fresche	Prodotto ottenuto dalle patate, eventualmente pelate, durante la preparazione di prodotti a base di patata destinati al consumo umano.	Tenore di umidità, se > 88 % Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.8.5	Raschiature di patate	Prodotto ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle patate e dei resti di patate. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico.	Tenore di umidità, se > 93 % Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.8.6	Purè di patate	Prodotto a base di patate scottate o bollite e quindi schiacciate.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.8.7	Fiocchi di patate	Prodotto ottenuto per essiccazione rotativa di patate lavate, pelate o non pelate e trattate con vapore.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
4.8.8	Polpa di patate	Prodotto della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.	Tenore di umidità, se < 77 % oppure > 88 %
4.8.9	Polpa di patate essiccata	Prodotto essiccato della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.	
4.8.10	Proteina di patate	Prodotto della fabbricazione di fecola costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.	Proteina grezza
4.8.11	Proteina di patata idrolizzata	Proteina ottenuta per idrolisi enzimatica controllata delle proteine di patata.	Proteina grezza




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
4.8.12	Proteina di patata fermentata	Prodotto ottenuto per fermentazione della proteina di patata e successiva essiccazione per atomizzazione.	Proteina grezza
4.8.13	Proteina di patata fermentata, liquida	Liquido ottenuto dalla fermentazione della proteina di patata.	Proteina grezza
4.8.14	Succo di patata concentrato	Prodotto concentrato della fabbricazione di fecola di patate, costituito dalle sostanze rimanenti in seguito all'eliminazione parziale di fibra, proteine e fecola dalla polpa di patate intera e all'evaporazione di parte dell'acqua.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 50 %: — Proteina grezza — Ceneri grezze
4.8.15	Granuli di patate	Patate sottoposte a lavaggio, pelatura, riduzione delle dimensioni (taglio, fiocatura ecc.) ed essiccate.	
4.9.1	Patata dolce	Tuberi di <i>Ipomoea batatas</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 57 % oppure > 78 %
4.10.1	Topinambur; [elianto]	Tuberi di <i>Helianthus tuberosus</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 80 %

(<sup>1</sup>) Tali espressioni differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; vanno pertanto utilizzate in modo appropriato.

(<sup>2</sup>) La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale.

#### 5. Altri semi e frutti e prodotti derivati


Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
5.1.1	Ghiande	Frutti interi della quercia pedunculata <i>Quercus robur</i> L., della quercia sessile <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., della quercia da sughero <i>Quercus suber</i> L. e di altre specie di quercia.	
5.1.2	Ghiande sgusciate	Prodotto ottenuto dalla decorticazione delle ghiande.	Proteina grezza Fibra grezza
5.2.1	Mandorla	Frutto intero o frantumato di <i>Prunus dulcis</i> , con o senza guscio.	
5.2.2	Bucce di mandorle	Gusci ottenuti dalla decorticazione dei semi di mandorle per separazione fisica delle mandorle e macinati.	Fibra grezza
5.2.3	Panelli di mandorle	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di mandorla	Proteina grezza Fibra grezza
5.3.1	Semi di anice	Semi di <i>Pimpinella anisum</i> .	
5.4.1	Polpa di mele essicata; [residuo della spremitura di mele essiccato]	Prodotto ottenuto dalla produzione di succo di <i>Malus domestica</i> o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a essiccazione. Può essere depectinizzato.	Fibra grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
5.4.2	Polpa di mele pressata; [residuo della spremitura di mele pressato]	Prodotto umido ottenuto dalla produzione di succo di mela o di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a pressatura. Può essere depectinizzato.	Fibra grezza
5.4.3	Melasso di mela	Prodotto ottenuto dalla produzione di pectina dalla polpa di mela. Può essere depectinizzato.	Proteina grezza Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 %
5.5.1	Semi di barbabietola da zucchero	Semi di barbabietola da zucchero.	
5.6.1	Grano saraceno	Semi di <i>Fagopyrum esculentum</i> .	
5.6.2	Crusca e buccette di grano saraceno	Prodotto ottenuto dalla molitura dei chicchi di grano saraceno.	Fibra grezza
5.6.3	Cruschello di grano saraceno	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di grano saraceno vagliato. È principalmente costituito da parti minute di endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi. Non deve contenere oltre il 10 % di fibra grezza.	Fibra grezza Amido
5.7.1	Semi di cavolo rosso	Semi di <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>Rubra</i> .	
5.8.1	Semi di scagliola	Semi di <i>Phalaris canariensis</i> .	
5.9.1	Semi di cumino dei prati	Semi di <i>Carum carvi</i> L.	
5.12.1	Frammenti di castagne	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina di castagne, costituito principalmente da parti minute di endosperma, con frammenti fini dell'involucro e qualche resto di castagne ( <i>Castanea</i> spp.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.13.1	Pastazzo di agrumi (1)	Prodotto ottenuto per pressione da agrumi <i>Citrus</i> (L.) ssp. durante la produzione di succo di agrumi. Può essere depectinizzato. Può contenere nell'insieme fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.	Fibra grezza
5.13.2	Pastazzo di agrumi essiccato (1)	Prodotto ottenuto per pressione da agrumi o durante la produzione di succo di agrumi, successivamente essiccato. Può essere depectinizzato. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.	Fibra grezza
5.14.1	Semi di trifoglio violetto	Semi di <i>Trifolium pratense</i> L..	
5.14.2	Semi di trifoglio bianco	Semi di <i>Trifolium repens</i> L..	
5.15.1	Pellicole di caffè	Prodotto ottenuto dai semi decorticati della pianta <i>Coffea</i> .	Fibra grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
5.16.1	Semi di fiordaliso	Semi di <i>Centaurea cyanus</i> L.	
5.17.1	Semi di cetriolo	Semi di <i>Cucumis sativus</i> L.	
5.18.1	Semi di cipresso	Semi di <i>Cupressus</i> L.	
5.19.1	Dattero	Frutto di <i>Phoenix dactylifera</i> L. Può essere essiccato.	
5.19.2	Semi di palma da dattero	Semi interi di <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Fibra grezza
5.20.1	Semi di finocchio	Semi di <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	
5.21.1	Fico	Frutto di <i>Ficus carica</i> L. Può essere essiccato.	
5.22.1	Noccioli di frutta (²)	Prodotto costituito dai semi interni e commestibili della frutta a guscio o a nocciolo.	
5.22.2	Residuo della spremitura di frutta (²)	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta. Può essere depectinizzato.	Fibra grezza
5.22.3	Residuo della spremitura di frutta essiccato (²)	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta, successivamente essiccato. Può essere depectinizzato.	Fibra grezza
5.23.1	Crescione inglese	Semi di <i>Lepidium sativum</i> L.	Fibra grezza
5.24.1	Semi di graminacee	Semi di piante graminoidi delle famiglie Poaceae, Cyperaceae e Juncaceae.	
5.25.1	Vinaccioli	Semi di <i>Vitis</i> L. separati dalle vinacce, non disoleati.	Sostanze grasse grezze Fibra grezza
5.25.2	Farina di vinaccioli	Prodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.	Fibra grezza
5.25.3	Vinacce	Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcol e private per quanto possibile dei raspi e dei vinaccioli.	Fibra grezza
5.25.4	Vinaccioli solubili	Prodotto ottenuto dai vinaccioli dopo la produzione di succo d'uva. Contiene principalmente carboidrati. Può esser concentrato.	Fibra grezza
5.26.1	Nocciola	Frutto intero o frantumato di <i>Corylus</i> (L.) spp., con o senza tegumento.	
5.26.2	Panelli di nocciole	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di nocciole	Proteina grezza Fibra grezza



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
5.27.1	Pectina	La pectina è ottenuta per estrazione acquosa (di ceppi naturali) di materiale vegetale appropriato, normalmente agrumi o mele. I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. Può contenere nell'insieme fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra. La pectina è costituita essenzialmente da esteri metilici parziali dell'acido poligalatturonico e da loro sali di ammonio, sodio, potassio e calcio.	
5.28.1	Semi di perilla	Semi di <i>Perilla frutescens</i> L. e suoi prodotti di macinazione.	
5.29.1	Pinoli	Semi di <i>Pinus</i> (L.) spp.	
5.30.1	Pistacchio	Frutto di <i>Pistacia vera</i> L.	
5.31.1	Semi di piantaggine	Semi di <i>Plantago</i> (L.) spp.	
5.32.1	Semi di ravanello	Semi di <i>Raphanus sativus</i> L.	
5.33.1	Semi di spinacio	Semi di <i>Spinacia oleracea</i> L.	
5.34.1	Semi di cardo mariano	Semi di <i>Carduus marianus</i> L.	
5.35.1	Residuo della spremitura di pomodoro	Prodotto ottenuto per pressione dai pomodori <i>Solanum lycopersicum</i> L. durante la produzione di succo di pomodoro. È costituito principalmente dalla buccia e dai semi.	Fibra grezza
5.36.1	Semi di achillea millefoglie	Semi di <i>Achillea millefolium</i> L.	
5.37.1	Panelli di mandorle di albicocche	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle di albicocche ( <i>Prunus armeniaca</i> L.). Può contenere acido cianidrico	Proteina grezza Fibra grezza
5.38.1	Panelli di cumino nero	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cumino nero ( <i>Bunium persicum</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza
5.39.1	Panelli di semi di borragine	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di borragine ( <i>Borago officinalis</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza
5.40.1	Panelli di enagra comune	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di enagra comune ( <i>Oenothera</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza
5.41.1	Panelli di melograno	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di melograno ( <i>Punica granatum</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza
5.42.1	Panelli di noci	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai gherigli delle noci ( <i>Juglans regia</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza


(<sup>1</sup>) Tale denominazione deve essere integrata dal termine «depectinizzato», se del caso.

(<sup>2</sup>) La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale



## 6. Foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati

Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
6.1.1	Foglie di barbabietola	Foglie di <i>Beta</i> spp.	
6.2.1	Cereali <sup>(1)</sup>	Piante intere di cereali o loro parti. Possono essere essiccate, fresche o insilate.	
6.3.1	Paglia di cereali <sup>(1)</sup>	Paglia di cereali.	
6.3.2	Paglia di cereali trattata <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Prodotto ottenuto mediante un trattamento appropriato della paglia di cereali.	Sodio, se trattato con NaOH
6.4.1	Farina di trifoglio	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione del trifoglio <i>Trifolium</i> spp. Può contenere fino al 20 % di erba medica ( <i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i> ) o di altre colture da foraggio sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente al trifoglio.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
6.5.1	Farina di foraggio <sup>(3)</sup> ; [farina di erba] <sup>(3)</sup> ; [farina di erba] <sup>(3)</sup>	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione e in alcuni casi compattamento delle piante da foraggio.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
6.6.1	Erba essiccata in campo [fieno]	Qualsiasi specie di erba, essiccata in campo.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
6.6.2	Erba disidratata ad alta temperatura	Prodotto ottenuto da erba di qualsiasi varietà disidratata artificialmente (in qualunque forma).	Proteina grezza Fibra Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
6.6.3	Erba, erbe, leguminose, [piante erbacee foraggere]	Prodotti freschi, insilati o essiccati costituiti da erba, legumi o erbe, comunemente descritti come insilati, fieno-silo, fieno o piante erbacee foraggere.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
6.7.1	Farina di canapa	Farina ottenuta per macinazione delle foglie essiccate di <i>Cannabis sativa</i> L.	Proteina grezza
6.7.2	Fibra di canapa	Prodotto ottenuto durante la lavorazione della canapa, di colore verde, essiccato, fibroso.	
6.8.1	Paglia di favette/favino	Paglia di favette [ <i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. and var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.]	
6.9.1	Paglia di lino	Paglia di lino ( <i>Linum usitatissimum</i> L.)	
6.10.1	Erba medica; [alfalfa]	Piante di <i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i> o loro parti.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
6.10.2	Erba medicaessiccata in campo; [alfalfa essiccata in campo]	Fieno di Erba medica.	Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
6.10.3	Erba medica essiccata ad alta temperatura; [alfalfa essiccata ad alta temperatura]	Erba medica disidratata artificialmente, in qualsiasi forma.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
6.10.4	Erba medica estrusa; [alfalfa estrusa]	Pellet di erba medica estrusi.	
6.10.5	Farina di erba medica <sup>(1)</sup> ; [farina di alfalfa] <sup>(4)</sup>	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione di erba medica. Può contenere fino al 20 % di trifoglio o di altre colture da foraggio, sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente all'erba medica.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca
6.10.6	Residuo di erba medica; [residuo di alfalfa]	Prodotto essiccato ottenuto per estrazione del succo di erba medica mediante pressione.	Proteina grezza Fibra grezza
6.10.7	Concentrato proteico di erba medica; [concentrato proteico di alfalfa]	Prodotto ottenuto dall'essiccazione artificiale di frazioni del succo di erba medica, separato per centrifugazione e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.	Proteina grezza Carotene
6.10.8	Solubili di erba medica	Prodotto ottenuto per estrazione di proteine dal succo di erba medica; può essere essiccato.	Proteina grezza
6.11.1	Insilato di granturco	Piante di <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>mays</i> insilate o loro parti.	
6.12.1	Paglia di piselli	Paglia di <i>Pisum</i> spp.	
6.13.1	Paglia di colza	Paglia di <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., di colza indiana <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz e di colza <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.)	

<sup>(1)</sup> La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale


<sup>(2)</sup> Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento effettuato.

<sup>(3)</sup> Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di pianta da foraggio.


<sup>(4)</sup> Il termine «farina» può essere sostituito da «pellet». Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione.

#### 7. Altri vegetali, alghe e prodotti derivati

Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
7.1.1	Alghe <sup>(1)</sup>	Alghe vive o trasformate, compresi le alghe fresche, refrigerate o congelate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiomogeni.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze
7.1.2	Alghe essiccate <sup>(1)</sup>	Prodotto ottenuto per essiccazione di alghe. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiomogeni.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
7.1.3	Farina di alghe <sup>(1)</sup>	Prodotto della fabbricazione di olio di alghe, ottenuto per estrazione delle alghe. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze
7.1.4	Olio di alghe <sup>(1)</sup>	Olio ottenuto per estrazione da alghe. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Tenore di umidità, se > 1 %
7.1.5	Estratto di alghe <sup>(1)</sup> ; [frazione di alghe] <sup>(1)</sup>	Estratto acquoso o alcolico di alghe, contenente principalmente carboidrati. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	
7.1.6	Farina di alghe marine	Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe, in particolare delle alghe brune. Esso può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Ceneri grezze
7.3.1	Cortecce <sup>(1)</sup>	Cortecce pulite ed essiccate di alberi o arbusti.	Fibra grezza
7.4.1	Fiori essiccati <sup>(1)</sup>	Tutte le parti dei fiori essiccati di piante commestibili e loro frazioni.	Fibra grezza
7.5.1	Broccoli essiccati	Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta <i>Brassica oleracea</i> L. in seguito a lavaggio, riduzione delle dimensioni (taglio, fioccatatura ecc.) ed eliminazione dell'acqua.	
7.6.1	Melasso di canna (da zucchero)	Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero dal <i>Saccharum</i> L. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 3,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
7.6.2	Melasso di canna (da zucchero), parzialmente dezuccherata	Prodotto ottenuto mediante un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio dal melasso di canna da zucchero.	Zuccheri totali espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
7.6.3	Zucchero (di canna) [saccarosio]	Zucchero estratto con acqua dalla canna da zucchero.	
7.6.4	Cascami di canna da zucchero	Prodotto ottenuto per estrazione, con acqua, di zucchero dalla canna da zucchero. È costituito principalmente da fibre.	Fibra grezza
7.7.1	Foglie essiccate <sup>(1)</sup>	Foglie essiccate di piante commestibili e loro frazioni.	Fibra grezza
7.8.1	Lignocellulosa	Prodotto ottenuto per lavorazione meccanica del legno grezzo essiccato naturalmente e costituito prevalentemente da lignocellulosa. Deve essere tenuto in considerazione il tenore naturale di oligoelementi.	Fibra grezza




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
7.8.2	Cellulosa in polvere	Prodotto ottenuto per scomposizione, separazione della lignina e ulteriore pulizia di fibre vegetali di legno non trattato, modificato esclusivamente mediante lavorazione meccanica. Fibra al detergente neutro (NDF): 87 % minimo.	Fibra grezza
7.9.1	Radice di liquirizia	Radice di <i>Glycyrrhiza</i> L..	
7.10.1	Menta	Prodotto ottenuto per essiccazione delle parti aeree di <i>Mentha apicata</i> , <i>Mentha piperita</i> o <i>Mentha viridis</i> (L.), indipendentemente dalla presentazione.	
7.11.1	Spinaci essiccati	Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta <i>Spinacia oleracea</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	
7.12.1	Yucca schidigera	<i>Yucca schidigera</i> Roezl polverizzata.	Fibra grezza
7.12.2	Succo di <i>Yucca schidigera</i>	Prodotto ottenuto mediante taglio e pressatura dei gambi di <i>Yucca schidigera</i> , composto principalmente da carboidrati.	
7.13.1	Carbone vegetale; [carbone di legna]	Prodotto ottenuto per carbonizzazione di materiale vegetale organico.	Fibra grezza
7.14.1	Legno <sup>(1)</sup>	Legno o fibre di legno non trattati chimicamente.	Fibra grezza
7.15.1	Farina di solano di foglie cerose	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i>	Fibra grezza Vitamina D <sub>3</sub>

<sup>(1)</sup> La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale o di alghe.

#### 8. Prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
8.1.1	Burro e prodotti del burro	Burro e prodotti ottenuti durante la produzione o la trasformazione del burro (ad esempio siero di burro), tranne se elencati separatamente.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Lattosio Tenore di umidità, se > 6 %
8.2.1	Latticello, latticello in polvere <sup>(1)</sup>	Prodotto ottenuto dalla zangolatura del burro a partire dalla panna o da procedimenti simili. Può essere concentrato e/o essiccato. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere: — fino allo 0,5 % di fosfati: ad esempio polifosfati (esametafosfato di sodio), difosfati (pirofosfato tetrasodico), per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Lattosio Tenore di umidità, se > 6 %



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, utilizzati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali: ad esempio sodio, potassio, calcio, idrossido di magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti: ad esempio biossido di silicio, trifosfato di penta sodio, fosfato di tricalcio, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>	
8.3.1	Caseina	Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccazione della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 10 %
8.4.1	Caseinato	Prodotto estratto dalla cagliata o dalla caseina ricorrendo all'impiego di sostanze neutralizzanti e all'essiccazione.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 10 %
8.5.1	Formaggio e prodotti caseari	Formaggio e prodotti a base di formaggio e latte.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
8.6.1	Colostro/colostro in polvere (¹)	Fluido secreto dalle ghiandole mammarie di animali da latte fino a cinque giorni dopo il parto. Può essere concentrato e/o essiccato.	Proteina grezza
8.7.1	Sottoprodotti lattiero-caseari	<p>Prodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari (compresi tra l'altro: residui di prodotti lattiero-caseari, fanghi da centrifuga o da separatore, acque bianche, minerali del latte).</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati: ad esempio polifosfati (esametafosfato di sodio), difosfati (pirofosfato tetrasodico), per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, utilizzati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali: ad esempio sodio, potassio, calcio, idrossido di magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti: ad esempio biossido di silicio, trifosfato di penta sodio, fosfato di tricalcio, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>	Umidità Proteina grezza Sostanze grasse grezze Zuccheri totali, espressi in saccarosio



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
8.8.1	Prodotti lattieri fermentati	Prodotti ottenuti per fermentazione del latte (ad esempio yogurt ecc.).	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
8.9.1	Lattosio	Zucchero separato dal latte o dal siero di latte mediante purificazione ed essiccazione	Tenore di umidità, se > 5 %
8.10.1	Latte/latte in polvere (¹)	Secrezione mammaria normale ottenuta mediante una o più mungiture. Può essere concentrato e/o essiccato.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 5 %
8.11.1	Latte scremato, latte scremato in polvere (¹)	Latte privato parzialmente delle materie grasse per separazione. Può essere concentrato e/o essiccato.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 5 %
8.12.1	Materie grasse del latte	Prodotto ottenuto per scrematura del latte.	Sostanze grasse grezze
8.13.1	Proteina di latte in polvere	Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal latte mediante trattamento chimico o fisico.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
8.14.1	Latte condensato ed evaporato e prodotti derivati	Latte condensato ed evaporato e prodotti ottenuti dalla fabbricazione o trasformazione di questi prodotti.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 5 %
8.15.1	Permeato di latte/Permeato di latte in polvere (¹)	Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione di latte da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa con concentrazione e/o essiccazione.	Ceneri grezze Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %
8.16.1	Latte retentato/Latte in polvere retentato (¹)	Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del latte. Può essere concentrato e/o essiccato.	Proteina grezza Ceneri grezze Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %
8.17.1	Siero di latte/Siero di latte in polvere (¹)	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di formaggi, quark o caseina o da procedimenti simili. Può essere concentrato e/o essiccato. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere: — fino allo 0,5 % di fosfati: ad esempio polifosfati (esametafosfato di sodio), difosfati (pirofosfato tetrasodico), per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;	Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 % Ceneri grezze



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, utilizzati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali: ad esempio sodio, potassio, calcio, idrossido di magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti: ad esempio biossido di silicio, trifosfato di penta sodio, fosfato di tricalcio, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>	
8.18.1	Siero di latte delattosato/Siero di latte in polvere delattosato <sup>(1)</sup>	<p>Siero di latte parzialmente privato del lattosio. Può essere concentrato e/o essiccato.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati: ad esempio polifosfati (esametafosfato di sodio), difosfati (pirofosfato tetrasodico), per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, utilizzati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali: ad esempio sodio, potassio, calcio, idrossido di magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti: ad esempio biossido di silicio, trifosfato di penta sodio, fosfato di tricalcio, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>	<p>Proteina grezza</p> <p>Lattosio</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p> <p>Ceneri grezze</p>
8.19.1	Proteina di siero di latte/Proteina di siero di latte in polvere <sup>(1)</sup>	<p>Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal siero di latte mediante trattamento chimico o fisico. Può essere concentrato e/o essiccato.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati: ad esempio polifosfati (esametafosfato di sodio), difosfati (pirofosfato tetrasodico), per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, utilizzati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> </ul>	<p>Proteina grezza</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p>



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di alcali: ad esempio sodio, potassio, calcio, idrossido di magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti: ad esempio biossido di silicio, trifosfato di penta sodio, fosfato di tricalcio, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>	
8.20.1	Siero di latte demineralizzato e delattosato/Siero di latte in polvere demineralizzato e delattosato (1)	<p>Siero di latte parzialmente privato del lattosio e dei minerali.</p> <p>Può essere concentrato e/o essiccato.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati: ad esempio polifosfati (esametafosfato di sodio), difosfati (pirofosfato tetrasodico), per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, utilizzati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali: ad esempio sodio, potassio, calcio, idrossido di magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti: ad esempio biossido di silicio, trifosfato di penta sodio, fosfato di tricalcio, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>	<p>Proteina grezza</p> <p>Lattosio</p> <p>Ceneri grezze</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p>
8.21.1	Permeato di siero di latte/Permeato di siero di latte in polvere (1)	<p>Prodotto, ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione del latte, da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa con concentrazione e/o essiccazione.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati: ad esempio polifosfati (esametafosfato di sodio), difosfati (pirofosfato tetrasodico), per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, utilizzati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> </ul>	<p>Ceneri grezze</p> <p>Proteina grezza</p> <p>Lattosio</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p>




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di alcali: ad esempio sodio, potassio, calcio, idrossido di magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti: ad esempio biossido di silicio, trifosfato di penta sodio, fosfato di tricalcio, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>	
8.22.1	Siero di latte retentato/Siero di latte in polvere retentato <sup>(1)</sup>	<p>Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte.</p> <p>Può essere concentrato e/o essiccato.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati: ad esempio polifosfati (esametafosfato di sodio), difosfati (pirofosfato tetrasodico), per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, utilizzati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali: ad esempio sodio, potassio, calcio, idrossido di magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti: ad esempio biossido di silicio, trifosfato di penta sodio, fosfato di tricalcio, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>	<p>Proteina grezza</p> <p>Ceneri grezze</p> <p>Lattosio</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p>

<sup>(1)</sup> Tali espressioni non sono sinonimi e differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; vanno pertanto utilizzate in modo appropriato.


#### 9. Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
9.1.1	Sottoprodotti di origine animale <sup>(1)</sup>	Animali terrestri a sangue caldo o loro parti, freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.	<p>Proteina grezza</p> <p>Sostanze grasse grezze</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p>
9.2.1	Grasso animale <sup>(2)</sup>	Prodotto costituito da grasso di animali terrestri, compresi gli invertebrati diversi dalle specie patogene per l'uomo e per gli animali in tutti gli stadi di vita. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	<p>Sostanze grasse grezze</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 1 %</p>



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
9.3.1	Sottoprodotti dell'apicoltura	Miele, cera d'api, pappa reale, propoli, polline trasformati o non trasformati.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
9.4.1	Proteine animali trasformate (²)	Prodotto ottenuto per trattamento termico, essiccazione e macinazione di animali terrestri a sangue caldo o loro parti, compresi gli invertebrati diversi dalle specie patogene per l'uomo e per gli animali in tutti gli stadi di vita, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.5.1	Proteine derivate dalla produzione di gelatina (²)	Proteine animali essiccate derivate dalla produzione di gelatina ottenuta da materie prime ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.6.1	Proteine animali idrolizzate (²)	Polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale, che possono essere concentrati per essiccazione.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.7.1	Farina di sangue (²)	Prodotto derivato dal trattamento termico del sangue di animali a sangue caldo macellati.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.8.1	Prodotti a base di sangue (¹)	Prodotti derivati dal sangue o da frazioni di sangue di animali a sangue caldo macellati. Comprendono plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o frazioni e miscele di tali prodotti.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.9.1	Residui di cucina e ristorazione	Tutti i rifiuti alimentari contenenti materiale di origine animale, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, società di catering e cucine, sia centralizzate sia domestiche.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.10.1	Collagene (²)	Prodotto a base di proteine derivato da ossa, pelli, pellami e tendini di animali.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.11.1	Farina di piume	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle piume di animali macellati; può essere idrolizzato.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.12.1	Gelatina (²)	Proteina naturale e solubile, gelificata o non gelificata, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, pellami, tendini e nervi di animali.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.13.1	Ciccioli (²)	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di sego, strutto e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica, allo stato fresco, congelato o essiccato.  Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
9.14.1	Prodotti di origine animale <sup>(1)</sup>	Ex prodotto alimentare contenente prodotti di origine animale; trattato o non trattato, allo stato fresco, congelato, essiccato.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.15.1	Uova	Uova intere di <i>Gallus gallus</i> L. con o senza guscio.	
9.15.2	Albume	Prodotto ottenuto dalle uova per separazione di guscio e tuorlo, pastorizzato ed eventualmente denaturato.	Proteina grezza Metodo di denaturazione, se del caso
9.15.3	Ovoprodotti essiccati	Prodotti costituiti da uova secche pastorizzate, private del guscio, o da una miscela di albumi e tuorli essiccati in proporzioni variabili.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 5 %
9.15.4	Uova in polvere zuccherate	Uova intere essiccate o loro parti.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 5 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio
9.15.5	Gusci d'uovo essiccati	Prodotto ottenuto da uova di volatili da cortile private del tuorlo e dell'albume. I gusci sono essiccati.	Ceneri grezze
9.16.1	Invertebrati terrestri vivi <sup>(1)</sup>	Invertebrati terrestri vivi, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana.	
9.16.2	Invertebrati terrestri morti <sup>(1)</sup>	Invertebrati terrestri morti, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana, in tutti gli stadi di vita, con o senza trattamento ma non trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze

<sup>(1)</sup> Fatti salvi i requisiti obbligatori concernenti i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 (allegato VIII, capitolo III), e se il catalogo è usato a fini di etichettatura il nome va

eventualmente sostituito con quanto segue:


- la specie animale, e
- la parte del prodotto animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o
- lo stadio di vita (p.es. larve), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio all'interno delle specie (ad esempio, non contenente pollame).

o integrato da quanto segue:

- la specie animale e/o
- la parte del prodotto animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio larve), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio all'interno delle specie.

<sup>(2)</sup> Fatti salvi i requisiti obbligatori concernenti i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 (allegato VIII, capitolo III), e se il catalogo è usato a fini di etichettatura il nome va eventualmente integrato con quanto segue:


- le specie animali sottoposte a trasformazione (ad esempio, suini, ruminanti, volatili), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio larve), e/o
- il materiale sottoposto a trasformazione (ad esempio, ossa), e/o
- il processo utilizzato (ad esempio, sgrassatura, raffinazione), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio all'interno delle specie (p.es., non contenente pollame).



10. *Pesce, altri animali acquatici e loro prodotti*

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.


Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
10.1.1	Invertebrati acquatici <sup>(1)</sup>	Invertebrati marini o d'acqua dolce, o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali; trattati o non trattati, ad esempio freschi, congelati, essiccati.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze
10.2.1	Sottoprodotti di animali acquatici <sup>(1)</sup>	Prodotti provenienti da stabilimenti o impianti in cui sono preparati o fabbricati prodotti destinati al consumo umano; trattati o non trattati, ad esempio freschi, congelati, essiccati.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze
10.3.1	Farina di crostacei <sup>(2)</sup>	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di crostacei interi, o loro parti, compresi i gamberi di allevamento e selvatici.	Calcio Ceneri insolubili in HCl: se > 5 %
10.4.1	Pesce <sup>(2)</sup>	Pesci interi o loro parti: freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.2	Farina di pesce <sup>(2)</sup>	Prodotto ottenuto per trattamento termico, pressione ed essiccazione di pesci interi o loro parti al quale possono essere stati nuovamente aggiunti i solubili di pesce prima dell'essiccazione.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.3	Solubili di pesce	Prodotto condensato ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccazione.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 5 %
10.4.4	Proteina di pesce idrolizzata	Proteina ottenuta per idrolisi di pesci interi o loro parti, che può essere concentrata per essiccazione.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.5	Farina di lisce di pesce	Prodotto ottenuto per trattamento termico, pressione ed essiccazione di parti di pesce. È costituito principalmente da lisce.	Ceneri grezze
10.4.6	Olio di pesce	Olio ottenuto da pesci o parti di pesce previa centrifugazione per eliminare l'acqua (può comprendere dettagli specifici relativi alle diverse specie, ad esempio olio di fegato di merluzzo).	Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 1 %
10.4.7	Olio di pesce idrogenato	Olio ottenuto per idrogenazione di olio di pesce.	Tenore di umidità, se > 1 %



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
10.4.8	Stearina di olio di pesce [olio di pesce demargarinato]	Frazione di olio di pesce ad alto tenore di grassi saturi ottenuta durante la raffinazione dell'olio di pesce grezzo mediante il processo di demargarinazione in cui i grassi saturi si solidificano e vengono successivamente raccolti.	Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 1 %
10.5.1	Olio di krill	Olio ottenuto dal krill di plancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.	Tenore di umidità, se > 1 %
10.5.2	Concentrato proteico di krill idrolizzato	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di krill o parti di krill, spesso concentrato per essiccazione	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.6.1	Farina di anellidi marini	Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di anellidi marini interi o loro parti, compreso <i>Nereis virens</i> M. Sars.	Sostanze grasse grezze Ceneri se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.7.1	Farina di zooplancton marino	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di zooplancton, ad esempio krill.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.7.2	Olio di zooplancton marino	Olio ottenuto da zooplancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.	Tenore di umidità, se > 1 %
10.8.1	Farina di molluschi	Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di molluschi interi o loro parti, compresi calamari e bivalvi.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.9.1	Farina di calamaro	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di calamari interi o loro parti.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.10.1	Farina di stella marina	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di Asteroideae intere o loro parti.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %

(<sup>1</sup>) La denominazione va completata con l'indicazione della specie.


(<sup>2</sup>) Se il prodotto proviene da pesci di allevamento/crostaacei, la denominazione va completata con l'indicazione della specie.




## 11. Minerali e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi, contenenti prodotti di origine animale, di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.1.1	Carbonato di calcio (?); [calcare]	Prodotto ottenuto per macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio (CaCO <sub>3</sub> ), ad esempio il calcare, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida. Può contenere fino allo 0,25 % di glicole propilenico. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti della triturazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.2	Conchiglie marine calcaree	Prodotto di origine naturale, ottenuto da conchiglie marine, macinate o granulate, quali conchiglie d'ostrica o conchiglie marine.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.3	Carbonato di calcio e di magnesio	Miscela naturale di carbonato di calcio (CaCO <sub>3</sub> ) e di carbonato di magnesio (MgCO <sub>3</sub> ). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti della triturazione.	Calcio Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.4	Maërl (rodolite)	Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.5	Litotamnio	Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree [( <i>Phymatolithon calcareum</i> (Pall.)), macinate o trasformate in granuli.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.6	Cloruro di calcio	Cloruro di calcio (CaCl <sub>2</sub> ). Può contenere fino allo 0,2 % di solfato di bario.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.7	Idrossido di calcio	Idrossido di calcio (Ca(OH) <sub>2</sub> ). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti della triturazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.8	Solfato di calcio anidro	Solfato anidro di calcio (CaSO <sub>4</sub> ) ottenuto dalla macinazione del solfato anidro di calcio o dalla disidratazione del solfato di calcio diidrato.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.9	Emiidrato di solfato di calcio	Emiidrato del solfato di calcio (CaSO <sub>4</sub> × ½ H <sub>2</sub> O) ottenuto tramite parziale disidratazione del solfato di calcio diidrato.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.10	Diidrato di solfato di calcio	Solfato di calcio diidrato (CaSO <sub>4</sub> × 2H <sub>2</sub> O) ottenuto dalla triturazione del solfato di calcio diidrato o dalla idratazione dell'emiidrato di solfato di calcio.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.11	Sali di calcio di acidi organici (?)	Sali di calcio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.	Calcio Acido organico




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.1.12	Ossido di calcio	Ossido di calcio (CaO), ottenuto dalla calcinazione di calcare naturale. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti della triturazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.13	Gluconato di calcio	Sale di calcio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$ e sue forme idrate.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.15	Solfato/carbonato di calcio	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.16	Pidolato di calcio	Calcio L-pidolato ( $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{CaN}_2\text{O}_6$ ). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.17	Ossido di calcio magnesio	Prodotto ottenuto dal riscaldamento del calcio e del magnesio naturali; contiene sostanze come la dolomite. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti della triturazione.	Calcio Magnesio
11.2.1	Ossido di magnesio	Ossido di magnesio calcinato ( $\text{MgO}$ ), costituito per almeno il 70 % da $\text{MgO}$ .	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 15 % Contenuto di ferro come $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , se > 5 %.
11.2.2	Solfato di magnesio eptaidrato	Solfato di magnesio ( $\text{MgSO}_4 \times 7 \text{H}_2\text{O}$ ).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %
11.2.3	Solfato di magnesio monoidrato	Solfato di magnesio ( $\text{MgSO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$ ).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %
11.2.4	Solfato di magnesio anidro	Solfato di magnesio anidro ( $\text{MgSO}_4$ ).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.5	Propionato di magnesio	Propionato di magnesio ( $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{MgO}_4$ ).	Magnesio
11.2.6	Cloruro di magnesio	Cloruro di magnesio ( $\text{MgCl}_2$ ) o soluzione ottenuta dalla concentrazione naturale di acqua marina in seguito al deposito di cloruro di sodio.	Magnesio Cloro Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.7	Carbonato di magnesio	Carbonato di magnesio naturale ( $\text{MgCO}_3$ ).	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.8	Idrossido di magnesio	Idrossido di magnesio ( $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ).	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.2.9	Solfato di potassio e di magnesio	Solfato di potassio e di magnesio ( $K_2Mg(SO_4)_2 \times nH_2O$ , $n = 4,6$ ).	Magnesio Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.10	Sali di acidi organici di magnesio (?)	Sali di magnesio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.	Magnesio Acido organico
11.2.11	Gluconato di magnesio	Sale di magnesio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula $Mg(C_6H_{11}O_7)_2$ e sue forme idrate.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.2.13	Pidolato di magnesio	Magnesio L-pidolato ( $C_{10}H_{12}MgN_2O_6$ ). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl: se > 5 %
11.3.1	Fosfato dicalcico (3) (4); [idrogenoortofosfato di calcio]	Monoidrogeno fosfato di calcio ottenuto da ossa o da fonti inorganiche ( $CaHPO_4 \times nH_2O$ , $n = 0$ o 2) $Ca/P > 1,2$ Può contenere fino al 3 % di cloruro espresso in NaCl.	Calcio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.2	Fosfato mono-bicalcico	Prodotto costituito da fosfato dicalcico e fosfato monocalcico ( $CaHPO_4 \times Ca(H_2PO_4)_2 \times nH_2O$ , $n = 0$ o 1) $< Ca/P < 1,3$	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.3	Fosfato monocalcico; [tetraidrogenoortofosfato di calcio]	Bis(diidrogeno fosfato) di calcio ( $Ca(H_2PO_4)_2 \times nH_2O$ , $n = 0$ o 1) $Ca/P < 0,9$	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.4	Fosfato tricalcico (4); [ortofosfato tricalcico]	Fosfato tricalcico ottenuto da ossa o fonti inorganiche ( $Ca_3(PO_4)_2 \times H_2O$ ) o idrossiapatite ( $Ca_5(PO_4)_3OH$ ) $Ca/P > 1,3$	Calcio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl: se > 5 %
11.3.5	Fosfato di calcio e di magnesio	Fosfato di calcio e di magnesio ( $Ca_3Mg_3(PO_4)_4$ ).	Calcio Magnesio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.6	Fosfato defluorato	Prodotto ottenuto da fonti inorganiche, calcinato e sottoposto a ulteriore trattamento termico.	Fosforo totale Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.3.7	Pirofosfato dicalcico; [difosfato dicalcico]	Pirofosfato dicalcico ( $\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ).	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.8	Fosfato di magnesio	Prodotto costituito da fosfato di magnesio monobasico e/o dibasico e/o tribasico.	Fosforo totale Magnesio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.3.9	Sodio calcio magnesio fosfato	Prodotto costituito da sodio-calcio-magnesio fosfato.	Fosforo totale Magnesio Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.10	Fosfato monosodico; [diidrogenoortofosfato di sodio]	Fosfato monosodico ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$ ; n = 0, 1 o 2)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.11	Fosfato bisodico; [ortofosfato bisodico]	Fosfato bisodico ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$ ; n = 0, 2, 7 o 12)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.12	Fosfato trisodico; [ortofosfato trisodico]	Fosfato trisodico ( $\text{Na}_3\text{PO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$ ; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 o 12)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.13	Pirofosfato di sodio; [difosfato tetrasodico]	Pirofosfato di sodio ( $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \times n\text{H}_2\text{O}$ ; n = 0 o 10)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.14	Fosfato monopotassico; [diidrogenoortofosfato di potassio]	Fosfato monopotassico ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ )	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.15	Fosfato dipotassico; [idrogenoortofosfato di dipotassio]	Fosfato dipotassico ( $\text{K}_2\text{HPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$ ; n = 0, 3 o 6)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.3.16	Fosfato di calcio e di sodio	Fosfato di calcio e di sodio ( $\text{CaNaPO}_4$ )	Fosforo totale Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.17	Fosfato monoammmonico; [diidrogenoortofosfato di ammonio]	Fosfato monoammmonico ( $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ )	Azoto totale Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.18	Fosfato diammonico; [idrogenoortofosfato di diammonio]	Fosfato diammonico [ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ ]	Azoto totale Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.19	Tripolifosfato di sodio; [trifosfato pentasodico]	Tripolifosfato di sodio ( $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10} \times n\text{H}_2\text{O}$ ; n = 0 o 6)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.20	Fosfato di magnesio e di sodio	Fosfato di magnesio e di sodio ( $\text{MgNaPO}_4$ )	Fosforo totale Magnesio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.21	Iposfito di magnesio	Iposfito di magnesio ( $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$ )	Magnesio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.22	Farina di ossa degelatinate	Ossa sgrassate, degelatinate, sterilizzate e macinate.	Fosforo totale Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.3.23	Ceneri di ossa	Residui minerali dell'incenerimento, della combustione o della gassificazione di sottoprodotti di origine animale.	Fosforo totale Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.3.24	Polifosfati di calcio	Miscela eterogenea di sali di calcio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $\text{H}_{(n+2)}\text{P}_n\text{O}_{(3n+1)}$ in cui «n» è $\geq 2$	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.25	Di-idrogenodifosfato di calcio	Diidrogenopirofosfato di monocalcio ( $\text{CaH}_2\text{P}_2\text{O}_7$ )	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.3.26	Pirofosfato acido di magnesio	Pirofosfato acido di magnesio ( $MgH_2P_2O_7$ ). Ottenuto da acido fosforico purificato e idrossido di magnesio purificato o ossido di magnesio, mediante evaporazione di acqua e condensazione dell'ortofosfato di difosfato.	Fosforo totale Magnesio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.27	Diidrogenodifosfato di disodio	Diidrogenodifosfato di disodio ( $Na_2H_2P_2O_7$ )	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.28	Fosfato trisodico	Monoidrogenodifosfato trisodico (anidro: $Na_3HP_2O_7$ ; monoidrato: $Na_3HP_2O_7 \times nH_2O$ ; $n = 0, 1$ o $9$ )	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.29	Polifosfato di sodio; [esametafosfato di sodio]	Miscele eterogenee di sali di sodio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ in cui «n» è $\geq 2$	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.30	Fosfato di tripotassio	Monofosfato di tripotassio ( $K_3PO_4 \times nH_2O$ ; $n = 0, 1, 3, 7$ o $9$ )	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.31	Difosfato di tetrapotassio	Pirofosfato di tetrapotassio ( $K_4P_2O_7 \times nH_2O$ ; $n = 0, 1$ o $3$ )	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.32	Trifosfato di pentapotassio	Tripolifosfato di pentapotassio ( $K_5P_3O_{10}$ )	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.33	Polifosfato di potassio	Miscele eterogenee di sali di potassio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ in cui «n» è $\geq 2$	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.34	Polifosfato di sodio e calcio	Polifosfato di sodio e calcio	Fosforo totale Sodio Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.4.1	Cloruro di sodio (¹)	Cloruro di sodio (NaCl) o prodotto ottenuto per cristallizzazione evaporativa della salamoia (saturata o desaturata nel corso di un altro processo) (sale vacuum) o per evaporazione di acqua marina (sale marino) o per macinazione di salemma.	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.4.2	Bicarbonato di sodio [idrogenocarbonato di sodio]	Bicarbonato di sodio ( $\text{NaHCO}_3$ )	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.3	(Bi)carbonato di sodio/ammonio [(Idrogenocarbonato) di sodio/ammonio]	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio e di bicarbonato di sodio, con tracce di bicarbonato di ammonio (max. 5 % di bicarbonato di ammonio).	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.4	Carbonato di sodio	Carbonato di sodio ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.5	Sesquicarbonato di sodio [Idrogenodicarbonato di trisodio]	Sesquicarbonato di sodio ( $\text{Na}_3\text{H}(\text{CO}_3)_2$ )	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.6	Solfato di sodio	Solfato di sodio ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) Può contenere fino allo 0,3 % di metionina	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.7	Sali di sodio di acidi organici (?)	Sali di sodio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.	Sodio Acido organico
11.5.1	Cloruro di potassio	Cloruro di potassio (KCl) o prodotto ottenuto dalla macinazione di fonti naturali del cloruro di potassio.	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.2	Solfato di potassio	Solfato di potassio ( $\text{K}_2\text{SO}_4$ )	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.3	Carbonato di potassio	Carbonato di potassio ( $\text{K}_2\text{CO}_3$ )	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.4	Bicarbonato di potassio, [Idrogenocarbonato di potassio]	Bicarbonato di potassio ( $\text{KHCO}_3$ )	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.5	Sali di potassio di acidi organici (?)	Sali di potassio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.	Potassio Acido organico
11.5.6	Pidolato di potassio	Potassio L-pidolato ( $\text{C}_5\text{H}_7\text{KNO}_3$ ). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Potassio Ceneri insolubili in HCl: se > 5 %
11.6.1	Fiore di zolfo	Polvere ottenuta dal deposito naturale del minerale. Prodotto ottenuto anche per estrazione dello zolfo durante la raffinazione del petrolio.	Zolfo




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.7.1	Attapulgite	Minerale naturale contenente magnesio, alluminio e silicio.	Magnesio
11.7.2	Quarzo	Minerale naturale ottenuto macinando materiali contenenti quarzo. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti della triturazione.	
11.7.3	Cristobalite	Diossido di silicio (SiO <sub>2</sub> ) ottenuto dalla ricristallizzazione del quarzo. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti della triturazione.	
11.8.1	Solfato di ammonio	Solfato di ammonio [(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ] ottenuto per sintesi chimica. Può essere presentato sotto forma di soluzione acquosa.	Azoto espresso come proteina grezza Zolfo
11.8.3	Sali di ammonio di acidi organici <sup>(1)</sup>	Sali di ammonio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.	Azoto espresso come proteina grezza Acido organico
11.8.4	Lattato di ammonio	Lattato di ammonio (CH <sub>3</sub> CHOHCOONH <sub>4</sub> ) Comprende il lattato di ammonio, prodotto per fermentazione con <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>Bulgarius</i> , <i>Lactococcus lactis</i> ssp., <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> , <i>Lactobacillus</i> spp, o <i>Bifidobacterium</i> spp.; contiene almeno il 44 % di azoto espresso come proteina grezza. Può contenere fino allo 2 % di fosforo; fino allo 2 % di potassio; fino allo 0,7 % di magnesio; fino allo 2 % di sodio; fino allo 2 % di solfati; fino allo 0,5 % di cloruri; fino al 5 % di zuccheri e fino allo 0,1 % di silicone anti-schiuma.	Azoto espresso come proteina grezza Ceneri grezze Potassio, se > 1,5 % Magnesio, se > 1,5 % Sodio, se > 1,5 %
11.8.5	Acetato di ammonio	Soluzione acquosa di acetato di ammonio (CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub> ) contenente almeno il 55 % di acetato di ammonio.	Azoto espresso come proteina grezza
11.9.1	Sabbia di selce [pietra molare]	Prodotto ottenuto dalla frantumazione di minerali naturali sotto forma di ghiaia.	Dimensioni delle particelle
11.9.2	Pietra rossa [pietra molare]	Prodotto ottenuto dalla frantumazione e macinazione di prodotti derivanti dalla combustione di argilla.	Dimensioni delle particelle Tenore di umidità, se > 2 %

<sup>(1)</sup> La natura della fonte può essere indicata aggiungendola al nome o può anche sostituirlo.

<sup>(2)</sup> La denominazione va modificata o integrata per specificare gli acidi organici.

<sup>(3)</sup> Nella denominazione si può indicare il procedimento di fabbricazione.


<sup>(4)</sup> La denominazione deve essere integrata, se del caso, dall'espressione «da ossa».



12. *Prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla fermentazione tramite microrganismi inattivati con conseguente assenza di microrganismi vivi*

Le materie prime per mangimi di cui al presente capo che sono, o sono prodotte a partire da, organismi geneticamente modificati o che derivano da un processo di fermentazione di microrganismi geneticamente modificati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
12.1.1	Prodotto ottenuto da <i>Methylophilus methylotrophus</i> ricco in proteine <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Prodotto di fermentazione ottenuto mediante coltura di <i>Methylophilus methylotrophus</i> (ceppo NCIMB 10.515) su metanolo; il tenore di proteina grezza è almeno del 68 % e l'indice di riflessione almeno pari a 50.	Proteina grezza Ceneri grezze Sostanze grasse grezze Acido propionico se > 0,5 %
12.1.2	Prodotto ottenuto da <i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath), <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> e <i>Bacillus firmus</i> ricco in proteine <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Prodotto di fermentazione ottenuto mediante coltura di <i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath) (ceppo NCIMB 11132), <i>Alcaligenes acidovorans</i> (ceppo NCIMB 12387), <i>Bacillus brevis</i> (ceppo NCIMB 13288) and <i>Bacillus firmus</i> (ceppo NCIMB 13280) su gas naturale (circa 91 % metano, 5 % etano, 2 % propano, 0,5 % isobutano, 0,5 % n-butano), ammonio, sali minerali; il tenore di proteina grezza è almeno del 65 %.	Proteina grezza Ceneri grezze Sostanze grasse grezze Acido propionico se > 0,5 %
12.1.3	Prodotto ottenuto da <i>Escherichia coli</i> ricco in proteine <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Sottoprodotto di fermentazione ottenuto dalla produzione di amminoacidi mediante coltura di <i>Escherichia coli</i> K12 su substrati di origine vegetale o chimica, ammonio o sali minerali; può essere idrolizzato.	Proteina grezza Acido propionico se > 0,5 %
12.1.4	Prodotto ottenuto da <i>Corynebacterium glutamicum</i> ricco in proteine <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla produzione di amminoacidi ottenuto mediante coltura di <i>Corynebacterium glutamicum</i> su substrati di origine vegetale o chimica, ammonio o sali minerali; può essere idrolizzato.	Proteina grezza Acido propionico se > 0,5 %
12.1.5	Lieviti [lievito di birra] <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Tutti i lieviti ottenuti da <sup>(4)</sup> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces fragilis</i> , <i>Torulaspora delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> <sup>(3)</sup> , <i>Saccharomyces uvarum</i> , <i>Saccharomyces ludwigii</i> o <i>Brettanomyces</i> ssp. su substrati per lo più di origini vegetali quali melassi, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 % Con tenore di umidità < 75 %: Proteina grezza Acido propionico se > 0,5 %
12.1.6	Insilato di micelio ottenuto dalla produzione di penicillina <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Micelio (composti azotati), sottoprodotto umido della produzione della penicillina mediante <i>Penicillium chrysogenum</i> (ATCC48271) su varie fonti di carboidrati e loro idrolisati, sottoposto a trattamento termico ed insilato mediante <i>Lactobacillus brevis</i> , <i>plantarum</i> , <i>sake</i> , <i>collinoides</i> e <i>Streptococcus lactis</i> per rendere inattiva la penicillina; il tenore di azoto espresso come proteina grezza è almeno del 7 %.	Azoto espresso come proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
12.1.7	Lieviti dal processo di produzione di biodiesel (1) (2)	Tutti i lieviti e loro (6) parti ottenuti da (4) una coltura di <i>Yarrowia lipolytica</i> su oli vegetali e da frazioni di degommazione e di gliceroli formati durante la produzione di biodiesel.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 % Con tenore di umidità < 75 %: Proteina grezza Acido propionico se > 0,5 %
12.1.8	Prodotto ottenuto da specie di <i>Lactobacillus</i> ricco in proteine (1) (2)	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Lactobacillus</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali. Il prodotto può essere essiccato.	Proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %
12.1.9	Prodotto ottenuto da <i>Trichoderma viride</i> ricco in proteine (1) (2)	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Trichoderma viride</i> su substrati per lo più di origine vegetale quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali. Il prodotto può essere essiccato.	Proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %
12.1.10	Prodotto ottenuto da <i>Bacillus subtilis</i> ricco in proteine (1) (2)	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Bacillus subtilis</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali. Il prodotto può essere essiccato.	Proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %
12.1.11	Prodotto ottenuto da <i>Aspergillus oryzae</i> ricco in proteine (1) (2)	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Aspergillus oryzae</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali. Il prodotto può essere essiccato.	Proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %
12.1.12	Prodotti del lievito (1) (2)	Tutte le parti dei lieviti (6) ottenute da (4) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces fragilis</i> , <i>Torulaspora delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> (3), <i>Saccharomyces uvarum</i> , <i>Saccharomyces ludwigii</i> o <i>Brettanomyces</i> ssp. su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 % Con tenore di umidità < 75 %: Proteina grezza Acido propionico se > 0,5 %



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
12.2.1	Vinacce [solubili di melasso condensato] <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Sottoprodotti derivati dalla trasformazione industriale di mosti (d'uva e di malto), ricavati da processi di fermentazione microbica quali produzione di alcoli, acidi organici o lieviti. Sono costituiti dalla frazione di liquido/pasta che si ottiene dalla separazione della fermentazione dei mosti. Possono comprendere anche cellule morte dei microorganismi della fermentazione utilizzati, e/o parti <sup>(6)</sup> di esse. I substrati sono per la maggior parte di origine vegetale, quali melasso, sciroppo di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali.	Proteina grezza Substrato ed indicazione dei processi di produzione a seconda dei casi
12.2.2	Sottoprodotti della produzione di acido L-glutammico <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Sottoprodotti liquidi, concentrati, della produzione di acido L-glutammico mediante fermentazione di <i>Corynebacterium melassecola</i> su substrato composto da saccarosio, melasso, prodotti amilacei e loro idrolisati, sali di ammonio e altri composti azotati.	Proteina grezza
12.2.3	Sottoprodotti della produzione del monoclodrato di L-lisina mediante <i>Brevibacterium lactofermentum</i> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Sottoprodotti della produzione del monoclodrato di L-lisina mediante fermentazione di <i>Brevibacterium lactofermentum</i> su substrato composto da saccarosio, melasso, prodotti amilacei e loro idrolisati, sali di ammonio e altri composti azotati.	Proteina grezza
12.2.4	Sottoprodotti della produzione del monoclodrato di L-lisina con <i>Corynebacterium glutamicum</i> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Sottoprodotti della produzione di amminoacidi ottenuti mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> su substrato di origine vegetale o chimica, ammonio o sali minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.2.5	Sottoprodotti della produzione di amminoacidi con <i>Escherichia coli</i> K12 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Sottoprodotti liquidi della produzione di amminoacidi ottenuti mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> K12 su substrato di origine vegetale o chimica, ammonio o sali minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.2.6	Sottoprodotto della produzione di enzimi con <i>Aspergillus niger</i> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Sottoprodotto della fermentazione di <i>Aspergillus niger</i> su frumento e malto per la produzione di enzimi.	Proteina grezza
12.2.7	Poliidrossibutirrato ottenuto dalla fermentazione con <i>Ralstonia eutropha</i> <sup>(2)</sup>	Prodotto contenente 3-idrossibutirrato e 3-idrossivalerato, ottenuto mediante fermentazione con <i>Ralstonia eutropha</i> e farine proteiche batteriche non vitali rimanenti dalla produzione delle colture batteriche e di fermentazione.	

<sup>(1)</sup> Prodotti ottenuti dalla biomassa di microorganismi specifici coltivati su determinati substrati. Possono contenere fino allo 0,3 % di agenti antischiumogeni, fino all'1,5 % di agenti schiarenti/coadiuvanti di filtrazione e fino al 2,9 % di acido propionico.

<sup>(2)</sup> I microrganismi usati per la fermentazione sono stati inattivati, con la conseguenza che nessuno di tali microrganismi è vitale all'interno delle materie prime per mangimi.

<sup>(3)</sup> È vietata la coltura su n-alcani [regolamento (UE) n. 568/2010].

<sup>(4)</sup> La denominazione dei ceppi di lievito utilizzata può discostarsi dalla tassonomia scientifica. Potrebbero quindi essere usati anche sinonimi dei ceppi di lievito elencati.

<sup>(5)</sup> Altri sottoprodotti di fermentazione. Possono contenere fino allo 0,6 % di agenti antischiumogeni, allo 0,5 % di agenti anticallcare e allo 0,2 % di solfiti.


<sup>(6)</sup> Per «parti» si intendono le frazioni solubili e insolubili del lievito, comprese quelle delle membrana o della parte interna della cellula.




13. *Varie*

Le materie prime per mangimi, contenenti prodotti di origine animale, di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.


Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.1.1	Prodotti dell'industria del pane e della pasta alimentare	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pane, biscotti, cialde o pasta alimentare. Possono essere essiccati.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Sostanze grasse grezze, se > 5 %
13.1.2	Prodotti dell'industria pasticceria	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pasticceria e torte. Possono essere essiccati.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Sostanze grasse grezze, se > 5 %
13.1.3	Prodotti della fabbricazione di cereali da colazione	Sostanze o prodotti destinati al consumo umano, o per i quali è ragionevole pensare che siano destinati al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata. Possono essere essiccati.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 %
13.1.4	Prodotti dell'industria dolciaria	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di dolciumi, compresi i prodotti a base di cioccolato. Possono essere essiccati.	Amido Sostanze grasse grezze, se > 5 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.1.5	Prodotti dell'industria gelateria	Prodotti ottenuti durante la produzione di gelato. Possono essere essiccati.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Sostanze grasse grezze
13.1.6	Prodotti e sottoprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (*)	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di frutta e verdura fresca (compresi la buccia, pezzi interi di frutta/verdura e miscele di tali prodotti). Possono essere essiccati o congelati.	Amido Fibra grezza Sostanze grasse grezze, se > 5 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %
13.1.7	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (*)	Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di piante intere o loro parti.	Fibra grezza
13.1.8	Prodotti ottenuti dalla lavorazione di spezie e condimenti (*)	Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di spezie e condimenti o loro parti.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali, espresso in saccarosio, se > 10 %




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.1.9	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (1)	Prodotti ottenuti per frantumazione, macinazione, congelamento o essiccazione di piante intere o loro parti.	Fibra grezza
13.1.10	Prodotti ottenuti dall'industria di trasformazione delle patate	Prodotti ottenuti dalla trasformazione delle patate. Possono essere essiccati o congelati.	Amido Fibra grezza Sostanze grasse grezze, se > 5 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %
13.1.11	Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione di salse	Sostanze derivanti dalla produzione di salse destinate al consumo umano, o per le quali è ragionevole pensare che siano destinate al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata. Possono essere essiccati.	Sostanze grasse grezze
13.1.12	Prodotti e sottoprodotti dell'industria degli snack	Prodotti e sottoprodotti dell'industria degli snack ottenuti durante e a seguito della produzione di snack salati — patatine, snack a base di patate e/o cereali (direttamente estrusi, a base di impasto e formellati) e frutti a guscio.	Sostanze grasse grezze
13.1.13	Prodotti dell'industria degli alimenti pronti	Prodotti ottenuti durante la produzione di alimenti pronti. Possono essere essiccati.	Sostanze grasse grezze, se > 5 %
13.1.14	Sottoprodotti vegetali della produzione di alcolici	Prodotti solidi ottenuti da vegetali (compresi bacche e semi quali l'anice) derivanti dalla macerazione di detti vegetali in una soluzione alcolica o in seguito a evaporazione/distillazione, o entrambe, durante l'elaborazione degli aromi per la produzione degli alcolici. È necessario distillare i prodotti per eliminare il residuo alcolico.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 %
13.1.15	Birra ad uso mangimistico	Prodotto del processo di fabbricazione della birra che non può essere venduto come bevanda per uso umano.	Contenuto alcolico Tenore di umidità, se < 75 %
13.1.16	Bibite dolci aromatizzate	Prodotti dell'industria delle bibite analcoliche ottenuti dalla produzione di bibite analcoliche dolci aromatizzate o bibite analcoliche dolci sfuse non destinabili alla vendita. Possono essere concentrati o essiccati.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
13.1.17	Sciroppi di frutta	Prodotti dell'industria degli sciroppi di frutta ottenuti dalla fabbricazione di sciroppi di frutta destinati al consumo umano	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
13.1.18	Sciroppi dolci aromatizzati	Prodotti dell'industria degli sciroppi dolci aromatizzati ottenuti dalla produzione di sciroppi o di sciroppi sfusi non destinabili alla vendita. Possono essere concentrati o essiccati.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %




Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.2.1	Zucchero caramellato	Prodotto ottenuto per riscaldamento controllato di zucchero di qualsiasi tipo.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.2.2	Destrosio	Destrosio ottenuto in seguito all'idrolisi dell'amido che consiste in glucosio purificato e cristallizzato, con o senza acqua di cristallizzazione.	
13.2.3	Fruttosio	Fruttosio come polvere cristallina purificata. Si ottiene dal glucosio in sciroppo di glucosio mediante l'impiego di glucosio-isomerasi e dall'inversione del saccarosio.	
13.2.4	Sciroppo di glucosio	Lo sciroppo di glucosio è una soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuta mediante idrolisi dell'amido. Può essere essiccato.	Tenore di umidità, se > 30 %
13.2.5	Melasso di glucosio	Prodotto ricavato durante il processo di raffinazione degli sciroppi di glucosio.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.2.6	Xilosio	Zucchero estratto dal legno.	
13.2.7	Lattulosio	Disaccaride semi-sintetico (4-O-D-galattopiranosil-D-fruttosio) ottenuto dal lattosio per isomerizzazione del glucosio in fruttosio. Presente nel latte e nei prodotti lattieri trattati termicamente.	
13.2.8	Glucosamina (Chitosamina) (*)	Aminozucchero (monosaccaride) facente parte della struttura dei polisaccaridi chitosano e chitina. Ottenuto dall'idrolisi di esoscheletri di crostacei e di altri artropodi o dalla fermentazione di un cereale come il granturco o il frumento.	Sodio o potassio, se del caso
13.2.9	Xilo-oligosaccaride	Catene di molecole di xilosio connesse da legami $\beta$ 1-4 con n grado di polimerizzazione compreso tra 2 e 10 e prodotte dall'idrolisi enzimatica di varie materie prime ricche di emicellulosa.	Tenore di umidità, se > 5 %
13.2.10	Gluco-oligosaccaride	Prodotto ottenuto per fermentazione o idrolisi e/o trattamento termico fisico di polimeri di glucosio, glucosio, saccarosio e maltosio.	Tenore di umidità, se > 28 %
13.3.1	Amido (*)	Amido	Amido
13.3.2	Amido (*), pregelatinizzato	Prodotto costituito da amido gonfiato mediante trattamento termico.	Amido
13.3.3	Miscela (*) di amidi	Prodotto composto da amido alimentare naturale e/o modificato ottenuto da diverse fonti botaniche.	Amido



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.3.4	Panello <sup>(2)</sup> di idrolisati d'amido	Prodotto della filtrazione del liquido dell'idrolisi dell'amido, consistente in: proteine, amido, polisaccaridi, sostanze grasse e coadiuvanti di filtrazione (p.es., terra di diatomee, fibra lignosa).	Tenore di umidità, se < 25 % oppure > 45 % Con tenore di umidità < 25 %: — sostanze grasse grezze; — proteina grezza.
13.3.5	Destrina	La destrina è amido idrolizzato parzialmente acido.	
13.3.6	Maltodestrina	La maltodestrina è amido parzialmente idrolizzato.	
13.4.1	Polidestrosio	Struttura di polimero di glucosio caratterizzato da reticolazione casuale prodotto mediante la polimerizzazione termica del D-glucosio.	
13.5.1	Polioli	Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da mono-, di- o oligosaccaridi o polisaccaridi.	
13.5.2	Isomalto	Alcole di zucchero ottenuto dal saccarosio in seguito a conversione enzimatica e idrogenazione.	
13.5.3	Mannitolo	Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da glucosio e/o fruttosio ridotti.	
13.5.4	Xilitolo	Prodotto ottenuto per idrogenazione e fermentazione dello xilosio.	
13.5.5	Sorbitolo	Prodotto ottenuto per idrogenazione del glucosio.	
13.6.1	Oli acidi di raffinazione chimica <sup>(3)</sup>	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante alcali, seguita da acidulazione con successiva separazione della fase acquosa, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.	Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 1 %
13.6.2	Acidi grassi esterificati con glicerolo <sup>(4)</sup>	Gliceridi ottenuti per esterificazione di acidi grassi con glicerolo. Possono contenere fino a 50ppm di nichel da idrogenazione	Tenore di umidità, se > 1 % Sostanze grasse grezze Nichel se > 20 ppm
13.6.3	Mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi <sup>(4)</sup>	Prodotto costituito da miscele di mono-, di- e triesteri del glicerolo con acidi grassi. Possono contenere piccole quantità di acidi grassi liberi e di glicerolo. Possono contenere fino a 50ppm di nichel da idrogenazione	Sostanze grasse grezze Nichel se > 20 ppm



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.6.4	Sali di acidi grassi <sup>(4)</sup>	Prodotto ottenuto mediante reazione degli acidi grassi con almeno quattro atomi di carbonio con idrossidi, ossidi o sali di calcio, magnesio, sodio o potassio. Possono contenere fino a 50ppm di nichel da idrogenazione	Sostanze grasse grezze (dopo l'idrolisi) Umidità Sostanze grasse grezze Ca o Na o K o Mg (a seconda del caso) Nichel se > 20 ppm
13.6.5	Distillati di acidi grassi al termine di una raffinazione fisica <sup>(3)</sup>	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante distillazione, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, steroli e tocoferoli.	Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 1 %
13.6.6	Acidi grassi grezzi, da frazionamento <sup>(3)</sup>	Prodotto ottenuto dal frazionamento di oli/grassi. Per definizione è costituito da acidi grassi grezzi C <sub>6</sub> -C <sub>24</sub> , alifatici, lineari, monocarbosilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50ppm di nichel da idrogenazione.	Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 1 % Nichel se > 20 ppm
13.6.7	Acidi grassi puri distillati, da frazionamento <sup>(3)</sup>	Prodotto ottenuto dalla distillazione di acidi grassi grezzi provenienti dal frazionamento di oli/grassi eventualmente seguita da idrogenazione. Per definizione è costituito da acidi grassi puri distillati C <sub>6</sub> -C <sub>24</sub> , alifatici, lineari, monocarbosilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50ppm di nichel da idrogenazione	Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 1 % Nichel se > 20 ppm
13.6.8	Paste di saponificazione <sup>(3)</sup>	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale mediante soluzioni acquose di idrossido di calcio, magnesio, di sodio o di potassio, che contiene sali di acidi grassi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.	Umidità se < 40 e > 50 % Ca o Na o K o Mg, a seconda
13.6.9	Mono- e digliceridi di acidi grassi esterificati con acidi organici <sup>(4)</sup> <sup>(3)</sup>	Mono e digliceridi degli acidi grassi contenenti almeno 4 atomi di carbonio esterificati con acidi organici.	Sostanze grasse grezze
13.6.10	Esteri di saccarosio degli acidi grassi <sup>(4)</sup>	Esteri di saccarosio e di acidi grassi.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Sostanze grasse grezze
13.6.11	Sucrogliceridi di acidi grassi <sup>(4)</sup>	Miscela di esteridi di saccarosio e di mono e digliceridi di acidi grassi	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Sostanze grasse grezze
13.6.12	Palmitoil-glucosamina	Composto organico di lipidi presente nelle radici di numerose piante e in particolare nella maggior parte dei legumi. È prodotto per acilazione della d-glucosamina con l'acido palmitico. Può contenere fino allo 0,5 % di acetone.	Tenore di umidità, se > 2 %, sostanze grasse grezze



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.6.13	Sale di lattilati di acidi grassi	Estere non-gliceride di acidi grassi. Il prodotto può essere un sale di calcio, magnesio, sodio o potassio di acidi grassi esterificati con acido lattico. Può contenere sali di acidi grassi e di acido lattico.	Sostanze grasse grezze Tenore di umidità, se > 1 % Nichel se > 20 ppm Ca o Na o K o Mg, a seconda
13.8.1	Glicerina, grezza [glicerolo, grezzo]	Sottoprodotto ottenuto: — attraverso il procedimento oleochimico del frazionamento degli oli grassi per ottenere acidi grassi e acqua dolce, seguito dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo o attraverso la transesterificazione (il prodotto può contenere fino allo 0,5 % di metanolo) degli oli/grassi naturali per ottenere esteri di metile degli acidi grassi e acqua dolce, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere il glicerolo grezzo; — attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata. Sali minerali e organici possano rimanere nella glicerina (fino al 7,5 %). Il prodotto può contenere fino allo 0,5 % di metanolo e fino al 4 % di materia organica non glicerolo (MONG) che comprende esteri di metile degli acidi grassi, esteri etilici degli acidi grassi, acidi grassi liberi e gliceridi: — attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi. Possono contenere fino a 50ppm di nichel da idrogenazione.	Glicerolo Potassio se > 1,5 % Sodio se > 1,5 % Nichel se > 20 ppm
13.8.2	Glicerina [Glicerolo]	Prodotto ottenuto: — attraverso il processo oleochimico a) del frazionamento degli oli/grassi seguito dalla concentrazione delle acque dolci e dalla raffinazione per distillazione (v. parte B, Glossario dei processi, punto 20) o da un procedimento di scambio di ioni; b) della transesterificazione degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce grezza, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere del glicerolo grezzo e da una raffinazione per distillazione o da un processo di scambio di ioni; — attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata, seguita da raffinazione della glicerina. Tenore minimo di glicerolo: 99 % della sostanza secca;	Glicerolo se < 99 % della materia secca Sodio se > 0,1 % Potassio se > 0,1 % Nichel se > 20 ppm



Numero	Nome	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
		— attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi, seguita dalla raffinazione del glicerolo grezzo e da distillazione. Può contenere fino a 50ppm di nichel da idrogenazione.	
13.9.1	Metil sulfonil metano	Composto organico dello zolfo [(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> ] ottenuto per sintesi chimica, identico alla fonte naturalmente presente nelle piante.	Zolfo
13.10.1	Torba	Prodotto ottenuto dalla decomposizione naturale delle piante (soprattutto lo sfagno) in ambiente anaerobico ed oligotrofico.	Fibra grezza
13.10.2	Leonardite	Il prodotto è un complesso minerale naturale di idrocarburi fenolici, noto anche come «umato», che proviene dalla decomposizione di materia organica nel corso di milioni di anni.	Fibra grezza
13.11.1	Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propano-1,2-diolo]	Composto organico (diolo o alcol a doppio legame) con formula C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> . È un liquido viscoso dal sapore leggermente dolce, igroscopico e miscibile con acqua, acetone e cloroformio. Può contenere fino allo 0,3 % di glicole propilenico.	
13.11.2	Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi (*)	Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi, soli o in miscela con diesteri.	Glicole propilenico Sostanze grasse grezze
13.12.1	Acido ialuronico	Glucosaminoglicano (polisaccaride) con unità ripetute composte da un aminozucchero (N-acetil-D-glucosamina) e da acido D-glucuronico presente nella pelle, nel liquido sinoviale e nel cordone ombelicale, ottenuto ad esempio da tessuti animali o dalla fermentazione batterica.	Sodio o potassio, se del caso
13.12.2	Solfato di condroitina	Prodotto ottenuto per estrazione da tendini, ossa e altri tessuti animali contenenti cartilagine e tessuti connettivi molli.	Sodio
13.12.3	Acido gluconico	L'acido gluconico (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>7</sub> ), un acido organico solubile in acqua con pKa di 3,7, è di colore marrone chiaro. La forma liquida presenta un tenore minimo di acido gluconico del 50 %. Si ottiene mediante la fermentazione microbica di sciroppo di glucosio o come prodotto secondario della fabbricazione di gluconedeltalattone di qualità alimentare.	Acido gluconico

(1) La denominazione deve essere completata eventualmente con la frutta, la verdura, le piante, le spezie o le erbe.


(2) Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione dell'origine botanica.

(3) Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione dell'origine botanica o animale.

(4) La denominazione va modificata o integrata per specificare gli acidi grassi utilizzati.

(5) La denominazione va modificata o integrata per specificare gli acidi organici.

(6) La denominazione deve essere integrata dall'espressione «da tessuti animali» o «da fermentazione», a seconda dei casi»



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1018 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

**che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 35, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È importante specificare le informazioni che le imprese di investimento, i gestori del mercato e, ove previsto dalla direttiva 2014/65/UE, gli enti creditizi dovrebbero comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine quando intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori in un altro Stato membro, al fine di uniformare gli obblighi d'informazione e garantire la possibilità di prestare servizi in tutta l'Unione.
- (2) La portata e il contenuto delle informazioni che le imprese di investimento, gli enti creditizi o i gestori del mercato devono comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine quando intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché attività ausiliarie od offrire dispositivi per facilitare l'accesso e la negoziazione variano in funzione della finalità e della natura dei diritti derivanti dal passaporto. Per motivi di chiarezza, ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno definire diversi tipi di notifica di passaporto.
- (3) Per gli stessi motivi è altresì importante chiarire le informazioni che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione dovrebbero presentare quando intendano agevolare, nel territorio di un altro Stato membro, l'accesso a questi sistemi e la relativa negoziazione da parte degli utenti, dei membri o dei partecipanti remoti stabiliti in tale altro Stato membro.
- (4) Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero ricevere informazioni aggiornate in seguito a qualsiasi modifica dei dati relativi ad una notifica di passaporto, compresi l'eventuale revoca o annullamento dell'autorizzazione a prestare servizi e a svolgere attività di investimento. Tali informazioni dovrebbero consentire alle suddette autorità competenti di adottare una decisione informata in linea con i poteri e le responsabilità loro attribuiti.
- (5) Le modifiche riguardanti il nome, l'indirizzo e i recapiti delle imprese di investimento nello Stato membro d'origine sono da considerarsi rilevanti e dovrebbero pertanto essere comunicate, alla stregua delle modifiche riguardanti i dati comunicati per quanto concerne una succursale o un agente collegato.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.



- (6) È importante che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante collaborino nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose. Il presente regolamento, in particolare la comunicazione del programma di attività dell'impresa di investimento, dovrebbe facilitare la valutazione e la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'adeguatezza dei sistemi e dei controlli per la prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo da parte di succursali stabilite nel proprio territorio, ivi comprese le competenze, le conoscenze e l'onorabilità del responsabile antiriciclaggio.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano comunicazioni legate all'esercizio della libera prestazione di servizi e di attività di investimento e all'esercizio del diritto di stabilimento che si applicano alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e, ove previsto, agli enti creditizi. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione in materia di comunicazione delle informazioni previste dal titolo II, capo III, della direttiva 2014/65/UE.
- (8) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le relative disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (10) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
2. Il presente regolamento si applica altresì agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> che prestano uno o più servizi di investimento o svolgono attività di investimento e intendono avvalersi di agenti collegati in forza dei seguenti diritti:
- a) diritto di libera prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;
- b) diritto di stabilimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.

#### Articolo 2


##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).



- b) «notifica di passaporto per una succursale» o «notifica di passaporto per un agente collegato»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, o dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;
- c) «comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.
- d) «notifica di passaporto»: la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, la notifica di passaporto per una succursale, la notifica di passaporto per un agente collegato o la comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione.

#### Articolo 3

##### **Informazioni da comunicare ai fini della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento**

1. Le imprese di investimento assicurano che la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE includa le seguenti informazioni:
  - a) nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento;
  - b) il programma di attività, che comprenda i seguenti elementi:
    - i) informazioni dettagliate sugli specifici tipi di servizi e attività di investimento e di servizi accessori forniti nello Stato membro ospitante e sugli strumenti finanziari che saranno utilizzati; e
    - ii) se l'impresa di investimento intenda avvalersi di agenti collegati, stabiliti nel suo Stato membro d'origine, per prestare servizi nello Stato membro ospitante e, in tal caso, il nome, l'indirizzo e i recapiti di detti agenti collegati e i servizi o le attività di investimento, i servizi accessori e gli strumenti finanziari che essi forniranno.
2. Gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che effettuano la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE garantiscono che mediante tale notifica vengano fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto ii).

#### Articolo 4

##### **Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento**


Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), assicurano che le comunicazioni volte a informare in merito a una modifica di dati, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, contengano informazioni dettagliate su ogni modifica relativa a qualsiasi informazione fornita all'atto della prima notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.

#### Articolo 5

##### **Informazioni da comunicare in merito ai dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione**

Le imprese di investimento e i gestori del mercato che comunicano informazioni in merito ai dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, assicurano che tale comunicazione includa le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento o del gestore del mercato e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento o del gestore del mercato;
- b) breve descrizione degli specifici dispositivi necessari e data a partire dalla quale saranno operativi nello Stato membro ospitante;
- c) breve descrizione del modello aziendale del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione, che comprenda il tipo di strumenti finanziari negoziati, il tipo di partecipanti e la strategia di marketing utilizzata dal sistema multilaterale di negoziazione o dal sistema organizzato di negoziazione nei confronti di utenti, membri o partecipanti remoti.



## Articolo 6

**Informazioni da comunicare nell'ambito della notifica di passaporto per una succursale o della notifica di passaporto per un agente collegato**

1. Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), assicurano che la notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato effettuata, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 o paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE comprenda le seguenti informazioni:
  - a) nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio nello Stato membro d'origine e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio;
  - b) nome, indirizzo e recapiti nello Stato membro ospitante della succursale o dell'agente collegato da cui è possibile ottenere i documenti;
  - c) nome delle persone responsabili della gestione della succursale o dell'agente collegato;
  - d) indicazione dell'ubicazione, anche elettronica, del registro pubblico in cui è iscritto l'agente collegato; e
  - e) il programma di attività.
2. Il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera e), comprende i seguenti elementi:
  - a) elenco dei servizi e attività di investimento, dei servizi ausiliari e degli strumenti finanziari da fornire;
  - b) descrizione di come la succursale o l'agente collegato contribuiranno alla strategia dell'impresa di investimento, dell'ente creditizio o del gruppo, e indicazione se l'impresa di investimento è parte di un gruppo e quali saranno le principali funzioni della succursale o dell'agente collegato;
  - c) descrizione del tipo di clienti o controparti con cui tratterà la succursale o l'agente collegato e delle modalità con cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio intende acquisire tali clienti e controparti e trattare con essi;
  - d) le seguenti informazioni sulla struttura organizzativa della succursale o dell'agente collegato:
    - i) organizzazione gerarchica a livello funzionale, geografico e legale laddove sia utilizzata una struttura organizzativa a matrice;
    - ii) descrizione della collocazione della succursale o dell'agente collegato all'interno della struttura societaria dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio oppure del gruppo, nel caso in cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio sia parte di un gruppo;
    - iii) norme in materia di comunicazioni alla sede centrale da parte della succursale o dell'agente collegato;
  - e) dati delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali per la succursale o l'agente collegato, comprese le persone responsabili dell'attività quotidiana della succursale o dell'agente collegato, della sua conformità alle norme della gestione dei reclami;
  - f) informazioni dettagliate su eventuali accordi di esternalizzazione cruciali per le attività della succursale o dell'agente collegato;
  - g) informazioni sintetiche sui sistemi e i controlli che saranno predisposti, tra cui:
    - i) disposizioni che saranno adottate a tutela del denaro e delle attività dei clienti;
    - ii) disposizioni per garantire il rispetto delle norme di comportamento e degli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, a norma dell'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, e in materia di tenuta delle registrazioni, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della stessa direttiva;
    - iii) disposizioni interne per i controlli sul personale, comprendenti i controlli sulle negoziazioni per conto proprio;
    - iv) disposizioni per il rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio;
    - v) informazioni dettagliate sui controlli relativi alle esternalizzazioni e ad altri accordi con terzi in relazione ai servizi o alle attività di investimento della succursale o dell'agente collegato;
    - vi) nome, indirizzo e recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha aderito;
  - h) previsioni su profitti e perdite e sui flussi di cassa per un periodo iniziale di trentasei mesi.



3. Nel caso in cui una succursale, che deve essere stabilita in uno Stato membro ospitante, intenda avvalersi di agenti collegati in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera e), comprende anche il nome, l'indirizzo e i recapiti di ciascuno di tali agenti collegati.

#### Articolo 7

##### **Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato**

1. Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), assicurano che le comunicazioni volte a informare in merito a una modifica di dati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, contengano informazioni dettagliate su ogni modifica relativa a qualsiasi informazione fornita all'atto della prima notifica di passaporto per una succursale o della prima notifica di passaporto per un agente collegato.
2. Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), assicurano che qualsiasi modifica delle informazioni comunicate con la notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato relativa alla cessazione dell'attività della succursale o alla cessazione dell'utilizzo dell'agente collegato comprenda le seguenti informazioni:
  - a) nome della persona o delle persone che saranno responsabili della procedura di cessazione dell'attività della succursale o dell'agente collegato;
  - b) calendario della cessazione programmata;
  - c) informazioni dettagliate e procedure proposte per la cessazione delle attività, specificando anche le modalità per la tutela degli interessi dei clienti, la risoluzione dei reclami e l'adempimento delle obbligazioni restanti.

#### Articolo 8

##### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1743



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 giugno 2017**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

**1. Misure provvisorie**

- (1) Il 31 marzo 2016 <sup>(2)</sup> la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2016 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo.
- (2) Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 («il regolamento provvisorio») <sup>(3)</sup>, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «il paese interessato»).

**2. Fase successiva della procedura**

- (3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), il denunciante e l'unico produttore esportatore bielorusso hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.
- (4) Si sono svolte audizioni con il produttore esportatore bielorusso e con i produttori dell'Unione.
- (5) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, ha modificato le conclusioni provvisorie.
- (6) Al fine di verificare le risposte ai questionari di cui ai considerando 124 e 133 del regolamento provvisorio, che non erano state verificate nella fase provvisoria della procedura, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
  - a) importatore indipendente nell'Unione:
    - Dufenco Deutschland GmbH, Germania
  - b) utilizzatori dell'Unione:
    - ATG Deutschland GmbH, Germania
    - Tilts Ltd., Lettonia

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU C 114 del 31.3.2016, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 4).



- (7) La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 18 e 24 del documento di divulgazione generale, la Commissione ha analizzato gli indicatori di pregiudizio che escludono i dati relativi al mercato italiano, fatto di cui tutte le parti sono state informate (la divulgazione aggiuntiva delle conclusioni definitive). Successivamente a tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione aggiuntiva delle conclusioni definitive. Le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione.

### 3. Campionamento


- (8) In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 10 del regolamento provvisorio.

### 4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (9) In assenza di osservazioni relative al periodo dell'inchiesta («PI») e al periodo in esame, si confermano i periodi stabiliti al considerando 14 del regolamento provvisorio.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (10) Come descritto ai considerando 15 e 16 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame a è definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 («barre di rinforzo «o» il prodotto in esame»). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza.»
- (11) Già nella fase provvisoria dell'inchiesta il produttore esportatore della Bielorussia ha rilevato una presunta incongruenza tra la denuncia (che fa riferimento a due soli codici NC) e l'avviso di apertura (NoI) (che fa riferimento a nove codici NC). Dopo che nel regolamento provvisorio sono stati forniti chiarimenti al riguardo, l'esportatore bielorusso ha modificato la natura della sua argomentazione e ha richiesto l'inserimento di una frase aggiuntiva nella parte descrittiva del prodotto in esame al fine di chiarire che le barre di sezione circolare e altre barre senza dentellature, collarini o rilievi, coperte anch'esse dai sette codici NC aggiuntivi, non rientrano nel prodotto in esame.
- (12) D'altro canto, contrariamente a quanto argomentato dalla società bielorusa, il denunciante ha sostenuto che anche le barre di sezione circolare e altre barre senza rilievi dovrebbero rientrare nella definizione di prodotto in esame.
- (13) Dopo un'attenta analisi, la Commissione ha concluso che la parte descrittiva della definizione del prodotto in esame nella denuncia e nell'avviso di apertura evidentemente non comprende barre di sezione circolare e barre senza rilievi e che queste, pertanto, non rientrano nella definizione di prodotto in esame. Inoltre, tutti i dati riguardanti il prodotto in esame raccolti per il calcolo del dumping e l'analisi del pregiudizio non includevano dati in riferimento a barre di sezione circolare o barre senza rilievi. Pertanto, è opportuno che la definizione del prodotto in esame chiarisca che le barre di sezione circolare e le barre senza rilievi non rientrano nel prodotto in esame. La Commissione accetta quindi le modifiche nella descrizione del prodotto in esame proposte dal produttore esportatore bielorusso. Nel corso di tale valutazione la Commissione ha verificato che i codici NC ex 7214 99 71 e ex 7214 99 79 si riferivano esclusivamente a barre di sezione circolare e barre senza rilievi e, pertanto, ha escluso il relativo riferimento dalla definizione del prodotto in esame. La Commissione ha inoltre notato che tali barre erano state erroneamente incluse nelle informazioni di cui ai considerando 62, 63, 65 e 103 del regolamento provvisorio (consumo dell'Unione, volume e quota di mercato delle importazioni interessate, prezzi delle importazioni, importazioni provenienti da paesi terzi) e pertanto questi dati sono stati riveduti di conseguenza.



- (14) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione chiarisce la definizione di prodotto in esame come segue:

«Il prodotto in esame è costituito da determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione e aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 («il prodotto in esame»). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare».

#### C. DUMPING

- (15) In assenza di osservazioni relative ai dettagli del calcolo del dumping, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 19 a 55 del regolamento provvisorio.

#### D. INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (16) In assenza di osservazioni relative all'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 56 a 59 del regolamento provvisorio.

#### E. PREGIUDIZIO

- (17) Come indicato nei considerando 13 e 14, le barre di sezione circolare e le barre senza rilievi non rientrano nel prodotto in esame. Tali prodotti sono attualmente classificati ai codici NC ex 7214 99 71 e 7214 99 79. Le informazioni rivedute presentate nelle tabelle di cui ai considerando 62, 63 e 65 del regolamento provvisorio sono le seguenti:

##### 1. Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PI
Consumo (in tonnellate)	9 308 774	8 628 127	9 239 505	9 544 273
Indice (2012 = 100)	100	93	99	103


##### 2. Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

	2012	2013	2014	PI
Volume (in tonnellate)	159 395	140 970	236 109	457 755
Indice (2012 = 100)	100	88	148	287
Quota di mercato del consumo dell'UE (%)	1,8	1,6	2,6	4,8
Indice (2012 = 100)	100	95	149	280

##### Prezzo delle importazioni

	2012	2013	2014	PI
Prezzo medio in EUR/tonnellata	495	463	436	372
Indice (2013 = 100)	100	93	88	75

- (18) La rettifica dei dati di cui sopra non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione del pregiudizio. In effetti, le tendenze osservate erano le stesse e di conseguenza si confermano le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 62 a 66 del regolamento provvisorio.



### 3. Inaffidabilità di taluni dati relativi al pregiudizio dell'industria dell'Unione dovuta a fissazione dei prezzi


- (19) Come descritto nel considerando 132 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore bielorusso e uno degli importatori dell'Unione non incluso nel campione hanno sollevato la questione di una presunta fissazione dei prezzi tra i produttori dell'Unione, che avrebbe reso inattendibili i dati relativi al pregiudizio. La società bielorusa ha ulteriormente elaborato tale affermazione nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie. Il produttore esportatore bielorusso ha indicato che presso l'Autorità italiana garante della concorrenza (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, «AGCM») era in corso un'inchiesta per presunte intese in relazione a talune società situate nell'Italia settentrionale. Una delle società interessate fa parte del campione dei produttori dell'Unione nell'attuale inchiesta antidumping.
- (20) A seguito di tale affermazione, la Commissione ha richiesto informazioni pertinenti all'AGCM per valutare se e in quale misura tali circostanze influenzino l'affidabilità dei dati relativi al pregiudizio dell'industria dell'Unione nel presente procedimento antidumping.
- (21) Secondo la giurisprudenza, in una situazione in cui presso un'autorità nazionale della concorrenza è in corso un'inchiesta su un comportamento anticoncorrenziale, la Commissione deve accertare se l'industria dell'Unione, mediante tale comportamento, non abbia contribuito al pregiudizio subito e deve provare che il pregiudizio rilevato non derivi da tale comportamento anticoncorrenziale. In una simile situazione, la Commissione può non attendere la conclusione dell'inchiesta da parte dell'autorità nazionale competente, ma deve richiedere le informazioni pertinenti alle parti e alle autorità nazionali, se del caso, ai sensi delle norme procedurali delle inchieste antidumping ed effettuare una valutazione di tali informazioni <sup>(1)</sup>.
- (22) A seguito di una richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di base, l'AGCM ha informato la Commissione di aver avviato, il 21 ottobre 2015, un'inchiesta per presunta violazione dell'articolo 101 del TFUE nei confronti di sei produttori italiani di tondi per cemento armato e di rete elettrosaldata <sup>(2)</sup>. Una delle società è il produttore italiano che fa parte del campione nell'attuale inchiesta antidumping. Nel settembre 2016 l'AGCM ha esteso il procedimento per far entrare nell'inchiesta due ulteriori produttori italiani. In seguito alla valutazione approfondita di tutte le informazioni disponibili, l'AGCM ha emesso una comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa alle società interessate il 18 gennaio 2017. Il comportamento anticoncorrenziale sotto inchiesta riguarda presunte attività di scambio di informazioni e intese sui prezzi tra otto società italiane che coprirebbe varie fasi della catena del valore aggiunto delle loro attività, dall'acquisto di fattori di produzione, passando ai livelli di capacità di produzione e di produzione effettiva, fino alla vendita del prodotto, che avrebbero avuto luogo nel periodo tra il 2010 e il 2016. Tenuto conto delle relative caratteristiche della domanda e dell'offerta, nel provvedimento di avvio dell'inchiesta il mercato geografico rilevante è stato definito coincidente con il mercato nazionale.
- (23) Le informazioni presentate dall'AGCM dimostrano che vi è una sovrapposizione tra il prodotto in esame nella presente inchiesta, ossia le barre di rinforzo, e i prodotti oggetto dell'inchiesta antitrust, e anche che il presunto cartello era in atto per tutto il periodo dell'inchiesta. In tali circostanze la Commissione ritiene che i dati del produttore italiano inserito nel campione non siano affidabili ai fini dell'analisi del pregiudizio.
- (24) Di conseguenza, la Commissione ha analizzato il consumo, il volume e la quota di mercato dell'Unione delle importazioni interessate, come pure gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, escludendo i dati relativi al mercato italiano. A fini di trasparenza, si presentano di seguito i dati pertinenti che escludono le società italiane.

#### a) Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PI
Consumo (in tonnellate)	7 400 363	7 241 202	7 917 877	8 149 861
Indice (2012 = 100)	100	98	107	110

<sup>(1)</sup> Sentenza *Extramet contro Consiglio*, causa C-358/89, EU:C:1992:257, punti da 17 a 20. Si vedano anche per analogia le sentenze *Matra contro Commissione*, causa C-225/91, EU:C:1993:239, punti da 40 a 47; *RJB Mining contro Commissione*, causa T-156/98, EU:T:2001:29, punti da 107 a 126; *Secop contro Commissione*, causa T-79/14, EU:T:2016:118, punti da 79 a 86.

<sup>(2)</sup> Procedimento I742



## b) Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

	2012	2013	2014	PI
Volume (in tonnellate)	159 395	140 970	236 109	457 755
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	88	148	287
Quota di mercato del consumo dell'UE (%)	2,2	1,9	3,0	5,6
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	138	261


## (25) Indicatori macroeconomici (tabelle)

## a) Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PI
Volume di produzione (in tonnellate)	10 108 006	9 652 130	10 283 598	9 605 712
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	102	95
Capacità produttiva (in tonnellate)	13 850 553	14 047 161	14 173 253	13 910 700
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	101	102	100
Utilizzo degli impianti (%)	73	69	73	69
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	94	99	95

## b) Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

	2012	2013	2014	PI
Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti (tonnellate)	6 358 083	6 177 049	6 232 069	6 229 333
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	97	98	98
Quota di mercato delle vendite ad acquirenti indipendenti (%)	86	85	79	76
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	92	89
Volume delle vendite ad acquirenti collegati (in tonnellate)	355 888	361 542	730 267	625 858
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	102	205	176
Quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati (%)	5	5	9	8
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	104	192	160



## c) Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PI
Numero di dipendenti	4 314	4 103	4 278	4 189
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	99	97
Produttività (in tonnellate/dipendente)	2 343	2 353	2 404	2 293
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	103	98

## (26) Indicatori microeconomici (tabelle — indicizzati per motivi di riservatezza):

## a) Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari


	2012	2013	2014	PI
Prezzo medio unitario di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in EUR/tonnellata)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	89	78
Costo unitario del prodotto venduto (in EUR/tonnellata)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	96	91	81

## b) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

	2012	2013	2014	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 593	- 435	- 603
Flusso di cassa (in EUR)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	35	51	14
Investimenti (in EUR)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	83	79	72
Utile sul capitale investito				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 606	- 500	- 645

## c) Scorte

	2012	2013	2014	PI
Scorte finali (in tonnellate)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	85	106	73



## d) Costo del lavoro

	2012	2013	2014	PI
Costi medi del lavoro per dipendente (in EUR)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	104	103

- (27) Su tale base, la Commissione osserva che l'andamento degli indicatori di pregiudizio senza i dati relativi all'Italia è pressoché identico a quello che rispecchia l'intero mercato dell'Unione, Italia compresa. Si può pertanto concludere che, dopo aver escluso dall'analisi del pregiudizio i dati relativi al mercato italiano, la situazione dell'industria dell'Unione è ancora caratterizzata da un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (28) Per quanto concerne la sottoquotazione, la Commissione osserva in primo luogo che nella fase provvisoria è stato rilevato un margine di sottoquotazione del 4,5 %. La Commissione ha riesaminato l'esistenza di una sottoquotazione, alla luce delle conclusioni di cui sopra ai considerando da 19 a 23. La sottoquotazione è determinata utilizzando i dati relativi alle società incluse nel campione. Di conseguenza, la Commissione ha escluso dal calcolo della sottoquotazione i dati relativi al produttore italiano che fa parte del campione. Il margine di sottoquotazione basato su tutte le società inserite nel campione, meno quella italiana, rimane considerevole a un livello del 4,4 %.
- (29) Il produttore esportatore bielorusso ha altresì affermato che i calcoli della sottoquotazione (e delle vendite sottocosto) non dovrebbero essere effettuati mediante confronto con i prezzi di tutte le operazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, bensì solo con le operazioni che hanno luogo quando vi è concorrenza con le importazioni bielorusse. I calcoli della sottoquotazione sono generalmente effettuati sulla base delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame nell'Unione con tutte le vendite comparabili dell'industria dell'Unione. Tuttavia, viste le specifiche circostanze del caso di specie e le particolari caratteristiche del prodotto in esame, la Commissione ha altresì calcolato il margine di sottoquotazione limitando l'analisi agli Stati membri in cui i prodotti bielorusi sono venduti in primo luogo, principalmente nei Paesi Bassi, in Germania, in Polonia e in Lituania. Tale approccio si basa sull'ipotesi prudente che la pressione immediata e diretta esercitata dalle importazioni oggetto di dumping sui prezzi di vendita dell'Unione sia avvenuta in primo luogo in tali Stati membri. In tal modo sono stati deliberatamente ignorati eventuali ripercussioni di tale effetto su altri Stati membri. In tale scenario, la media ponderata dei prezzi di vendita, debitamente adeguata, delle importazioni bielorusse oggetto di dumping è stata confrontata con i corrispondenti prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, tranne quello situato in Italia, applicati ad acquirenti indipendenti nelle regioni in cui vi era diretta concorrenza dei prodotti bielorusi. Ciò ha dato luogo a un margine di sottoquotazione del 2,8 % invece che del 4,5 % come stabilito al considerando 68 del regolamento provvisorio.
- (30) Il prodotto in esame nella presente inchiesta può essere considerato un prodotto di base, con grande sensibilità sotto il profilo dei prezzi. Si è pertanto concluso che anche un margine di sottoquotazione del 2,8 % è significativo e sufficiente per provocare una depressione dei prezzi, come spiegato nei considerando 83, 84 e 98 del regolamento provvisorio.
- (31) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore bielorusso ha inoltre affermato che le summenzionate conclusioni di cui ai considerando da 19 a 23 avrebbero, con ogni probabilità, effetti di ricaduta su altri Stati membri, in particolare in Francia, dove la società madre di uno dei produttori italiani ha una società controllata che detiene una forte posizione di mercato. Tuttavia, per quanto riguarda il presunto comportamento anticoncorrenziale in Italia, l'AGCM ha definito il mercato nazionale quale mercato geografico rilevante. Inoltre le prove del fascicolo, riassunte nei considerando da 19 a 23, non sostengono di per sé tale affermazione. Tale argomentazione è pertanto respinta.


#### 4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (32) In assenza di ulteriori osservazioni relative al pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 70 a 95 del regolamento provvisorio.

### F. NESSO DI CAUSALITÀ

#### 1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (33) In assenza di osservazioni relative all'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 100 del regolamento provvisorio.



## 2. Effetto di altri fattori

### 2.1. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (34) In assenza di osservazioni relative all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 101 del regolamento provvisorio.

### 2.2. Vendite a parti collegate


- (35) In assenza di osservazioni relative alle vendite a parti collegate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio.

### 2.3. Importazioni da paesi terzi

- (36) Come indicato nei considerando 13 e 14, le barre di sezione circolare e le barre senza rilievi non rientrano nel prodotto in esame. Le informazioni rivedute presentate nelle tabelle, di cui al considerando 103 del regolamento provvisorio, sono le seguenti:

Paese		2012	2013	2014	PI
Norvegia	Volume (in tonnellate)	195 366	184 632	201 617	215 046
	Indice (2012 = 100)	100	95	103	110
	Quota di mercato (%)	2,1	2,1	2,2	2,3
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	551	495	483	431
Bosnia-Erzegovina	Volume (in tonnellate)	47 702	79 184	105 909	116 927
	Indice (2012 = 100)	100	166	222	245
	Quota di mercato (%)	0,5	0,9	1,1	1,2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	566	479	455	415
Turchia	Volume (in tonnellate)	92 920	136 128	195 115	103 484
	Indice (2012 = 100)	100	147	210	111
	Quota di mercato (%)	1,0	1,6	2,1	1,1
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	515	472	456	419
Ucraina	Volume (in tonnellate)	66 295	6 089	24 771	112 605
	Indice (2012 = 100)	100	9	37	170
	Quota di mercato (%)	0,7	0,1	0,3	1,2
	Prezzo medio	501	489	441	393
Resto del mondo	Volume (in tonnellate)	124 713	155 609	192 020	288 853
	Indice (2012 = 100)	100	125	154	232
	Quota di mercato (%)	1,3	1,8	2,1	3,0
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	732	667	568	469

- (37) La rettifica dei dati di cui sopra non ha avuto alcuna incidenza sulle conclusioni di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio. In effetti, durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dai paesi terzi sono stati mediamente sempre più elevati dei prezzi dell'industria dell'Unione. Nel PI l'unico paese esportatore con prezzi medi più bassi di quelli dell'industria dell'Unione è stato la Bielorussia; si tratta dello stesso anno in cui il volume delle importazioni dalla Bielorussia è aumentato più rapidamente. Le conclusioni della Commissione di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio sono quindi confermate.



- (38) Relativamente alle importazioni da paesi terzi, il produttore esportatore bielorusso non concordava con la conclusione della Commissione secondo cui le singole quote di mercato dei paesi terzi sono aumentate solo marginalmente, ad eccezione dell'Ucraina. Il produttore esportatore bielorusso ha portato a sostegno del suo parere statistiche sulle importazioni per l'anno 2016, un periodo successivo al PI. Inoltre ha evidenziato una presunta discrepanza tra i dati relativi alle importazioni riportati nella tabella 6.3.3 del regolamento provvisorio e le statistiche Eurostat disponibili.
- (39) In risposta a tale affermazione, occorre rilevare in primo luogo che le tendenze e i dati successivi al PI di norma non sono presi in considerazione nell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità. Sebbene nel considerando 111 del regolamento provvisorio la Commissione abbia accettato di raccogliere e rivedere alcuni dati successivi al PI, ciò è stato effettuato nel contesto dei rilievi sollevati relativamente all'incidenza del cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA», al presunto conseguente divario tra domanda e offerta del prodotto in esame nei mercati della Polonia e dei paesi baltici, e al livello eccessivamente elevato del volume delle esportazioni dalla Bielorussia durante il PI che tale sistema avrebbe causato.
- (40) In secondo luogo, la Commissione non può fondare le sue conclusioni in merito agli effetti delle importazioni provenienti da paesi terzi su dati relativi alle importazioni successivi al PI presentati da una parte interessata, in quanto dovrebbe analizzare solamente le tendenze osservate durante il periodo preso in esame (2012-2015) e in relazione a cui ha raccolto informazioni nel corso dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 39, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato solo dati limitati successivi al PI per affrontare una situazione eccezionale, ossia il sistema di frodi dell'IVA. Pertanto sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio che riguardano i cambiamenti delle quote di mercato dei paesi terzi durante il periodo in esame, che termina nel 2015.
- (41) Anche se si tenesse conto dell'andamento delle importazioni da paesi terzi dopo il PI, rimarrebbe invariata la conclusione della Commissione relativamente alla potenziale incidenza di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione, in quanto tali prezzi sono rimasti più elevati dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia.
- (42) Infine, con riguardo alla presunta discrepanza tra i dati relativi alle importazioni riportati nel regolamento e le statistiche Eurostat, occorre notare che queste statistiche includono anche i volumi delle importazioni delle cosiddette barre ad alta resistenza, che non rientrano nella definizione di prodotto in esame della presente procedura e non sono riportate nella tabella 6.3.3 del regolamento provvisorio<sup>(1)</sup>. Tenuto conto di quanto precede, le argomentazioni del produttore esportatore bielorusso concernenti l'incidenza delle importazioni da paesi terzi sono respinte.
- (43) In assenza di altre osservazioni relative alle importazioni da paesi terzi, si confermano le conclusioni di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio.


#### 2.4. *Andamento dei costi*

- (44) In assenza di osservazioni relative all'andamento dei costi, si confermano le conclusioni di cui al considerando 105 del regolamento provvisorio.

#### 2.5. *Incidenza del cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA»*

- (45) Il produttore esportatore bielorusso ha ribadito le osservazioni presentate nella fase provvisoria dell'inchiesta per quanto riguarda l'incidenza del cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA» sul mercato dell'Unione e ha affermato che la Commissione non ha assolto all'obbligo di esaminare la questione. Secondo il produttore esportatore, questo sistema è la ragione principale delle difficoltà finanziarie di alcuni produttori dell'Unione. A seguito di tale sistema di frodi due produttori situati in Lettonia e in Slovacchia sono falliti (rispettivamente a inizio 2013 e fine 2014) e hanno interrotto la produzione del prodotto simile. Inoltre, nel 2014 un produttore dell'Unione in Polonia ha interrotto la produzione del prodotto simile per tre mesi per potenziare i suoi macchinari. L'insieme di questi eventi avrebbe comportato problemi di approvvigionamento, soprattutto nei mercati della Polonia e dei paesi baltici, dal 2013 in avanti. Questo presunto divario sarebbe stato colmato dalle esportazioni bielorusse.
- (46) Il produttore esportatore bielorusso ha inoltre affermato che, a causa del sistema di frodi dell'IVA, l'anno 2015 (che rientra nel PI) è stato un «anno inconsueto» in termini di grandi volumi di esportazione del prodotto in esame verso l'Unione e che tali volumi hanno cominciato a diminuire già alla fine del PI e hanno continuato a diminuire dopo di esso.

<sup>(1)</sup> In particolare, sono stati esclusi i volumi verso l'Irlanda e il Regno Unito.




- (47) In risposta a tali affermazioni, la Commissione ha in primo luogo esaminato i dati relativi alle esportazioni forniti dall'ufficio statistico bielorusso e ha rilevato quanto segue. L'aumento del volume delle esportazioni da parte del produttore esportatore verso l'Unione è correlato alla diminuzione del volume delle esportazioni del produttore esportatore verso il mercato russo. Come indicato nella tabella seguente, tra il 2013 e il 2015 il produttore esportatore bielorusso ha registrato una significativa diminuzione, pari a circa 370 000 tonnellate, delle vendite alla Russia e un aumento delle vendite verso il mercato dell'Unione all'incirca della medesima entità, ossia 380 000 tonnellate.

	2012	2013	2014	PI	2016
Vendite all'esportazione totali	836	787	878	831	689
Indice (2012 = 100)	100	94	105	99	82
Esportazioni verso la Russia	545	591	474	221	157
Indice (2012 = 100)	100	108	87	41	29
Esportazioni totali verso l'UE	170	147	255	530	250
Indice (2012 = 100)	100	86	150	312	147
Esportazioni verso i paesi baltici	105	110	140	137	132
Indice (2012 = 100)	100	105	133	130	126
Esportazione verso la Polonia	2	5	50	150	15
Indice (2012 = 100)	100	250	2 500	7 500	750
Esportazioni verso altri Stati membri	63	32	65	243	103
Indice (2012 = 100)	100	51	103	386	163

Fonte: estratti dell'ufficio statistico bielorusso

- (48) In secondo luogo la Commissione ha valutato la situazione nei mercati della Polonia e dei paesi baltici. Per quanto riguarda il 2013, i mercati della Polonia e dei paesi baltici hanno dovuto far fronte al calo della produzione di un produttore polacco e all'interruzione della produzione di un produttore lettone. Inoltre, dal 1° ottobre 2013 il governo polacco ha cominciato ad applicare meccanismi di inversione contabile dell'IVA nei confronti di circa 40 prodotti in acciaio, da reti e tubi a prodotti piatti finiti e barre di rinforzo, contrastando così il sistema di frodi dell'IVA. Dall'analisi delle vendite all'esportazione dalla Bielorussia verso il mercato dell'Unione è emerso che, rispetto al 2012, le vendite del produttore esportatore bielorusso verso la Polonia e i paesi baltici sono rimaste stabili, a circa 110 000 tonnellate. Pertanto, si è concluso che il produttore esportatore bielorusso non ha tratto vantaggio dai presunti problemi di approvvigionamento dell'industria dell'Unione nel 2013 e che gli altri produttori dell'Unione presenti nel mercato sono stati in grado di rifornire il mercato ricorrendo alle scorte o reindirizzando le vendite all'esportazione verso questi mercati<sup>(1)</sup>.
- (49) Per quanto riguarda il 2014, un produttore polacco ha interrotto la produzione per un trimestre al fine di aggiornare i propri macchinari e un produttore slovacco ha cessato la produzione nell'agosto 2014 (nel febbraio 2015 è stato dichiarato il fallimento della società). Si stima che il quantitativo non disponibile a causa di tali eventi ammonti a circa 133 000 tonnellate.
- (50) Dall'analisi delle vendite all'esportazione dalla Bielorussia verso il mercato dell'Unione è emerso che le vendite del produttore esportatore bielorusso verso la Polonia e i paesi baltici sono effettivamente aumentate di circa 75 000 tonnellate. Il produttore esportatore ha tuttavia registrato un aumento delle vendite anche verso altri mercati dell'Unione, ad esempio la Germania, passando da quantitativi minimi a circa 120 000 tonnellate. Si respinge pertanto l'argomentazione secondo cui il produttore esportatore bielorusso avrebbe aumentato le vendite verso il mercato dell'Unione solo a causa dell'eccezionale situazione di mercato in Polonia e nei paesi baltici, in quanto ha aumentato anche (a un ritmo ancora maggiore) le vendite verso altri parti del mercato dell'Unione, dove non sussisteva alcuna circostanza eccezionale.

<sup>(1)</sup> «Analiza wpływu zmian administracyjnych na wielkość szarej strefy na rynku pretów zbrojeniowych i sytuacji sektora finansów publicznych» Ernst & Young, Varsavia, marzo 2014



- (51) Per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta, il produttore lettone ha riaperto nel marzo 2015. La produzione polacca era tornata alla normalità. Non vi era pertanto più alcuna situazione eccezionale di mercato in dette parti del mercato dell'Unione.
- (52) Ciononostante il produttore esportatore bielorusso ha aumentato ancora di più le vendite verso la Polonia e ha mantenuto quelle verso i paesi baltici ai livelli del 2014. Inoltre, l'aumento più elevato si è registrato in altre parti del mercato dell'Unione (principalmente in Bulgaria, nei Paesi Bassi e in Germania).
- (53) Si conclude pertanto che l'aumento delle esportazioni bielorusse verso l'Unione europea non è riconducibile al divario tra domanda e offerta nel mercato dell'Unione, bensì al reindirizzamento del volume perso nel mercato russo. Si rivela quindi infondata, ed è pertanto respinta, l'argomentazione secondo cui vi sarebbe stata una valutazione inadeguata dell'incidenza del sistema di frodi dell'IVA nella determinazione provvisoria.
- (54) La Commissione ha valutato il volume delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta, conformemente a quanto previsto al considerando 111 del regolamento provvisorio. Dai dati è emerso che le importazioni dalla Bielorussia sono leggermente diminuite, ma rimanevano ben al di sopra dei livelli del 2013 e corrispondevano più o meno ai livelli del 2014. È pertanto respinta l'argomentazione secondo cui l'aumento delle importazioni dalla Bielorussia fosse di carattere temporaneo e riconducibile alla particolare situazione di mercato in taluni segmenti del mercato dell'Unione.
- (55) In assenza di ulteriori osservazioni relative al sistema di frodi dell'IVA e agli sviluppi successivi al PI, sono confermati i risultati e le conclusioni di cui ai considerando da 106 a 111 del regolamento provvisorio.

### 3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (56) In sintesi, la Commissione ritiene che nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie sia stata in grado di modificare le conclusioni provvisorie che hanno stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI. Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 115 del regolamento provvisorio.
- (57) La Commissione ha constatato che l'unico altro fattore che potrebbe avere avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione è rappresentato dalle importazioni da paesi terzi, come indicato al considerando 104 del regolamento provvisorio. La Commissione ha tuttavia concluso che tali importazioni non potevano annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione riscontrato e che le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia rimanevano la principale causa di pregiudizio.
- (58) Sulla scorta dell'analisi che precede, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dal pregiudizio dovuto alle importazioni oggetto di dumping, si conclude che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.


## G. INTERESSE DELL'UNIONE

### 1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (59) In assenza di osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 122 del regolamento provvisorio.

### 2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori

- (60) Il produttore esportatore bielorusso ha affermato nelle sue osservazioni che la valutazione dell'interesse dell'Unione effettuata dalla Commissione non ha tenuto conto di particolari problemi di importatori e utilizzatori nei paesi baltici. Ha affermato che, per motivi logistici (quali i collegamenti ferroviari o gli obblighi relativi a certificati), la Bielorussia è l'unica fonte di approvvigionamento di barre di rinforzo per tali società.
- (61) A tale proposito la Commissione ha confermato che l'unico utilizzatore con sede nei paesi baltici che ha collaborato ha incontrato alcuni problemi tecnici riguardo alle consegne provenienti da produttori dell'Unione (nessuno dei quali ha sede nei paesi baltici). D'altra parte, detta società ha affermato che gli acquisti dalla Bielorussia potrebbero essere sostituiti — come è effettivamente accaduto nel periodo successivo al PI — da acquisti dalla Russia e, in parte, anche dall'Ucraina.



- (62) Inoltre, la Commissione ha riscontrato un bassissimo tasso di cooperazione da parte delle società con sede nei paesi baltici, il che sembra indicare che non ritengono che subirebbero ripercussioni negative in caso di eventuali misure antidumping relative alle importazioni bielorusse del prodotto in questione.
- (63) In assenza di ulteriori osservazioni relative all'interesse degli utilizzatori e degli importatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 123 a 131 e al considerando 134 del regolamento provvisorio.

### 3. Potenziale assorbimento dei dazi

- (64) Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha sostenuto che il livello di dazio antidumping proposto nella fase provvisoria (12,5 %) non sarebbe sufficiente, in quanto tale misura potrebbe facilmente essere assorbita dal produttore esportatore bielorusso, che è una società di proprietà statale con sede in un paese non retto da un'economia di mercato che beneficia di un presunto accesso favorevole alle materie prime costituite da rottami metallici sovvenzionati.
- (65) Per quanto concerne questa argomentazione, è opportuno sottolineare che il potenziale assorbimento può essere solo oggetto di un'inchiesta antiassorbimento separata sulla base dell'articolo 12 del regolamento di base e non può pregiudicare in anticipo il livello di misure antidumping imposte con l'inchiesta originaria. Inoltre le prove disponibili nell'inchiesta non dimostrano la fondatezza dell'asserzione relativa a un facile accesso del produttore bielorusso a una materia prima sovvenzionata; in effetti, la Commissione ha constatato che la società compra la maggior parte delle proprie materie prime dalla Russia e dall'Ucraina, paesi considerati economie di mercato.

### 4. Importanza strategica della cooperazione UE-Bielorussia nel settore siderurgico.

- (66) Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il produttore esportatore bielorusso e le autorità bielorusse hanno fatto riferimento all'importanza strategica della cooperazione con l'UE nel settore siderurgico e al fatto che le misure possono ripercuotersi negativamente sugli acquisti bielorusi di capitale di esercizio nell'Unione, sull'istituzione di una rete di società commerciali collegate nell'Unione e sull'eventuale cooperazione con le istituzioni finanziarie europee.
- (67) In risposta, la Commissione sottolinea che le misure hanno come unico scopo il ripristino di condizioni di parità nel mercato dell'Unione. Non hanno carattere punitivo. Se il produttore esportatore aumenta i propri prezzi in modo duraturo, così che non sussista più il dumping, può chiedere un rimborso e un riesame intermedio. La Commissione, pertanto, non ritiene tali considerazioni rilevanti per la valutazione dell'interesse dell'Unione.

### 5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (68) In sintesi, nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia. Gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori e gli importatori indipendenti possono essere mitigati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento. Considerata l'incidenza complessiva delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, sembra inoltre che gli effetti positivi, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgano sulle potenziali ripercussioni negative sulle altre parti interessate. Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 135 a 137 del regolamento provvisorio.


## H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

#### 1.1. Profitto di riferimento

- (69) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'industria dell'Unione ha contestato il profitto di riferimento utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 143 del regolamento provvisorio. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive sono state ribadite le stesse contestazioni.
- (70) Il profitto di riferimento utilizzato nel calcolo del margine di pregiudizio provvisorio era pari al 4,8 %. Tale cifra si basava sul margine di profitto del 2012 per un prodotto molto simile — barre di rinforzo ad alta resistenza — utilizzato nella recente procedura antidumping relativa all'importazione di barre di rinforzo ad alta resistenza provenienti dalla Cina <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 204 del 29.7.2016, pag. 70.



- (71) Nelle sue osservazioni il denunciante ha contestato l'uso del medesimo profitto di riferimento utilizzato nell'inchiesta sulle barre di rinforzo ad alta resistenza e ha affermato che i due prodotti, nonché i relativi mercati, sono differenti. Il denunciante ha suggerito l'uso di un profitto di riferimento addirittura più alto di quanto proposto inizialmente nella denuncia, 16 % o 17 %, che corrisponde al profitto realizzato dai produttori dell'Unione nel 2006 o considerato «desiderabile a lungo termine per un'industria siderurgica sana» <sup>(1)</sup>.
- (72) A tale proposito, il profitto di riferimento utilizzato nei presenti procedimenti, che la Commissione ha considerato il più appropriato, si basa sulla cifra effettivamente realizzata nel 2012 (che rientra nel periodo in esame) dai produttori dell'Unione di un prodotto molto simile realizzato in larga misura utilizzando le stesse strutture produttive del prodotto oggetto della presente inchiesta. Si ricorda altresì che nella denuncia EUROFER ha richiesto un profitto di riferimento pari al 9,9 %, che è stato utilizzato in un'inchiesta relativa alla vergella, un prodotto decisamente più distante dal prodotto in esame rispetto alle barre di rinforzo ad alta resistenza. Infine, la definizione del margine di pregiudizio ha come obiettivo la rimozione della parte del pregiudizio causata da importazioni oggetto di dumping, ma non da altri fattori quali la crisi economica. Mentre il profitto dell'1,3 % — l'unico profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel periodo in esame <sup>(2)</sup> — è stato ritenuto inadeguato a causa dell'incidenza del sistema di frodi dell'IVA, appare più congruo utilizzare un margine di profitto realizzato dall'industria nello stesso periodo, verificato e ritenuto adeguato per un prodotto molto simile in una procedura antidumping che riguarda periodi in gran parte sovrapposti. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è quindi respinta.

### 1.2. Costi successivi all'importazione

- (73) Nel calcolo provvisorio del margine di pregiudizio è stato applicato un adeguamento del 2 % per i costi successivi all'importazione. <sup>(3)</sup> Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il produttore esportatore bielorusso ha argomentato che in questo particolare caso si dovrebbe utilizzare un valore più alto, pari al 4-6 %, in quanto un tale livello di adeguamento rispecchierebbe meglio gli effettivi costi successivi all'importazione a carico degli importatori/utilizzatori.
- (74) A seguito di tale argomentazione, la Commissione ha analizzato in modo più approfondito il livello e la struttura dei costi di importazione e successivi all'importazione dichiarati dall'importatore che ha collaborato e dagli utilizzatori di cui al considerando 6.
- (75) Sulla base dei risultati delle visite di verifica di tali società, la Commissione non ravvisa alcun motivo per modificare il livello di adeguamento. Gli effettivi costi successivi all'importazione per l'importatore e uno degli utilizzatori sono stati (in media per l'intero PI) al di sotto del 2 %. Solo una società (l'utilizzatore tedesco) ha registrato costi di importazione superiori al 2 %, all'interno dell'intervallo 4-6 % rivendicato. Detta società ricorreva tuttavia a operazioni successive all'importazione non convenzionali per il trasporto del prodotto in esame dai suoi magazzini a siti di produzione nazionali. Non si tratta di costi successivi all'importazione convenzionali, comuni agli importatori, bensì di costi specifici per le operazioni di questa società. È opportuno sottolineare che, ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, i prezzi all'esportazione sono fissati al livello di una frontiera dell'UE (previo adeguamento per i costi successivi all'importazione) e comparati con i prezzi franco fabbrica dei produttori dell'Unione. I costi del trasporto del prodotto fino ai siti di produzione degli utilizzatori non sono rilevanti in tale contesto e pertanto non sono presi in considerazione. Sulla base di quanto indicato sopra, la Commissione conferma che il costo successivo all'importazione, fissato al 2 % in fase provvisoria, è ragionevole. L'obiezione è pertanto respinta.


### 1.3. Altre questioni relative al calcolo del margine di pregiudizio

- (76) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie sia il denunciante sia il produttore esportatore bielorusso hanno sollevato varie questioni minori ulteriori relativamente al calcolo del margine di pregiudizio.
- (77) Il denunciante ha indicato che la fissazione del prezzo cif per i calcoli della sottoquotazione e delle vendite sottocosto non dovrebbe basarsi sul prezzo di trasferimento ai relativi importatori, ma dovrebbe essere ricalcolato sulla base del prezzo di rivendita indipendente. La Commissione conferma che il prezzo cif utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto in fase provvisoria si basa effettivamente sul prezzo di rivendita indipendente.

<sup>(1)</sup> Relazione McKinsey presentata in occasione della riunione del comitato acciaio dell'OCSE nel dicembre 2013.

<sup>(2)</sup> Profitto realizzato nel 2012; negli altri anni del periodo in esame, cioè 2013-2015, i produttori dell'Unione hanno registrato una perdita.

<sup>(3)</sup> Divulgazione specifica ricevuta dalle parti interessate, allegato 3.




- (78) Il denunciante ha proposto un metodo «alternativo» di ripartizione dei costi tra diversi tipi di prodotto per il calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto. Detta proposta è stata tuttavia presentata dopo l'istituzione delle misure provvisorie, quando erano già state verificate in loco tutte le risposte al questionario e i calcoli erano stati completati. In ogni caso, la ripartizione dei costi è irrilevante per il calcolo del margine di pregiudizio nel caso in esame, in quanto il margine di pregiudizio era basato sui prezzi franco fabbrica per tipo di prodotto e non sui costi per tipo di prodotto. L'obiezione è pertanto respinta.
- (79) Il denunciante ha proposto inoltre di basare il margine di pregiudizio non sui dati dell'intero PI, ma su un trimestre a scelta del PI in cui il margine sarebbe «più rappresentativo». Il denunciante non ha tuttavia dimostrato l'esistenza nel caso in esame di circostanze particolari che giustificerebbero un allontanamento dalla prassi corrente della Commissione di basare il margine di pregiudizio sull'intero PI. L'obiezione è pertanto respinta.
- (80) La Commissione ha deciso di esercitare cautela per quanto riguarda il calcolo del margine di pregiudizio. In effetti, in considerazione dell'inaffidabilità di alcuni dati per i motivi esposti ai considerando da 19 a 23 e delle specificità del caso, la Commissione ha riveduto il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio escludendo i dati del produttore italiano incluso nel campione e limitando il calcolo alle vendite nei Paesi Bassi, in Germania, Polonia e Lituania. Tale calcolo rispecchia il calcolo della sottoquotazione indicato al considerando 29, che ha dato come risultato un margine di sottoquotazione pari al 2,8 %. Su tale base il margine di pregiudizio riveduto è fissato al 10,6 %.
- (81) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha contestato la metodologia applicata dalla Commissione nel caso in esame, adducendo l'argomentazione secondo cui la Commissione ha di fatto limitato l'ambito dell'inchiesta per ridurla a un'inchiesta regionale. Ha affermato anche che il livello di eliminazione del pregiudizio indicato sopra non eliminerebbe il pregiudizio all'industria dell'Unione nel suo complesso. Il denunciante ha rilevato inoltre che le importazioni bielorusse oggetto di dumping hanno riguardato 16 diversi Stati membri, cioè molti più di quelli utilizzati dalla Commissione per la fissazione del margine di pregiudizio.
- (82) A tale proposito è opportuno rilevare che in realtà la Commissione ha basato la propria analisi del pregiudizio sulla situazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso ed è giunta alla conclusione che eliminare l'Italia dalla valutazione non modifica il quadro del pregiudizio. Per quanto concerne il livello di eliminazione del pregiudizio, anche se le importazioni dalla Bielorussia hanno in effetti riguardato una serie di Stati membri (precisamente 13), la Commissione ha basato i calcoli per l'eliminazione del pregiudizio sui dati relativi solo alle società incluse nel campione, che vendevano il prodotto simile in un numero di paesi più limitato, per i motivi esposti al considerando 29. Ciò non pregiudica, per tutte le parti interessate, la possibilità di richiedere un riesame intermedio dopo che saranno stati finalizzate le conclusioni dell'inchiesta per presunte intese e in funzione della situazione esistente in quel momento.

#### 1.4. Conclusioni sul livello di eliminazione del pregiudizio

- (83) In assenza di ulteriori osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si fissa al 10,6 % il livello definitivo di eliminazione del pregiudizio.

## 2. Misure definitive

- (84) Alla luce delle conclusioni raggiunte in relazione al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.
- (85) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore bielorusso ha affermato che le circostanze del caso giustificano l'istituzione di misure sotto forma di un importo parziale in esenzione da dazio doganale, cioè un'esenzione dei dazi sulle prime 200 000 tonnellate importate, e che il periodo di applicazione delle misure dovrebbe essere limitato a due anni.
- (86) Si ricorda che il dumping è il risultato di una discriminazione basata sul prezzo e che la misura correttiva dovrebbe pertanto consistere in dazi antidumping o in un impegno sui prezzi. Un contingente in esenzione da dazio doganale, secondo quanto richiesto dall'esportatore bielorusso, non contiene alcun elemento di prezzo che corregga il dumping arrecante pregiudizio e non è pertanto accettabile. In questo caso non vi è inoltre alcuna giustificazione a favore della riduzione del periodo di applicazione delle misure. Nel caso dovessero cambiare le circostanze, l'esportatore bielorusso ha la possibilità di richiedere un riesame delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Le argomentazioni sono quindi respinte. Si ricorda inoltre che la Commissione può rivedere le conclusioni nel caso in cui l'inchiesta per presunte intese metta in dubbio le conclusioni definitive di cui al presente regolamento.



(87) Alla luce di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Nome della società	Margine di pregiudizio (%)	Margine di dumping (%)	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)
BMZ	10,6	58,4	10,6
Tutte le altre società	10,6	58,4	10,6

### 3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(88) In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(89) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Sono esclusi altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare. Il prodotto è originario della Bielorussia ed è attualmente classificato con i codici CN ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 95 10).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 10,6 %.

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva.

#### Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1744



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1020 DEL CONSIGLIO****dell'8 giugno 2017****relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Croazia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) La Croazia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).
- (5) La Croazia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Croazia e il gruppo di valutazione neerlandese e rumeno ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di DIV.
- (8) Il 19 dicembre 2016 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Croazia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, la Croazia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> GUL 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 13 febbraio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (10) Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15 <sup>(1)</sup>, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente il requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione.
- (11) Tuttavia, l'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione.
- (12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (13) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
- (14) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Croazia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 18 giugno 2017.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
U. REINSALU

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2016, Parlamento/Consiglio, cause riunite C-14/15 e C-116/15, ECLI:EU:C:2016:715.



**DECISIONE (UE) 2017/1021 DELLA COMMISSIONE****del 10 gennaio 2017****relativa all'aiuto di stato SA.44727 2016/C (ex 2016/N) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo Areva**

[notificata con il numero C(2016) 9029]

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,


visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a tali disposizioni <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue.

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) In seguito a contatti di notifica preliminare, il 29 aprile 2016 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un aiuto per la ristrutturazione a favore del gruppo Areva (in appresso, il «gruppo Areva») sotto forma di una sottoscrizione da parte dello Stato francese di due aumenti di capitale. Con lettere del 27 maggio e del 6 luglio 2016 dette autorità hanno fornito informazioni complementari alla Commissione.
- (2) Con lettera del 19 luglio 2016 la Commissione ha informato le autorità francesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, comma 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «TFUE») rispetto a tale aiuto. Le autorità francesi hanno presentato alla Commissione le loro osservazioni in merito a tale decisione con lettera del 12 settembre 2016.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale (in appresso «decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> il 19 agosto 2016. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito a tale aiuto.
- (4) Entro il termine stabilito la Commissione ha ricevuto osservazioni a tale proposito dai seguenti terzi interessati: Urenco, Teollisuuden Voima Oyj (in appresso «TVO»), Siemens, il gruppo Areva, nonché un ulteriore terzo che non desidera che la sua identità sia rivelata. Dette osservazioni sono state trasmesse dalla Commissione alle autorità francesi, dando loro la possibilità di commentarle ed essa ha ricevuto i commenti delle stesse con lettera del 18 ottobre 2016.
- (5) Le autorità francesi hanno fornito alla Commissione una serie di osservazioni complementari il 30 novembre e, successivamente, il 7, 12, 21 e 22 dicembre 2016.
- (6) Parallelamente al procedimento in merito all'aiuto per la ristrutturazione, il 27 luglio 2016 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un aiuto per il salvataggio di 3,3 miliardi di EUR sotto forma di due prestiti in favore del gruppo Areva: uno concesso alla società madre Areva SA (in appresso, «Areva SA») per un importo di 2 miliardi di EUR; e l'altro, per un importo di 1,3 miliardi di EUR, concesso alla sua controllata Nouvel Areva (in appresso «Nouvel Areva») <sup>(3)</sup>, controllata al 100 % dalla società madre. Tali prestiti sono destinati a essere convertiti in capitale delle due entità menzionate, in occasione degli aumenti di capitale oggetto della presente decisione. La notifica dell'aiuto al salvataggio, registrata con il numero SA.46077, è oggetto di una decisione separata.

<sup>(1)</sup> GUC 301 del 19.8.2016, pag. 2.<sup>(2)</sup> Richiamo della nota 1.<sup>(3)</sup> Detta entità è descritta al considerando 33 della presente decisione.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO


2.1. Beneficiario e contesto della concessione dell'aiuto

2.1.1. Presentazione del gruppo Areva

- (7) Il gruppo Areva è quotato in borsa e controllato, direttamente o indirettamente, dallo Stato francese all'86,52 %. La sua società madre, Areva SA, è infatti di proprietà diretta dello Stato al 28,83 % e di proprietà indiretta del Commissariato per l'energia atomica (di seguito «CEA») e di Bpifrance Participations, che possiedono rispettivamente il 54,37 % e il 3,32 % di Areva SA. Areva SA possiede le diverse controllate del gruppo Areva, secondo le quote di controllo riportate nel grafico 2 che segue.
- (8) Il gruppo Areva opera sui mercati del nucleare esercitando attività che coprono l'intero ciclo, attraverso quattro rami di attività:
  - a) le miniere (prospezione, sviluppo, estrazione e riqualificazione dei progetti minerari) che hanno rappresentato il 18 % del suo fatturato nel 2015;
  - b) la parte a monte del ciclo del combustibile (conversione e arricchimento dell'uranio, progettazione e fabbricazione del combustibile nucleare) che ha rappresentato il 28 % del suo fatturato nel 2015;
  - c) la parte a valle del ciclo del combustibile (trattamento dei rifiuti nucleari e riciclaggio degli stessi come combustibile «MOX» (\*), logistica nucleare, dismissione e servizi) che ha rappresentato il 19 % del suo fatturato nel 2015;
  - d) i reattori e i servizi associati (progettazione, fabbricazione e manutenzione di reattori nucleari, ivi compresi i reattori nucleari per la propulsione navale, e altre attività secondarie quali misure nucleari) che hanno rappresentato il 34 % del suo fatturato nel 2015.
- (9) Un'altra attività, meno importante e in fase di razionalizzazione, è quella legata alle energie rinnovabili. Questa attività ha rappresentato meno dell'1 % del fatturato del gruppo Areva nel 2015.
- (10) In sostanza, questi quattro rami operativi corrispondono a due importanti attività storicamente distinte e complementari: i) gestione del ciclo delle materie nucleari che comprende l'estrazione, la parte a monte e quella a valle; e ii) l'attività legata ai reattori. La prima di queste attività è stata sviluppata da Cogema, mentre la seconda da Framatome, prima che queste due società si fondessero nel 2001 per costituire il gruppo Areva.

Grafico 1

Rappresentazione schematica delle attività del gruppo Areva




(\* ) Il combustibile esaurito rimosso da un reattore nucleare contiene dal 94 al 95 % di uranio (impoverito) e l'1 % di plutonio, entrambi riciclabili in un combustibile «nuovo» per le centrali nucleari sotto forma di MOX («Mixed Oxyde Fuel», combustibile a ossidi misti).




(11) In seguito alla fusione la distinzione tra questi due gruppi principali è persistita nell'organigramma del gruppo Areva, come mostrato nel grafico 2. L'attività legata ai reattori risulta così svolta dalla controllata Areva Nuclear Power («Areva NP») (e alla Société Technique pour l'Energie Atomique («Areva TA») per quanto riguarda la propulsione navale), mentre l'attività legata al ciclo del combustibile è suddivisa tra Areva Nuclear Cycle («Areva NC») per la parte a monte e a valle del ciclo, e la controllata denominata «Areva Mines» per l'attività legata alle miniere. L'assemblaggio di combustibili nucleari, nonostante i suoi legami con il ciclo delle materie nucleari, è assegnato ad Areva NP in considerazione delle forti sinergie tra la progettazione degli elementi di combustibile e quella dei reattori (?).

Grafico 2

Organigramma semplificato del gruppo Areva al 31 dicembre 2014



(?) In appresso, nella presente decisione, il termine «attività legata ai reattori» comprende anche l'assemblaggio dei combustibili, salvo diversa indicazione.



- (12) Al 31 dicembre 2015 il gruppo Areva impiegava 39 537 persone. Nel 2015, il suo fatturato globale era pari a 8,2 miliardi di EUR, rispetto agli 8,3 miliardi di EUR del 2014. Tuttavia, applicando il principio IFRS 5 relativo alle attività destinate alla vendita o a essere cessate <sup>(6)</sup>, il fatturato del gruppo Areva pubblicato ammontava a 4,2 miliardi di EUR.

#### 2.1.2. Le difficoltà del gruppo Areva

- (13) Le difficoltà incontrate dal gruppo Areva sono innanzitutto dovute alle conseguenze della brusca inversione di tendenza del mercato del nucleare e alle peggiorate condizioni economiche e finanziarie a partire dal 2008. Il gruppo Areva ha inoltre subito perdite significative in una serie limitata di progetti industriali. Infine, la sua redditività è risultata indebolita in seguito ad alcune acquisizioni e allo sviluppo di talune attività.
- (14) Per quanto riguarda il primo punto, l'incidente di Fukushima nel 2011 ha contribuito a determinare una rapida inversione di tendenza sui mercati del nucleare. Da allora, diversi reattori sono stati chiusi e paesi come la Germania e la Svizzera hanno deciso di abbandonare gradualmente l'energia nucleare. Anche i progetti di nuovi centrali, in paesi come la Cina, sono stati rinviati. Di conseguenza sono stati colpiti tanto il mercato del combustibile quanto quello dei reattori, una situazione che ha portato al conseguente peggioramento dei risultati del gruppo Areva.
- (15) L'esaurimento delle fonti di finanziamento a lungo termine, dovuto alla crisi finanziaria del 2008 e alle nuove norme prudenziali in vigore, ha complicato ulteriormente il finanziamento di progetti che richiedono un investimento intensivo di capitali come quelli delle centrali nucleari.
- (16) Infine, nel momento in cui il gruppo Areva aveva deciso di procedere con investimenti di ammodernamento e si trovava a fare fronte a un aumento delle spese di gestione, si è verificata la contrazione del mercato che ha generato un eccesso di capacità. Tale situazione ha influenzato direttamente i flussi di cassa del gruppo e lo ha costretto a ricorrere al debito per finanziare le sue operazioni nel breve termine. Allo stesso tempo, tenendo conto altresì del peggioramento delle prospettive di mercato, il gruppo Areva ha dovuto effettuare delle svalutazioni dei suoi attivi.
- (17) Per quanto riguarda il secondo punto, il gruppo Areva ha accumulato perdite significative in una serie di progetti industriali, primo fra tutti la costruzione di una centrale nucleare di ultima generazione a Olkiluoto in Finlandia (il «progetto OL3») per il cliente TVO.
- (18) Il progetto è gestito da un consorzio (in appresso il «Consorzio») costituito nel 2003 dal gruppo Areva, attraverso Areva NP e la sua controllata Areva GmbH (in appresso «Areva GmbH»), e Siemens. Il cantiere ha accumulato un ritardo di circa nove anni, nonché costi supplementari corrispondenti, per il gruppo Areva, a una perdita stimata a conclusione dei lavori pari a 5,5 miliardi di EUR <sup>(7)</sup>. Il gruppo Areva, attraverso la sua società madre Areva SA, ha emesso una garanzia di passività a favore di TVO, la cui validità e il cui campo di applicazione rimangono comunque soggetti a interrogazione da parte delle autorità francesi.
- (19) Il progetto OL3 è oggetto di un rilevante contenzioso arbitrale tra il Consorzio e TVO, nel contesto del quale ciascuna delle parti accusa l'altra di essere la causa dei notevoli ritardi e costi supplementari rilevati in relazione al cantiere. Le parti richiedono reciprocamente di ottenere diversi miliardi di euro di risarcimento. [...] <sup>(8)</sup>.
- (20) Il Consorzio e TVO avevano avviato negoziati per addivenire a un accordo globale che fissasse contrattualmente una nuova data di consegna stimata <sup>(9)</sup> [...], ponendo fine al contenzioso arbitrale [...] <sup>(9)</sup> [...].
- (21) Le autorità francesi hanno altresì indicato dettagliatamente le perdite connesse ai progetti RJH (reattore Jules Horowitz — un progetto di reattore nucleare di ricerca in fase di costruzione presso il centro CEA di Cadarache) e [...] (ristrutturazione del reattore [...] della centrale [...]), responsabili fino a quel momento di diverse centinaia di milioni di EUR di perdite.


<sup>(6)</sup> In considerazione della loro cessione a breve termine, le attività di Areva NP, Areva TA e Canberra non sono state consolidate nel fatturato del gruppo Areva nel 2015.

<sup>(7)</sup> Stima realizzata alla fine dell'anno 2015.

<sup>(8)</sup> Informazione riservata.

<sup>(9)</sup> Denominata «Provisional Take Over Date» nell'accordo. Si tratta della data in cui, essendo state soddisfatte le condizioni di disponibilità e prestazione previste dal contratto, il cliente accetta la centrale e avvia la produzione.

<sup>(9)</sup> Lo «scorporo» è un'operazione volta a separare da un'impresa che verrà ceduta gli elementi dell'attivo o le attività che non rientrano nel campo di applicazione della cessione, nonché a conferire alle stesse, a seconda dei casi, un'autonomia giuridica e operativa che non possedevano fino a quel momento. [...].



- (22) Infine, per quanto riguarda il terzo punto, la salute finanziaria del gruppo Areva si è deteriorata a seguito di acquisizioni e progetti di sviluppo non redditizi, in particolare nei settori delle miniere (ad esempio, l'acquisizione della società Uramin ha generato pressoché [...] di euro di perdite) e delle energie rinnovabili.
- (23) Per tutte queste ragioni, il gruppo Areva ha registrato perdite significative che in totale hanno superato i 9 miliardi di EUR negli esercizi fiscali dal 2011 al 2015. Per finanziare tali perdite e gli investimenti necessari per modernizzare i suoi impianti industriali<sup>(10)</sup>, il gruppo Areva ha fatto ricorso all'indebitamento sia nei confronti di banche (in appresso «debiti verso banche») e dei mercati finanziari (in appresso «debito in obbligazioni»). In seguito all'ottenimento di nuove linee bancarie all'inizio del 2016, il debito del gruppo al 5 gennaio 2016 ammontava a 9,4 miliardi di EUR<sup>(11)</sup>, di cui 6,0 miliardi costituiti da debito in obbligazioni.
- (24) In riferimento alle prospettive di redditività del gruppo Areva, la sua struttura del capitale non gli permette di fare fronte ai debiti, motivo per cui le autorità francesi hanno avviato una profonda ristrutturazione del gruppo Areva.

## 2.2. Piano di ristrutturazione del gruppo Areva

- (25) Nella loro notifica del 29 aprile 2016 le autorità francesi hanno presentato un piano di ristrutturazione relativo al periodo compreso tra il novembre 2014 e il dicembre 2019 (in appresso «periodo di ristrutturazione»), che ha l'obiettivo di ripristinare la competitività del gruppo Areva e risanare la sua struttura finanziaria. Tale piano prevede la rifocalizzazione del gruppo Areva sulle attività legate al ciclo delle materie nucleari ed è accompagnato da una ristrutturazione industriale, attraverso un piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività che ambisce a generare risparmi sui costi pari a circa 500 milioni di EUR l'anno fino al 2018 nel contesto delle attività svolte. Detto piano di ristrutturazione è accompagnato altresì da una ristrutturazione finanziaria significativa che passa anche attraverso la ricapitalizzazione del gruppo Areva.

### 2.2.1. Rifocalizzazione sulle attività legate al ciclo del combustibile


- (26) La rifocalizzazione sulle attività del ciclo del materiale nucleare si basa su: i) la cessione delle altre attività del gruppo Areva; ii) la creazione della nuova entità giuridica Nouvel Areva per gestire le attività legate al ciclo del combustibile; e iii) l'isolamento di alcune passività esistenti in seno all'attuale società madre Areva SA.

#### 2.2.1.1. Cessioni realizzate o previste dal gruppo Areva

- (27) Sono interessate le società controllate e le attività riportate qui in appresso:
- le attività possedute attualmente da Areva NP, controllata al 100 % da Areva SA;
  - Areva TA, posseduta direttamente o indirettamente all'83,58 % da Areva SA. In considerazione della natura sensibile delle attività legate alla propulsione nucleare di Areva TA, le quote che il gruppo Areva possiede nella società vengono cedute a un consorzio di azionisti pubblici (lo Stato francese, il CEA e la società francese per la difesa DCNS). Il contratto di cessione è stato firmato dalle parti coinvolte nella transazione il 15 dicembre del 2016. Areva TA viene ceduta senza la sua controllata Elta, la quale è oggetto di una vendita separata;
  - Canberra, della quale il gruppo Areva detiene il 100 %: la cessione di questa controllata ha acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2016;
  - altre cessioni di minore importanza, come ad esempio quella della controllata Elta (al 66 % di proprietà di Areva TA e al 34 % di proprietà di Areva SA) specializzata nei sistemi elettronici per l'industria aerospaziale, [...].
- (28) Inoltre, il gruppo Areva prevede di cedere nel breve e medio termine quasi tutte le sue attività nel settore delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia. La società Adwen, specializzata nell'eolico off-shore, è in procinto di essere ceduta al gruppo spagnolo Gamesa. Nel settore dell'eolico galleggiante, [...]. Nel settore della biomassa, [...]. Nel contesto dell'energia solare a concentrazione, nel 2014 il gruppo Areva ha deciso di interrompere gradualmente le sue operazioni al termine dell'esecuzione dei progetti in corso. Infine, il gruppo Areva mantiene una quota di minoranza in una società che sviluppa tecnologie di elettrolisi per lo stoccaggio di energia, nonché una limitata attività di ricerca e sviluppo di batterie a circolazione e pile a combustibile ad idrogeno.

<sup>(10)</sup> Il gruppo Areva ha intrapreso ad esempio l'ammodernamento dei propri impianti di conversione e arricchimento (Comurhex II e Georges Besse II).

<sup>(11)</sup> Tale importo corrisponde al debito lordo del gruppo Areva, ossia senza tener conto della liquidità disponibile nel breve termine.




- (29) La cessione delle attività realizzata fino a oggi da Areva NP segue delle modalità specifiche ed è soggetta a una serie di condizioni descritte nel contratto di acquisto di azioni («share purchase agreement», in appresso «SpA») firmato da EDF e il gruppo Areva il 15 novembre 2016.
- (30) Innanzitutto si è convenuto che EDF venga mantenuta salva nei confronti di una serie di rischi attualmente connessi ad Areva NP. Tali rischi riguardano in primo luogo il proseguimento del progetto OL3, ma anche le anomalie riscontrate nei fascicoli di monitoraggio della fabbricazione delle apparecchiature prodotte da Areva NP in siti quali Le Creusot, Jeumont e Saint-Marcel (in appresso «contratti dei componenti»). Per fare ciò, Areva ed EDF hanno scelto di utilizzare un meccanismo di smembramento verso il basso in aziende controllate («drop down») che consiste nel trasferire le attività principali di Areva NP in una nuova entità (in appresso «Nouvel Areva NP») che dovrà essere ceduta a EDF. L'Areva NP storica e, attraverso di essa, la società madre Areva SA conserveranno in seno alle stesse le attività legate all'esecuzione del contratto relativo al progetto OL3, [...] <sup>(12)</sup>.
- (31) In seguito la vendita avrà luogo soltanto in caso di soddisfacimento di una serie di condizioni. Tra queste vi è la condizione che prevede che [...] il progetto Flamanville 3 non presenti alcuna anomalia che renda notevolmente più onerosa o che ritardi in modo significativo la prosecuzione del progetto. Il contenitore [...] rappresenta [...] l'oggetto di un programma di validazione specifico in seguito alla scoperta, nel 2014, di valori non conformi nei test condotti su un pezzo analogo a quello di Flamanville 3, che determinano una concentrazione del carbonio superiore a quella prevista (in appresso «segregazione di carbonio»). Il gruppo Areva ed EDF hanno proposto misure complementari (in appresso «programma di giustificazione») che mirano a fornire garanzie supplementari a dimostrazione dell'affidabilità e della sicurezza del contenitore, nonostante il problema della segregazione di carbonio. Questi adeguamenti sono stati convalidati dall'Autorité de Sûreté Nucléaire (autorità per la sicurezza nucleare) (in appresso «ASN») <sup>(13)</sup>. I test inclusi nel programma di giustificazione si sono protratti fino alla fine del 2016. Il 16 dicembre 2016 il gruppo Areva ed EDF hanno presentato una relazione finale in merito a questi test all'ASN, la quale prevede un termine di cinque mesi per analizzare i risultati e pubblicare le sue conclusioni definitive.
- (32) Il piano di ristrutturazione iniziale prevedeva che Nouvel Areva conservasse una partecipazione strategica del 15 % in Nouvel Areva NP. In risposta ai dubbi espressi dalla Commissione nel contesto della sua indagine dettagliata, le autorità francesi si sono tuttavia impegnate ad assicurare che il disinvestimento da parte del gruppo Areva in relazione all'attività legata ai reattori sia totale, il che significa che Areva SA e Nouvel Areva non avranno più alcun legame di proprietà con Nouvel Areva NP in seguito al piano di ristrutturazione notificato alla Commissione.

#### 2.2.1.2. Smembramento in controllate delle attività del ciclo delle materie nucleari

- (33) Il gruppo Areva ha costituito la società Nouvel Areva, attualmente al 100 % di proprietà di Areva SA, al fine di raggruppare:
- tutti gli attivi del gruppo Areva nel ciclo delle materie nucleari per le attività relative a estrazione, chimica, arricchimento, dismissione, riciclaggio e ingegneria del ciclo, ivi compresi i titoli di Areva NC e di Areva Mines, escludendo gli attivi destinati a essere ceduti;
  - le matrici obbligazionarie e i debiti infragruppo.
- (34) Il 30 agosto 2016 è stato firmato il trattato di conferimento parziale dell'attivo da Areva SA a Nouvel Areva e il 27 settembre 2016 è stato ottenuto l'accordo di tutti i creditori obbligazionisti trasferiti a Nouvel Areva. Il 3 novembre 2016 la creazione di Nouvel Areva è stata approvata dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Areva SA.
- (35) Si prevede che il capitale di detta nuova entità venga aumentato di 3 miliardi di EUR dallo Stato francese e da un certo numero di investitori terzi. Lo Stato francese apporterà 2,5 miliardi di EUR e gli investitori terzi 500 milioni di EUR. Avendo le azioni di Nouvel Areva un valore pari a 2 miliardi di EUR, prima della transazione, il capitale di detta entità sarà detenuto in base ai seguenti ordini di grandezza, in seguito all'operazione: il 40 % da Areva SA, il 50 % dallo Stato francese direttamente e il 10 % da investitori terzi.

<sup>(12)</sup> [...].

<sup>(13)</sup> Cfr. comunicati stampa di EDF e del gruppo Areva del 13 aprile 2016: <https://www.edf.fr/en/edf/flamanville-epr-advancement-of-reactor-vessel-testing-programme-areva> e <http://www.areva.com/EN/news-10753/flamanville-epr-advancement-of-reactor-vessel-testing-programme.html?XML=RSS>.



### 2.2.1.3. Isolamento di alcune passività del gruppo Areva

- (36) La ristrutturazione prevede che i rischi legati al progetto OL3 e [...] siano sostenuti, direttamente oppure attraverso Areva NP, dalla società madre attuale, ossia Areva SA. Inoltre, Areva SA manterrà i debiti verso le banche sottoscritti dal gruppo Areva e sarà inoltre svuotata delle sue attività principali attraverso le operazioni di cessione di Nouvel Areva NP e lo smembramento in controllate delle attività legate al ciclo del combustibile.

### 2.2.2. Piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività

- (37) Al fine di migliorare la propria competitività e le proprie prestazioni operative una volta rifocalizzata sul ciclo del combustibile, il gruppo Areva ha iniziato ad attuare un piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività.
- (38) A fronte di sforzi notevoli, tale piano deve consentire di risparmiare 500 miliardi di EUR di costi all'anno in seno a Nouvel Areva.
- (39) Il piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività si sviluppa su quattro assi: i) la selettività degli acquisti; ii) il miglioramento dello spiegamento delle forze di vendita; iii) il miglioramento della produttività (in particolare attraverso un piano di licenziamenti su base volontaria); e iv) il controllo dell'evoluzione delle retribuzioni. Nel 2015 sono state adottate le prime misure e l'attuazione del piano dovrebbe estendersi fino al 2018.

### 2.2.3. Ristrutturazione finanziaria

- (40) La struttura finanziaria particolarmente poco sostenibile del gruppo Areva ne impone una ristrutturazione.
- (41) I proventi ottenuti dalla vendita di varie società controllate menzionate nei considerando 27 e 28 rappresentano una fonte primaria di finanziamento per le esigenze di liquidità del gruppo Areva.
- (42) Il gruppo Areva mobilita altresì finanziamenti propri pari a un importo di circa [0-2 miliardi] di EUR, ripartiti tra una riduzione strutturale di [0-1 miliardi] di EUR della soglia minima della sua tesoreria e diverse cessioni di crediti pari a [0-1] miliardi di EUR. Queste operazioni sono descritte in dettaglio al considerando 321.
- (43) Tuttavia, queste risorse risultano essere insufficienti per affrontare l'indebitamento del gruppo Areva. Le autorità francesi hanno così stimato che le esigenze del gruppo Areva in termini di patrimonio netto ammontino a 5 miliardi di EUR. Il piano di ristrutturazione del gruppo Areva prevede quindi un aumento di capitale pari a 5 miliardi di EUR, destinato a essere ripartito come segue:
- a) 3 miliardi di EUR a favore di Nouvel Areva, sottoscritti secondo le modalità di cui al considerando 35. Tale importo è stato calcolato considerando due obiettivi: da un lato, quello di soddisfare le esigenze di liquidità di Nouvel Areva fino al 2019 incluso e, dall'altro, quello di consentire a Nouvel Areva di ottenere, a partire dalla fine del periodo di ristrutturazione degli indici di indebitamento in linea con un profilo di rischio «investment grade» che le consenta di rifinanziarsi sui mercati [...] <sup>(14)</sup>;
- b) 2 miliardi di EUR a favore di Areva SA, interamente sottoscritti dallo Stato francese, al fine di coprire i costi delle attività rimanenti in seno a detta entità (ossia innanzitutto i costi del progetto OL3, [...] e il rimborso dei debiti verso le banche del gruppo Areva <sup>(15)</sup>).

## 2.3. Aiuto notificato

- (44) Il 29 aprile 2016 le autorità francesi hanno notificato come un unico aiuto per la ristrutturazione, la sottoscrizione prevista da parte dello Stato francese degli aumenti di capitale rispettivamente di Areva SA e Nouvel Areva, per un importo complessivo di 4,5 miliardi di EUR. Si prevede che detto aiuto sia finanziato dalle risorse proprie dello Stato francese.

<sup>(14)</sup> In questo modo, secondo i calcoli del gruppo Areva e delle autorità francesi, alla fine del 2019 Nouvel Areva presenterà un rapporto S&P debito netto/risultato lordo di gestione pari a [...] e un rapporto S&P flusso di cassa operativo/debito netto pari a [...].

<sup>(15)</sup> I dettagli di tali costi e l'adeguatezza dell'importo dell'aiuto per la copertura degli stessi sono discussi al punto 5.2.3.2 della presente decisione.



- (45) La compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione viene analizzata alla luce degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà diverse dagli istituti finanziari <sup>(16)</sup> (in appresso «orientamenti»). In seguito a un esame iniziale, la Commissione ha espresso dubbi sulla conformità di questi aiuti rispetto agli orientamenti.

#### 2.4. Descrizione dei motivi che hanno portato all'apertura del procedimento

##### 2.4.1. Dubbi sul piano di ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva ristrutturato

- (46) La Commissione si è chiesta se le ipotesi sottese al piano di ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva siano realistiche.
- (47) Di conseguenza, la Commissione ha constatato che lo scenario di base di Nouvel Areva non identifica in maniera chiara il potenziale impatto sulle attività del ciclo delle materie nucleari e in termini di perdita di sinergie delle varie cessioni previste nel quadro della ristrutturazione (in particolare in relazione a Nouvel Areva NP). La Commissione ha constatato a tale proposito una contraddizione rispetto all'affermazione delle autorità francesi secondo la quale tali cessioni avrebbero diminuito la competitività del gruppo Areva ristrutturato e avrebbero costituito quindi delle vere e proprie misure di compensazione.
- (48) La Commissione ha altresì osservato che lo scenario peggiore non è legato a un'analisi di sensibilità che evidenzi in maniera chiara e definisca le gerarchie dei principali fattori di rischio passibili di influenzare il gruppo Areva.
- (49) Inoltre, la Commissione ha espresso la propria perplessità in merito al fatto che Nouvel Areva potesse tornare a registrare una redditività a lungo termine nel contesto dello scenario peggiore, in considerazione del fatto che tale scenario evidenziava una carenza di finanziamento [...].
- (50) Per quanto riguarda Areva SA, le proiezioni notificate dalle autorità francesi erano ancora subordinate a un numero troppo significativo di incertezze relative, tra l'altro, alla definizione dello scenario di smembramento in controllate verso il basso.

##### 2.4.2. Dubbi sulla proporzionalità dell'aiuto

- (51) Alla luce delle informazioni notificate dalle autorità francesi, la Commissione ha concluso che il principio di adeguata condivisione degli oneri sembrava essere rispettato, a condizione, tuttavia, che fossero forniti dei chiarimenti in merito al trattamento degli azionisti di minoranza esistenti.
- (52) Per contro, la Commissione ha espresso dubbi in merito al contributo proprio del gruppo Areva ai costi della sua ristrutturazione. In base alle proiezioni fornite dalle autorità francesi, il gruppo Areva sembrava in linea di principio essere in grado di finanziare i costi della sua ristrutturazione fino a oltre il 50 %. Tuttavia, la somma di detti contributi propri faceva registrare un importo di [9-11 miliardi] di EUR, superiore all'esigenza di finanziamento stimata ammontare a [8-9 miliardi] di EUR, senza che tale differenza fosse debitamente giustificata. Inoltre, molte delle operazioni volte a generare un contributo proprio, come le varie cessioni previste o il contributo di investitori terzi all'aumento di capitale di Nouvel Areva, parevano ancora troppo incerte per poter essere qualificate come contributi «reali ed concreti».

##### 2.4.3. Dubbi sulle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

- (53) La Commissione ha riconosciuto che le varie cessioni, totali o parziali, attuate dal gruppo Areva avrebbero determinato una significativa riduzione della sua portata – nell'ordine del 50 %, prendendo come parametri il fatturato consolidato o il numero di dipendenti. L'impatto concorrenziale di queste cessioni non era, tuttavia, chiaramente palese.
- (54) La Commissione ha pertanto ritenuto che non tutte le cessioni dovessero essere messe sullo stesso piano. La cessione di controllate relativamente piccole come Areva TA o Canberra sembrava sproporzionata rispetto all'entità dell'aiuto previsto.
- (55) Restava quindi la cessione parziale di Nouvel Areva NP, la cui portata sembrava per contro corrispondere a quella dell'aiuto, ma che non pareva interessare direttamente i mercati nei quali il gruppo Areva avrebbe detenuto una posizione di rilievo in seguito alla ristrutturazione. La Commissione si è quindi interrogata in merito alle due ipotesi che avevano permesso alle autorità francesi di affermare che questa fosse effettivamente una misura favorevole alla concorrenza: in primo luogo, l'ipotesi secondo la quale esistono delle forti sinergie tra l'attività legata ai reattori e quella legata al ciclo del combustibile, il che comporta che è vantaggioso essere un gruppo integrato sui mercati del nucleare; in secondo luogo, l'ipotesi secondo la quale il gruppo Areva avrebbe perso il beneficio di dette sinergie cedendo la sua controllata Nouvel Areva NP.

<sup>(16)</sup> GU C 249 del 31.7.2014, pagg. 1-28.



- (56) Con particolare riguardo alla seconda ipotesi, la Commissione ha osservato che in base al memorandum d'intesa siglato il 20 luglio 2015 da EDF e dal gruppo Areva, i gruppi parevano ricostituire contrattualmente le sinergie che fino a quel momento erano esistite a livello strutturale.
- (57) Per queste ragioni, la Commissione ha espresso dubbi in merito agli effetti della cessione di Nouvel Areva NP sulla posizione competitiva del gruppo Areva nei suoi mercati in seguito alla ristrutturazione e, di conseguenza, in merito alla sufficienza di tale misura compensativa.
- (58) Infine, la Commissione era stupita della posizione francese che rifiutava l'impegno sancito negli orientamenti di non utilizzare l'aiuto per la ristrutturazione per acquisire azioni. La Commissione ha pertanto invitato le autorità francesi a includere tali operazioni nel piano di ristrutturazione, qualora le stesse si dimostrassero essere assolutamente indispensabili per il ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva.


### 3. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

#### 3.1. Il gruppo Areva

- (59) Il gruppo Areva sottoscrive integralmente le risposte fornite dalle autorità francesi il 12 settembre 2016, essendo stato inoltre coinvolto nella preparazione delle stesse.
- (60) Per quanto riguarda i dubbi espressi dalla Commissione, il gruppo Areva sottolinea fondamentalmente i seguenti punti:
- il gruppo Areva è fiducioso in merito alla redditività a lungo termine del gruppo Areva ristrutturato, sostenuta dall'esistenza di attivi industriali modernizzati e dalla crescita prevista della domanda di energia;
  - la cessione di Nouvel Areva NP a EDF costituisce una misura compensativa sufficiente. Tale operazione penalizzerà marcatamente la competitività del gruppo Areva ristrutturato: oltre a una riduzione del 50 % del suo fatturato, detta operazione comporterà: i) il ritiro del gruppo da numerosi mercati (tra cui quelli della costruzione e della manutenzione di reattori nucleari, e della fabbricazione di elementi di combustibili); nonché ii) la perdita di sinergie legate in particolare alla scomparsa di fonti di condivisione dei costi (ad esempio nei settori relativi alle attività commerciali, agli elementi di combustibili, alla ricerca e allo sviluppo, e all'ingegneria);
  - il divieto di acquisire azioni non costituisce una misura compensativa adattata. Areva ritiene che sia effettivamente necessario consentire al gruppo di realizzare [...] in futuro o di costruire dei partenariati.
- (61) Il gruppo Areva sottolinea inoltre l'importanza strategica dell'aiuto per la ristrutturazione per l'industria nucleare e l'economia europee: fonte diretta di posti di lavoro; attore chiave per il mantenimento del settore nucleare, coinvolto in numerosi segmenti della catena del valore di questo settore; attore cruciale per il buon funzionamento della flotta di centrali nucleari europee.
- (62) Il gruppo Areva evidenzia infine il buono stato di andamento del piano di ristrutturazione, in considerazione: i) delle cessioni di Canberra (completata) e della partecipazione del gruppo Areva in Adwen (opzione esercitata); e ii) dell'approvazione da parte dei creditori obbligazionisti del conferimento parziale dell'attivo di Areva SA a Nouvel Areva, nonché il conferimento simultaneo del debito in obbligazioni sempre a Nouvel Areva. Inoltre, l'approvazione del progetto Hinkley Point C offre delle prospettive di sviluppo favorevoli per il successo di detto piano.

#### 3.2. Urenco

- (63) La società Urenco è il risultato della cooperazione politica tra la Repubblica federale di Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Fondata nel 1970, tale società opera principalmente nel settore dell'arricchimento dell'uranio e possiede stabilimenti nei tre paesi di origine e negli Stati Uniti.
- (64) Dopo aver delineato una panoramica della catena del valore del ciclo delle materie nucleari, Urenco sviluppa un ragionamento basato su tre punti: innanzitutto, l'aiuto in esame rafforzerà in modo significativo il gruppo Areva; di conseguenza, l'effetto distorsivo di tale aiuto si sentirà in maniera particolare nel mercato dell'arricchimento, a scapito di Urenco e di altri concorrenti attivi in tale segmento; pertanto, le misure a favore della concorrenza proposte dalle autorità francesi appaiono insufficienti e devono essere rafforzate.



- (65) Per quanto riguarda il primo punto, Urenco rileva che il piano di ristrutturazione non prevede una riduzione della capacità in nessuna attività del gruppo Areva, nonostante le difficoltà finanziarie dello stesso e la sovracapacità che caratterizza i mercati nei quali esso opera. Nouvel Areva continuerà quindi a disporre degli stessi attivi del passato per quanto riguarda il ciclo delle materie nucleari, aspetto che la rende posizionata in maniera ideale per mantenere una posizione forte in detti mercati.
- (66) Ciò è ancora più evidente se si considera il fatto che l'intervento dello Stato contribuisce a risanare il bilancio delle entità di nuova costituzione e a fare piazza pulita della cattiva gestione passata. I margini di manovra di Nouvel Areva NP e Nouvel Areva risultano quindi così ripristinati in termini di nuovi investimenti, accesso al finanziamento e potere di negoziazione. I concorrenti di Nouvel Areva devono, al contrario, sostenere integralmente il costo dei loro investimenti passati e possono contare soltanto sui loro profitti per svilupparsi.
- (67) Per quanto riguarda il secondo punto, Urenco ritiene che le distorsioni della concorrenza si faranno sentire in maniera permanente nel segmento dell'arricchimento che è caratterizzato da una sovracapacità e un numero limitato di progetti ad elevata intensità di capitale.
- (68) Secondo Urenco, le capacità mondiali in relazione all'arricchimento sono notevolmente superiori rispetto alla domanda [...]. Tale sovracapacità è tanto più lesiva se si considera che una parte della crescita della domanda si situa in paesi come la Cina o la Russia, che sono in gran parte chiusi agli operatori occidentali. Per quanto riguarda la domanda accessibile a questi ultimi, il parco elettro-nucleare di EDF ne rappresenta una frazione significativa ed è quindi fondamentale che i legami rafforzati tra EDF e il gruppo Areva non riducano l'accesso di Urenco a EDF.
- (69) L'aiuto in esame consente inoltre al gruppo Areva di mantenere la sua attività in relazione al combustibile MOX, sebbene tale combustibile non sia competitivo quanto l'uranio naturale arricchito. Senza l'aiuto di Stato tale attività scomparirebbe o perderebbe di importanza, liberando mercati per i concorrenti del gruppo Areva (in particolare in relazione a EDF la cui domanda può essere soddisfatta al [0-25] % ricorrendo al combustibile MOX).
- (70) Il bilancio risanato di Nouvel Areva le consentirà inoltre di svilupparsi nel commercio di servizi di arricchimento (in appresso «SWU»), attività che richiede notevoli margini di manovra finanziari. Questo mercato [...] può contribuire al rafforzamento di Nouvel Areva, rispetto ai concorrenti che non beneficiano di aiuti e la cui struttura finanziaria che riflette i progetti ad elevata intensità di capitale del settore non consente loro di assumersi rischi analoghi.
- (71) Infine, Urenco ritiene che Nouvel Areva continuerà a beneficiare dei vantaggi dell'integrazione verticale nei mercati del ciclo del combustibile.
- (72) Per quanto riguarda il terzo punto, Urenco sottolinea che dovrebbero essere proposte delle misure a favore della concorrenza nei mercati nei quali il gruppo Areva sarà attivo in seguito alla ristrutturazione, tanto più che la maggior parte di questi mercati (estrazione, conversione e arricchimento) soffrono attualmente di sovracapacità.
- (73) Urenco non condivide la posizione delle autorità francesi secondo le quali la separazione dell'attività legata ai reattori genererà perdite di sinergia tali da influenzare l'attività legata al combustibile. L'esistenza di numerosi attori non integrati ma comunque performanti (ad esempio Urenco, Cameco, KAP) tende a relativizzare l'importanza di tali sinergie. Inoltre, tali sinergie si manifestano soltanto in relazione alla fornitura di combustibile a nuovi reattori; [...].
- (74) Peraltro, il partenariato strategico tra EDF e Nouvel Areva ricreerà le eventuali sinergie perse. Nouvel Areva conserverà infatti una partecipazione strategica nella controllata comune con EDF, situazione che richiederà un certo livello di coordinamento tra i due gruppi e potrebbe incoraggiare EDF a favorire Nouvel Areva. Tali entità avranno inoltre lo stesso azionista nella persona dello Stato francese. Inoltre si prepara una cooperazione rafforzata, come rilevato dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento. Infine, gli svantaggi della disintegrazione graveranno principalmente su Nouvel Areva NP, che sarà costretta a costituire nuovi gruppi commerciali per la vendita di elementi di combustibili, mentre Nouvel Areva conserverà i vantaggi dell'integrazione nel ciclo delle materie nucleari.
- (75) Alla luce di quanto sopra, Urenco propone le seguenti misure a favore della concorrenza:
- a) assunzione di un impegno secondo il quale EDF manterrà una politica di approvvigionamento aperta a tutti gli attori del ciclo delle materie nucleari;




- b) assicurazione del fatto che l'aiuto di Stato non migliorerà in maniera sproporzionata la situazione della controllata di Nouvel Areva attiva nel settore dell'arricchimento, garantendo un certo grado di impermeabilità tra la ricapitalizzazione e detta controllata (ad esempio facendo sì che i debiti relativi alla costruzione dello stabilimento di Georges Besse II siano rimborsati esclusivamente utilizzando il flusso di cassa proprio di tale attività);
  - c) divieto per Nouvel Areva di incrementare la capacità dello stabilimento Georges Besse II per lo meno durante il periodo di ristrutturazione, senza tuttavia che ciò rimetta in causa le obbligazioni del gruppo Areva [...] nel quadro di [...] <sup>(17)</sup>;
  - d) riduzione della capacità di Nouvel Areva nel settore del combustibile MOX e divieto di utilizzo della propria liquidità per espandere le sue attività di commercio di SWU.
- (76) Urenco auspica altresì che le autorità francesi esaminino altre misure a favore della concorrenza comuni a tutti i segmenti, ad esempio, la vendita di una attività a un nuovo operatore, al fine di ridurre le sinergie legate all'integrazione di Nouvel Areva sul ciclo del combustibile. Infine, Urenco sottolinea l'importanza di rispettare il divieto di acquisire qualsiasi impresa durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non si dimostri che tale acquisizione è indispensabile per il ripristino della redditività del gruppo Areva.

### 3.3. TVO

- (77) TVO è una società finlandese che si occupa di produzione di energia elettrica, costituita nel 1969 e di proprietà di altre imprese elettriche finlandesi e di imprese industriali. TVO è la futura proprietaria dell'OL3, una centrale nucleare basata sulla tecnologia che sfrutta il reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata (in appresso «EPR»), ancora in fase di costruzione. Il contratto per la costruzione di questa centrale [...] è stato stipulato il 18 dicembre 2003 con il Consorzio. La data iniziale di consegna era il 30 aprile 2009. In seguito a numerosi ritardi, la consegna della centrale viene ora annunciata dal Consorzio per il mese di dicembre 2018.
- (78) TVO sottolinea l'importanza del reattore OL3 per il settore energetico finlandese ed europeo. Una volta in funzione, l'OL3 dovrebbe contribuire al 9 % della produzione totale di energia elettrica in Finlandia entro il 2020 e soddisfare il 14 % della domanda totale di energia elettrica, consentendo così di accrescere l'indipendenza energetica della Finlandia. L'OL3 è altresì un progetto precursore che avrebbe dovuto prefigurare il periodo di «rinascita» dell'industria nucleare.
- (79) Il progetto OL3 si trova nella sua fase finale di realizzazione. La costruzione esterna è pressoché completa, tuttavia, all'interno della centrale sono ancora in corso alcuni lavori di costruzione e installazione, in particolare in relazione all'isola nucleare (reattore). Nel cantiere operano circa 2 400 lavoratori. TVO sottolinea che il progetto OL3 sta entrando ora in una fase cruciale che consiste nel processo di messa in servizio, la quale alla sua conclusione, porterà alla definizione della data prevista di consegna. Questa fase richiede un sostegno continuo da parte del Consorzio che possiede conoscenze e competenze in relazione all'EPR.
- (80) TVO menziona altresì il contenzioso arbitrale che la vede opposta al Consorzio. L'importo totale richiesto dal Consorzio ammonta attualmente a circa [0-5 miliardi] di EUR, mentre l'importo richiesto da TVO a copertura delle proprie spese e perdite ammonta a [0-5 miliardi] di EUR stando alle ultime stime di TVO. Gli importi totali rivendicati dalle due parti nel quadro del contenzioso arbitrale ammontano, quindi, complessivamente, a circa [0-10 miliardi] di EUR.
- (81) TVO spiega successivamente la sua comprensione del piano di ristrutturazione del gruppo Areva, basato oramai sul «piano B» che consiste nel trasferire Nouvel Areva NP a EDF dopo aver isolato il progetto OL3 e le risorse necessarie per la sua realizzazione, nel lasciare in detta «struttura di dismissione» (bad bank) i contratti dei componenti e una parte del debito del gruppo Areva.
- (82) Nel complesso, TVO sostiene il progetto di ricapitalizzazione del gruppo Areva da parte dello Stato francese. Tuttavia, TVO esprime le sue preoccupazioni in relazione alle possibili conseguenze negative della ristrutturazione del gruppo sul progetto OL3. Più nel dettaglio, TVO si interroga sulla capacità della struttura di dismissione, nella quale sarebbe isolato il progetto OL3, di conservare le risorse necessarie al buon completamento del progetto. In effetti, la struttura di dismissione disporrà di risorse finanziarie limitate per fare fronte a debiti potenzialmente rilevanti e di difficile quantificazione in questa fase.
- (83) Le risorse finanziarie di detta struttura di dismissione sono costituite da: 2 miliardi di EUR di aumento di capitale, 2,5 miliardi di EUR di proventi risultanti dalla vendita di Nouvel Areva NP a EDF, dai proventi residui delle vendite di attività non strategiche di Areva, nonché dal saldo del prezzo che TVO deve ancora corrispondere

<sup>(17)</sup> [...].




al gruppo Areva per la finalizzazione del progetto OL3. A fronte di queste risorse, si stima che i costi della struttura di dismissione siano costituiti da: i costi per il completamento del progetto OL3 e per le garanzie associate allo stesso, il rimborso dei debiti verso le banche pari a un importo di 3,4 miliardi di EUR, le eventuali garanzie da concedere a EDF su contratti relativi alle centrali nucleari le cui parti sono sottoposte a verifica, altre garanzie relative alla vendita degli attivi non strategici, nonché, un importo che può raggiungere la somma di [0-5 miliardi] di EUR nel caso in cui TVO vincessesse il contenzioso arbitrale in corso.

- (84) Di conseguenza, TVO dubita della capacità del gruppo Areva ristrutturato di fare fronte ai rischi associati al progetto OL3, in particolare al costo di completamento, e spiega le implicazioni di tali dubbi per quanto riguarda l'analisi dell'aiuto per la ristrutturazione secondo gli orientamenti e, più specificamente, a livello di contributo dell'aiuto a un obiettivo di interesse comune, di ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva e del principio dell'aiuto «una tantum».
- (85) In primo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune, TVO sostiene l'argomentazione della Francia che mette in evidenza il contributo dell'aiuto alla realizzazione degli obiettivi del trattato Euratom, sancito in particolare all'articolo 2, paragrafo d). Tuttavia, TVO sottolinea altresì la necessità di valutare gli articoli 2, lettere b) e c), del trattato. Per quanto riguarda l'articolo 2, lettera c), l'aiuto contribuisce al completamento dell'OL3, che è un progetto importante per lo sviluppo del settore energetico europeo e per la sicurezza degli approvvigionamenti nei paesi nordici. Per quanto riguarda l'articolo 2, lettera b), l'obiettivo della sicurezza nucleare presuppone, così come sancito dall'articolo 11 della Convenzione sulla sicurezza nucleare, che «ciascuna parte contraente intraprenda le azioni appropriate per assicurare che personale qualificato, in numero sufficiente ed adeguatamente formato, addestrato e aggiornato, sia disponibile per tutte le attività connesse alla sicurezza in tutti, o per tutti, gli impianti nucleari, per l'intera durata della loro vita». Poiché le capacità di TVO si limitano sostanzialmente all'esercizio delle centrali elettriche, TVO si basa sulle competenze del Consorzio per garantire la sicurezza delle attività del progetto OL3. Ora, qualsiasi piano di ristrutturazione che preveda l'isolamento del progetto OL3 in una struttura di dismissione rischierebbe di portare a una allocazione inferiore di personale qualificato del gruppo Areva al progetto OL3, la perdita del «back office» del gruppo Areva in Francia e in Germania, una perdita delle infrastrutture tecniche del gruppo Areva, nonché possibili problemi legati ai subappaltatori del progetto.
- (86) In secondo luogo, per quanto riguarda il ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva, TVO mette in dubbio la sufficienza dell'apporto di capitale in Areva SA, il realismo delle ipotesi del piano di ristrutturazione e, quindi, la capacità dell'aiuto di garantire la redditività a lungo termine di Areva SA.
- (87) In terzo luogo, per quanto riguarda il principio dell'aiuto «una tantum», qualora il piano di ristrutturazione non garantisca che il gruppo Areva sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni in relazione al completamento del progetto OL3, potrebbero insorgere delle obbligazioni supplementari sotto forma di danni associati a ulteriori ritardi. Sarebbe quindi impossibile approvare un nuovo aiuto di Stato in virtù del principio dell'aiuto «una tantum».
- (88) Al fine di rispondere a questi dubbi e domande, TVO sottolinea la necessità che un eventuale piano di ristrutturazione comprenda:
- a) misure operative volte ad assicurare che rimangano disponibili risorse umane, tecniche e finanziarie e che queste siano dedicate a garantire il corretto completamento del progetto OL3 entro i termini definiti e secondo il livello di esecuzione garantito nel contratto iniziale di costruzione, nonché la capacità di far fronte ad altri costi potenziali fino alla fine del periodo di garanzia e oltre;
  - b) risorse finanziarie sufficienti allocate all'entità nella quale si troverà il progetto OL3 e completamente dedicate a questo progetto specifico al fine di coprire i costi rimanenti per il completamento e le altre obbligazioni previste dai vari contratti stipulati tra il gruppo Areva e TVO.

#### 3.4. Siemens

- (89) Unitamente a due società del gruppo Areva (Areva GmbH e Areva NP), Siemens è un partner del Consorzio che sostiene il progetto OL3. Sebbene il gruppo Areva sia responsabile di una quota più rilevante del progetto, i membri del Consorzio sono responsabili in solido nei confronti di TVO, loro cliente, in relazione al completamento del progetto.
- (90) Sebbene da un lato il gruppo Siemens sostenga pienamente l'intervento dello Stato francese a favore del gruppo Areva, lo stesso esprime tuttavia delle riserve su più livelli.



- (91) Siemens mette in dubbio, innanzitutto, la sufficienza dell'aiuto nel coprire gli impegni e i rischi sostenuti da Areva SA:
- a) Siemens stima infatti che l'esposizione del gruppo Areva in relazione al progetto OL3 si aggiri tra i [0-5 miliardi] e i [0-5 miliardi] di EUR in uno scenario di base, mentre nello scenario peggiore, comprensivo di i) [...] e ii) [...], detta esposizione potrebbe ammontare a [...] EUR;
  - b) Siemens sottolinea peraltro le passività aggiuntive sostenute da Areva SA, quali alcuni debiti bancari pari a 3,4 miliardi di EUR.
- (92) Siemens si chiede poi come la struttura che dovrà realizzare il progetto OL3 avrà le risorse giuridiche, umane, finanziarie e operative sufficienti per consentire la finalizzazione del progetto, se le attività e i mezzi operativi per la costruzione devono essere trasferiti a Nouvel Areva NP, destinata a essere ceduta a EDF. L'esternalizzazione pressoché inevitabile della realizzazione di una parte del progetto a Nouvel Areva NP potrebbe [...].
- (93) Siemens è inoltre preoccupata per un veto [...] di TVO alla ristrutturazione del gruppo Areva volto a isolare il progetto OL3 in una struttura specifica, [...].
- (94) Secondo Siemens, detti rischi potrebbero essere coperti da meccanismi supplementari quali: i) risorse finanziarie aggiuntive versate dallo Stato francese; ii) una garanzia di Stato su tutte le passività aggiuntive legate al progetto OL3; oppure iii) un impegno dello Stato francese a finanziare qualsiasi esigenza aggiuntiva di capitale in relazione al progetto.
- (95) Infine, in considerazione della solidarietà tra Siemens e il gruppo Areva in seno al Consorzio, Siemens teme di essere obbligata a corrispondere gli oneri finanziari che potrebbero non essere sostenuti dal gruppo Areva, il che, a suo avviso, sarebbe in contrasto con il principio della condivisione degli oneri sancito negli orientamenti.

### 3.5. Terzi che non desiderano rivelare la loro identità


- (96) Un'ultima terza parte che ha chiesto di restare anonima, segnala alla Commissione le distorsioni della concorrenza generate dall'aiuto in esame. Secondo detta terza parte, non solo Nouvel Areva ma anche Nouvel Areva NP uscirebbe rafforzata dalla ristrutturazione grazie all'intervento dello Stato.
- (97) Le imprese che beneficiano di un sostegno statale sono notevolmente avvantaggiate nel gioco della concorrenza del settore nucleare. Quest'ultimo è caratterizzato da una marcata concorrenza e dalla necessità di garanzie sempre maggiori.
- (98) Infine, il terzo anonimo ritiene che la futura cooperazione di Nouvel Areva e Nouvel Areva NP ricreerà delle sinergie forti che contribuiranno a falsare la concorrenza.

## 4. COMMENTI DELLA FRANCIA

- (99) I commenti della Francia si sviluppano in quattro fasi, corrispondenti ai dubbi principali sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento. In via preliminare, le autorità francesi cercano di dimostrare che l'unica misura che può costituire un aiuto di Stato è l'aumento di capitale a livello di Areva SA e di Nouvel Areva. Successivamente rispondono ai dubbi della Commissione in merito al realismo delle ipotesi che sottendono il piano industriale, alla proporzionalità dell'importo dell'aiuto e alle misure a favore della concorrenza proposte.

### 4.1. Soltanto l'aumento di capitale può costituire un aiuto di Stato

- (100) Le autorità francesi sottolineano innanzitutto che la possibilità che il gruppo Areva conceda aiuti di Stato a terzi vendendo le sue controllate a un prezzo troppo basso i) non è pertinente nel contesto del presente procedimento e ii) appare essere del tutto teorico nella misura in cui il gruppo Areva è incoraggiato a massimizzare i proventi generati dalle sue cessioni. Dette autorità indicano inoltre che il gruppo Areva non riceve alcun aiuto dalle cessioni di Nouvel Areva NP e di Areva TA, che mobilitano parte delle risorse statali, ma sono realizzate a prezzi di mercato.
- (101) Per quanto riguarda Nouvel Areva NP, le autorità francesi spiegano che in seno a EDF è stato introdotto un metodo particolare di governance al fine di garantire che gli interessi di EDF siano tutelati. Nel quadro di tale governance, è stato creato appositamente un gruppo di lavoro costituito da amministratori indipendenti per l'acquisizione di Nouvel Areva NP, al fine di verificare la conformità di tale operazione all'interesse aziendale di



EDF e di fornire un parere indipendente al consiglio di amministrazione di EDF. Nessun rappresentante dello Stato è membro di detto gruppo di lavoro. La decisione di acquisizione è stata infine adottata da EDF sulla base dei lavori di detto gruppo, il quale ha commissionato in particolare uno studio di valutazione alla banca Société Générale.


- (102) Le autorità francesi hanno altresì spiegato che alla fine avevano optato per lo smembramento in controllate per l'attuazione dell'acquisizione da parte di EDF dell'attività legata ai reattori del gruppo Areva. Secondo le autorità francesi, queste nuove modalità di cessione non influenzano l'esercizio di valutazione svolto dalle parti e dai loro consulenti secondo l'ipotesi del regime di cessione precedente: 2,5 miliardi di EUR per il 100 % del capitale proprio. Indipendentemente dalle modalità giuridiche della cessione, la situazione economica rimane in effetti la stessa per EDF che accoglierà le attività storiche di Areva NP senza assumersi il rischio legato al progetto OL3. EDF sarà mantenuta esente anche dai rischi connessi ai contratti dei componenti. Sicuramente tali rischi non erano stati presi in considerazione nell'esercizio di valutazione del gennaio 2016, tuttavia il meccanismo creato dalle parti per mantenere salva EDF non consente di modificarne la sostanza.
- (103) Per quanto riguarda Areva TA, il processo di valutazione è stato organizzato in due fasi, secondo le pratiche più attuali del mercato: i) tra gennaio e maggio del 2016, il gruppo Areva ha fornito al consorzio di acquirenti informazioni finanziarie, operative, giuridiche e fiscali e tenuto numerose sessioni di lavoro con i vertici di Areva TA; ii) il consorzio ha successivamente avuto accesso a una «data room» e ha potuto scambiare informazioni con la direzione di Areva TA tramite delle domande e risposte. In questo contesto, il gruppo Areva e l'acquirente sono assistiti da 12 consulenti legali, bancari e specialisti in analisi di dovuta diligenza («due diligence») finanziaria.
- (104) Il 18 agosto 2016 il consorzio acquirente di cui al considerando 27 ha presentato un'offerta che valuta i titoli di Areva TA a [0-2 miliardi] di EUR. Tale valutazione si basa sul metodo dell'attualizzazione dei flussi finanziari (metodo del «discounted cash flows», in appresso «metodo DCF») applicato a un piano industriale costruito a partire da ipotesi convalidate con l'acquirente. Tale prezzo è stato mantenuto nel contratto di vendita firmato il 15 dicembre 2016.
- (105) Le autorità francesi ritengono pertanto che la valutazione mantenuta alla fine si basi su metodi generalmente accettati, in conformità con le consuete procedure di analisi di *due diligence*.

#### 4.2. Il gruppo Areva attua un piano di ristrutturazione che ripristina la sua redditività a lungo termine

- (106) Le autorità francesi presentano in primo luogo un aggiornamento della traiettoria finanziaria di Nouvel Areva. Tale traiettoria si basa su ipotesi ritenute particolarmente conservative: i) il prezzo dell'uranio è stato rivisto al ribasso, [...]; ii) le proiezioni dell'attività legata alle miniere sono state riviste al ribasso; iii) è stato preso in considerazione un rischio supplementare per quanto riguarda [...]; iv) il rafforzamento del piano di riduzione dei costi è stato integrato per l'arricchimento e la conversione; v) il costo legato all'attuazione del regime di smembramento in controllate è stato stabilizzato a [200-900 milioni] di EUR nel periodo 2016-2025. Anche le ipotesi dello scenario peggiore sono state riviste al ribasso, secondo una logica analoga.
- (107) Le autorità francesi rispondono quindi ai vari dubbi sollevati dalla Commissione in merito al piano per il ripristino della redditività.

##### 4.2.1. Il piano industriale di Nouvel Areva tiene conto delle conseguenze delle cessioni previste

- (108) Le autorità francesi sostengono che, data la lunghezza dei cicli dell'industria nucleare, le perdite principali di sinergie si realizzeranno sostanzialmente in un orizzonte temporale che va oltre le traiettorie finanziarie del gruppo Areva (2016-2025). Nouvel Areva dispone in effetti di un portafoglio ordini ben cospicuo per i prossimi cinque-dieci anni, che assicura una certa inerzia nell'evoluzione delle sue quote di mercato. Questa caratteristica è tuttavia comune a tutti i fornitori di materie nucleari, infatti i contratti di fornitura coprono solitamente diversi anni, tipicamente da cinque a dieci anni a seconda del tipo di materia (uranio grezzo, convertito, arricchito) e della natura del cliente. Per contro, le diverse cessioni previste e, in particolare, quella di Nouvel Areva NP penalizzano più a lungo termine il posizionamento competitivo di Nouvel Areva.
- (109) Peraltro, il gruppo Areva attua un piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività che consentirà di riassorbire l'impatto più a breve termine della cessione di Nouvel Areva NP sui suoi costi di struttura. Per quanto riguarda ad esempio la demassificazione degli acquisti, il piano in questione mira specificamente a realizzare dei



miglioramenti in tale contesto al fine di compensare la perdita di volumi di acquisto risultante dalla cessione di Nouvel Areva NP. La traiettoria finanziaria peggiorata presuppone tuttavia che gli obiettivi del piano saranno realizzati soltanto al [50-100] % e che, quindi, si percepirà un impatto negativo.

#### 4.2.2. *Analisi di sensibilità e strategia di riduzione dei rischi*


- (110) Le autorità francesi e il gruppo Areva hanno identificato i fattori principali di rischio che gravano sul futuro di Nouvel Areva. Si precisa che lo scenario di base è già molto prudente e che è quindi improbabile che si materializzino contemporaneamente tutte le ipotesi di peggioramento.
- (111) Il primo fattore è il tasso di cambio euro/dollaro. [...]. Ogni mese viene effettuata un'analisi delle esposizioni e vengono stipulate di volta in volta delle coperture al fine di coprire una percentuale minima delle scadenze future. Peraltro, alcune attività, come quelle legate alle miniere, beneficiano in parte di una protezione naturale contro questo rischio: ad esempio, il 50 % della produzione mineraria di Nouvel Areva sarà realizzato in Canada, dove la valuta è correlata al dollaro.
- (112) Il secondo rischio è legato a [...]. Nello scenario peggiore le conseguenze ammontano in totale a circa - [0-100 milioni] di EUR sul flusso di cassa operativo per il periodo 2016-2025. Le autorità francesi precisano che il gruppo Areva sta già attuando una serie di misure di ottimizzazione e riduzione dei costi al fine di limitare l'impatto di tale rischio: si tratta di miglioramenti operativi finalizzati a [...]. Tali miglioramenti sono inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività che si estende fino al 2018 e [...] potrebbero essere ricercati oltre il 2018 qualora il rischio si materializzasse.
- (113) Il terzo rischio identificato concerne le conseguenze di un eventuale fallimento di [...]. Tale rischio sembra improbabile agli occhi delle autorità francesi, poiché [...]. Tuttavia, un fallimento [...] peserebbe sulle entrate di Nouvel Areva.
- (114) Le nuove traiettorie finanziarie di Nouvel Areva prendono infine in considerazione una serie di rischi [...], la cui portata dipende dal fatto che ci si collochi nello scenario di base o in quello peggiore. Tali rischi ammontano a [1-2 miliardi] di EUR nello scenario peggiore nel periodo 2016-2025, vale a dire [0-1 miliardi] di EUR in più rispetto allo scenario di base. Le autorità francesi indicano le azioni correttive che potrebbero essere attuate: misure commerciali o di produttività supplementari (come ad esempio l'ottimizzazione degli acquisti e la riduzione della massa salariale) oppure la modulazione del piano di investimenti [...].

#### 4.2.3. *Nouvel Areva sarà in grado di rifinanziarsi sui mercati nel periodo 2015-2025*

- (115) In risposta al dubbio sollevato dalla Commissione al considerando 151 della decisione di avvio del procedimento, le autorità francesi precisano che, nello scenario di base, si concretizzerà l'esigenza di finanziamento di Nouvel Areva [...]. Tuttavia, si prevede che entro tale data Nouvel Areva abbia ripristinato degli indici finanziari sufficientemente buoni da rendere possibile il ricorso ai mercati obbligazionari senza rimettere in discussione il carattere di «investment grade» dell'impresa.
- (116) Per quanto riguarda invece lo scenario peggiore, Nouvel Areva registrerà un'esigenza di finanziamento di [...]. Le autorità francesi spiegano, tuttavia, che Nouvel Areva potrà effettuare il collegamento [...], senza che ciò rimetta in discussione il ripristino della redditività dell'impresa [...].

#### 4.2.4. *Areva SA disporrà delle risorse necessarie per coprire le sue esigenze finanziarie per il periodo 2016-2025*

- (117) Le autorità francesi si sono impegnate a fare sì che Areva SA non svolga attività diverse rispetto a quelle specificamente previste nel piano di ristrutturazione notificato alla Commissione. Su questa base, dette autorità ritengono che Areva SA disporrà di risorse sufficienti che le consentiranno di soddisfare le sue esigenze finanziarie.
- (118) Le autorità francesi confermano le loro ipotesi in merito ai costi di completamento del progetto OL3 nel periodo 2017-2025. Tali proiezioni si traducono in un flusso di cassa negativo di [0-2 miliardi] di EUR nel periodo considerato. [...].
- (119) Sulla base di queste ipotesi, il piano industriale di Areva SA mostra un'eccedenza di liquidità di [0-500 milioni] di EUR alla fine del periodo nello scenario di base e di [0-100 milioni] di EUR nel caso peggiore. [...].



### 4.3. La misura dell'aiuto è proporzionata e limitata al minimo necessario

#### 4.3.1. Il principio dell'adeguata condivisione è soddisfatto nei confronti degli azionisti di minoranza


- (120) In primo luogo, le autorità francesi sottolineano che sono già stati registrati accantonamenti significativi per perdite e svalutazioni dell'attivo e che il prezzo delle azioni si attesta a un livello storicamente basso. La responsabilità della gestione passata è quindi ampiamente sostenuta dagli azionisti di minoranza in maniera proporzionale alla loro partecipazione.
- (121) In secondo luogo, le autorità francesi prevedono che lo Stato sarà costretto dall'*Autorité des Marchés Financiers* (autorità francese di regolamentazione dei mercati finanziari) (in appresso «AMF») a presentare un'offerta pubblica di riacquisto. Il prezzo offerto agli azionisti sarà severamente controllato dall'AMF che assicurerà il rispetto di un metodo di valutazione basato su più criteri.

#### 4.3.2. Il gruppo Areva mobilita un sufficiente livello di contributo proprio, reale e concreto

- (122) Per quanto concerne la possibile eccedenza di liquidità menzionata al considerando 172 della decisione di avvio del procedimento, le autorità francesi ritengono che il fatto che la liquidità mobilitata per l'attuazione del piano di ristrutturazione superi i costi di ristrutturazione non implica di per sé che l'importo dell'aiuto non sia limitato al valore minimo. In effetti, gli orientamenti stabiliscono una soglia minima per il contributo proprio, ma non fissano né un tetto massimo né l'esistenza di una relazione matematica tra l'importo dell'aiuto di Stato e l'importo dei costi di ristrutturazione.
- (123) In altre parole, le autorità francesi ritengono che si debba operare una chiara distinzione tra i due criteri giuridici distinti che sono, da un lato, i finanziamenti necessari in considerazione delle traiettorie finanziarie da seguire al fine di ottenere il ripristino della redditività e, dall'altro, la limitazione al minimo dell'importo dell'aiuto di Stato attraverso il requisito di un contributo proprio significativo ai costi della ristrutturazione. Questa interpretazione è illustrata dalla prassi decisionale della Commissione <sup>(18)</sup> che ha accettato in passato che il contributo proprio superasse i costi della ristrutturazione senza che tale eccedenza di liquidità significasse che l'aiuto non era limitato al minimo.
- (124) Infine, le autorità francesi fanno presente la necessità del gruppo Areva di disporre di una riserva di liquidità nel caso in cui si concretizzi lo scenario peggiore.
- (125) In merito ai dubbi sollevati dalla Commissione in relazione al carattere reale e concreto del contributo proprio del gruppo Areva, le autorità francesi adducono una serie di chiarimenti e ricordano che la Commissione, nelle sue prassi decisionali, ha accettato che le vendite future di elementi dell'attivo venissero contabilizzate come contributo proprio a patto che le stesse fossero oggetto di una perizia indipendente che stimasse il valore di mercato del bene <sup>(19)</sup>.
- (126) Per quanto concerne la cessione di Nouvel Areva NP, le autorità francesi ricordano l'esistenza di esercizi di valutazione indipendenti, trasmessi alla Commissione all'atto della notifica. La Francia sottolinea altresì gli elementi che consentono di stabilire il carattere reale e concreto della cessione di Nouvel Areva NP: innanzitutto, il contratto di acquisto da parte di EDF di azioni di Nouvel Areva NP siglato il 15 novembre 2016; in secondo luogo, il fatto che le condizioni sospensive alle quali è subordinata la cessione non rimettono in discussione la sua natura certa. Di conseguenza, le autorità francesi sono fiduciose in merito alle conclusioni dell'ASN sul programma di giustificazione relativo al contenitore di Flamanville 3, in considerazione del fatto che tutti i test inclusi in detto programma sono stati realizzati senza rivelare alcuna non conformità agli occhi di EDF e del gruppo Areva. Inoltre, [...] i negoziati con TVO non rimettono in discussione la cessione di Nouvel Areva NP, ma influenzano esclusivamente il suo calendario.
- (127) In merito alla cessione di Canberra, le autorità francesi sottolineano che la sua attuazione è efficace a partire dal 1° luglio 2016.

<sup>(18)</sup> Cfr. ad esempio decisione (UE) 2016/2068 della Commissione, del 29 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.35611 (13/C) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo PSA Peugeot Citroën SA (GU L 325 del 30.11.2016, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Decisione (UE) 2015/119 della Commissione, del 29 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) al quale la Polonia intende dare esecuzione in favore di LOT Linee aeree polacche SA e alla misura SA.36752 (2014/NN) (ex 2013/CP) alla quale la Polonia ha dato esecuzione in favore di LOT Linee aeree polacche SA, considerando 269 (GU L 25 del 30.1.2015, pag. 1); Decisione 2012/397/UE della Commissione, del 24 ottobre 2011, concernente l'Aiuto di Stato SA.32600 (2011/C) — Francia — Aiuto alla ristrutturazione di SeaFrance SA da parte di SNCF, considerando 155 (GU L 195 del 21.7.2012, pag. 1).



- (128) La cessione di Areva TA sta per essere completata, come risulta dalle informazioni già riassunte nei considerando da 103 a 105 della presente decisione.
- (129) Per quanto riguarda la controllata Elta, è stato ricevuto un impegno unilaterale all'acquisto da parte del gruppo ECA il 4 agosto 2016 e la vendita è stata registrata tramite atto il 1° dicembre 2016 a un prezzo di [0-10 milioni] di EUR.
- (130) Si prevede che la partecipazione del gruppo Areva nella sua controllata Adwen sia ceduta integralmente, considerando che in seno al gruppo Gamesa è stata costituita una garanzia per un importo minimo di 60 milioni di EUR. L'effettiva realizzazione della cessione è prevista per l'inizio del mese di gennaio 2017.
- (131) Le cessioni [...] non si concretizzeranno comunque prima [...].
- (132) Infine, per quanto riguarda la partecipazione di investitori terzi all'aumento di capitale di Nouvel Areva, le autorità francesi sottolineano di aver ricevuto manifestazioni di interesse da parte [...] dei gruppi giapponesi JNFL e MHI [...]. Lo stato dei negoziati è il seguente. Ciascuno dei gruppi MHI E JNFL ha presentato un'offerta vincolante [...] per il 5 % del capitale di Nouvel Areva, pari a un valore di 250 milioni di EUR. [...].


#### 4.4. Il gruppo Areva propone delle misure per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza

- (133) Secondo le autorità francesi, la vendita di Nouvel Areva NP costituisce misura compensativa di portata particolarmente significativa in quanto comporterà il concretizzarsi dell'uscita pura e semplice del gruppo Areva da numerosi mercati nei quali il gruppo EDF animerà oramai la concorrenza. Cedendo Nouvel Areva NP, il gruppo Areva si priva di un terzo dei suoi attivi e di circa la metà del suo fatturato. Si priva altresì di tutti i vantaggi che derivano dal suo modello integrato sviluppato nel corso degli ultimi quindici anni, attuando così un cambiamento strategico di primaria importanza. Inoltre, il gruppo Areva si priva dei flussi di cassa positivi che Nouvel Areva NP genererà nel periodo.
- (134) A sostegno di tale ragionamento, le autorità francesi tornano in dettaglio a trattare i vari punti sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento.

##### 4.4.1. Quantificazione delle misure compensative

- (135) Le autorità francesi ricordano che «le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero affrontare sia i problemi di azzardo morale sia le probabili distorsioni nei mercati sui quali opera il beneficiario», tenendo conto delle «caratteristiche del mercato interessato» <sup>(20)</sup>.
- (136) Nel caso di specie, secondo le autorità francesi, qualsiasi problema di azzardo morale è escluso dato che le perdite pregresse sono state sostenute dagli azionisti esistenti del gruppo Areva, in primo luogo dallo Stato, attraverso accantonamenti e svalutazioni dell'attivo. Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche dei mercati in questione, l'aiuto di Stato tutela la concorrenza effettiva piuttosto che limitarla, dato che la maggior parte dei mercati nei quali Nouvel Areva sarà attiva presentano una struttura oligopolistica che sarebbe aggravata dalla scomparsa di un attore.
- (137) Secondo le autorità francesi, un confronto tra la situazione dei mercati nello scenario controfattuale in assenza dell'aiuto mostra chiaramente che solo il mantenimento del gruppo Areva consente il mantenimento di una concorrenza effettiva sui mercati.
- (138) Di conseguenza, la cessione di Nouvel Areva NP rappresenta una misura compensativa ampiamente sufficiente, soprattutto in considerazione del fatto che essa impone al gruppo Areva, nel breve termine, delle perdite di sinergia e, nel medio termine, lo priva delle prospettive di sviluppo particolarmente redditizie descritte qui in appresso nella sezione 4.4.2.


<sup>(20)</sup> Orientamenti, punto 87 (sottolineature aggiunte dalle autorità francesi).



#### 4.4.2. La cessione di Nouvel Areva NP penalizza in maniera duratura tutte le attività di Nouvel Areva

##### 4.4.2.1. Attività del ciclo a monte

- (139) Il gruppo Areva integrato disponeva di una forza di vendita e marketing integrata che commercializzava l'uranio naturale, i servizi di conversione e di arricchimento, nonché di progettazione e fabbricazione di elementi di combustibili, oltre a tutte le combinazioni possibili di questi prodotti e servizi. Il fatto di integrare la vendita di elementi di combustibili al ciclo a monte conferiva un significativo vantaggio in termini commerciali e di informazione al gruppo Areva. In effetti, i produttori di energia elettrica dispongono solitamente di un solo acquirente per gli approvvigionamenti di elementi di combustibili. A causa della scarsa sostituibilità degli elementi di combustibili tra di loro, un fornitore di elementi di combustibile rappresenta un interlocutore essenziale per un produttore di energia elettrica, situazione che non si verifica nel caso di un fornitore a monte i cui prodotti e servizi sono fungibili.
- (140) Le autorità francesi forniscono l'esempio di un produttore di energia elettrica [...] al quale il gruppo Areva ha potuto ampliare, nel quadro di una gara d'appalto per elementi di combustibili, la gamma di prodotti venduti, includendo prodotti e servizi del ciclo a monte. Infatti, [5-10] clienti su 10 sono attualmente clienti sia di Areva NC sia di Areva NP.
- (141) Peraltro, la separazione delle attività di Nouvel Areva NP complicherà l'ottimizzazione della logistica: in futuro Nouvel Areva dovrà lavorare con dei fabbricanti di elementi di combustibili di Nouvel Areva NP così come con tutti gli altri fabbricanti americani ed europei e perderà quindi delle ottimizzazioni logistiche, che porteranno a un incremento, ad esempio, dei costi di consegna e a una riduzione della sua capacità di contenere la sua produzione di uranio arricchito.
- (142) Le autorità francesi spiegano altresì che qualsiasi fornitore di prodotti e servizi per il ciclo a monte che si appoggi a un fornitore di elementi di combustibili e di reattori dispone di un vantaggio competitivo innegabile nel contesto delle offerte di inizio ciclo. In effetti, solitamente l'acquirente di una nuova centrale chiede al costruttore di fornirgli altresì il primo nocciolo del reattore, nonché eventuali ricariche. Essendo integrata con Areva NP, l'attività a monte del gruppo Areva aveva un accesso automatico a tale domanda. Il gruppo Areva poteva inoltre negoziare condizioni più vantaggiose per il proprio uranio dato che tali negoziazioni si realizzano solitamente mediante trattativa privata, senza procedura aperta. Infine, questo tipo di contratto consente di stabilire relazioni commerciali, in particolare nei mercati di difficile accesso come la Cina.
- (143) Questo vantaggio competitivo è illustrato nei contratti negoziati dal gruppo Areva per i reattori del progetto OL3, di Taishan 1 e 2, [...]. Per Taishan 1 e 2, ad esempio, [...]. Senza i benefici dell'integrazione non sarebbe stato possibile negoziare tali condizioni: a titolo di confronto, il gruppo Areva ha potuto assumere con contratto a termine soltanto [...].
- (144) Di conseguenza, tutte le vendite future di reattori effettuate da Nouvel Areva NP costituiscono altrettante occasioni mancate per Nouvel Areva di vendere le materie del ciclo a monte a condizioni ottimali. Secondo le autorità francesi, Nouvel Areva NP sarà ben posizionata per acquisire i progetti [...]. Nouvel Areva NP potrebbe anche puntare ai progetti [...]. A causa della lunghezza del ciclo del nucleare, tali perdite di sinergie si concretizzeranno, tuttavia, soltanto dopo la fine del periodo per il quale il gruppo Areva ha fornito delle traiettorie finanziarie.
- (145) Tali perdite di sinergie sono particolarmente evidenti nel primo periodo di vita di un reattore, tuttavia si concretizzano anche durante il resto della sua vita. Alcuni produttori di energia elettrica preferiscono in effetti ricorrere a un'offerta unificata, che raggruppi l'acquisto di uranio e i servizi di conversione, arricchimento e assemblaggio, in particolare per i reattori la cui chiusura è già pianificata (fine della vita).
- (146) Infine, la fine dell'integrazione complicherà lo sviluppo di una filiera integrata per il riciclaggio di uranio ritrattato, poiché tale filiera richiede un elevato grado di coordinamento logistico tra il fornitore di elementi di combustibile (Nouvel Areva NP) e il fornitore di servizi di ritrattamento (Nouvel Areva).
- (147) Tutte queste perdite di sinergie penalizzeranno Nouvel Areva a favore dei suoi concorrenti. Rimanendo integrato, il gruppo Areva si trova in una posizione ideale per beneficiare della ripresa prevista del mercato, in particolare in considerazione delle attrezzature ammodernate delle quali dispone. Si apre ad esempio un mercato importante sul segmento delle offerte ai produttori di energia elettrica per la gestione dei loro reattori in fine di vita. Tuttavia, a causa della perdita di sinergie previste, le autorità francesi e il gruppo Areva puntano su [...].




- (148) Al contrario, i concorrenti di Nouvel Areva potranno trarre profitto dalle opportunità create dalla scissione del gruppo Areva, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di combustibile a reattori nuovi. Nouvel Areva dovrà lottare contro concorrenti integrati quali Rosatom, o in via di integrazione verticale, come KHNP, Toshiba/Westinghouse o CNNC.

#### 4.4.2.2. Attività del ciclo a valle

- (149) La cessione di Nouvel Areva NP sarà [...] per le attività di Nouvel Areva nel riciclaggio e nel trattamento del combustibile esaurito. Le vendite di combustibile MOX dipendono infatti dell'esistenza sul mercato di una flotta di reattori ad acqua leggera che possono funzionare anche con elementi di combustibili MOX. Tuttavia, la portata di tale flotta dipende dagli sforzi che Nouvel Areva NP potrà realizzare al fine di proporre e distribuire tale tecnologia in futuro.
- (150) La decisione di un produttore di energia elettrica di utilizzare un combustibile MOX per un reattore dipende dalla sua capacità di garantire le prestazioni del suo reattore e dei costi ad esso correlati. Questi due fattori dipendono a loro volta dalla qualità della cooperazione tra il progettista del reattore, il progettista degli elementi di combustibile e il fornitore della materia MOX. Finora, questa cooperazione era resa possibile dalla capacità del gruppo Areva di gestire in maniera centralizzata gli interessi divergenti di dette entità.
- (151) Di conseguenza, Nouvel Areva NP [...] dovrà promuovere la proliferazione di reattori che utilizzano MOX nella misura in cui [...]. Finora, l'appartenenza allo stesso gruppo ha consentito di stipulare degli accordi infragruppo [...] capaci di allineare gli interessi divergenti delle due attività. Ciò non accadrà più in futuro e si devono quindi prevedere delle perdite significative di sinergie nel lungo termine.
- (152) Si sentiranno delle perdite di sinergie anche sui segmenti della dismissione e della logistica. Le attività di dismissione sono fortemente integrate a quelle di progettazione di reattori e di fornitura di servizi per la base installata. Per quanto concerne le attività logistiche, le stesse sono attualmente clienti di Areva NP per due motivi: per il trasporto di strumenti di manutenzione contaminati e per il trasporto di elementi di combustibili. Questi servizi infragruppo rischiano di essere realizzati internamente da Nouvel Areva NP o di essere soggetti a procedure di gara competitive in futuro.
- (153) I mercati della dismissione e della logistica sono due mercati dinamici nei quali il gruppo Areva [...].

#### 4.4.3. Il partenariato strategico e industriale globale tra EDF e Nouvel Areva non consentirebbe di ricreare le sinergie attualmente associate all'integrazione di Areva NP in seno al gruppo Areva

- (154) Le autorità francesi hanno fornito alla Commissione il memorandum d'intesa del 28 luglio 2016 tra EDF e il gruppo Areva. L'allegato 7 di detto memorandum riguarda la creazione di un partenariato strategico e industriale globale.
- (155) Secondo le autorità francesi, detto partenariato non è in grado di ricreare le sinergie perse [...].
- (156) [...] le autorità francesi sottolineano che Nouvel Areva NP e Nouvel Areva sono in procinto di entrare in una logica di cliente/fornitore. [...].
- (157) Pertanto, nessun partenariato strategico può riprodurre la forza degli arbitrati e delle sinergie infragruppo del passato.
- (158) Tuttavia, in risposta alle obiezioni sollevate dalla Commissione in merito a questo punto, le autorità francesi si sono impegnate a fare sì che durante il periodo di ristrutturazione, Nouvel Areva NP controllata da EDF e Nouvel Areva non stipulino alcun partenariato strategico o altro accordo quadro che preveda una cooperazione commerciale volta a favorire Nouvel Areva nelle situazioni nelle quali Nouvel Areva NP potrebbe voler proporre a un cliente un'offerta integrata con un fornitore di materie nucleari nei mercati definiti nei considerando 344 e 347 — fornitura di elementi di combustibili e costruzione di nuovi reattori. Tale impegno non impedisce a Nouvel Areva e Nouvel Areva NP di formulare offerte congiunte, a condizione che Nouvel Areva sia stata selezionata sulla base di criteri commerciali e tecnici.




4.4.4. *Le autorità francesi si impegnano a fare sì che il gruppo Areva adotti le misure comportamentali di cui al punto 84 degli orientamenti*

- (159) Ricordando l'importanza dei partenariati nel settore del nucleare, le autorità francesi si sono impegnate a fare sì che durante il periodo di ristrutturazione il gruppo Areva (Areva SA e Nouvel Areva) e le imprese soggette al suo controllo si astengano dall'acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni in qualsiasi impresa che non sia già sotto il suo controllo, escludendo i progetti indispensabili per il ripristino della redditività del gruppo Areva. Tale impegno non si applica alle acquisizioni di partecipazioni da parte di Nouvel Areva e delle imprese da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai fini della gestione finanziaria: i) dei fondi di dismissione che il gruppo Areva è tenuto a gestire in applicazioni di un obbligo legale o regolamentare; ii) dei fondi pensionistici del personale del gruppo Areva; iii) degli investimenti in attività liquide. Le autorità francesi si sono altresì impegnate a fare sì che il gruppo Areva (Areva SA e Nouvel Areva) si astenga dal presentare il sostegno del quale beneficia come un vantaggio competitivo nella commercializzazione dei suoi prodotti e servizi.

#### 4.5. Commenti delle autorità francesi sulle osservazioni di terzi interessati

##### 4.5.1. Osservazioni di TVO e Siemens

- (160) Le autorità francesi ritengono che Areva SA sarà in grado di finanziare tutte le sue esigenze previste.
- (161) Da un lato, esse ritengono che non sia corretto pensare che il gruppo Areva, attraverso il regime di ristrutturazione definito, comprometta il corretto completamento dell'OL3. La riuscita di tale progetto è essenziale per tutte le entità coinvolte nella ristrutturazione: Areva SA, ovviamente, ma anche Nouvel Areva (per la fornitura di combustibile) e Nouvel Areva NP (per il valore di dimostrazione rappresentato da tale primo EPR). Areva SA disporrà quindi di tutte le risorse operative necessarie che non saranno oggetto di uno scorporo o di un apporto immediato a Nouvel Areva NP, al fine di completare correttamente il progetto e, quindi, tutti i dubbi di TVO a tale proposito dovrebbero essere risolti.
- (162) In particolare, le autorità francesi sottolineano l'esistenza di [...] una cooperazione specifica tra Areva NP e Nouvel Areva NP che consente ad Areva NP di ricorrere a Nouvel Areva NP qualora ciò si riveli necessario [...].
- (163) D'altra parte, le esigenze di Areva SA sono state stimate correttamente dalle autorità francesi, in maniera prudentiale.
- (164) Per quanto riguarda i costi di completamento del progetto OL3, la stima del gruppo Areva è comparabile o persino più prudente di quella di TVO, fatta eccezione per [...], tuttavia le autorità francesi respingono l'affermazione [...], priva, a loro parere, di qualsiasi credibilità. Le autorità francesi non commentano la stima fatta da Siemens secondo la quale un simile livello di aggregazione non consente un'analisi dettagliata.
- (165) Per quanto riguarda i danni e gli interessi che potrebbero derivare da una possibile condanna nel quadro del contenzioso arbitrale [...].
- (166) Secondo le autorità francesi, sarebbe del tutto inappropriato e non conforme agli obiettivi e allo spirito delle norme in materia di aiuti per la ristrutturazione aumentare l'importo dell'aiuto al fine di garantire a terzi il pagamento di danni e interessi che potrebbero essere tenuti a corrispondere nel quadro di un contenzioso istigato contro il beneficiario dell'aiuto. In primo luogo, questo tipo di rischio non rientra nella definizione dei rischi da prendere in considerazione per stabilire il caso peggiore. Gli orientamenti fanno in effetti riferimento esclusivamente a fattori macroeconomici e commerciali. In secondo luogo, un tale aumento dell'aiuto sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità e di limitazione dell'importo dell'aiuto al minimo necessario. In terzo luogo, gli argomenti di TVO e Siemens sono stati espressi in realtà affinché lo Stato garantisca la solvibilità del loro eventuale debitore/co-debitore in solido, provvedimento che costituirebbe un aiuto di Stato a favore di



Siemens e TVO. Tuttavia, la Commissione ha esplicitamente riconosciuto che garanzie statali basate su controversie ipotetiche costituivano aiuti di Stato <sup>(21)</sup> e ha già escluso il principio della loro compatibilità <sup>(22)</sup>. In quarto luogo, gli argomenti di Siemens e TVO non sono coerenti nella misura in cui non prevedono la possibilità di un esito positivo per il Consorzio. In quinto luogo, in caso di esito sfavorevole dell'arbitrato, [...].

- (167) Per quanto riguarda [...]. Le autorità francesi hanno presentato diversi argomenti.
- (168) In relazione a [...].
- (169) Inoltre, le problematiche legate alla segregazione di carbonio di origine regolamentare stanno per essere risolte sulla flotta esistente di EDF. L'ASN ha autorizzato il riavvio di tutti i reattori del parco francese in esercizio che presentano generatori di vapore fabbricati a Le Creusot (per i quali erano state rilevate le problematiche di segregazione di carbonio) e di otto dei dodici reattori che includono generatori di vapore fabbricati dal partner giapponese di Areva NP.
- (170) Attualmente non si rilevano più anomalie fino ad oggi sul circuito primario di Taishan. In ogni caso, il contratto stipulato prevede che la responsabilità contrattuale del gruppo Areva sia limitata a [0-1 miliardi] di EUR per il progetto Taishan.
- (171) [...] qualsiasi domanda dovrebbe fornire la prova di un danno certo, vale a dire un vero difetto di sicurezza su un pezzo che comporta un rischio elevato di guasto.
- (172) Per tutte le questioni che mettono in discussione la responsabilità civile del gruppo Areva, le autorità francesi hanno informato la Commissione che [...].
- (173) Per quanto riguarda l'argomento di Siemens che sostiene che le risorse previste di Areva SA dovrebbero consentire alla stessa di coprire un importo teorico massimo capace di coprire tutti i rischi teoricamente possibili, le autorità francesi sottolineano che gli esempi della prassi decisionale della Commissione sui quali si basa il ragionamento di Siemens provengono tutti da procedimenti aperti nel quadro temporaneo degli aiuti per la ristrutturazione di imprese finanziarie, nel contesto della crisi economica e finanziaria. Per analogia, questo ragionamento raccomandato da Siemens non si applica quindi al caso di specie secondo le autorità francesi. Queste ultime suggeriscono altresì che lo scenario peggiore ai sensi degli orientamenti non può coprire tutti i rischi teoricamente possibili, ma deve rimanere nel contesto dei possibili eventi.
- (174) Infine, in risposta all'argomento di Siemens secondo il quale una sottocapitalizzazione di Areva SA violerebbe il principio di un'adeguata condivisione degli oneri sancito negli orientamenti, le autorità francesi ricordano che questo principio si applica soltanto agli azionisti e ai creditori subordinati che non dovrebbero essere indebitamente protetti dagli effetti degli aiuti.

#### 4.5.2. Osservazioni di Urenco


- (175) In via preliminare le autorità francesi precisano che Urenco ha contribuito ampiamente alla sovracapacità che caratterizza il mercato dell'arricchimento dell'uranio, da Fukushima in poi. Infatti, la quota di Urenco in relazione alla capacità globale di arricchimento è raddoppiata tra il 2007 e il 2015, laddove quella del gruppo Areva è diminuita.

##### 4.5.2.1. In merito alle presunte distorsioni della concorrenza

- (176) Le autorità francesi dimostrano quindi che l'aiuto di Stato non creerà alcuna distorsione della concorrenza, bensì, al contrario, contribuirà ad animare la concorrenza nel lungo termine.

<sup>(21)</sup> Decisione 2009/0174/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, nel caso n. C35/2004, *Aiuto in favore di Postabank*, considerando 57 (GU L 62 del 6.3.2009, pag. 14); decisione della Commissione del 18 luglio 2007, nel caso n. C27/2004, *Aiuto in favore di GE Capital Bank e GE Capital International Holdings Corporation*, considerando 86 (GU L 67 dell'11.3.2008, pag. 3).


<sup>(22)</sup> Decisione 2014/189/UE della Commissione, del 28 dicembre 2012, relativa all'aiuto di stato SA.33760 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33763 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33764 (12 N-2, 11/C, 11/N); SA.30521 (MC 2/10); SA.26653 (C9/09); SA.34925 (12 N-2, 12/C, 12/N); SA. 34927 (12 N-2, 12/C, 12/N); SA. 34928 (12 N-2, 12/C, 12/N) al quale il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia, DBB/Belfius e DMA, considerando 213 (GU L 110 del 12.4.2014, pag. 1).



- (177) Nei mercati della logistica e della dismissione, la presenza relativamente modesta del gruppo Areva spiega che l'aiuto non creerà alcuna distorsione della concorrenza. Simmetricamente, il gruppo Areva è l'unico attore mondiale che gestisce uno stabilimento di ritrattamento su scala industriale e il mantenimento dello stesso in tale segmento non può quindi danneggiare una concorrenza che non esiste.
- (178) In merito ai segmenti dell'estrazione, della conversione e dell'arricchimento si rilevano delle strutture di mercato molto concentrate, nel contesto delle quali il gruppo Areva è inoltre l'unico gruppo europeo di grande scala nei segmenti dell'estrazione e della conversione. La scomparsa del gruppo Areva da questi segmenti avrà quindi degli effetti anticoncorrenziali che favoriranno una concentrazione ancora più marcata.
- (179) Inoltre, il gruppo Areva non risulterà essere indebitamente rafforzato dall'aiuto di Stato nello specifico segmento dell'arricchimento. In primo luogo, le autorità francesi rilevano che la capacità del gruppo Areva di firmare contratti per servizi di arricchimento non è correlata al suo rating finanziario, bensì piuttosto ad altre caratteristiche quali il prezzo della fornitura, la flessibilità contrattuale, la qualità della logistica ecc. In secondo luogo, la controllata del gruppo Areva che si occupa di arricchimento (Société d'Enrichissement du Tricastin, in appresso «SET») è già redditizia e autonoma finanziariamente, [...]. [...], e quindi tale attività contribuirà più al ripristino della redditività del gruppo Areva ristrutturato di quanto essa stessa beneficerà dell'aiuto. In terzo luogo, Areva non è attiva nel commercio di SWU da almeno 10 anni, [...].

#### 4.5.2.2. In merito alle misure compensative

- (180) Le autorità francesi fanno riferimento all'argomentazione esposta nelle loro osservazioni del 12 settembre 2016 per ricordare che la scomparsa delle sinergie legate al modello integrato penalizzerebbe non soltanto le attività di inizio e di fine del ciclo, ma anche e più in generale tutto l'insieme delle attività dell'intero ciclo di vita del reattore. La cessione di Nouvel Areva NP costituirebbe quindi una misura sufficiente. Per le ragioni già esposte in dette osservazioni, il partenariato strategico con EDF non ricreerebbe queste sinergie e il fatto che lo Stato francese sia azionista dei due gruppi non cambierebbe nulla in tale contesto in quanto essi rappresentano entità economiche indipendenti dotate di potere decisionale autonomo.
- (181) Per quanto riguarda più in particolare le varie misure raccomandate da Urenco, le autorità francesi sostengono quanto segue:
- la domanda di Urenco in merito all'impegno di EDF a realizzare delle gare a procedura aperta è ingiustificata tanto di diritto come di fatto. Innanzitutto, lo Stato francese non può imporre nulla a EDF, che rappresenta una terza parte nel contesto del presente procedimento di aiuto di Stato. Inoltre, EDF essendo un soggetto economico autonomo non ha alcun incentivo nel favorire Nouvel Areva. Infine, l'esito precedente dell'operazione di concentrazione Framatome/Siemens/Cogema non è pertinente, poiché la misura in questione riguardava gli elementi di combustibili per i quali esistevano delle forti barriere (in particolare regolamentari) all'ingresso e poiché lo Stato non è più in grado giuridicamente di prendere alcun impegno a nome di EDF;
  - l'attuazione di una separazione contabile («ring-fencing») delle attività di arricchimento è superflua nella misura in cui SET è già autonoma sul piano finanziario. Inoltre, una tale misura porrebbe delle difficoltà operative insormontabili dovute al grado di interconnessione operativa di detta controllata con altre entità del gruppo Areva;
  - il divieto di espandere la capacità dello stabilimento Georges Besse II sembra contraddire l'impegno preso dal gruppo Areva, [...]. Le autorità francesi si sono quindi impegnate a fare sì che durante il periodo di ristrutturazione, il gruppo Areva non aumenti la capacità dello stabilimento Georges Besse II, fatta eccezione per l'acquisizione e l'installazione delle centrifughe previste nei suoi accordi esistenti [...];
  - la cessione o la limitazione dell'attività di produzione di MOX sono inadeguate. In primo luogo, tale attività sarà indebolita dalla cessione di Nouvel Areva NP. In secondo luogo, dato che i combustibili MOX e UOX non sono sostituibili, la distorsione della concorrenza è minima per concorrenti come Urenco che offrono soltanto il combustibile UOX. In terzo luogo, la produzione di MOX è indispensabile per la sopravvivenza dell'industria del trattamento nucleare. In quarto luogo, l'affermazione di Urenco secondo la quale la produzione di MOX non sia redditizia rispetto all'UOX ignora le numerose esternalità positive associate a detta produzione;
  - delle cessioni supplementari, come ad esempio nel settore della logistica, nuocciono al ripristino della redditività a lungo termine di Nouvel Areva e sono ancor meno giustificate in considerazione del fatto che le distorsioni create dall'aiuto sono minime in questi mercati.



## 5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

### 5.1. Esistenza di un aiuto

- (182) La Commissione deve esaminare se le misure oggetto del presente procedimento possano costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (183) Conformemente all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (184) In base a detta disposizione, la Commissione ritiene che la qualificazione di una misura statale come aiuto di Stato presuppone che siano soddisfatte le condizioni cumulative che seguono, ossia: i) la misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) essa deve concedere un vantaggio economico al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in causa deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e poter incidere sugli scambi tra Stati membri.


#### 5.1.1. Sottoscrizione da parte dello Stato francese degli aumenti di capitale di Areva SA e Nouvel Areva

- (185) Sebbene si tratti di due interventi apparentemente distinti, la Commissione ritiene che la sottoscrizione da parte dello Stato degli aumenti di capitale di Areva SA e Nouvel Areva debba essere considerata, rispettivamente, come un aiuto unico messo a disposizione del gruppo Areva. Dall'analisi delle difficoltà e dell'indebitamento del gruppo Areva risulta infatti che quest'ultimo nel suo insieme evidenzia la necessità di capitale. Il fatto che tale esigenza globale di ricapitalizzazione venga successivamente ripartita tra Areva SA e Nouvel Areva costituisce soltanto una modalità di attuazione della ricapitalizzazione del gruppo Areva.
- (186) Tale sottoscrizione è imputabile allo Stato e proviene da risorse statali. In effetti, i due aumenti di capitale saranno sottoscritti direttamente dallo Stato attraverso risorse proprie.
- (187) Tale sottoscrizione concede un vantaggio economico al gruppo Areva. Da un lato, tale investimento migliora la situazione del gruppo Areva al punto di consentirgli di far fronte a una parte significativa dei suoi debiti. Dall'altro, il gruppo Areva non avrebbe potuto ottenere tali capitali in normali condizioni di mercato, in quanto nessun investitore privato avrebbe sottoscritto, a tali condizioni, alcun aumento di capitale del gruppo Areva in considerazione della sua peggiorata situazione finanziaria. D'altronde i due investitori terzi, MHI e JNFL, non acquisiranno quote del capitale del gruppo Areva nella stessa maniera dello Stato francese, dal momento che il loro investimento riguarderà soltanto una delle due entità del gruppo Areva ristrutturato (Nouvel Areva) e per un importo [...] di minoranza.
- (188) Il vantaggio così concesso al gruppo Areva è selettivo. In effetti, la sottoscrizione da parte dello Stato di tali aumenti di capitale è una misura *ad hoc*, a beneficio esclusivo del gruppo Areva ai fini della sua ristrutturazione.
- (189) Infine, il vantaggio concesso al gruppo Areva attraverso la sottoscrizione da parte dello Stato di due aumenti di capitale rischia di influenzare gli scambi tra Stati membri. In effetti, i diversi mercati nei quali il gruppo Areva opera sono caratterizzati da notevoli scambi commerciali tra tali Stati. A questo proposito, la Commissione ha già avuto occasione di considerare che i mercati del nucleare hanno quanto meno una dimensione europea <sup>(23)</sup>. Inoltre, il vantaggio concesso al gruppo Areva fornisce allo stesso risorse finanziarie aggiuntive che gli permettono di rimanere attivo sul mercato. Di conseguenza, la misura rischia di falsare la concorrenza.
- (190) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che la sottoscrizione da parte dello Stato francese degli aumenti di capitale di Areva SA e Nouvel Areva costituisce un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in favore del gruppo Areva, per un importo complessivo di 4,5 miliardi di EUR.

#### 5.1.2. Cessioni realizzate nel quadro del piano di ristrutturazione

- (191) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che le varie cessioni previste dal gruppo Areva potevano costituire un aiuto in quanto non verrebbero effettuate a un prezzo di mercato. In tal caso si

<sup>(23)</sup> Cfr., in particolare, la decisione della Commissione del 19 settembre 2006, nel caso n. M.4153, *Toshiba/Westinghouse*, considerando da 37 a 50.



tratterebbe di un aiuto in favore dell'acquirente, qualora il prezzo di vendita fosse considerato slealmente basso, oppure di un aiuto in favore del venditore (gruppo Areva), qualora il prezzo di vendita fosse considerato slealmente elevato — l'aiuto in favore del venditore ha rilevanza soltanto in caso di cessione a un altro soggetto pubblico, a condizione che i criteri di imputabilità e di ricorso a risorse statali siano soddisfatti. La Commissione ricorda che, ai sensi del punto 63 degli orientamenti, le cessioni che coinvolgono un aiuto al venditore (gruppo Areva) non possono essere prese in considerazione nel calcolo del contributo proprio.


- (192) Per quanto riguarda le cessioni a favore di terzi, diversi da soggetti pubblici, (Canberra, Elta, Adwen), la Commissione riconosce che lo scenario di un aiuto da parte del gruppo Areva a tali acquirenti, attraverso un prezzo indebitamente basso, è inverosimile in quanto il gruppo Areva ha tutto l'interesse a massimizzare i proventi risultanti da dette cessioni. Inoltre, tali cessioni hanno avuto luogo attraverso processi competitivi che possono massimizzare il prezzo ottenibile da parte del gruppo Areva.
- (193) Per quanto riguarda invece la cessione di Nouvel Areva NP e la cessione di Areva TA, non si poteva escludere *a priori* che EDF o che il consorzio pubblico acquirente di Areva TA facesse un'offerta a un prezzo indebitamente elevato al fine di concedere un beneficio al gruppo Areva. Tuttavia, la Commissione può concludere, sulla base dei ragionamenti riportati in appresso alle parti 5.1.2.1 e 5.1.2.2, che dette cessioni vengono effettuate a un prezzo di mercato, condizione che esclude l'esistenza di un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

#### 5.1.2.1. Cessione di una quota di maggioranza in Nouvel Areva NP

- (194) La vendita a EDF di una quota di maggioranza in Nouvel Areva NP, non è stata oggetto di una gara a procedura aperta, trasparente e incondizionata. Tuttavia, la vendita tramite trattativa privata di partecipazioni di controllo costituisce una normale prassi nel mercato. Per quanto riguarda Nouvel Areva NP, occorre altresì tenere conto del suo campo di attività e dei legami con l'esercizio di centrali nucleari, un contesto nel quale la vendita di partecipazioni di controllo tramite gara d'appalto non costituisce una normale prassi del mercato. Inoltre, prima di acconsentire alla vendita della partecipazione, le parti coinvolte nella transazione hanno fatto ricorso a perizie indipendenti al fine di determinare, ciascuna per proprio conto, il prezzo di vendita. Se è vero che, in ultima analisi, il prezzo effettivo di vendita è il risultato di una negoziazione tra un venditore e un acquirente consenzienti, resta il fatto che il ricorso a tali perizie per la negoziazione prima dell'espressione del consenso sul prezzo stabilito rappresenta, ancora una volta, una normale prassi del mercato, alla quale un investitore esperto avrebbe fatto ricorso <sup>(24)</sup>.
- (195) Per quanto concerne i contenuti delle perizie, a seguito di un esercizio di valutazione del valore della partecipazione basato su un approccio fondato su più criteri, il 24 luglio 2015 il consulente finanziario di EDF, la banca BNP Paribas, ha emesso il seguente parere: «Sulla base delle informazioni e delle caratteristiche dell'operazione di cui sopra, sembra che ad oggi, il prezzo di 2,7 miliardi di EUR per il 100 % del capitale di Areva NP proposto da EDF nel quadro dell'operazione sia, a nostro avviso, ragionevole per EDF, da un punto di vista strettamente finanziario». EDF ha poi fatto ricorso ai servizi della banca Société Générale per affrontare la fase di *due diligence* (verifica preliminare di dovuta diligenza). Le autorità francesi hanno fornito alla Commissione una presentazione dettagliata dei risultati di detta verifica preliminare, datata gennaio 2016, nella quale Société Générale convalida la valutazione, rinegoziata tra le parti, di 2,5 miliardi di EUR per il 100 % del capitale proprio.
- (196) L'esercizio di valutazione condotto da Société Générale è molto dettagliato (127 pagine di analisi) e si basa sul metodo DCF, comunemente accettato in materia finanziaria.
- (197) In primo luogo, Société Générale ha rielaborato insieme a EDF i piani industriali realizzati dal gruppo Areva per ciascuno dei cinque rami di attività che rientrano nel campo di attività obiettivo di Nouvel Areva NP: base installata, elementi di combustibile, fabbricazione, grandi progetti e altre (funzioni, supporti, pericoli ecc.). Tali piani industriali si estendono fino al 2023. Le rettifiche si basano su numerosissime ipotesi che toccano molti progetti di Nouvel Areva NP. [...] <sup>(25)</sup>.
- (198) A partire da questi piani industriali il valore d'impresa di ciascun ramo di attività viene calcolato applicando un metodo DCF. A tale fine Société Générale applica un costo medio ponderato del capitale (in appresso «WACC», *Weighted Average COST of Capital*) diverso per ciascun ramo di attività, in funzione del rischio inerente a ciascuna di queste attività. Tale WACC è stimato utilizzando una metodologia CAPM (*Capital Asset Pricing Model*, modello di valutazione degli attivi finanziari) relativamente avanzata: per ciascun ramo di attività viene quindi stimato un WACC per ogni paese nel quale l'impresa opera; successivamente viene calcolato un WACC ponderato a partire da questi vari WACC geografici. I tassi esenti da rischio sono derivati da varie fonti riconosciute (SG Research, Bloomberg, *Associés en finance*), i premi per il rischio paese sono basati sul lavoro del professor Damodaran di NYU Stern, e il costo del debito si basa sul premio di rischio di obbligazioni di imprese comparabili. Tali imprese

<sup>(24)</sup> Sentenza della Corte del 5 giugno 2012, *Commissione europea contro EDF*, C-124/10P, ECLI:UE:C:2012:318, punti 84 e 104.


<sup>(25)</sup> «*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation*», vale a dire, utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti.



comparabili selezionate da Société Générale sulla base di vari criteri specifici per ogni ramo di attività, servono altresì a determinare il fattore beta di ciascuna attività. Il campione di imprese comparabili è costituito da sette imprese quotate per il ramo dell'attività legata al combustibile, cinque per la base installata, sei per la fabbricazione e sei per i grandi progetti. I valori dei fattori beta così ottenuti sono confermati tramite il confronto con le previsioni dei fattori beta forniti dal modello multifattoriale di Barra.

- (199) L'analisi, basata sul metodo DCF, del valore di ciascun ramo di attività include altresì un valore finale dopo il 2023. Tale valore è stato calcolato sulla base del metodo di Gordon-Shapiro mantenendo un flusso normativo considerato rappresentativo della capacità di generare flussi di cassa dell'attività. Per l'insieme dei rami di attività è stata mantenuta un'ipotesi di tasso di crescita pari a zero all'infinito.
- (200) Sono state realizzate delle analisi di sensibilità su tali valori d'impresa facendo variare parametri quali il WACC o il margine EBITDA. Il debito netto di ciascun ramo di attività è stato poi sottratto da tali valori d'impresa al fine di ricavare il valore del capitale proprio. La somma di questi diversi importi per ogni ramo di attività fornisce il valore globale del capitale proprio di Nouvel Areva NP. Société Générale ha ritenuto che da tale valutazione si poteva dedurre un multiplo dell'EBITDA pari a [...]. Detto multiplo dell'EBITDA appare ragionevole in quanto è inferiore alle medie e alle mediane dei multipli di EBITDA osservati per transazioni comparabili — Société Générale ha selezionato un campione di 19 transazioni rappresentative di diverse attività di Nouvel Areva NP.
- (201) Il valore dei vari parametri utilizzati per il metodo DCF, nonché quello del multiplo implicito dell'EBITDA, sono altresì corroborati dal confronto con le medie e le mediane ottenute dallo studio delle imprese comparabili di cui al considerando 198.
- (202) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conferma la constatazione, già espressa nella decisione di avvio del procedimento, che l'esercizio di valutazione realizzato da EDF e dai suoi consulenti si basa su dati oggettivi disponibili, verificabili e affidabili, che riflettono la situazione economica nel momento in cui è stata decisa l'operazione. Tale constatazione non è stata messa in discussione da nessun terzo interessato nel corso dell'indagine. Gli ultimi sviluppi registrati in seguito a tale esercizio di valutazione, quali ad esempio il ricorso allo smembramento in controllate verso il basso o la scoperta di rischi in merito ai contratti dei componenti, non sono tali da influenzarne il risultato in quanto EDF si è preoccupata di rendersi integralmente immune nei confronti di questi rischi, secondo le modalità descritte al considerando 30.
- (203) Sulla base di tale valutazione di 2,5 miliardi di EUR per il 100 % del capitale proprio, Société Générale ha indicato che EDF poteva attendersi da tale investimento un tasso interno di rendimento (in appresso «TIR») pari a [0-20] % nello scenario centrale. Tale scenario centrale presume un'uscita (per il calcolo del valore finale) pari a [...] e un multiplo di uscita equivalente al multiplo di ingresso, vale a dire [...] x l'EBITDA.
- (204) Tale TIR deve essere confrontato con il costo del capitale proprio, ponderato sui vari settori di attività di Nouvel Areva NP. Nel caso di specie i calcoli di Société Générale, che si basano sui criteri oggettivi di cui al considerando 198, forniscono le seguenti indicazioni per ciascun ramo di attività: [0-10] % per il combustibile; [0-10] % per la base installata; [0-20] % per i grandi progetti; [0-10] % per la fabbricazione. Tali stime appaiono realistiche in quanto si basano su fonti e su una metodologia comunemente accettate, simili a quelle che la Commissione stessa ha utilizzato in altri casi, ove necessario approvate dal Tribunale<sup>(26)</sup>. Ponderando tali stime per la quota relativa di ciascun ramo di attività nel quadro del fatturato di Nouvel Areva NP, si ottiene un costo medio ponderato del capitale proprio pari a [0-10] %. Il TIR che EDF può attendersi dall'investimento in Nouvel Areva NP è quindi superiore al costo del capitale proprio nel settore considerato, anche in un certo numero di scenari negativi previsti nell'analisi di sensibilità (per l'anno e il multiplo di uscita) realizzata da Société Générale.
- (205) In considerazione di questi elementi oggettivi, la Commissione conclude che la cessione di Nouvel Areva NP è effettuata a normali condizioni di mercato che non determinano un vantaggio economico né per l'acquirente (EDF) né per il venditore (gruppo Areva), ed esclude quindi l'esistenza di un aiuto di Stato.

<sup>(26)</sup> Decisione (UE) 2016/154 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) Conversione in capitale degli accantonamenti contabili in esenzione d'imposta per il rinnovo della rete di alimentazione generale cui la Francia ha dato esecuzione in favore di EDF, considerando da 182 a 189 (GUL 34 del 10.2.2016, pag. 152). Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014, *Regno di Spagna, Ciudad de la Luz, SAU e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU contro la Commissione europea*, T-319/12, ECLI:EU:T:2014:604, punti da 48 a 66.



## 5.1.2.2. Cessione di Areva TA

- (206) Le autorità francesi hanno chiarito le modalità di cessione di Areva TA e hanno fornito elementi che consentono di giustificare il prezzo di [0-2 miliardi] di EUR per il 100 % del capitale proprio. Questi elementi sono stati sintetizzati in uno studio realizzato dallo studio di consulenza finanziaria [...] datato 6 dicembre 2016.
- (207) Nel quadro della sua analisi di *due diligence*, il consorzio acquirente ha creato il proprio piano industriale della società Areva TA, partendo dalla visione del venditore e adattando le ipotesi di creazione del piano al meglio delle proprie conoscenze.
- (208) La Commissione ha esaminato le proiezioni e le ipotesi utilizzate nel contesto di tale esercizio di valutazione e ritiene che quest'ultimo soddisfi i requisiti di qualità di un investitore avveduto. Esso si basa su dati oggettivi disponibili, verificabili e affidabili, che rispecchiano la situazione economica nel momento in cui è stata decisa l'operazione.
- (209) In considerazione di questi elementi oggettivi, la Commissione ritiene che la cessione di Areva TA è effettuata a normali condizioni di mercato che non determinano un vantaggio economico né per l'acquirente (EDF) né per il venditore (gruppo Areva), ed esclude quindi l'esistenza di un aiuto di Stato.

## 5.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno


- (210) La sottoscrizione da parte dello Stato degli aumenti di capitale di Areva SA e di Nouvel Areva costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che la Francia intende concedere a un'impresa del gruppo Areva, attiva nei settori contemplati dal trattato Euratom.
- (211) Il trattato Euratom istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, specificando gli strumenti necessari e fissando le competenze al fine di realizzare obiettivi quali la sicurezza nucleare, l'indipendenza energetica, la diversità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico <sup>(27)</sup>.
- (212) Come riconosciuto dalla Commissione in precedenti decisioni <sup>(28)</sup>, la promozione di una energia nucleare affidabile è un obiettivo essenziale del trattato Euratom e, di conseguenza, dell'Unione. Come indicato nel preambolo del trattato Euratom, la Commissione, in qualità di istituzione della Comunità europea dell'energia atomica, è tenuta a creare le «*creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia*». Tale obbligazione deve essere presa in considerazione nel momento in cui la Commissione esercita il suo potere discrezionale per l'autorizzazione di un aiuto di Stato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (213) Il TFUE definisce le condizioni alle quali un aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE prevede che la Commissione possa autorizzare un aiuto di Stato qualora esso sia concesso per promuovere lo sviluppo di taluni settori economici e se non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Considerata la natura della misura in questione, la Commissione stabilirà se essa sia conforme alle disposizioni in materia di aiuti per la ristrutturazione formulate negli orientamenti, dati i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento, nonché le osservazioni della Francia e di terzi interessati.

## 5.2.1. Ammissibilità del gruppo Areva agli aiuti alla ristrutturazione

- (214) Alla fine del 2014, ossia all'inizio del periodo di ristrutturazione del gruppo Areva, quest'ultimo presentava un patrimonio netto negativo pari a -244 milioni di EUR. Essendo state registrate ulteriori perdite in seguito a tale momento, la situazione del patrimonio netto del gruppo Areva è ulteriormente peggiorata nel 2015. Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto del gruppo Areva ammontava a - 2,3 miliardi di EUR.
- (215) In presenza di un patrimonio netto negativo, il criterio di cui al punto 20, lettera a), degli orientamenti risulta soddisfatto. Il gruppo Areva deve quindi essere considerato come un'impresa in difficoltà, aspetto che la rende ammissibile a un aiuto per la ristrutturazione.

<sup>(27)</sup> Cfr. in particolare gli articoli 1, 2 e 52 del trattato Euratom.


<sup>(28)</sup> Cfr. la decisione 2005/407/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione in favore di British Energy plc (GU L 142 del 6.6.2005, pag. 26) e la decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, sulla misura d'aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU L 109 del 28.4.2015, pag. 44).



5.2.2. *Contributo a un obiettivo di interesse comune ben definito*

- (216) Il trattato Euratom prevede, come obiettivi di interesse comune, la sicurezza nucleare, l'indipendenza energetica, la diversità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. L'articolo 2, lettera d), del trattato Euratom stabilisce, in particolare, che la Comunità Euratom deve curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari. Evitando la scomparsa del gruppo Areva, l'aiuto in esame contribuisce alla realizzazione di tali obiettivi diversi.
- (217) In effetti, l'aiuto consente la sopravvivenza del gruppo Areva, che rappresenta un attore chiave nel settore nucleare europeo. Il gruppo Areva è il principale attore europeo attivo nel mercato per l'estrazione dell'uranio e il solo in quelli della conversione dell'uranio, del riciclaggio dei combustibili e della produzione di MOX. Dispone delle competenze necessarie per gestire l'esercizio, nelle migliori condizioni di sicurezza, di un certo numero di «*impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare*» a norma dell'articolo 2, per quanto riguarda ad esempio siti o installazioni quali Comurhex II, l'Aia e Melox. Il gruppo Areva è infine un attore europeo essenziale per quel che concerne la fabbricazione di combustibili nucleari per reattori di ricerca e di bersagli destinati a essere irradiati nell'ottica della produzione di radioisotopi per uso medico.
- (218) La sua scomparsa avrebbe quindi conseguenze immediate in termini di sicurezza nucleare, indipendenza energetica, diversità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico europei.
- (219) Gli orientamenti definiscono altresì le condizioni alle quali un aiuto per la ristrutturazione contribuisce a un obiettivo di interesse comune. Tale caso si verifica qualora l'aiuto abbia come oggetto quello di evitare difficoltà sociali o di porre rimedio a fallimenti del mercato che verrebbero a crearsi in caso di uscita dal mercato dell'impresa e di scomparsa delle sue attività.
- (220) Tra i fallimenti del mercato elencati al punto 44 degli orientamenti quelli che si applicano al caso di specie, nei mercati in causa, sono: i) il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario; ii) le conseguenze negative dell'uscita dal mercato di un'impresa che svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare; e iii) una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche. La maniera in cui l'aiuto consente di evitare tali rischi o conseguenze negative è esaminata in appresso, ai considerando da 223 a 226.
- (221) Inoltre, oltre a un'uscita pura e semplice dal mercato, la Commissione deve valutare altri scenari come ad esempio la continuazione di determinate attività in seguito alla liquidazione in assenza dell'aiuto di Stato. La Commissione deve infatti assicurarsi che gli obiettivi di interesse comune non sarebbero soddisfatti nello stesso modo in tali scenari controfattuali che non implicano alcun aiuto. Tale analisi è oggetto della parte 5.2.4 della presente decisione.
- (222) Per quanto concerne le conseguenze che sarebbero determinate da un'uscita del gruppo Areva dai suoi mercati, la Commissione rileva quanto segue.
- (223) Per le attività legate alle miniere, il gruppo Areva è il primo operatore europeo del settore e la sua uscita dal mercato porterebbe come conseguenza alla sostanziale dipendenza dell'approvvigionamento di uranio dell'Europa da operatori non europei, tra i quali gli estrattori russi (Rosatom) e kazaki (KAP), che rappresentano circa il [30-50] % del mercato <sup>(29)</sup>. Sembra probabile che nessun attore europeo o persino occidentale (ad esempio, il canadese Cameco) sia in grado di rafforzare le sue capacità di estrazione in misura coerente con l'obiettivo di garantire la diversità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. L'uscita del mercato del gruppo Areva potrebbe portare altresì a un aumento dei prezzi dell'uranio a causa della concentrazione che si realizzerebbe in questo mercato. Da questo punto di vista, il gruppo Areva svolge un ruolo essenziale per gli approvvigionamenti europei di uranio.
- (224) Per le attività di conversione, il gruppo Areva è l'ultimo attore europeo attivo in questo mercato. La sua scomparsa dal mercato avrebbe gravi conseguenze negative. In primo luogo, comprometterebbe l'indipendenza energetica dell'Unione dal momento che la conversione dell'uranio rappresenta un anello indispensabile nella catena nucleare. Inoltre, porterebbe a una diminuzione dell'intensità della concorrenza in questo mercato già altamente concentrato, aspetto che potrebbe generare costi supplementari per i produttori di energia elettrica e, quindi, in ultima analisi, per i consumatori europei. Da questo punto di vista, il gruppo Areva svolge un importante ruolo sistemico per le attività europee legate al ciclo del combustibile e, qualora scomparisse, vi sarebbe il rischio di interruzione di un servizio importante.

<sup>(29)</sup> Queste quote di mercato sono quelle stimate dal gruppo Areva.



- (225) Per quanto concerne le attività di arricchimento, il gruppo Areva è uno dei soli due attori europei, insieme al consorzio Urenco. L'unico altro operatore effettivamente presente sul mercato europeo è il russo Tenex (gruppo Rosatom). La scomparsa delle attività del gruppo Areva influirebbe sulla struttura del mercato che sarebbe quindi caratterizzata da un oligopolio a livello europeo che porterebbe probabilmente a un aumento dei prezzi. Il gruppo Areva svolge ancora una volta, nell'ambito delle sue attività di arricchimento, un importante ruolo sistemico.
- (226) Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio del combustibile esaurito, il gruppo Areva rappresenta attualmente l'unico utilizzatore al mondo su scala industriale della tecnologia per il riciclaggio del combustibile esaurito e per la sua conversione in combustibile MOX per i reattori ad acqua leggera. Grazie ai suoi processi, il gruppo Areva fornisce quindi combustibile riciclato che rappresenta il [0-25] % della produzione di elettricità francese. Inoltre, la Francia ha scelto di affidare al gruppo Areva la responsabilità industriale del riciclaggio. Si tratta quindi di un anello essenziale della politica di gestione del combustibile esaurito in Francia e nell'Unione, in termini più ampi. In queste condizioni, la scomparsa dal mercato del gruppo Areva potrebbe pregiudicare seriamente il corretto funzionamento del mercato all'interno dell'Unione, provocando una perdita irrimediabile di conoscenze tecniche, di know-how essenziale e causando l'interruzione di un servizio essenziale che nessun concorrente sarebbe ad oggi in grado di assicurare in sostituzione al gruppo Areva.
- (227) La Commissione ha concluso che l'aiuto per la ristrutturazione notificato dalle autorità francesi, che evita la scomparsa del gruppo Areva e delle sue attività nel ciclo del combustibile, permette di ovviare alle carenze del mercato che si sarebbero create in seguito a una tale scomparsa.

### 5.2.3. Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

- (228) Affinché l'aiuto per la ristrutturazione contribuisca efficacemente alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune di cui sopra, si deve dimostrare che la ristrutturazione prevista ripristinerà la redditività a lungo termine dell'impresa. Ora, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione si è chiesta se certe ipotesi sottese al piano di ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva fossero realistiche.
- (229) L'analisi del ripristino della redditività del gruppo Areva deve applicarsi al gruppo Areva ristrutturato, che comprenderà in futuro due entità: i) Nouvel Areva e ii) Areva SA. Queste due entità presenteranno delle attività separate e dei contesti contabili distinti. Per valutare il ripristino della redditività del gruppo Areva è quindi possibile analizzare separatamente e successivamente il piano industriale di ciascuna di queste due entità.


#### 5.2.3.1. Piano industriale di Nouvel Areva

- (230) Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione il piano industriale di Nouvel Areva, in uno scenario di base e nello scenario peggiore. Le proiezioni finanziarie associate a questi scenari sono riprodotte nelle tabelle 1 e 2 in appresso.

Tabella 1

### Traiettorie finanziarie di Nouvel Areva (scenario di base)

In milioni di EUR	2012	2013	2014	2015	O2016	O2017	O2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025	Cumul. 16-25
<b>Fatturato</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
% di crescita	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Margine lordo</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
In % sul fatturato	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
R&S	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]



In milioni di EUR	2012	2013	2014	2015	O2016	O2017	O2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025	Cumul. 16-25
Spese com. e marketing	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Oneri amministrativi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Altri costi e ricavi delle operazioni	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Totali costi non operativi</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>EBIT</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>In % sul fatturato</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Sval. e amm. e variazioni di accantonamenti	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>EBITDA</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>In % sul fatturato</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Var. del capitale circolante operativo	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Investimenti operativi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Disinvest. operativi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Risultato della cessione	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Cash flow operativo</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Tabella 2

**Traiettoria finanziaria di Nouvel Areva (scenario peggiore)**

In milioni di EUR	2012	2013	2014	2015	O2016	O2017	O2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025	Cumul. 16-25
<b>Fatturato</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>% di crescita</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Margine lordo</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>In % sul fatturato</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
R&S	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]




In milioni di EUR	2012	2013	2014	2015	O2016	O2017	O2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025	Cumul. 16-25
Spese com. e marketing	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Oneri amministrativi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Altri costi e ricavi delle operazioni	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Totali costi non operativi</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>EBIT</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>In % sul fatturato</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Sval. e amm. e variazioni di accantonamenti	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>EBITDA</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>In % sul fatturato</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Var. del capitale circolante operativo	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Investimenti operativi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Disinvest. operativi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Risultato della cessione	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Cash flow operativo</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

(231) Queste proiezioni si basano su una serie di ipotesi, tra le quali le principali sono descritte al considerando 106. La Commissione riconosce il carattere prudenziale di tali ipotesi, soprattutto per quanto riguarda le proiezioni del prezzo dell'uranio. Anche prendendo in considerazione delle ipotesi prudenziali, il mercato esprime consenso <sup>(30)</sup> sulla ripresa dello stesso nel medio termine e sul progressivo aumento dei prezzi delle materie nucleari, il che rappresenta un aspetto positivo per il ripristino della redditività del gruppo Areva.


(232) Nel considerando 150 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che lo scenario peggiore presentato dalle autorità francesi non si basa su un'analisi di sensibilità che consente di definire una gerarchia dei rischi e di anticipare quelli che gravano sull'attività dell'impresa.

(233) La Commissione constata che le autorità francesi hanno colmato tale lacuna nelle osservazioni che hanno presentato durante l'indagine approfondita.

<sup>(30)</sup> Cfr. ad esempio le proiezioni della società di consulenza UXC, incluse nella notifica.



- (234) Infatti sono state così calcolate delle sensibilità su diverse ipotesi, aspetto che ha consentito di individuare i principali rischi che gravano sull'attività: tasso di cambio euro/dollaro, condizioni di esercizio [...], mancata realizzazione di [...], mancata realizzazione degli obiettivi del piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività. Tali rischi sono chiaramente riflessi nello scenario peggiore. Nel periodo 2016-2025, l'EBITDA cumulato è inferiore a [0-30] % e il flusso di cassa operativo a [0-30] % rispetto allo scenario di base. Lo scenario peggiore sembra quindi essere in effetti il risultato di tali sensibilità al ribasso.
- (235) Le autorità francesi hanno inoltre presentato una strategia per ridurre tali rischi principali, come indicato ai considerando da 111 a 114.
- (236) Per quanto riguarda il rischio di cambio euro/dollaro, sembra che il gruppo Areva attui una politica rigorosa di copertura di questo rischio. Ogni mese viene effettuata un'analisi delle esposizioni e vengono stipulate di volta in volta delle coperture al fine di coprire una percentuale minima delle scadenze future. Peraltro, alcune attività cruciali per il ripristino della redditività del gruppo Areva ristrutturato, come quelle legate alle miniere, beneficiano in parte di una protezione naturale contro questo rischio: ad esempio, il [20-70] % della produzione mineraria di Nouvel Areva sarà realizzato in Canada, dove la valuta è correlata al dollaro. La combinazione di questi due fattori, protezione naturale per talune attività chiave e politica di copertura proattiva per il resto dell'attività, consente alla Commissione di considerare che viene attuata una strategia credibile di riduzione del rischio.
- (237) Per quanto riguarda le condizioni di esercizio delle attività di [...], il gruppo Areva ha già attuato una strategia di riduzione del rischio che consiste nell'ottenere miglioramenti operativi che potrebbero di compensare il maggiore costo [...]. Tali miglioramenti sono inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività che si estende fino al 2018; inoltre, potrebbero essere ricercati nuovi giacimenti di ottimizzazione oltre il 2018 qualora il rischio si materializzasse. La Commissione ritiene che l'approccio adottato dal gruppo Areva sia razionale in quanto mira a mantenere la redditività dei suoi attivi [...] sfruttando le leve sulle quali ha il controllo.
- (238) Per quanto riguarda il rischio legato a [...], è certo che [...] avrebbe conseguenze negative sull'attività futura di Nouvel Areva. Tuttavia, le autorità francesi hanno indicato una bassa probabilità che tale rischio si verifichi, [...]. Questo argomento era ad esempio [...]. La Commissione ritiene pertanto che sia attuata una strategia di riduzione del rischio soddisfacente.
- (239) Per quanto riguarda, infine, la mancata realizzazione degli obiettivi del piano di miglioramento delle prestazioni e della competitività, le autorità francesi hanno indicato che Nouvel Areva potrebbe estendere il campo di applicazione e la durata di tale piano, ad esempio in termini di riduzione dei costi di acquisto o della massa salariale. La Commissione ritiene che la ricerca di misure di competitività supplementari rappresenterebbe un approccio razionale, qualora non si realizzassero tutti gli obiettivi del piano precedente.
- (240) Sulla base delle informazioni messe a sua disposizione, la Commissione ritiene che il gruppo Areva stia attuando una strategia soddisfacente per la riduzione dei rischi principali che gravano sulla sua attività. Tale dubbio può quindi essere considerato risolto e la conformità del piano di ristrutturazione di Nouvel Areva di cui al punto 50 degli orientamenti, messa in discussione nella decisione di avvio del procedimento, può essere riconosciuta.
- (241) La Commissione aveva messo in dubbio anche la capacità di Nouvel Areva di trovare i finanziamenti necessari per il ripristino della sua redditività a lungo termine nello scenario peggiore.
- (242) Le autorità francesi hanno fornito i chiarimenti necessari. Nello scenario peggiore, si prevede che si concretizzi una necessità di finanziamento pari a [0-1 miliardi] di EUR in [...]. Questa necessità di finanziamento, [...], dovrà verosimilmente essere soddisfatta [...]. Ora, le autorità francesi hanno dimostrato che nello scenario peggiore, Nouvel Areva riacquisirà un rating «*investment grade*» [...], ivi compreso tenendo conto di [...]. Ciò consentirà all'impresa di rifinanziarsi a un costo ragionevole sui mercati finanziari.
- (243) Il problema sussiste, comunque, per [...]. Tuttavia, due motivi consentono di pensare che tale ostacolo possa essere superato. In primo luogo, in tale data, Nouvel Areva avrà ripristinato fondamenta economiche e finanziarie sufficientemente sane per sostenere che [...]. [...] Nouvel Areva potrà quindi trovare finanziamenti bancari aventi durata e importo compatibili con le sue esigenze di finanziamento. In secondo luogo, i mercati obbligazionari denominati «*high yields*» si sono notevolmente sviluppati negli ultimi anni, aspetto che consentirà a Nouvel Areva di farvi ricorso, qualora necessario. Sicuramente su questi mercati i finanziamenti sono più costosi, tuttavia Nouvel Areva avrà delle necessità di emissione limitate in considerazione del fatto che dovrebbe riacquisire un rating «*investment grade*» [...].




- (244) [...]. Di conseguenza, in termini di dimensionamento dell'aiuto, è sufficiente che nello scenario di base, Nouvel Areva ottenga un rating «*investment grade*» [...], vale a dire prima che si concretizzino le sue necessità di rifinanziamento. Nello scenario peggiore, [...] il ripristino della redditività a lungo termine di Nouvel Areva non viene fondamentalmente rimesso in discussione.
- (245) Alla luce di queste spiegazioni, la Commissione ritiene che Nouvel Areva sarà in grado di soddisfare le sue esigenze di finanziamento [...], ivi compreso nello scenario peggiore. Le sue prospettive di ripristino della redditività a lungo termine non risultano quindi compromesse.
- (246) Infine, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva messo in dubbio l'apparente mancanza di considerazione nel piano industriale dell'attività del ciclo del combustibile e delle perdite di sinergie derivanti dalla cessione dell'attività legata ai reattori.
- (247) La Commissione ritiene anche in questo caso che le autorità francesi abbiano fornito risposte che consentono di dissipare questo dubbio. Tali risposte si sviluppano sulla base di due argomenti.
- (248) In primo luogo, è evidente che le perdite di sinergie produrranno i loro effetti più significativi in un lasso di tempo che supera in parte quello del piano industriale notificato alla Commissione (2016-2025). Ciò è dovuto alla durata notevolmente lunga dei cicli economici nel settore del nucleare. Infatti, i contratti di fornitura di materie nucleari si basano solitamente su diversi anni, tipicamente da cinque a dieci anni a seconda del tipo di materia (uranio grezzo, convertito, arricchito) e della natura del cliente. Ne consegue che si rileva necessariamente un'isteresi alquanto elevata nei primi anni del piano industriale. Le perdite di sinergie si faranno sentire soprattutto quando i principali contratti di approvvigionamento detenuti da Nouvel Areva saranno rimessi in gioco oppure quando Nouvel Areva NP acquisirà nuovi progetti di centrali, vale a dire piuttosto verso la fase finale (o persino oltre la conclusione) del piano industriale 2016-2025. A questo proposito, le ipotesi di crescita del fatturato di Nouvel Areva alla fine del periodo del piano industriale sono prudenti. In effetti, tali ipotesi si basano su [...], anche se, in uno scenario controfattuale nel quale entrambe le attività storiche sarebbero rimaste integrate, il gruppo Areva avrebbe senza dubbio potuto [...], in particolare grazie alle offerte di «fine vita» nelle quali le sinergie danno il massimo risultato <sup>(31)</sup>.
- (249) In secondo luogo, il gruppo Areva sta attuando un piano ambizioso di miglioramento delle prestazioni e della competitività, i cui effetti mirano, in particolare, a compensare le perdite di economie di scala derivanti dalle varie cessioni in corso, ad esempio nel settore degli acquisti. Tale piano mira a realizzare 500 milioni di EUR all'anno di risparmi sui costi fino al 2018.
- (250) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che i dubbi che aveva espresso su vari elementi del piano industriale di Nouvel Areva risultano risolti. Il resto del piano per il ripristino della redditività di detta entità era già stato valutato essere soddisfacente nella decisione di avvio del procedimento. In particolare, la Commissione aveva sottolineato il realismo delle ipotesi principali, constatazione che non è mutata. La Commissione osservava inoltre che la traiettoria di Nouvel Areva consentiva un ritorno alla redditività dell'impresa ristrutturata entro il 2019, dato che gli indicatori utilizzati dalle autorità francesi erano stati considerati pertinenti dalla Commissione: fatturato, EBITDA, flusso di cassa operativo, debito finanziario netto, rapporti S&P quali il debito netto/risultato lordo di gestione e il flusso di cassa operativo/debito netto. Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene che il piano industriale di Nouvel Areva sia solido e consenta il ripristino della redditività dell'impresa entro il 2019, oltre a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune perseguiti dall'aiuto.

#### 5.2.3.2. Piano industriale di Areva SA

- (251) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione aveva messo in dubbio il realismo delle ipotesi poste alla base del piano industriale di Areva SA. Tali dubbi erano rafforzati dal fatto che alla data della decisione di avvio, non era chiaro lo schema adottato per la cessione dell'attività legata ai reattori.
- (252) In risposta ai dubbi sollevati dalla Commissione, le autorità francesi hanno presentato un piano industriale aggiornato sulla base di ipotesi stabilizzate. La Commissione ha ricevuto altresì commenti di terzi: Siemens e TVO. La Commissione dispone quindi delle informazioni necessarie per valutare se la ristrutturazione del gruppo Areva consente il ripristino della redditività a lungo termine di Areva SA.

<sup>(31)</sup> Cfr. considerando 147.



- (253) In futuro l'entità Areva SA avrà come suo obiettivo principale quello di onorare le passività conservate in seno alla stessa (direttamente, oppure indirettamente attraverso Areva NP), ossia:
- il rimborso dei debiti verso le banche del gruppo Areva e dei relativi interessi, per un importo complessivo pari a 3,4 miliardi di EUR nel periodo 2017-2025;
  - costi e accantonamenti vari relativi alle attività destinate a essere cedute, per un importo complessivo di [0-1 miliardi] di EUR;
  - gli eventuali indennizzi che potrebbero essere richiesti o le garanzie che potrebbe essere fatte valere [...];
  - le spese relative al completamento del progetto OL3.
- (254) Dato l'obiettivo specifico di questa entità, la questione del ripristino della redditività di Areva SA equivale in effetti ad assicurarsi che le risorse delle quali essa disporrà saranno sufficienti per coprire tutte queste passività, anche nello scenario peggiore.
- (255) Le risorse di Areva SA a partire dal 2017 saranno le seguenti:
- l'aumento di capitale previsto dallo Stato francese, per un importo pari a 2 miliardi di EUR;
  - i proventi derivanti dalle cessioni in corso, pari a circa [1-5 miliardi] di EUR <sup>(32)</sup>, ma che potrebbero aumentare di [200-700 milioni] di EUR qualora venisse pagato il prezzo aggiuntivo stipulato nell'SpA che disciplina la cessione di Nouvel Areva NP <sup>(33)</sup>;
  - il valore degli elementi dell'attivo rimanenti nel bilancio di Areva SA [...], vale a dire innanzitutto le azioni che Areva SA manterrà in Nouvel Areva.
- (256) Le risorse di cui al considerando 255 possono essere stimate con ragionevole attendibilità. In primo luogo, l'importo dell'aumento di capitale è certo. In secondo luogo, è altamente probabile che i proventi risultanti dalle cessioni siano almeno pari a circa [1-5 miliardi] di EUR, dal momento che l'SpA sottoscritto da EDF e dal gruppo Areva indica un prezzo di 2,5 miliardi di EUR <sup>(34)</sup> per il 100 % del capitale proprio di Nouvel Areva NP, e dal momento che la vendita della controllata Adwen è stata conclusa per 60 milioni di EUR <sup>(35)</sup>. In terzo luogo, la partecipazione di Areva SA in Nouvel Areva può essere valutata ammontare a 2 miliardi di EUR, secondo un metodo prudenziale.
- (257) Per quanto riguarda questo ultimo punto, è certo che la partecipazione residua di Areva SA in Nouvel Areva rappresenta l'elemento più difficile da valutare tra le risorse di Areva SA. [...]. Nonostante questa incertezza, un approccio prudente consiste nel prendere come riferimento il valore attuale di tale partecipazione. I due investitori giapponesi di cui al considerando 132, sulla base di un rapporto redatto dal consulente finanziario [...] il 23 settembre 2016, hanno valutato che detta partecipazione corrisponde a 2 miliardi di EUR per il 100 % del capitale proprio. Questo approccio è prudente in quanto, qualora Nouvel Areva si riprendesse in conformità con la traiettoria delineata nel piano di ristrutturazione, il valore del suo capitale proprio [...] sarà in linea di principio superiore rispetto a quello odierno. [...].
- (258) Da questi vari elementi si deduce che Areva SA disporrà di [3-7 di miliardi] di EUR per fare fronte alle sue esigenze. A tale importo potrebbero aggiungersi [200-700 milioni] di EUR di prezzo aggiuntivo ripartito tra il 2017 e il 2019, nonché 2 miliardi di EUR [...] per la sua partecipazione in Nouvel Areva.
- (259) Dato che le risorse di Areva SA sono note, non resta che valutare l'adeguatezza delle stesse rispetto agli utilizzi previsionali. La stima degli utilizzi di Areva SA è soggetta a incertezze maggiori. Il rimborso dei debiti verso le banche e degli interessi corrisponde a un importo certo: 3,4 miliardi di EUR a partire dal 2017. I costi e gli accantonamenti relativi alle attività destinate a essere cedute sono concentrati nei primi anni del piano industriale e non sono quindi soggetti a incertezze rilevanti. Essi sono valutati a [0-1 miliardi di EUR. Per contro, i rischi legati a [...] sono per loro natura difficili da valutare. Inoltre, il completamento del progetto OL3 è soggetto ad una serie di rischi.
- 
- <sup>(32)</sup> 2,5 miliardi di EUR per il 100 % del capitale di Nouvel Areva NP, e 60 milioni di EUR per la cessione di Adwen.
- <sup>(33)</sup> L'SpA firmato da EDF e il gruppo Areva prevede che il prezzo di 2,5 miliardi di EUR potrà essere rivisto al rialzo qualora Nouvel Areva NP realizzi determinati obiettivi, quali una riduzione del suo fabbisogno di capitale circolante alla data di realizzazione oppure un obiettivo EBITDA predefinito entro il 2019. Le autorità francesi prevedono che la situazione di Nouvel Areva NP alla data di realizzazione della transazione, nel 2019, comporterà l'attivazione di queste clausole di adeguamento e porterà al pagamento di un prezzo aggiuntivo totale di [200-700 milioni] di EUR.
- <sup>(34)</sup> Tale ragionamento si basa sull'ipotesi che la cessione di Nouvel Areva NP a EDF abbia luogo secondo i termini dell'SpA sottoscritto il 15 novembre 2016.
- <sup>(35)</sup> I proventi della cessione di Areva TA non sono contabilizzati nel piano della liquidità di Areva SA poiché il loro effetto è neutro in termini di flussi di cassa, in quanto rimborsarono direttamente i [0-1 miliardi] di EUR di anticipi da clienti che il gruppo Areva aveva mobilitato attraverso Areva TA.



- (260) Per quanto riguarda innanzitutto i rischi legati a [...], l'SpA che disciplina la cessione di Nouvel Areva NP elenca le garanzie di passività concesse a EDF [...]. Tali garanzie di passività mirano a mantenere salva EDF nei confronti dalle possibili conseguenze finanziarie che deriverebbero da [...].
- (261) In termini di responsabilità contrattuale, [...].
- (262) [...] tale rischio appare attualmente limitato.
- (263) Per tutte le questioni che mettono in causa la responsabilità civile [...].
- (264) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'esposizione di Areva SA ai rischi [...] sia difficile da quantificare, ma che possa, in ogni caso, essere con ogni probabilità limitata a [...].
- (265) Per quanto riguarda poi il costo del completamento dell'OL3 e i rischi finanziari o giuridici ad esso legati, la Commissione ha ricevuto una serie di commenti da parte di terzi. Si devono distinguere due aspetti: da un lato, il costo del completamento del cantiere *stricto sensu* e, dall'altro, il rischio finanziario relativo alle varie azioni giudiziarie pendenti tra le parti coinvolte nel progetto.
- (266) Le autorità francesi, TVO e Siemens hanno fornito tutte una stima diversa dei costi del completamento del progetto OL3 e dei rischi che potrebbero incidere su di essi.
- (267) Lo scenario delle autorità francesi, delineato a partire da informazioni provenienti dal gruppo Areva, porta a dei flussi di cassa netti pari a [(1,5) — (0,5) miliardi] di EUR [...]. Tali flussi presentano la seguente scomposizione:
- [...] di EUR di flusso di cassa operativo netto di esecuzione del progetto OL3, [...]. Armonizzato rispetto allo stesso periodo di riferimento, tale stima è vicina a quelle di TVO e Siemens. Di conseguenza si può dedurre che esista un consenso relativo su questa ipotesi di base;
  - accantonamenti per rischi di esecuzione del progetto per un importo pari a [0-1 miliardi] di EUR. Tale stima si colloca tra la fascia di valori inferiore ([0-1 miliardi] di EUR) e quella superiore ([0-1 miliardi] di EUR) calcolate da TVO, e [...].
- (268) In aggiunta a queste stime, [...]. In un tale scenario, il sovrapprezzo aggiuntivo per Areva SA sarebbe, [...], pari a [0-1 miliardi] di EUR.
- (269) Data l'entità e la complessità del progetto OL3, il confronto di queste diverse proiezioni è un esercizio delicato. Tuttavia, tale confronto è necessario per conciliare la necessità che l'aiuto sia limitato al minimo, il che suppone che non si sovradimensioni in maniera indebita il capitale pubblico iniettato in Areva SA, con la necessità che Areva SA disponga di risorse sufficienti per soddisfare le sue passività, anche nello scenario peggiore.
- (270) Contrariamente all'argomento sostenuto da Siemens, la Commissione ritiene che tale scenario peggiore non debba riflettere l'integralità dei rischi massimi teoricamente immaginabili. Spetta alla Commissione, sulla base di elementi fattuali, definire la condizione che, a suo parere, rappresenta in maniera sufficientemente prudente lo scenario peggiore.
- (271) Nel caso di specie, la variabile principale che spiega il costo per il completamento del progetto OL3 è il rischio di ritardo [...]. Sulla base delle informazioni raccolte durante l'indagine approfondita, la Commissione ritiene che lo scenario peggiore può essere basato su un'ipotesi [...]. Questa scelta è spiegata da due motivi principali. In primo luogo, la Commissione rileva che alla data della sua valutazione, il calendario previsionale del cantiere [...] risultava rispettato. TVO e il gruppo Areva si sono persino congratulati pubblicamente <sup>(36)</sup> per il buon avanzamento del progetto, frutto di una migliore cooperazione attuata sul campo. In secondo luogo, a partire dal 2017 il progetto OL3 beneficerà degli insegnamenti tratti sui test svolti a Taishan. Il buon avanzamento del progetto EPR a Taishan ha infatti consentito di acquisire un vantaggio di circa cinque mesi su quello di OL3. Alla luce di questi elementi, la Commissione non dispone di motivi oggettivi per pensare che, anche nello scenario peggiore, il progetto venga consegnato [...] — un'ipotesi che [...] non hanno incluso nelle loro osservazioni.

<sup>(36)</sup> <http://www.avea.com/EN/news-10858/olkiluoto-3-epr-new-milestones-achieved.html>.




- (272) Partendo da questa ipotesi per lo scenario peggiore, si ottengono le stime dei costi «cash» (al netto del saldo restante che deve essere versato da TVO) che seguono, a partire dal 2017: circa [0-3 miliardi] di EUR euro da parte di TVO e [0-3 miliardi] di EUR da parte di Siemens. Tali stime sono superiori rispettivamente di circa [...] EUR a quelli delle autorità francesi. Le autorità francesi negano la pertinenza delle stime di Siemens e TVO, ed è certo che il gruppo Areva è nella posizione migliore per conoscere e stimare i propri costi. Tuttavia, tali divergenze di opinione e la storia del progetto portano a propendere per l'adozione di un approccio prudente. La triangolazione di queste tre stime fornisce, ad esempio, una stima prudente pari a [0-3 miliardi] di EUR. Tale importo può essere utilizzato per l'analisi della Commissione.
- (273) A tale passività si aggiungono i principali rischi legali sostenuti da Areva SA nel quadro del progetto OL3. Tali rischi presentano una duplice natura. Si tratta, da un lato, dell'importo degli indennizzi che Areva SA o Areva NP potrebbero dover pagare [...] e, dall'altro, del contenzioso arbitrale che vede opposti il Consorzio e TVO.
- (274) Siemens ha comunicato alla Commissione [...].
- (275) Per quanto riguarda il rischio legale relativo al contenzioso arbitrale in corso tra TVO e il Consorzio, è impossibile poterlo stimare o poterne determinare le probabilità. Dalle informazioni fornite dalle autorità francesi, da Siemens e TVO, risulta infatti che sarà emesso un lodo arbitrale nel merito [...]. Tuttavia, ad oggi, nessuna informazione consente di prevedere l'esito di questo contenzioso, uno dei più complessi che un collegio arbitrale abbia mai avuto esaminare. In teoria, l'esposizione massima del Consorzio potrebbe raggiungere l'importo di [...] EUR, [...]. Data questa incapacità di determinare le probabilità del rischio, [...]. Ciò pone un problema per l'applicazione degli orientamenti nella misura in cui, come indicato nel considerando 269, la Commissione deve assicurarsi che l'impresa ristrutturata disponga delle risorse necessarie per far fronte alle proprie passività senza tuttavia che l'aiuto presenti un importo sproporzionato.
- (276) In sintesi, un'analisi prudente delle passività di Areva SA, basata sulle osservazioni presentate dalle autorità francesi e terzi interessati, porta alla seguente conclusione: Areva SA è esposta a passività quantificabili pari a circa [3-7 miliardi] di EUR <sup>(37)</sup>.
- (277) A tali passività si deve aggiungere [...] una serie di passività meno quantificabili: i rischi legati a [...], da un lato, e il rischio che Areva SA debba contribuire a un eventuale indennizzo che il Consorzio debba corrispondere a TVO nel contesto del contenzioso arbitrale in corso, dall'altro.
- (278) A fronte di tutte queste passività, Areva SA dispone di [3-7 miliardi] di EUR <sup>(38)</sup>, nonché di attivi [...] per un valore significativo attraverso la sua partecipazione pari a circa il 40 % in Nouvel Areva. L'esistenza di tale partecipazione, attualmente valutata ammontare a 2 miliardi di EUR, non è stata presa in considerazione da Siemens e TVO nelle loro osservazioni. Tuttavia essa permette di rassicurare la Commissione sulla capacità di Areva SA (e attraverso di essa di Areva NP) di onorare le sue passività, sebbene una parte delle stesse sia praticamente impossibile da valutare attualmente. Il fatto che tale partecipazione sia poco liquida nel breve termine non modifica questa conclusione dato che un certo numero di rischi, qualora si concretizzassero, produrrebbero i loro effetti principali soltanto a partire dal 2019 <sup>(39)</sup>, vale a dire in un momento in cui Nouvel Areva starà effettivamente completando la sua ristrutturazione e in un momento in cui le azioni di quest'ultima saranno al contempo meglio valutate e più liquide rispetto ad oggi.
- (279) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che, nonostante le evidenti difficoltà di stimare con certezza il valore delle passività di Areva SA, gli elementi presentati durante l'indagine approfondita confermano che Areva SA disporrà di risorse sufficienti per onorare i suoi debiti, anche nello scenario peggiore che implica costi aggiuntivi notevoli nel progetto OL3, indennizzi da versare nel quadro dei vari contenziosi relativi all'OL3 e il ricorso a certe garanzie di passività [...].

<sup>(37)</sup> Ossia la somma di 3,4 miliardi di EUR di debiti verso le banche, [0-1 miliardi] di EUR di costi e accantonamenti relativi alle attività destinate a essere cedute e [0,5-1,5 miliardi] di EUR di flussi di cassa operativi negativi relativi al completamento dell'OL3 (escluso il rischio legale). [...].

<sup>(38)</sup> A seconda del fatto che il prezzo aggiuntivo a favore di Nouvel Areva NP venga pagato o meno.

<sup>(39)</sup> Questo è il caso, ad esempio, di qualsiasi indennizzo che il gruppo Areva, in quanto membro del Consorzio, dovrebbe corrispondere a TVO in seguito all'emissione del lodo arbitrale che si concretizzerà soltanto [...].



- (280) In relazione a questa questione, TVO ha adottato un diverso tipo di argomentazione. Secondo TVO, la Commissione non dovrebbe valutare la ristrutturazione soltanto da un punto di vista finanziario, ma dovrebbe anche assicurarsi che sia conservato un livello adeguato di risorse umane e tecniche in Areva NP la quale rimarrà la controparte di TVO sebbene una parte degli attivi storici di Areva NP verrà ceduta a EDF attraverso Nouvel Areva NP. A detta di TVO, un livello insufficiente di risorse tecniche e umane sarebbe in contrasto con l'articolo 2, lettere b) e c), del trattato Euratom.
- (281) La Commissione osserva che, nella sua analisi della ristrutturazione del gruppo Areva in termini di controllo degli aiuti di Stato, la stessa non deve prendere una posizione in merito al modo in cui il gruppo Areva onora le sue obbligazioni contrattuali, sul piano tecnico, nei confronti di TVO. Tuttavia, la Commissione ricorda che ai sensi dell'articolo 6, lettera f), della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio <sup>(40)</sup>, così come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom <sup>(41)</sup>, i titolari di una licenza prevedono e mantengono risorse finanziarie e umane, che possiedono qualifiche e competenze adeguate necessarie per adempiere ai loro obblighi in materia di sicurezza nucleare di un impianto nucleare. Ai sensi dello stesso articolo, i titolari di una licenza assicurano inoltre che i contraenti e i subappaltatori, per quanto di loro competenza e le cui attività potrebbero influenzare la sicurezza di un impianto nucleare, dispongano di risorse umane sufficienti, dotate di qualifiche e competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi. In detto contesto, spetta ad Areva NP mantenere le risorse necessarie per garantire l'adempimento delle obbligazioni di cui sopra. La Commissione ha concluso al considerando 279 che Areva NP disporrà di risorse finanziarie sufficienti. Inoltre, la Commissione rileva che [...] delle risorse umane possono essere fornite[...] ad Areva NP. Inoltre, la Commissione non dubita dell'interesse industriale di Nouvel Areva NP nel conseguire il pieno successo del progetto OL3 che confermerà la sua capacità di vendere e costruire reattori EPR. Tuttavia, a norma della direttiva la responsabilità dei titolari di una licenza non può essere delegata. In risposta all'argomento sollevato da TVO, la Commissione ricorda quindi la necessità che il titolare della licenza continui a mantenere le risorse umane necessarie per adempiere alle sue obbligazioni per quanto concerne la sicurezza nucleare dell'OL3.


#### 5.2.4. Necessità di un intervento dello Stato ed effetto d'incentivazione

- (282) Affinché l'intervento dello Stato sia allo stesso tempo necessario e costituisca un incentivo ai sensi dei punti 53 e 59 degli orientamenti, occorre dimostrare che gli scenari di uscita dalla crisi che non comportino alcuno aiuto impedirebbero di raggiungere gli obiettivi di interesse comune perseguiti dall'intervento. Questi scenari possono includere: i) una ristrutturazione alternativa attraverso una riorganizzazione del debito esistente, cessioni di attività o aumenti di capitale privato; ii) una vendita; o iii) una liquidazione.
- (283) Per quanto riguarda innanzitutto uno scenario alternativo di ristrutturazione, la Commissione conferma la posizione già descritta nella decisione di avvio del procedimento, vale a dire che:
- a) il piano attuale prevede già un livello significativo di cessioni di attività (oltre il 50 % del fatturato e del 30 % degli elementi dell'attivo del gruppo Areva prima delle ristrutturazioni) e di conseguenza qualsiasi ulteriore cessione costituirebbe un rischio per il ripristino della redditività del gruppo Areva, senza evidente beneficio per la concorrenza o la struttura dei mercati, come sarà dimostrato nella sezione 5.2.7.2 della presente decisione;
  - b) nessun investitore privato è pronto a fornire tutto il capitale del quale il gruppo Areva necessita, sapendo che una partecipazione di investitori privati è già prevista per un importo di 500 milioni di EUR;
  - c) [...].
- (284) Trattandosi di una vendita o di una liquidazione, la Commissione ritiene che esisterebbe un rischio sostanziale che gli obiettivi di interesse comune non vengano realizzati, in particolare, gli obiettivi del trattato Euratom riguardante la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti dell'Unione di materia nucleare.
- (285) In primo luogo, sarebbe messa in pericolo la continuità delle operazioni attualmente esercitate dal gruppo Areva a causa dei tempi amministrativi per la concessione della licenza a un nuovo esercente nucleare <sup>(42)</sup>. In effetti, ogni cambiamento dell'esercente è soggetto all'autorizzazione dei ministri responsabili per la sicurezza nucleare, in seguito a consultazione dell'ASN. Tale procedura mira in particolare a verificare che il nuovo esercente

<sup>(40)</sup> Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (G.U.L. 172 del 2.7.2009, pag. 18)

<sup>(41)</sup> Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (G.U.L. 219 del 25.7.2014, pag. 42).

<sup>(42)</sup> È la lunghezza di tali termini che spiega che la vendita di Nouvel Areva NP a EDF non potrebbe avvenire prima della fine del 2017, vale a dire al termine di un'istruttoria di circa un anno e mezzo — nel caso specifico è stato possibile ridurre il termine tenendo conto del fatto che EDF e il gruppo Areva, essendo già esercenti di impianti nucleari di base in Francia, sono ben noti all'ASN, situazione che non si verificherebbe nel caso di un altro potenziale acquirente.



disponga: i) di capacità tecniche sufficienti per garantire l'esercizio delle attività interessate in maniera sicura e sostenibile (che coprono quindi le risorse tecniche, l'organizzazione, l'attuazione e l'esperienza per realizzare l'esercizio di impianti nucleari di base); e ii) delle capacità finanziarie necessarie. Questo processo è lungo e complesso poiché implica, in sostanza: un'istruttoria da parte di ASN; un esame da parte dei ministri competenti; una procedura di elaborazione e adozione di un decreto firmato dal primo ministro e dai ministri responsabili per la sicurezza nucleare. Dal punto di vista regolamentare, il termine per l'elaborazione dell'istruttoria della domanda è di tre anni <sup>(43)</sup>. L'autorizzazione acquisisce efficacia soltanto dopo che l'ASN ha potuto constatare che l'esercente soddisfa le condizioni del codice dell'ambiente per la costituzione di un fondo per gli accantonamenti di fine ciclo. Una liquidazione associata alla vendita di parti degli elementi dell'attivo del gruppo Areva comporterebbe quindi il rischio che certe attività indispensabili per la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti di materie nucleari dell'Unione non siano più assicurate per un certo periodo, aspetto che violerebbe gli obiettivi di comune interesse perseguiti dall'aiuto in esame.

- (286) In secondo luogo, alcune delle attività legate al ciclo del combustibile riprese da Nouvel Areva sono meno redditizie di altre. [...] è particolarmente redditizia e contribuirà a circa il [...] % dell'EBITDA di Nouvel Areva nel 2020 secondo le proiezioni notificate dalle autorità francesi. Al contrario, [...] è meno redditizia se considerata in maniera isolata. Nella prospettiva di una liquidazione che sfoci in una conseguente vendita per parti, potrebbe accadere che soltanto alcuni elementi dell'attivo redditizi ([...], ad esempio) vengano ripresi, tralasciando attività comunque essenziali per la sicurezza degli approvvigionamenti dell'Unione di materia fissile, [...].

#### 5.2.5. Adeguatezza della misura di aiuto

- (287) Con un rapporto indebitamento netto/risultato lordo di gestione <sup>(44)</sup> pari a 8,2 al 31 dicembre 2014, il gruppo Areva si trova di fronte a un problema di sovraindebitamento che le cessioni molto significative in corso non possono risolvere da sole. Sebbene esse coprano quasi il 50 % del fatturato del gruppo Areva prima della ristrutturazione, queste cessioni apportano in effetti soltanto da [1-5 miliardi] a [2-6 miliardi] <sup>(45)</sup> di EUR a fronte di una esigenza di finanziamento globale almeno pari a [8-9 miliardi] di EUR.
- (288) In questo contesto, il gruppo Areva non può risolvere i suoi problemi mediante un indebitamento supplementare e la Commissione ritiene che un aumento di capitale costituisca la misura d'aiuto più adeguata per affrontare le difficoltà incontrate dal gruppo Areva e ripristinare la sua redditività finanziaria.

#### 5.2.6. Proporzionalità dell'aiuto

- (289) In linea di principio, un aiuto per la ristrutturazione è ritenuto proporzionale se è accompagnato da un contributo proprio dell'impresa ai suoi costi di ristrutturazione pari ad almeno il 50 % e se gli oneri sono stati adeguatamente distribuiti, in particolare, attraverso misure volte a ridurre il problema di azzardo morale.


##### 5.2.6.1. Adeguata condivisione degli oneri

- (290) La Commissione ha già osservato nella decisione di avvio del procedimento che erano stati registrati accantonamenti per perdite e importanti svalutazioni dell'attivo. Dato che lo Stato è, direttamente o indirettamente, l'azionista di maggioranza e storico del gruppo Areva è proprio lui a sostenere in primo luogo l'elemento essenziale di queste perdite pregresse. Le autorità francesi hanno indicato che l'attuale gruppo Areva non ha creditori subordinati e quindi il principio di condivisione degli oneri di cui al paragrafo 66 degli orientamenti risulta soddisfatto.
- (291) La Commissione ha inoltre rilevato che la governance dell'impresa era stata riformata, trasformandola da una struttura con consiglio di sorveglianza in una struttura con consiglio di amministrazione, al fine di aumentare il controllo degli azionisti sulle decisioni strategiche.

<sup>(43)</sup> Cfr. l'articolo 4 del decreto n. 2007-1557 del 2 novembre 2007 relativo agli impianti nucleari di base e al controllo in materia di sicurezza nucleare, del trasporto di sostanze radioattive.

<sup>(44)</sup> Sulla base dei dati risultanti dai rendiconti 2014 pubblicati dal gruppo Areva: risultato lordo di gestione pari a 711 milioni di EUR e indebitamento netto di 5,8 miliardi di EUR.

<sup>(45)</sup> La differenza tra questi due importi è dovuta al prezzo aggiuntivo che potrebbe essere corrisposto da EDF per l'acquisizione di Nouvel Areva NP a determinate condizioni.



(292) Tuttavia, la Commissione si è interrogata sulla sorte degli azionisti di minoranza <sup>(46)</sup>. Alla luce delle osservazioni delle autorità francesi, sembra che tale dubbio possa essere dissipato. Il fatto che lo Stato sia vincolato dall'AMF a depositare un'offerta pubblica di riacquisto, a un prezzo calcolato utilizzando un metodo di valutazione multicriterio, porterà alla conseguenza che la situazione peggiorata del gruppo Areva si rifletterà necessariamente su tale prezzo, assicurando così che la posizione degli azionisti di minoranza non sia indebitamente protetta dall'aiuto.

#### 5.2.6.2. Contributo proprio

(293) Il 18 dicembre 2016 le autorità francesi hanno fornito alla Commissione una tabella aggiornata dei costi di ristrutturazione del gruppo Areva, nonché delle sue fonti di finanziamento (tabella 3).

Tabella 3

#### Fonti di finanziamento del piano di ristrutturazione di Areva

Aiuto di Stato		Contributi propri		
Natura	Importo (miliardi di EUR)	Natura		Importo (miliardi di EUR)
Sottoscrizione dell'aumento di capitale di Areva SA	2,00	Finanziamento proprio	Cessione di Nouvel Areva NP	2,50
Sottoscrizione dell'aumento di capitale di Nouvel Areva	2,50		Cessione di Canberra	[0-1]
			Cessione di Areva TA	[0-1]
			Altre cessioni	[0-1]
			Finanziamenti propri	[0-1]
		Finanziamento esterno	Partecipazione di terzi all'aumento di capitale di Nouvel Areva	0,50
<b>TOTALE</b>	<b>4,50</b>	<b>TOTALE</b>		<b>[3-7]</b>

Costo della ristrutturazione: ca. [8-9]


(294) Stando alle ultime stime del gruppo Areva comunicate dalle autorità francesi il 30 novembre 2016, i costi della ristrutturazione industriale e finanziaria ammontano a un totale di circa [8-9 miliardi] di EUR. Il dettaglio di tali costi è riportato nella tabella 4.

Tabella 4

#### Costi di ristrutturazione di Areva

Costi della ristrutturazione	
milioni di EUR	Cumulo 2015-2019
<b>1. Ristrutturazione finanziaria</b>	
Interessi	[...]
Rimborso del debito esistente	[...]
Totale della ristrutturazione finanziaria (A)	[...]

<sup>(46)</sup> Gli azionisti di minoranza sono, in ordine decrescente di importanza: KIA (Kuwait Investment Authority) (5 %), pubblico (4 %), EDF (2 %), dipendenti (1 %), Total (1 %) e Areva (< 1 %).



<b>2. Ristrutturazione industriale</b>	
<b>2.1. Inclusa nel flusso di cassa operativo</b>	
Riorganizzazione sociale	[...]
Perdite di produzione	[...]
Costi di scorporo	[...]
[...]	[...]
Pericoli	[...]
Totale flusso di cassa operativo (B)	[...]
<b>2.2. Inclusa nel flusso di cassa non operativo</b>	
Costi legati a SET e Eurodif	[...]
[...]	[...]
CIGEO	[...]
Costo supplementare regime di smembramento in controllate verso il basso	[...]
<u>Totale flusso di cassa non operativo (C)</u>	<u>[...]</u>
<b>Totale ristrutturazione industriale (D) = (B) + (C)</b>	<b>[...]</b>
<b>Totale generale (A) + (D)</b>	<b>[8-9]</b>


- (295) I costi della ristrutturazione industriale includono diverse voci di spesa individuate in relazione ai flussi di cassa operativi e non operativi.
- (296) Innanzitutto, tra i flussi di cassa operativi sono stati individuati i seguenti costi:
- i costi di ristrutturazione sociale, nonché costi relativi alla riorganizzazione industriale e alle perdite di produzione per un importo pari a [...] EUR, compresi i costi della ristrutturazione sociale (in particolare le misure di accompagnamento e di incoraggiamento per gli esuberi) e i costi di riorganizzazione industriale (in particolare i costi legati a una razionalizzazione e alla chiusura di siti), nonché le perdite di produzione legate a scioperi che potrebbero verificarsi nel contesto della riorganizzazione;
  - i costi di scorporo necessari per l'attuazione della cessione di Nouvel Areva NP per un importo complessivo pari a [...] EUR nel corso del periodo di ristrutturazione;
  - i costi relativi al progetto OL3 durante il periodo di ristrutturazione, che ammontano a [0-2 miliardi] di EUR nel periodo;
  - i costi relativi a rischi straordinari legati alla sua ristrutturazione, pari a un importo di [...] EUR.
- (297) Successivamente, tra i flussi di cassa non operativi sono stati individuati i seguenti costi:
- i costi fiscali derivanti da [...];
  - [...] SET e Eurodif <sup>(47)</sup>, [...];
  - gli accantonamenti aggiuntivi residui resi necessari a fronte della decisione del ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, di rivedere al rialzo la stima dei costi del progetto CIGEO, per un importo pari a [...] EUR;
  - i costi relativi all'attuazione dello smembramento in controllate verso il basso, stimato ammontare a [...] EUR.
- (298) Di conseguenza, i costi della ristrutturazione industriale del gruppo Areva ammontano a circa [0-5 miliardi] di EUR.
- (299) Per quanto riguarda la ristrutturazione finanziaria, essa tiene conto in particolare degli importi del debito da rimborsare al fine di garantire il ripristino della redditività dell'impresa in difficoltà.
- (300) L'importo del debito da rimborsare nel corso del periodo di ristrutturazione è pari a 3,4 miliardi di EUR, al quale si aggiungono [0-5 miliardi] di EUR per il costo del debito, determinando così un totale di [0-5 miliardi] di EUR.

<sup>(47)</sup> Eurodif è una controllata del gruppo Areva competente per l'attività di conversione.



- (301) La Commissione rileva che tutte le voci di costo riportate nella tabella 4 sono effettivamente legate alla ristrutturazione in corso. Dato che le operazioni che generano tali costi sono intrinseche ed essenziali per il programma di ristrutturazione, è indispensabile che il gruppo Areva sia in grado di finanziarli per ripristinare la sua redditività.
- (302) In linea con la decisione di avvio del procedimento, la Commissione rileva, tuttavia, che permane un divario tra il costo totale della ristrutturazione ([8-9 miliardi] di EUR) e la somma delle fonti di finanziamento della ristrutturazione del gruppo Areva ([9-11 miliardi] di EUR).
- (303) Il dubbio associato a tale constatazione che consisteva nel mettere in discussione l'esistenza di una possibile eccedenza di liquidità, può tuttavia essere dissipato a fronte dei tre argomenti che seguono. In primo luogo, gli orientamenti non impongono alcuna relazione matematica tra i costi di ristrutturazione e l'importo cumulativo dell'aiuto e del capitale proprio. Di conseguenza, la Commissione ha accettato in passato che la somma dell'aiuto e del contributo proprio superasse i costi di ristrutturazione senza che ciò significasse che l'aiuto non era stato limitato al minimo <sup>(48)</sup>. In secondo luogo, nel caso in cui si concretizzasse lo scenario peggiore in relazione a Nouvel Areva, generando una necessità di rifinanziamento nelle condizioni descritte ad esempio nei considerando 242 e 243, l'apparente «eccedenza di liquidità» si rivelerebbe indispensabile per la realizzazione della ristrutturazione del gruppo Areva e per il ripristino della sua redditività. In terzo luogo, le autorità francesi si sono impegnate a fare sì che Areva SA non abbia altri obiettivi economici se non quello di onorare le passività manterrà che manterrà nel quadro del piano di ristrutturazione. Gli importi allocati ad Areva SA non potranno quindi essere utilizzati per scopi diversi dalla realizzazione di tali passività. Una volta realizzate queste passività, Areva SA sarà destinata a essere liquidata. Qualsiasi eccesso di liquidità nel quadro della liquidazione che si svolgerà quindi *in bonis* verrà di conseguenza restituito agli azionisti di Areva SA, in conformità con il diritto commerciale francese in materia di liquidazioni. Al termine dell'operazione di riacquisto presso gli azionisti di minoranza di cui al considerando 292, Areva SA sarà detenuta soltanto dai suoi azionisti pubblici.
- (304) Successivamente, la Commissione constata che il gruppo Areva mobilita un contributo proprio pari a [3-7 miliardi] di EUR. Nel caso di specie, la Commissione può dichiarare sufficienti, ai sensi del punto 64 degli orientamenti, un contributo proprio pari ad almeno [4-4,5 miliardi] di EUR corrispondente al 50 % dei costi della ristrutturazione. In considerazione dell'importo maggiore indicato dalle autorità francesi, la Commissione conferma che tale criterio è soddisfatto.
- (305) Infine, occorre dimostrare: i) che l'effetto di tale contributo proprio è comparabile a quello dell'aiuto concesso — nel caso di specie, un effetto positivo sulla solvibilità dell'impresa e non soltanto della sua liquidità — e ii) che i contributi siano «reali, ossia concreti» ai sensi del punto 63 degli orientamenti.
- (306) Il contributo proprio presentato dalle autorità francesi proviene da tre fonti di natura diversa: cessioni di elementi dell'attivo e di società controllate; aumenti di capitale; e finanziamento interno (costituito essenzialmente da una riduzione strutturale della soglia minima della disponibilità liquida del gruppo Areva). Queste fonti di contributo proprio hanno come effetto principale il miglioramento della posizione di solvibilità del gruppo Areva, in conformità con il requisito di cui al punto 62 degli orientamenti.
- (307) Di contro, si pone la questione del loro carattere reale e concreto.
- (308) La Commissione ritiene che una cessione di elementi dell'attivo o di controllate possa essere contabilizzata come un contributo proprio reale e concreto a condizione che essa abbia già avuto luogo nel quadro del piano di ristrutturazione oppure, qualora non sia stata ancora finalizzata, a patto che non esista alcun ostacolo serio alla sua applicazione prima della fine del periodo di ristrutturazione.
- (309) Le informazioni riassunte ai considerando da 127 a 131, relative alle cessioni di Canberra, Areva TA, Elta e Adwen, consentono alla Commissione di ritenere che esse siano sufficientemente certe e che costituiscano quindi parte integrante del contributo proprio del gruppo Areva alla sua ristrutturazione. La somma di queste cessioni ammonta a [0-2 miliardi] di EUR.
- (310) Di contro, la cessione di Nouvel Areva NP è ad oggi ancora incerta.

<sup>(48)</sup> Cfr. ad esempio la decisione (UE) 2016/2068.



- (311) Sembra poco probabile che la cessione venga compromessa da un'eventuale opposizione di TVO, a seguito del fallimento dei negoziati di cui al considerando 20. Da un lato, secondo il parere della Commissione, gli interessi di TVO sono correttamente presi in considerazione nel regime di ristrutturazione adottato, in particolare per quanto riguarda la futura capacità del gruppo Areva di onorare i suoi impegni. Dall'altro, TVO non ha comunicato alla Commissione l'eventuale intenzione di bloccare o di ritardare la cessione di Nouvel Areva NP.
- (312) D'altro canto, come indicato ai considerando 31 e seguenti, la vendita di Nouvel Areva NP resta soggetta a una serie di condizioni sospensive, alcune delle quali rappresentano un rischio oggettivo relativamente alla conclusione della transazione.
- (313) Nello specifico, la cessione è in particolare soggetta all'ottenimento delle conclusioni dell'ASN sui risultati del programma di giustificazione relativo alla problematica di segregazione di carbonio del contenitore di Flamanville 3, le quali confermino l'assenza di anomalie che renderebbero notevolmente più costosa o ritarderebbero in modo significativo la continuazione del progetto. Dette conclusioni sono attese per la fine del primo semestre 2017.
- (314) Le autorità francesi hanno informato la Commissione che tutti i test previsti dal programma di giustificazione erano stati effettuati senza che nessuno di essi rilevasse, secondo il parere del gruppo Areva e di EDF, alcuna non conformità che giustificasse la non idoneità del contenitore al servizio. Di conseguenza, il gruppo Areva ed EDF prevedono un esito favorevole del programma di giustificazione e sono fiduciosi che il contenitore potrà essere dichiarato conforme ai requisiti dell'ASN entro i termini stabiliti.
- (315) La Commissione prende atto del parere espresso dal gruppo Areva e da EDF, tuttavia, ritiene che la transazione non presenti una sufficiente certezza dato che l'ASN, autorità indipendente avente funzione di unico giudice dei risultati dei test, non ha emesso le sue conclusioni sui risultati del programma di giustificazione. La Commissione rileva l'obbligo da parte delle autorità francesi di garantire l'effettiva indipendenza dell'ASN da influenze indebite nel suo processo decisionale normativo, in conformità con la direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, così come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom. Inoltre, [...]. Ciò corrisponde in effetti a un rischio già avvertosi, che [...]. La stima di tale rischio è estremamente delicata in quanto la sua realizzazione dipende dalle conclusioni di un'autorità indipendente su un tema estremamente tecnico riguardante la sicurezza nucleare. Tali motivi spiegano che la Commissione deve attendere che tale rischio sia eliminato prima di poter considerare la cessione di Nouvel Areva NP come una fonte di contributo proprio reale e concreta.
- (316) Peraltro, la conclusione della transazione dipende anche dall'adozione di una decisione positiva della Commissione, questa volta in relazione al controllo delle concentrazioni <sup>(49)</sup>. Nonostante la stessa possa essere del tutto giustificata, tale clausola sospensiva fa dipendere l'esito della transazione dalla decisione che sarà presa da un'autorità indipendente, vale a dire la Commissione nel caso specifico. Dato che l'indagine di mercato preliminare all'analisi della Commissione non ha ancora avuto luogo alla data della presente decisione, la Commissione non può pregiudicare né il risultato della sua indagine in relazione al controllo delle concentrazioni né la decisione che essa prenderà a tale proposito.
- (317) Qualora la Commissione decidesse di vietare la concentrazione, il principio stesso della transazione sarebbe messo in discussione e il gruppo Areva non potrebbe giustificare il carattere reale e concreto della cessione dell'attività legata ai reattori. Questa eventualità non può essere del tutto esclusa in questa fase. Tuttavia, se l'analisi della Commissione, in seguito all'indagine di mercato, non giustifica il divieto della concentrazione, la Commissione prenderà una decisione che approva la transazione, se del caso, con delle misure volte a porre rimedio a eventuali effetti negativi sulla concorrenza (in appresso, «misure correttive»). Una decisione di approvazione, anche qualora fosse associata a misure correttive, eliminerebbe l'incertezza rappresentata dalla subordinazione della transazione e dell'importo che il gruppo Areva può attendersi dalla stessa alla decisione che la Commissione emetterà sulla concentrazione. Infatti, la presenza di misure correttive non inciderebbe significativamente sull'importo che il gruppo Areva riceverebbe per la cessione di Nouvel Areva NP. Nel caso in cui, ad esempio, si rendesse necessaria una misura correttiva di natura strutturale, spetterebbe a EDF cedere gli attivi interessati (che potrebbero appartenere a EDF o a Nouvel Areva NP), senza che ciò rimetta in discussione l'acquisizione di Nouvel Areva NP né, in linea di principio, il prezzo previsto nel contratto di acquisizione. La Commissione non esclude la possibilità di adeguamenti al rialzo (sotto forma di un prezzo aggiuntivo) o al ribasso (in caso di misure correttive oppure di titoli di garanzia concessi a EDF nell'SpA), tuttavia ritiene che

<sup>(49)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (G.U.L. 24 del 29.1.2004, pag. 1).



il valore centrale di 2,5 miliardi di EUR, adottato dalle parti alla transazione sulla base della consulenza fornita loro dai loro consulenti, rappresenti una stima realistica del prezzo di mercato della cessione e, di conseguenza, del contributo proprio derivante da tale cessione che il gruppo Areva può ottenere.

- (318) Dato che queste due condizioni sospensive, ossia l'ottenimento di un giudizio positivo da parte dell'ASN sui risultati del programma di giustificazione del contenitore di Flamanville 3 e l'autorizzazione (non proibizione) della concentrazione da parte della Commissione, non risultano risolte, la Commissione ritiene che la transazione resti soggetta a un grado troppo elevato di incertezza perché il contributo proprio derivante dalla cessione di Nouvel Areva NP possa essere qualificato come reale e concreto. I proventi di tale cessione potranno tuttavia essere contabilizzati come contributo proprio reale e concreto nel momento in cui tali due condizioni verranno eliminate.
- (319) La Commissione ritiene che un aumento di capitale sottoscritto da un investitore terzo possa essere contabilizzato come un contributo proprio reale e concreto a condizione che esso abbia già avuto luogo nel quadro del piano di ristrutturazione oppure, qualora non sia stato ancora finalizzato, a patto che non esista alcun ostacolo serio alla sua applicazione prima della fine del periodo di ristrutturazione. La Commissione applica questo ragionamento agli investimenti di MHI e JNFL in Nouvel Areva.
- (320) Le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le offerte di questi due investitori: una proveniente da MHI per una partecipazione al 5 % corrispondente a un prezzo di 250 milioni di EUR; l'altra proveniente da JNFL sempre per una partecipazione al 5 % corrispondente a un prezzo di 250 milioni di EUR. Si tratta di offerte vincolanti nella misura in cui [...]. La Commissione ritiene pertanto che esse costituiscano una fonte di contributo proprio reale e concreto alla data in cui saranno eliminate le due condizioni di cui ai considerando 315 e 316.
- (321) Infine, per quanto riguarda il finanziamento proprio mobilitato dal gruppo Areva, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni riguardanti un importo totale di circa [0-2 miliardi] di EUR. Tale importo rappresenta il risultato di un abbassamento della soglia minima della disponibilità liquida del gruppo Areva, per un importo di [0-1 miliardi] di EUR e della cessione di crediti fiscali e commerciali per [0-1 miliardi] di EUR. Le autorità francesi hanno dimostrato che l'abbassamento della soglia minima della disponibilità liquida era il risultato di un lungo lavoro di ottimizzazione e di livellamento nel corso dell'anno delle entrate e delle uscite di cassa, e che quindi tale abbassamento ha natura strutturale e non è stato destinato a presentare rialzi in futuro. La Commissione rileva che tali misure sono già state attuate con successo e sono quindi reali e concrete.

#### 5.2.6.3. Conclusione sul proprio contributo

- (322) La somma dei propri contributi presentata dalle autorità francesi ammonta a [3-7 di miliardi] di EUR. Tale importo è superiore al 50 % del totale dei costi di ristrutturazione.
- (323) Queste fonti di contributo proprio hanno un effetto globalmente comparabile a quello dell'aiuto in considerazione del fatto che migliorano la solvibilità del gruppo Areva, in conformità con il punto 62 degli orientamenti.
- (324) Al contrario, la natura sufficientemente reale e concreta della fonte essenziale di contributo proprio del gruppo Areva, rappresentata dai proventi della cessione di Nouvel Areva NP, è subordinata all'eliminazione delle due condizioni sospensive individuate nei considerando 315 e 316 che sono legate a decisioni sovrane di autorità amministrative indipendenti che né le parti coinvolte nella transazione né le autorità francesi possono influenzare, situazione che è d'altro canto perfettamente giustificata soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di questioni di sicurezza nucleare. Ciò ha inoltre come effetto ulteriore il fatto che i contributi propri risultanti dalle sottoscrizioni da parte di MHI e JNFL dell'aumento di capitale di Nouvel Areva saranno anch'essi reali e concreti nel momento in cui dette condizioni decadranno.
- (325) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che l'esistenza di un contributo proprio reale e concreto, ai sensi del punto 63 degli orientamenti, si osserverà nella data in cui le due condizioni individuate nei considerando 315 e 316 saranno risolte.

#### 5.2.7. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (326) Ai sensi del punto 38, lettera f), degli orientamenti, gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo. La Commissione deve quindi valutare se il principio dell'aiuto «una tantum» è rispettato e se sono state adottate delle misure per limitare le distorsioni della concorrenza.



## 5.2.7.1. Principio dell'aiuto «una tantum»


- (327) Dall'esame di decisioni precedenti della Commissione in materia e delle informazioni fornite dalle autorità francesi si desume che il gruppo Areva non ha beneficiato di alcun aiuto per il salvataggio, di alcun aiuto per la ristrutturazione, né di alcun sostegno temporaneo per la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Su questa base, la Commissione conclude che il principio dell'aiuto «una tantum» risulta rispettato.

## 5.2.7.2. Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

- (328) Quando viene concesso un aiuto per la ristrutturazione, occorre adottare delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi e di garantire che gli effetti positivi superino le conseguenze negative. In linea di massima le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza assumono la forma di misure strutturali sebbene, in casi particolari, la Commissione possa accettare misure comportamentali o misure di apertura di mercati in sostituzione di una parte o della totalità delle misure strutturali che sarebbero normalmente richieste.
- (329) Nel caso di misure strutturali, gli orientamenti, al punto 78, precisano che tali misure «dovrebbero essere attuate in particolare nel mercato o nei mercati in cui l'impresa si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità».
- (330) D'altro canto, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività del beneficiario, né risultare lesive della concorrenza, del consumatore o della struttura del mercato.
- (331) Gli orientamenti definiscono infine, al loro punto 84, le misure comportamentali che devono essere applicate in tutti i casi, al fine di evitare qualsiasi mitigazione degli effetti delle misure strutturali.
- (332) Nella loro notifica del 29 aprile 2016, le autorità francesi avevano presentato il programma delle cessioni condotto dal gruppo Areva come una misura compensativa sufficiente. Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che la maggior parte delle cessioni previste<sup>(90)</sup> non poteva essere considerata costituire delle misure compensative sufficienti, in quanto non presentavano una portata paragonabile all'effetto dell'aiuto sull'impresa<sup>(91)</sup>, e poiché non erano collegate ai mercati nei quali Nouvel Areva sarà attiva in seguito alla ristrutturazione. La posizione della Commissione su tale aspetto non è cambiata.
- (333) Questa posizione non riguarda la cessione dell'attività legata ai reattori, in relazione alla quale la Commissione ha già riconosciuto la portata nella decisione di avvio del procedimento: separandosi da Nouvel Areva NP, il gruppo Areva ristrutturato si amputa di una parte significativa della sua attività che rappresenta un terzo degli attivi e quasi la metà del fatturato del gruppo Areva pre-ristrutturazione.
- (334) Tuttavia, la Commissione ha espresso dei dubbi sugli effetti sulla concorrenza di tale cessione e sulla loro adeguatezza nel ridurre le distorsioni della concorrenza create dall'aiuto. Alla luce degli orientamenti, la Commissione ritiene che la risposta a tali dubbi vada ricercata nell'analisi dei tre quesiti che seguono:
- Nouvel Areva NP costituisce «una attività in perdita [la cui cessione] sarebbe in ogni caso necessaria per ripristinare la redditività a lungo termine» del gruppo Areva ai sensi del punto 78 degli orientamenti?
  - La fine dell'integrazione tra l'attività legata ai reattori e quella legata al combustibile presenta degli effetti reali, in particolare in considerazione delle perdite di sinergie, sulla competitività del gruppo Areva «nel mercato o nei mercati in cui [lo stesso] si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione», vale a dire nei mercati di Nouvel Areva, come precisato al punto 78 degli orientamenti?
  - Eventuali misure supplementari potrebbero generare un deterioramento della struttura del mercato contrariamente a quanto richiesto dal punto 80 degli orientamenti?

<sup>(90)</sup> In particolare: Areva TA, Canberra, Adwen Elta.

<sup>(91)</sup> Queste controllate rappresentano, congiuntamente, circa il 5 % del bilancio del gruppo Areva pre-ristrutturazione e una quota trascurabile del suo fatturato, sebbene l'aiuto di Stato previsto rappresenti quasi il 20 % del bilancio al 31 dicembre 2015 e metà anno del fatturato pre-ristrutturazione.




- (335) Per quanto riguarda il primo quesito del considerando 334, la Commissione constata che l'attività legata ai reattori ha costituito l'origine di perdite notevoli per il gruppo Areva nel corso degli ultimi anni, come descritto nei considerando 17 e 21. Di conseguenza si tratta di stabilire se tali perdite abbiano una natura strutturale e continuerebbero a gravare sulla redditività del gruppo Areva qualora l'entità ceduta restasse invece in seno al gruppo.
- (336) A differenza delle difficoltà incontrate dalle attività legate al ciclo del combustibile, le difficoltà dell'attività legata ai reattori non rappresentano principalmente una conseguenza del cambiamento repentino congiunturale post-Fukushima. Tali perdite sono innanzitutto associate a un numero limitato di grandi progetti industriali, principalmente l'OL3, i cui rischi erano in gran parte idiosincratici. In effetti, detti grandi progetti rappresentano le teste di serie di una nuova tecnologia di reattori (la tecnologia EPR). È comune che le teste di serie di una nuova tecnologia facciano registrare perdite maggiori, laddove i progetti che seguiranno beneficeranno invece degli insegnamenti tratti. Tuttavia, si prevede che l'OL3, ma anche Flamanville 3 e Taishan 1 e 2, vengano completati entro la fine del 2018. Ciò consentirà ai progetti futuri di nuovi reattori (in particolare l'Hinkley Point C, ma potenzialmente altri progetti più a lungo termine) di beneficiare in modo significativo degli insegnamenti tratti. L'attività Grandi progetti di Nouvel Areva NP sarà quindi meno rischiosa rispetto al passato.
- (337) Accanto all'attività Grandi progetti, Nouvel Areva NP deterrà altre attività, quali i servizi per la base installata (manutenzione) o la fornitura di elementi di combustibili. Queste attività sono meno rischiose rispetto all'attività Grandi progetti e rappresentano una base sana in grado di generare flussi di cassa positivi per Nouvel Areva NP, con margini medi d'EBITDA rispettivamente dell'ordine di [0-30] % e [0-30] % <sup>(52)</sup>.
- (338) La società ceduta a EDF (Nouvel Areva NP) comprenderà tutte le attività attualmente detenute da Areva NP, meno le passività maturate nel quadro di alcuni grandi progetti industriali molto specifici, che hanno generato perdite significative in passato <sup>(53)</sup>. Tenendo conto di questo contesto, Nouvel Areva NP non risulta essere un'impresa strutturalmente in perdita. Da un lato, la sua attività Grandi progetti risulta essere meno rischiosa attualmente rispetto alle teste di serie OL3, Taishan 1 e 2, e Flamanville 3 [...]. Dall'altro, l'impresa beneficia di una base industriale sana e solida con i servizi alla base installata o la fornitura di elementi di combustibili. Il prezzo di acquisizione di 2,5 miliardi di euro concordato tra il gruppo Areva ed EDF è una chiara indicazione del fatto che l'entità Nouvel Areva NP ha prospettive reali per essere redditizia e non essere strutturalmente in perdita.
- (339) In uno scenario controfattuale nel quale l'aiuto di Stato assorbisse comunque una parte delle perdite pregresse ma nel quale il gruppo Areva restasse integrato su tutti i mercati del nucleare, il gruppo Areva potrebbe contare su circa [0-2 miliardi] di EUR di flussi di cassa positivi aggiuntivi nel periodo 2015-2023 <sup>(54)</sup>, grazie al contributo di Nouvel Areva NP.
- (340) Alla luce di questi vari elementi, Nouvel Areva NP non appare come un'attività strutturalmente in perdita, la cui cessione risulta necessaria per ripristinare la redditività a lungo termine del gruppo Areva. Si tratta piuttosto di una misura compensatoria adeguata. Tanto più che essa ha una natura strutturale, in conformità con quanto precisato al punto 77 degli orientamenti.
- (341) Per quanto riguarda il secondo quesito del considerando 334, la questione consiste nel sapere se l'integrazione verticale tra i reattori e il ciclo del combustibile costituisca una carta vincente nella congiuntura attuale dei mercati del nucleare. Secondo Urenco, si tratta di un aspetto positivo i cui effetti sono limitati alle vendite di nuovi reattori, [...]. L'esistenza di attori non integrati, ma performanti suggerirebbe, secondo Urenco, che non si tratti comunque di un elemento essenziale per il successo di un gruppo attivo nel settore dell'energia nucleare. Secondo le autorità francesi, per contro, si tratta sicuramente di una carta vincente che produce effetti in tutti i mercati del ciclo delle materie nucleari.
- (342) In via preliminare, la Commissione osserva che l'attuale tendenza sui mercati del nucleare è quella di ricorrere all'integrazione verticale, anche nel caso di imprese storicamente non integrate. Uno dei principali concorrenti del gruppo Areva, l'impresa russa Rosatom, è integrata su tutta la catena del valore. Il fabbricante coreano di reattori nucleari KHNP si integra a monte acquisendo una partecipazione nell'operatore minerario Denison e ha in programma di partecipare al progetto di Imouraren, così come Toshiba/Westinghouse acquisiscono partecipazioni in miniere in Kazakistan. CNNC da parte sua dispone attualmente soltanto di capacità di conversione e di arricchimento e di una partecipazione nella miniera di Langer Heinrich in Namibia gestita dall'operatore minerario Paladin; tuttavia, sta cercando di integrarsi sul mercato degli elementi di combustibili al fine


<sup>(52)</sup> Esercizio di valutazione di Areva NP realizzato da Société Générale, gennaio 2016.

<sup>(53)</sup> Il solo progetto OL3, testa di serie della tecnologia EPR, è responsabile di circa 5,5 miliardi di EUR di perdite al completamento.


<sup>(54)</sup> Esercizio di valutazione di Areva NP realizzato da Société Générale, gennaio 2016.




- di beneficiare delle sinergie derivanti dall'integrazione di tali varie attività. Al fine di promuovere le sue vendite di uranio naturale, la società mineraria kazaka KAP (che Urenco elenca fra gli attori non integrati) sta attualmente cercando di sviluppare, in collaborazione con un altro operatore, uno stabilimento per gli elementi di combustibili.
- (343) Questa tendenza generale non smentita ma bensì rafforzata nel contesto post-Fukushima, riguarda attori piuttosto importanti nel settore del nucleare. Al contrario, il modello non-integrato di Urenco appare avere un carattere relativamente minoritario. Ciò dimostra che si può ottenere una serie di vantaggi dall'integrazione delle attività legate ai reattori (compresa la fabbricazione di elementi di combustibili) e delle attività legate al ciclo del combustibile.
- (344) Per quanto riguarda la natura di tali vantaggi, la Commissione ritiene sia evidente che un gruppo integrato trae notevoli benefici da una forza di vendita condivisa tra il segmento degli elementi di combustibili, che rappresenta l'interfaccia con i clienti della produzione di energia elettrica, e il segmento a monte del ciclo del combustibile, che rappresentano maggiormente dei servizi per i quali i fornitori sono più o meno intercambiabili. A tale proposito risulta significativo il fatto che [5-10] clienti su 10 di Areva NP (in futuro, Nouvel Areva NP) siano anche clienti di Areva NC (in futuro, Nouvel Areva).
- (345) Le autorità francesi hanno fornito l'esempio del produttore di energia elettrica [...] che ha lanciato un invito a presentare candidature per la fabbricazione di elementi di combustibili. Formalmente, la gara d'appalto era legata soltanto alla fabbricazione di elementi di combustibili e quindi su un'attività appartenente al futuro contesto operativo di Nouvel Areva NP. Tuttavia, [...] ha invitato gli offerenti a migliorare le loro offerte associandovi una fornitura di materia fissile arricchita — un'attività che in futuro sarà svolta da Nouvel Areva. Grazie alla sua forza di vendita integrata, il gruppo Areva, in passato, ha potuto associare alla sua offerta per elementi di combustibili un'offerta per materia fissile arricchita.
- (346) In futuro, Nouvel Areva NP potrà rivolgersi a qualsiasi fornitore di materia fissile arricchita in tali situazioni, senza automatismi né esclusività alcuna per Nouvel Areva; al contrario, Nouvel Areva NP sarà piuttosto incentivata a mettere in concorrenza i fornitori di materia fissile al fine di migliorare la qualità dell'offerta complessiva presentata in fine da Nouvel Areva NP. Tali situazioni costituiranno altrettante opportunità per i concorrenti di Nouvel Areva e principalmente per Urenco.
- (347) I vantaggi dell'integrazione tra l'attività legata ai reattori e quella legata al ciclo del combustibile si fanno sentire anche in relazione alle offerte integrate per la vendita di un nuovo reattore: un aspetto che Urenco non smentisce. In pratica, il progettista e il costruttore di un reattore (attualmente Areva NP all'interno del gruppo Areva) fornisce in maniera pressoché sistematica gli elementi di combustibili destinati al primo nocciolo del reattore, nonché le sue prime ricariche, fino a quando il reattore non raggiunge il suo regime di esercizio. In effetti i reattori sono soggetti a una garanzia di buona esecuzione, intrinsecamente legata alla qualità degli elementi di combustibili, almeno in una fase di avvio e di aumento della potenza del reattore. Al fine di poter controllare appieno la qualità degli elementi di combustibili e, di conseguenza, le prestazioni del reattore, il fornitore del reattore fornisce al produttore di energia elettrica degli elementi di combustibile per l'alimentazione del primo nocciolo del reattore e le sue prime ricariche.
- (348) Da parte loro, i clienti produttori di energia elettrica preferiscono interfacciarsi con un unico interlocutore al quale rivolgersi o al quale imputare la responsabilità in caso di difficoltà nella fase decisiva di avvio e aumento della potenza del reattore. TVO ha ad esempio sottolineato [...]. Di conseguenza, la fornitura di elementi di combustibili per il primo nocciolo del reattore e le prime ricariche costituiscono un modo di approvvigionamento preferito dai clienti, come evidenziato da [...].
- (349) Tale fornitura centralizzata risulta rafforzata attualmente in considerazione anche del fatto che molti clienti potenziali sono acquirenti che accedono per la prima volta alla tecnologia nucleare. Non disponendo di squadre dedicate importanti, tali clienti fanno registrare una marcata preferenza per un approvvigionamento da un unico fornitore in grado di soddisfare da solo tutte le loro esigenze in termini di prodotti e servizi del ciclo a monte e degli elementi di combustibili. I contratti così conclusi vanno quindi oltre la fornitura del primo nocciolo e delle primissime ricariche e presentano spesso anche una durata più lunga rispetto a quelle praticate nel contesto dei reattori in esercizio. Ciò è ad esempio ciò che ha fatto [...].
- (350) Qualsiasi fornitore di prodotti e servizi del segmento a monte del ciclo che si appoggi a un fornitore di elementi di combustibili e di reattori dispone quindi di un vantaggio competitivo. Il gruppo Areva associa attualmente alla vendita di reattori la vendita del primo nocciolo e delle prime ricariche, nonché di ricariche successive qualora il cliente lo richieda (tipicamente, [...]). Nello specifico, questa commercializzazione di elementi di combustibili nel contesto di progetti di nuovi reattori va a vantaggio delle attività a monte del gruppo Areva (acquisite in futuro da Nouvel Areva), su tre livelli:
- a) dato che Areva NP faceva sistematicamente ricorso all'uranio e ai servizi di conversione e l'arricchimento del gruppo Areva per soddisfare tale domanda, tali offerte consentivano di assicurare volumi di vendita di uranio, conversione e arricchimento più rilevanti;



- b) essendo negoziati tramite trattativa privata nel quadro delle discussioni relative all'acquisto del reattore, tali contratti possono essere stipulati a condizioni più favorevoli rispetto a quelli negoziati nel contesto di una procedura aperta, soggetta alla concorrenza di molti altri attori presenti nei segmenti dell'estrazione mineraria, della conversione e dell'arricchimento; inoltre, la natura spesso più a lungo termine di questi contratti permette di fissare prezzi di vendita permanenti in un mercato nel quale i prezzi sono in evoluzione;
- c) infine, questo tipo di contratto consente a un fornitore di uranio e di servizi di conversione e arricchimento di stabilirsi e crearsi gradualmente una reputazione e credibilità in mercati nuovi che non sono difficilmente accessibili, come è stato il caso [...].
- (351) Finora, queste vendite sono state significative per le attività legate all'estrazione mineraria, alla conversione e all'arricchimento, che saranno acquisite in futuro da Nouvel Areva. Per un primo nocciolo di EPR, i fabbisogni sono pari a circa [0-2 000] kULS di arricchimento (che rappresentano il [0-20] % delle capacità annue di Nouvel Areva), [0-2 000] tUF6 di conversione (che rappresentano il [0-20] % delle capacità annue di Nouvel Areva) e [0-2 000] tU3O8 di uranio naturale (che rappresentano il [0-20] % della produzione annua di Nouvel Areva nel 2015). Una ricarica rappresenta un terzo di questi volumi e nella maggior parte dei casi ricariche di elementi di combustibili si effettuano ogni 18 mesi. Secondo il gruppo Areva, accade di frequente che il progettista e il costruttore di un reattore nucleare negozino la fornitura di almeno [...] in aggiunta al primo nocciolo.
- (352) Per ciascuno dei contratti di combustibile negoziati nel quadro dei progetti [...], il gruppo Areva ha potuto beneficiare di contratti per volumi più rilevanti e termini di durata più lunghi rispetto a quanto avrebbe potuto stipulare nei contratti se Areva NP non avesse agito tanto da progettista quanto da costruttore del reattore nucleare. Il confronto dei progetti [...] (nei quali Areva NP è il costruttore della centrale) con il progetto del reattore costruito da [...] è illuminante in questo senso. Di conseguenza, il gruppo Areva è riuscito soltanto a stipulare un contratto per il [...] % del fabbisogno di combustibile del reattore costruito da [...], per una durata di soli [...] anni, laddove il gruppo ha dei contratti di fornitura di combustibile per [...]. In questo contesto, la cessione delle attività di Nouvel Areva NP può avere un impatto significativo sulle attività di Nouvel Areva.
- (353) Urenco minimizza il valore di tali sinergie [...]. La Commissione riconosce che la maggior parte dei reattori in costruzione attualmente si situa in paesi come la Russia o la Cina, dove il mercato rimane in gran parte chiuso nei confronti dei produttori occidentali di centrali nucleari. La Commissione riconosce altresì che in seguito, in particolare, al caso di Fukushima, i progetti di nuovi reattori sono diventati più rari. Tuttavia, vi sono ancora diversi progetti che presentano buone possibilità di essere realizzati e per i quali Nouvel Areva NP sembra essere ben posizionata. Ciò è particolarmente vero per i progetti che si inseriscono nel contesto della continuità di progetti vinti da Areva NP in passato: [...]. Nouvel Areva NP potrebbe anche puntare ai progetti di [...]. Per tutti questi progetti, Nouvel Areva NP, qualora desideri integrare la fornitura di materia arricchita alla sua offerta del reattore, potrà ricorrere al fornitore di materia arricchita che desidera, essendo incentivata a mettere in concorrenza i potenziali fornitori in un contesto di forte pressione sui prezzi in questo tipo di gare d'appalto.
- (354) Sicuramente tali prospettive si riferiscono più al medio e al lungo termine. Tuttavia, i cicli industriali nei mercati del nucleare sono estremamente lunghi e, di conseguenza, la Commissione ritiene sia giustificato prendere in considerazione le perdite di sinergie che producono i loro effetti principali nel medio e lungo termine.
- (355) Le autorità francesi hanno altresì dimostrato in modo convincente che esistono forti sinergie tra l'attività legata ai reattori e quella del segmento a valle del ciclo del combustibile: sinergie che Nouvel Areva e Nouvel Areva NP saranno debolmente incoraggiate a ricreare in futuro.
- (356) Nel medio e lungo termine, la capacità di Nouvel Areva di sviluppare le proprie vendite di servizi di trattamento e riciclaggio per l'esportazione dipende dall'esistenza sul mercato di una flotta di reattori ad acqua leggera in grado di funzionare con elementi di combustibile MOX, vale a dire i reattori in grado di utilizzare tale combustibile. Infatti, il combustibile MOX non è di per sé intercambiabile con il combustibile convenzionale: il reattore al quale è destinato il combustibile MOX deve essere stato preventivamente progettato o adattato per accogliere questo tipo di combustibile. In questo senso, l'attività MOX del gruppo Areva dipende direttamente dal parco di reattori che utilizzano il combustibile MOX nel mondo.
- (357) Ora, Nouvel Areva NP [...].
- (358) [...] spetta a Nouvel Areva NP commercializzare questi ultimi. [...].



- (359) [...] le autorità francesi hanno spiegato che la situazione era diversa fintanto che il gruppo Areva era integrato poiché disponeva allora della capacità di recuperare il margine sia sulle attività di produzione del combustibile MOX sia sulle attività di progettazione e costruzione di reattori e di commercializzazione di elementi di combustibili. Infatti, sebbene Areva NP avesse la competenza, come sarà in futuro il caso di Nouvel Areva NP, per la commercializzazione del combustibile, la stessa era anche soggetta alla tutela da parte di Areva SA [...].
- (360) [...], di conseguenza sono le prospettive di crescita a lungo termine dell'industria MOX ([...]) che devono essere riviste al ribasso. Ora, qualsiasi sostituzione, nel contesto di una gara d'appalto, di un reattore non MOX con un progetto di reattore MOX diminuisce soprattutto la domanda interna di Nouvel Areva e, di conseguenza, aumenta la domanda di combustibile convenzionale, per la quale Nouvel Areva è in concorrenza con altri attori, quali Urenco.
- (361) Più in generale, Nouvel Areva e Nouvel Areva NP entreranno in un rapporto cliente/fornitore per tutta una serie di servizi che erano precedentemente internalizzati e ciò avrà delle conseguenze potenzialmente negative sia su Nouvel Areva NP sia su Nouvel Areva. Questo ragionamento vale in particolare per le operazioni di logistica che risulteranno più difficili da ottimizzare. Le autorità francesi hanno fornito l'esempio che segue. L'uranio naturale è di proprietà del produttore di energia elettrica che lo ha acquisito, il quale, successivamente, affida la conversione e l'arricchimento di detto uranio, nonché la fabbricazione di elementi di combustibili, ai fornitori selezionati dallo stesso. Spetta quindi all'arricchitore o al fabbricante designato consegnare l'uranio arricchito. Per consentire la migliore ottimizzazione logistica possibile, in particolare, per la fornitura e la gestione delle giacenze (sia in termini di volumi sia di tenori dell'uranio arricchito), gli arricchitori e i fabbricanti di elementi di combustibili possono fissare contrattualmente l'insieme delle ottimizzazioni operative possibili. L'appartenenza a uno stesso gruppo facilita la discussione e aumenta le ottimizzazioni operative prevedibili in assenza di interessi divergenti tra l'arricchitore e il fabbricante di elementi di combustibili. Finora, il gruppo Areva ha approfittato di questo vantaggio nelle sue consegne infragruppo. Al contrario e, a titolo esemplificativo, Areva NC si è vista imporre dei prezzi eccessivi [...], che non ha mai potuto contestare in maniera efficace, dato che detta entità si è rifiutata di discutere i costi sostenuti.
- (362) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che il gruppo Areva ristrutturato, qualora fosse rimasto integrato con l'attività legata ai reattori, avrebbe ottenuto dei benefici notevoli da questa integrazione e, in particolare, dalla sua capacità di formulare offerte integrate comprensive delle attività di Nouvel Areva NP e di quelle di Nouvel Areva.
- (363) Al considerando 189 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dei dubbi in merito alle conseguenze del progetto di partenariato strategico tra EDF e il gruppo Areva, in particolare, in termini di ricreazione a livello contrattuale delle sinergie commerciali osservate in passato. Urenco ha espresso alla Commissione le sue preoccupazioni al riguardo.
- (364) La Commissione ammette che è improbabile che un partenariato contrattuale basato su una logica di realizzare sforzi migliori possa ricreare sinergie così forti come quelle che esistevano in un gruppo integrato in termini di capitale. Tuttavia, un partenariato che includa una forma di cooperazione commerciale preferenziale, che limiti la capacità di nuovi concorrenti di Nouvel Areva di collaborare con Nouvel Areva NP per la formulazione di offerte integrate, metterebbe in discussione gli effetti positivi per la concorrenza della cessione di Nouvel Areva NP.
- (365) In questo contesto, la Commissione prende nota dell'impegno preso dalle autorità francesi a fare sì che durante il periodo di ristrutturazione, Nouvel Areva NP controllata da EDF e Nouvel Areva non stipulino alcun partenariato strategico o altro accordo quadro che preveda una cooperazione commerciale volta a favorire Nouvel Areva nelle situazioni nelle quali Nouvel Areva NP potrebbe voler proporre a un cliente un'offerta integrata con un fornitore di materie nucleari.
- (366) Tenendo conto di questo impegno, la Commissione ritiene che Nouvel Areva NP sarà libera di offrire ai propri clienti la possibilità di ricorrere alla materia nucleare fornita da un altro operatore, diverso da Nouvel Areva. Quando Nouvel Areva dovrà rinnovare il suo portafoglio ordini, la stessa non potrà contare sulle sinergie strutturali delle quali il gruppo Areva beneficiava in passato. Di conseguenza, il dubbio della Commissione su questo punto può essere dissipato.
- (367) Per quanto riguarda il terzo quesito del considerando 334, la Commissione ritiene che sia necessario procedere a un'analisi di ogni singolo mercato al fine di garantire che in nessuno dei mercati nei quali Nouvel Areva deterrà una posizione di rilievo possa esistere una distorsione della concorrenza tale da rendere insufficiente la misura compensativa proposta dalle autorità francesi.




- (368) Prima di entrare nel dettaglio di ciascun mercato, la Commissione sottolinea, in via preliminare, di essersi adoperata affinché l'aiuto al gruppo Areva non avesse una portata tale da porre il gruppo Areva ristrutturato (nel caso di specie, Nouvel Areva) in una posizione finanziaria indebitamente forte rispetto ai suoi concorrenti. Di conseguenza, l'aiuto è stato dimensionato affinché l'impresa ripristini la sua redditività a lungo termine, il che implica in particolare che la stessa possa riacquisire un rating «investment grade». Tuttavia, Nouvel Areva conserverà un debito sostanziale [...]. Si prevede che al termine della ristrutturazione Nouvel Areva beneficerà di un rating finanziario [...] e non è migliore rispetto al rating di concorrenti quali Urenco <sup>(55)</sup>. Pertanto, Nouvel Areva non beneficerà di un'agilità finanziaria palesemente maggiore rispetto a quella dei suoi concorrenti a seguito della ristrutturazione.
- (369) Per quanto riguarda il mercato dell'estrazione mineraria, vi sono quattro attori importanti a livello globale. L'attore principale è KAP che detiene il [0-50] % del mercato, seguita da Cameco, che possiede il [0-50] % della produzione mondiale. Infine, il gruppo Areva e Rosatom, attraverso la sua controllata AtomEnergProm, detengono rispettivamente il [0-30] % e il [0-30] % della produzione mondiale <sup>(56)</sup>. KAP e Cameco hanno incrementato regolarmente la loro produzione nel corso degli ultimi anni e si prevede che mantengano tali livelli di produzione o che continuino ad aumentare la loro produzione nei prossimi anni.
- (370) Sul mercato dell'estrazione mineraria, l'ottenimento di concessioni supplementari da parte di Nouvel Areva (ad esempio sotto forma di cessioni) rischierebbe di avere come effetto quello di favorire gli attori che hanno già posizioni di rilievo in questo mercato concentrato, mettendo a rischio tanto la struttura del mercato quanto la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di uranio.
- (371) Inoltre, l'attività di estrazione mineraria [...] contribuisce al ripristino della redditività del gruppo Areva, rappresentando [...] dell'EBITDA di Nouvel Areva entro il 2020. Un indebolimento di questa attività comprometterebbe il ripristino della redditività del gruppo Areva senza arrecare nessun beneficio evidente alla concorrenza.
- (372) Alla luce di questi elementi, la Commissione ritiene che misure compensative aggiuntive rispetto alla cessione di Nouvel Areva NP e agli impegni assunti dalla Francia non siano giustificate nel segmento dell'estrazione mineraria.
- (373) Nel settore della conversione, vi sono quattro attori principali: Rosatom/TVEL (che detiene il [0-50] % del mercato), Cameco (che detiene il [0-50] % del mercato), Conver Dyn (che detiene il [0-50] % del mercato) e il gruppo Areva (che detiene il [0- 50] % del mercato) <sup>(57)</sup>. È presente anche il gruppo cinese CNNC, tuttavia, in questa fase fornisce soltanto il mercato cinese. Il gruppo Areva è l'unico convertitore europeo, in seguito alla chiusura dello stabilimento SFL nel Regno Unito.
- (374) L'attività di conversione è parte delle attività [...]. Eventuali misure aggiuntive che contribuissero a indebolire ulteriormente Nouvel Areva nel contesto di tale attività potrebbero rafforzare la struttura già oligopolistica del mercato e mettere in discussione la redditività di questo anello essenziale nel ciclo del combustibile, nel quale Nouvel Areva sarà l'unico attore europeo.
- (375) Di conseguenza, la Commissione ritiene che misure compensative aggiuntive rispetto alla cessione di Nouvel Areva NP e agli impegni assunti dalla Francia non siano giustificate nel segmento della conversione.
- (376) Sul mercato dell'arricchimento, il gruppo Areva deteneva circa il [0-30] % delle quote mondiali di mercato nel 2014, mentre i suoi due principali concorrenti, Rosatom/Tenex e Urenco, ne detenevano ciascuno più del [0-50] % <sup>(58)</sup>.
- (377) Urenco ha informato la Commissione delle sue preoccupazioni circa le distorsioni della concorrenza create dall'aiuto per la ristrutturazione del mercato dell'arricchimento. Tali preoccupazioni si basano, in sintesi, i) sulla presunta agilità finanziaria di Nouvel Areva rispetto ai suoi concorrenti che non beneficiano di aiuti; ii) sul rischio che EDF, che è un cliente chiave per Urenco, favorisca Nouvel Areva per i suoi fabbisogni di uranio arricchito; iii) sull'aumento della sovracapacità nel mercato europeo dell'arricchimento, soprattutto qualora Nouvel Areva decidesse di aumentare la capacità del suo stabilimento Georges Besse II oppure qualora sviluppasse il commercio di SWU; iv) sul mantenimento o sul rafforzamento dell'attività del combustibile MOX, che fa concorrenza al combustibile convenzionale di Urenco, sebbene a detta di quest'ultima il combustibile MOX sia meno competitivo.

<sup>(55)</sup> Nel mese di dicembre 2016, Urenco poteva vantare un rating di BBB+ (S&P).

<sup>(56)</sup> Queste quote di mercato sono quelle stimate dal gruppo Areva.


<sup>(57)</sup> Queste quote di mercato sono quelle stimate dal gruppo Areva.

<sup>(58)</sup> CNNC e Centrus (ex USEC) detengono ciascuno una quota di mercato pari a circa il [0-20] %, laddove va specificato che Centrus agisce soltanto come rivenditore e non più come produttore. Queste quote di mercato sono quelle stimate dal gruppo Areva [...].




- (378) La Commissione ha dimostrato nel considerando 368 che Nouvel Areva non si ritroverà in una situazione finanziaria migliore di quella di Urenco dopo la ristrutturazione. Questa paura appare pertanto infondata. Inoltre, le autorità francesi hanno indicato che l'attività di arricchimento del gruppo Areva, di competenza dell'entità giuridica SET, presenta già dei flussi di cassa netti positivi nel 2016, tendenza che dovrà essere confermata per il periodo 2017-2030. A questo proposito, la società SET contribuirà maggiormente al ripristino della redditività del resto del gruppo Areva tramite il versamento programmato di dividendi di quanto non beneficerà degli effetti dell'aiuto.
- (379) La Commissione non ritiene che vi sia il rischio che EDF favorisca Nouvel Areva a scapito di Urenco per il suo approvvigionamento di materia arricchita. In primo luogo, non ci sarà alcun legame di proprietà tra Nouvel Areva NP controllata da EDF e Nouvel Areva, che giustificerebbe il fatto che EDF favorisca quest'ultima rispetto ai suoi concorrenti. A questo proposito la Commissione osserva che EDF non sembra aver favorito il gruppo Areva in passato, dato che Urenco soddisfa già oggi una quota significativa dei fabbisogni di EDF di uranio arricchito. In secondo luogo e reciprocamente, l'assenza di un legame di proprietà elimina qualsiasi incentivo Nouvel Areva possa avere nell'offrire a Nouvel Areva NP delle condizioni più vantaggiose rispetto a un altro cliente, poiché non potrà più recuperare in parte, in veste di azionista, i vantaggi che essa consentirebbe in qualità di fornitore.
- (380) Per quanto riguarda l'aumento della sovracapacità nel mercato europeo dell'arricchimento, la Commissione constata che le autorità francesi si sono impegnate a fare sì che durante il periodo di ristrutturazione, il gruppo Areva non aumenti la capacità dello stabilimento Georges Besse II, fatta eccezione per l'acquisizione e l'installazione delle centrifughe previste nei suoi accordi esistenti [...]. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto per la ristrutturazione concesso al gruppo Areva non servirà a finanziare l'aumento della sovracapacità nel mercato europeo dell'arricchimento. Per quanto concerne la commercializzazione, essa non aumenta la capacità produttiva, ma rientra nell'ottimizzare delle capacità già esistenti sul mercato. Inoltre, il gruppo Areva non ha sviluppato questa attività negli ultimi dieci anni [...].
- (381) Per quanto riguarda il MOX, la Commissione ha mostrato ai considerando da 356 a 360 che la cessione di Nouvel Areva NP produrrebbe degli effetti negativi sullo sviluppo a lungo termine di questo settore, in particolare aumentando le dimensioni del mercato accessibile ai fabbricanti di combustibile convenzionale come Urenco. Di conseguenza non risulta giustificato ottenere misure supplementari in questa parte del mercato.
- (382) In generale, la Commissione sottolinea che le perdite di sinergie risultanti dalla cessione di Nouvel Areva NP creeranno opportunità per i concorrenti di Nouvel Areva nel segmento dell'arricchimento, in particolare nelle situazioni specifiche di cui ai considerando 353 e 360.
- (383) Alla luce di questi elementi, la Commissione ritiene che misure compensative aggiuntive rispetto alla cessione di Nouvel Areva NP e agli impegni assunti dalla Francia non siano giustificate nel segmento dell'arricchimento.
- (384) Per quanto riguarda il segmento a valle del ciclo del combustibile (trattamento dei rifiuti e fabbricazione di MOX), il gruppo Areva detiene una quota di mercato pari a circa [50-100] % <sup>(59)</sup> nel mercato del trattamento ed è attualmente il solo attore a padroneggiare tutte le operazioni di trattamento-riciclaggio del combustibile esaurito e della produzione di MOX. L'aiuto per la ristrutturazione non crea distorsioni della concorrenza molto evidenti in quanto il gruppo Areva è l'unico attore in questo segmento a livello globale. La Commissione ammette che il combustibile MOX è il concorrente del combustibile convenzionale, per la fornitura del quale Nouvel Areva avrà di fronte dei concorrenti. Tuttavia, per i motivi di cui ai considerando da 356 a 360, non sembra giustificato prevedere delle misure supplementari in questo mercato.
- (385) Infine, la logistica e la dismissione sono dei mercati relativamente secondari per il gruppo Areva, nei quali il gruppo non occuperà una posizione particolarmente importante dopo la ristrutturazione. Per quanto riguarda la logistica, ad esempio, nel 2013 il gruppo Areva deteneva circa il [0-50] % delle quote di mercato in termini di volume per la produzione di imballaggi necessari per lo stoccaggio a secco e per il trasporto del combustibile esaurito («casks»); mentre la tedesca GNS deteneva il [50-100] % di questo mercato. Nel mercato della dismissione, Nouvel Areva deterrà una quota di mercato pari a circa il [0-20] % e sarà in concorrenza con numerosi altri attori (Onet, Vinci, Bouygues, Westinghouse, Amec, Nukem, Iberdrola ecc.). Nessuna distorsione della concorrenza particolarmente marcata è stata segnalata alla Commissione durante l'indagine in questi mercati che non sono soggetti a eccesso di capacità. Di conseguenza non appaiono giustificate misure supplementari specifiche in questi mercati.

<sup>(59)</sup> Questa quota di mercato è quella stimata dal gruppo Areva.



- (386) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che, in seguito alla cessione da parte del gruppo Areva di Nouvel Areva NP e agli impegni assunti dalla Francia, sui mercati nei quali il gruppo Areva deterrà una posizione rilevante dopo la ristrutturazioni non vi saranno distorsioni della concorrenza tali da giustificare una misura supplementare.
- (387) Per concludere l'analisi delle misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza create dall'aiuto, la Commissione prende atto degli impegni delle autorità francesi volti al rispetto del punto 84, lettere a) e b), degli orientamenti.
- (388) A questo proposito, il punto 84, lettera a), degli orientamenti stabilisce che i beneficiari di un aiuto per la ristrutturazione devono astenersi dall'acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine del beneficiario. Tale obbligo è rivolto alle acquisizioni di quote che consentirebbero di accrescere la presenza del beneficiario nei mercati o in altri mercati attraverso una crescita esterna mediante acquisizioni e non alla razionalizzazione e all'uso di mezzi di produzione esistenti, attraverso una crescita interna. La Commissione ritiene che nel caso di specie, non è considerata un'acquisizione di azioni la creazione di imprese comuni di produzione che hanno come unico obiettivo la razionalizzazione della produzione tramite attivi esistenti e non l'acquisizione e lo sfruttamento in comune di nuovi attivi, a condizione che ciascun azionista dell'impresa comune non goda di diritti di prelievo superiori al suo contributo proprio.
- (389) Allo stesso modo, ai fini dell'applicazione del punto 84, lettera a), degli orientamenti, nel caso di specie non è considerata un'acquisizione di azioni l'acquisizione di imprese in vista della dismissione degli attivi che esse potrebbero detenere. Nel mercato della dismissione, [...] il proprietario di un'impresa che detiene degli attivi che devono essere dismessi, come ad esempio una vecchia centrale nucleare, chiede al fornitore di servizi che desidera farsi carico della dismissione di costituire un consorzio avente come obiettivo quello di acquisire l'impresa e le riserve per la dismissione che essa possiede e, quindi, di dismettere gli attivi facendo ricorso a tali riserve. Questa fattispecie costituisce per le imprese del consorzio acquirente e, in particolare, per il gruppo Areva, una modalità particolare, prevedendo di continuare a fornire i servizi che il gruppo già presta e non un'acquisizione di azioni che consente al gruppo Areva di incrementare la propria presenza tramite una crescita esterna.
- (390) Tenendo conto di quanto sopra, le autorità francesi si sono impegnate a fare sì che durante il periodo di ristrutturazione il gruppo Areva (Areva SA e Nouvel Areva) e le imprese soggette al suo controllo si astengano dall'acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni in qualsiasi impresa che non sia già sotto il suo controllo, fatta eccezione per i seguenti progetti:
- a) [...];
  - b) [...];
  - c) [...];
  - d) [...];
  - e) [...];
  - f) [...];
  - g) [...];
  - h) [...];
  - i) [...];
  - j) [...];
  - k) [...];
  - l) [...];
  - m) [...];
  - n) [...];




- o) [...];
- p) [...];
- q) [...].
- (391) La Commissione ritiene che questi progetti siano indispensabili per il ripristino della redditività del gruppo Areva per i motivi illustrati in appresso.
- (392) In primo luogo la Commissione osserva che tali progetti contribuiscono per un importo pari a [...] EUR al ripristino della redditività a lungo termine (2017-2025) del gruppo Areva. Dato che tale cifra è dell'ordine dell'EBITDA annuale durante tale periodo, la Commissione ritiene che detti progetti siano essenziali per la realizzazione del piano di ristrutturazione.
- (393) Inoltre, una parte di questi progetti [...] riguarda le attività minerarie del gruppo Areva. A questo proposito, il gruppo Areva dovrà far fronte alla chiusura di alcune importanti miniere, in particolare a [...]. Tuttavia, l'attività legata alle miniere [...] contribuisce alla redditività a lungo termine di Nouvel Areva, come già indicato nel considerando 371. Visti i cicli economici estremamente lunghi in questo settore, è essenziale per qualsiasi impresa che desideri restare attiva nel lungo termine in detto settore disporre costantemente di un portafoglio di progetti minerari in diverse fasi di maturità. I progetti minerari del gruppo Areva inclusi ai punti da a) a d) del considerando 390 mirano principalmente a sostituire le capacità che andranno perse [...].
- (394) Inoltre, lo sviluppo delle attività del gruppo Areva [...], che porta avanti una strategia ambiziosa di sviluppo dell'energia nucleare, è altrettanto indispensabile al ripristino della sua redditività. [...]. I progetti interessati assumono la forma di imprese comuni con l'impresa [...]. Dopo aver analizzato i progetti [...] elencati ai punti a), d), e), g), h), j) e q) del considerando 390, la Commissione ritiene che essi siano essenziali per la strategia di sviluppo del gruppo Areva [...], che è essa stessa indispensabile per la redditività a lungo termine dell'impresa.
- (395) Una logica analoga si applica ai progetti di sviluppo del gruppo Areva [...] [...]. Tali progetti [...] sono considerati ai punti o) e p) del considerando 390.
- (396) Un altro gruppo di progetti [...] riguarda [...], che sono mercati dinamici nei quali il gruppo Areva deve rimanere presente per assicurare il successo del suo piano di ristrutturazione. Tali progetti sono considerati ai punti da i) e n) del considerando 390.
- (397) Infine, vi è il progetto di cui al punto f) del considerando 390 riguardante [...].
- (398) La Commissione potrà approvare qualsiasi altra partecipazione che possa rivelarsi indispensabile per garantire la redditività a lungo termine del gruppo Areva e non costituisca un'elusione dell'obbligo di limitare la presenza del gruppo Areva ai mercati esistenti. L'intenzione di realizzare una simile acquisizione e gli elementi atti a consentire alla Commissione di verificare se tali condizioni siano soddisfatte e, se del caso, di approvare o di non opporsi all'acquisizione, dovranno essere notificati alla Commissione entro un termine ragionevole, nel quadro del monitoraggio del piano di ristrutturazione.
- (399) In secondo luogo, in conformità con il punto 84, lettera b) degli orientamenti, le autorità francesi si sono impegnate a fare sì che il gruppo Areva (Areva SA e Nouvel Areva) si astenga dal presentare il sostegno del quale beneficia come un vantaggio competitivo nella commercializzazione dei suoi prodotti e servizi.

#### 5.2.8. Trasparenza dell'aiuto

- (400) Ai sensi del punto 38, lettera g), degli orientamenti, gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere un facile accesso a tutti gli atti rilevanti e a tutte le informazioni utili sull'aiuto concesso. Ciò significa che devono essere rispettate le disposizioni in materia di trasparenza di cui al punto 96 degli orientamenti.
- (401) La Commissione constata che le autorità francesi hanno assicurato che i criteri di trasparenza di cui al paragrafo 96 degli orientamenti saranno rispettati. In particolare, le autorità francesi si impegnano a pubblicare, rendendole disponibili al pubblico, le informazioni previste dalla comunicazione <sup>(60)</sup> sulla trasparenza. Tali informazioni saranno disponibili sul sito web <https://www.legifrance.gouv.fr> o sul sito web <http://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat>.

<sup>(60)</sup> GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30.



## 6. IMPEGNI ASSUNTI DALLA FRANCIA

- (402) La Commissione ricorda gli impegni assunti dalla Francia nel quadro del presente procedimento.
- (403) Le autorità francesi si sono impegnate a fare sì che:
- a) il disinvestimento da parte del gruppo Areva dell'attività legata ai reattori sia totale, il che significa che Areva SA e Nouvel Areva non avranno più alcun legame di proprietà con Nouvel Areva NP in seguito al piano di ristrutturazione notificato;
  - b) durante il periodo di ristrutturazione, il gruppo Areva non aumenti la capacità dello stabilimento Georges Besse II, fatta eccezione per l'acquisizione e l'installazione delle centrifughe previste nei suoi accordi esistenti [...];
  - c) Areva SA non svolga attività diverse rispetto a quelle specificamente previste nel piano di ristrutturazione notificato alla Commissione;
  - d) durante il periodo di ristrutturazione, Nouvel Areva NP controllata da EDF e Nouvel Areva non stipulino alcun partenariato strategico o altro accordo quadro che preveda una cooperazione commerciale volta a favorire Nouvel Areva nelle situazioni nelle quali Nouvel Areva NP potrebbe voler proporre a un cliente un'offerta integrata con un fornitore di materie nucleari nei mercati definiti nei considerando 344 e 347 — fornitura di elementi di combustibili e costruzione di nuovi reattori. Tale impegno non impedisce a Nouvel Areva e Nouvel Areva NP di formulare offerte congiunte, a condizione che Nouvel Areva sia stata selezionata sulla base di criteri commerciali e tecnici;
  - e) durante il periodo di ristrutturazione il gruppo Areva (Areva SA e Nouvel Areva) e le imprese soggette al suo controllo si astengano dall'acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni in qualsiasi impresa che non sia già sotto il suo controllo, fatta eccezione per i progetti di cui al considerando 390. Tale impegno non si applica alle acquisizioni di partecipazioni da parte di Nouvel Areva e delle imprese da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai fini della gestione finanziaria: i) dei fondi di dismissione che il gruppo Areva è tenuto a gestire in applicazioni di un obbligo legale o regolamentare; ii) dei fondi pensionistici del personale del gruppo Areva; iii) degli investimenti in sue attività liquide;
  - f) il gruppo Areva (Areva SA e Nouvel Areva) si astenga dal presentare il sostegno del quale beneficia come un vantaggio competitivo nella commercializzazione dei loro prodotti e servizi.


## 7. CONCLUSIONI

- (404) La sottoscrizione da parte dello Stato francese degli aumenti di capitale di Areva SA e di Nouvel Areva costituisce un aiuto di Stato per la ristrutturazione pari a 4,5 miliardi di EUR.
- (405) Tale aiuto sarà conforme ai criteri sanciti negli orientamenti e, di conseguenza, sarà compatibile con il mercato interno, nel momento in cui potrà essere constatata l'esistenza di un contributo proprio reale e concreto almeno pari alla metà dei costi di ristrutturazione, vale a dire nel momento in cui decadranno le condizioni sospensive individuate al considerando 318 e di cui all'articolo 2 della presente decisione.
- (406) Ne consegue che l'aiuto non può essere attuato prima che vengano soddisfatte tali due condizioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Francia prevede di attuare a favore del gruppo Areva per un importo pari a 4,5 miliardi di EUR è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo le condizioni previste dall'articolo 2 della presente decisione.



*Articolo 2*

L'attuazione dell'aiuto di cui all'articolo 1 della presente decisione è subordinata all'ottenimento:

- a) della conclusione dell'ASN sui risultati del programma di giustificazione relativi alla problematica della segregazione di carbonio individuata nelle parti del contenitore del reattore EPR del progetto Flamanville 3, senza che detta conclusione metta in discussione l'idoneità al servizio delle parti del contenitore a causa di detta segregazione oppure, in alternativa, la decisione di EDF, notificata al gruppo Areva in vista della cessione di Nouvel Areva NP, di eliminare la clausola sospensiva relativa al reattore EPR del progetto Flamanville 3 per quanto riguarda la segregazione di carbonio identificata nelle parti del contenitore di tale reattore;
- b) l'autorizzazione da parte della Commissione dell'operazione di concentrazione tra EDF e Nouvel Areva NP.

*Articolo 3*

1. Il piano di ristrutturazione del gruppo Areva, così come comunicato dalla Francia, deve essere attuato integralmente.
2. La Francia deve presentare alla Commissione delle relazioni semestrali sulla corretta attuazione del piano di ristrutturazione, sulla posizione del gruppo Areva nei mercati nei quali opera e sugli impegni assunti dalla Francia nel quadro della presente decisione. Tali relazioni devono essere fornite per tutto il periodo di ristrutturazione a partire dalla data di notifica della presente decisione. La prima relazione dovrà pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.
3. La Francia deve informare la Commissione non appena si concretizzi uno dei due eventi di cui all'articolo 2, lettera a), della presente decisione.

*Articolo 4*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017


*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

**17CE1746**


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUE-063) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 8 1 4 \*

€ 16,00

